This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

NEW YORK PUBLIC LIBRARY
3 3433 04384 7387
C 10-7985
Genzardi, Bernardo
Comune di Palermo sotto il dominio spagn

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

256

BERNARDO GENZARDI.

IL COMUNE DI PALERMO

241

SOTTO IL DOMINIO SPAGNUOLO

PALERMO
TIPOGRAFIA DEL GIORNALE DI SICILIA
1891.

Digitized by Google

Digitized by Google

FONTI

Per questo mio lavoro mi sono molto giovato dei manoscritti della *Biblioteca Comunale* di Palermo e di parecchie opere stampate.

Fra i manoscritti citerò:

1. Il *Ceremoniale del Senato di Palermo* di Baldassare Bologna.

Quest' opera fu scritta dal Bologna tra il 1610 e il 1611 per ordine del Senato, il quale volle " con molta prudenza che si facesse un notamento di tutti quei buoni uffici di complimenti e cerimonie che per tutto l'anno ed in varie occorrenze e con diversi personaggi costumava di fare, et havendone di tutto ciò datone parte all'Ill. Signor Cardinale D. Giannettino Doria, che all' hora felicemente governava questo Regno come Luogotenente e Capitan Generale per S. M. Cattolica ".

Avuta l' approvazione del Doria, il Senato istituì

Digitized by Google

un *Maestro di Cerimonie,* il quale “ havesse particolar cura della essequutione di quelle „, e tale carica fu data appunto al Bologna, che era uno dei giurati nel 1610. Il Maestro di Cerimonie interveniva a tutte le feste, processioni, cavalcate e giostre alle quali assisteva il Senato, e il suo posto era alla sinistra del Sindaco della Città (1).

2. Gli *Opuscoli palermitani* di Francesco Emanuele e Gaetani marchese di Villabianca. In 48 volumi, che si conservano nella Biblioteca Comunale, il Villabianca (n. il 1720, m. 1802) trattò le più svariate materie: diarii, discorsi accademici, feste religiose e profane, giuochi popolari, giostre, biografie di vicerè, pretori, baroni, banditi, streghe.

3. Il *Palermo Restaurato* di Vincenzo Di Giovanni, ms. del sec. XVII ai segni Qq E 56, pubblicato dal Comm. Gioachino Di Marzo nella sua *Biblioteca letteraria e storica di Sicilia.*

Dopo questi ed altri manoscritti mi sono state utili, tra le opere stampate:

1. I *Privilegia Urbis Panormi* di Michele De Vio. Panormi, 1706, in Palatio Senatorio per Dominicum Cortese.

2. I *Capitula Regni Siciliae.* Panormi, 1741 e 1743, per Angelo Felicella.

(1) L'originale dell'opera del Bologna conservasi nell'Archivio municipale di Palermo; la copia esistente nella Biblioteca Comunale ha per segnatura Qq D 45.

Digitized by Google

3. I *Capitoli et ordinationi fatti dalli Eccellentissimi Signori Marco Antonio Colonna et altri Vicerè di questo Regno di Sicilia, di quanto si deve osservare dall'Illust. Senato, Ill. Pretore e Spett. Senatori et altri Officiali della Felice e Fidelissima Città di Palermo.* In Palermo nella Regia Stamperia di Agostino Epiro, stampatore di detto Illust. Senato, 1704.

4. *Pragmaticarum Regni Siciliae Novissima Collectio,* Panormi, 1668, suptibus Nicolai Bua.

E oltre a questi: la *Cronologia dei Vicerè di Sicilia* dell'Auria, le *Considerazioni sopra la Storia di Sicilia* del Gregorio, la *Storia dei Musulmani* dell'Amari, la *Sicilia sotto Carlo V Imperatore e sotto Guglielmo il Buono* di Isidoro La Lumia, ecc.

Palermo, Novembre, 1890.

Digitized by Google

Digitized by Google

INTRODUZIONE

Stato della Sicilia sotto il dominio spagnuolo — Vicerè — Parlamento e Deputazione del Regno — Magistrati locali, la Magna Curia, il Concistoro, corruzione dei magistrati e barbari sistemi di procedura — Diminuzione del patrimonio reale, ufficiali di amministrazione economica e la Magna Curia dei conti.

Sappiamo di quanto danno fu a tutta Italia il dominio spagnuolo; la Sicilia specialmente, anche per cause tutte proprie, in quest'epoca fu ridotta alla rovina estrema.

Scopo principale del governo era quello di trarre quanto più denaro potea dall'isola; poco curavasi poi del bene del paese. Imponea perciò i più iniqui balzelli, fra i quali merita di essere ricordata la *tratta*, ossia il dazio sulla esportazione dei frumenti, pei mali gravissimi che arrecava. La quantità della raccolta annua dei grani si cercava investigare con metodi nè sicuri nè precisi abbastanza; se stimavasi scarsa, s'inibiva totalmente l'esportazione, se credeasi soverchia

Digitized by Google

alla sussistenza necessaria del regno, la esportazione permetteasi entro certi determinati limiti, e stabilivasi il dazio. Nell' un caso, il timore delle carestie prevaleva di troppo; nell'altro, senz'attendere se vi fossero poche o numerose richieste dall'estero, il governo prendeva solamente consiglio da un' ingordo profitto nel proporzionare il balzello.

Derivavane adunque che o si vietava senza criterio alcuno l'esportazione, o la gravità dell'imposta allontanava e sviava i mercanti stranieri, i quali ricorreano agli scali di Provenza o di Levante; e quindi un ristagno doloroso e rovinoso per l'isola, rovinoso altresì pel governo che pativa la pena della sua cieca avidità (1). Nè ciò è tutto: nessun mercante volle più sovvenire di danaro gli agricoltori nel corso dell' anno, per averne poi frumento; dall' altro canto gli agricoltori, raccolto appena il grano, voleano venderlo per tema che aumentandosi i prezzi non fosse accresciuta l'imposizione; ma per la ragione stessa nessuno volea comprarne, ed il prezzo inviliva di più, gli agricoltori fallivano (2). Perciò sterilità nelle campagne e carestie, frequenti congiure e sommosse, che finivano sempre coll'esilio e col supplizio dei cospiratori e dei ribelli.

I pirati, che numerosi infestavano il mare, accrescevano impacci all'esportazione. Gl' interni commerci erano anch' essi ritardati e impediti per le vie impraticabili, per le rapine dei ladri e gli ostacoli infiniti e

(1) La Lumia, *La Sicilia sotto Carlo V*, cap. I, pag. 30-31.
(2) Palmeri, *Stor. di Sicilia*, cap. 43, pag, 391.

Digitized by Google

continui che a vicenda creavano comuni e signori. Quelli, pel sospetto di sognata penuria, incettavano e ammassavano nel proprio recinto le derrate; questi, per monopolio ed abuso, o ne vietavano il transito pei loro territori, o imponevano pedaggi.

Non capitali e non mezzi di qualsivoglia maniera per le utili e vaste intraprese, non industrie; i pochi traffichi che rimanevano tutti in mano di mercanti genovesi, fiorentini e lombardi (1).

Rivalità e gelosie fra le principali città dell' isola, destate talvolta e fomentate dalla corte di Spagna, che metteva in pratica l' iniquo sistema del *divide et impera* per tenere più facilmente in freno la Sicilia.

Odii tra le più potenti famiglie, tramandati di generazione in generazione, che empivano le città di stragi, incendi, stupri e rapine. Si aggiunga a tutto questo: timori e pericoli d' invasioni turchesche, scorrerie di corsari, frequenti scosse di terremoti, pestilenze orrende, l'Inquisizione ed i suoi auto da fè.

Ecco la Sicilia nell'epoca degli Spagnuoli.

***

Eppure in questo periodo sì calamitoso i principali comuni dell'isola godevano non pochi privilegi e franchigie, e la Sicilia tutta avea una costituzione che, in confronto degli altri paesi sottoposti al dominio spagnuolo, le dava quasi un'apparenza di Stato indipen-

(1) La Lumia, *op. cit.*, pag. 16 e 32.

Digitized by Google

dente ed autonomo. E la ragione c'era: la Sicilia non era stata conquistata, ma si era data a casa Aragona fin dal 1282. Mancata poi col vecchio Martino la successione legittima in Spagna e in Sicilia, ivi la scelta d'un principe avveniva senza difficoltà nè dissidi, qui vanamente tentavasi tra lentezze e intestine contese, ed allora l'eletto nei rami spagnuoli, Ferdinando il Giusto, ardiva, brigava, era in breve riconosciuto qui pure. Avea promesso il fedele rispetto delle libertà e dei privilegi dell'isola, e ne accettava in ricambio sudditanza ed omaggio. Un vero accordo, un vero patto reciproco, per cui la Sicilia, non avendo colla Spagna altri vincoli che quelli, come oggidì si direbbe, di una personale unione sotto la corona medesima, ritenne gli ordinamenti, le leggi e gli onori che avea goduto sotto i Normanni e la casa di Svevia (1). Una sola cosa però non potè ritenere, di continuare ad essere cioè la sede dei suoi re, come lo era stata per circa quattro secoli. D'allora in poi l'isola fu governata per mezzo di vicerè, denominati anche luogotenenti e qualche volta presidenti del regno. Nei primi tempi talvolta più persone furono deputate contemporaneamente a reggere quest'ufficio, ma da Carlo V in poi cominciò per sistema ad essere un solo il vicerè o il presidente del regno. Dapprima questa carica rimase anche incerta nella propria durata, poi Ferdinando il Cattolico la fissò a un triennio (2).

(1) La Lumia, *op. cit.*, pag. 10.
(2) Di Blasi, *Storia dei Vicerè*, tom. I, pag. 339 e Gregorio, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia*, l. VI, cap. 2°.

Digitized by Google

Grande era l'autorità del vicerè; egli convocava, prorogava, scioglieva il parlamento; esercitava i diritti della perpetua Legazia apostolica, inerenti alla sovranità in Sicilia; poteva far grazia ai colpevoli; concedeva, sino a certa misura, appannaggi feudali (1); nominava pubblici ufficiali, salvo pochi eletti dal re (2); trattava direttamente colla Corte di Roma le questioni ecclesiastiche; intavolava a nome dell' isola trattati commerciali e politici coi potentati vicini in Italia o sulle coste dell'Africa; secondo i casi, e senza pregiudizio delle leggi e costituzioni esistenti, pubblicava editti o prammatiche. Risedeva per lo più in Palermo (3), però ordinò re Alfonso, a richiesta del Parlamento, che il vicerè una volta l' anno visitasse l'isola con la *corte formata*, perchè a tutti sul luogo potesse amministrare giustizia, e tenesse in dovere gli ufficiali locali (4). Godeva lauto stipendio; abitava i palazzi dei re (5), si circondava di onori e magnificenze reali: una

(1) Non potea conceder feudi o beni feudali o burgensatici, la cui rendita oltrepasse le onze due castigliane, nè potea donar denaro oltre la somma di due mila fiorini. GREGORIO, luogo cit.

(2) Non potea conferire senza pria consultarne il sovrano le seguenti cariche: quella del Gran Giustiziere, del Gran Siniscalco, del Gran Cancelliere, del Maestro Portolano, del Maestro Segreto, del Protonotaro, dei Segretari, del Tesoriere, del Conservatore, dei Maestri Razionali, del Provveditore dei castellani e dei regi castelli. GREGORIO, *luogo cit.*

(3) Sono note le meschine gare fra Palermitani, Messinesi e Catanesi, perchè nella loro città facesse residenza il governo. Vedi GREGORIO, *op. cit.*, *luogo cit.*

(4) Cap. 362 reg. Alph., nei Cap. del regno, tom. I, p. 338.

(5) I vicerè abitarono nell'antico palazzo dei Chiaramonti, detto lo *Steri*, sino al 1516, nel quale anno avvenne l'espul-

Digitized by Google

guardia, un segretario di stato che custodiva i sigilli e spediva i dispacci, un archivario, portieri di camera, cerimonieri, scudieri (1).

Per gli affari di stato più importanti il vicerè convocava il *Sacro Consiglio*, al quale intervenivano i magistrati supremi e quante altre persone a lui piacea chiamarvi. Di fatti, avendo lo Spes radunato nel 1479 il sacro consiglio per deliberare se dovea far tregua o pace col re di Tunisi, v'intervennero non solo tutti i magistrati supremi, e sino il giudice della magna curia dei conti, il luogotenente del conservatore e l'avvocato del fisco, ma ancora i principali baroni, il marchese di Geraci, il conte di Caltabellotta, il conte di Sclafani e i baroni di Mussomeli, di Ciminna, di Cammarata, di Carini ed altri, e con essi il segreto, il pretore e i giurati tutti di Palermo (2). Talora i vicerè ammetteano in consiglio anche forestieri, che non aveano alcuno ufficio nel regno, e di ciò doleansi sovente i parlamenti (3). Insomma era in sua facoltà di convocarlo e costituirlo come meglio credeva, e forse a riparare a qualche abuso, dal tempo di Carlo V, fu per sistema dai re as-

sione di Ugo Moncada e il detto palazzo fu saccheggiato. Trasferirono allora il loro domicilio nel Castellamare, ed ivi passarono i tribunali, ed ivi teneasi il consiglio. (Gregorio, *op. cit., luogo cit.*).

Il vicerè Giovan di Vega (1547-1556) andò ad abitare nell' antico palazzo reale, dove fino allora avevano risieduto gli inquisitori, ai quali venne assegnato per stanza il Castellamare. Auria, *Cron. dei Vicerè*, pag. 44.

(1) La Lumia, *op. cit.*, pag. 18 e 19.

(2) *Ms.* della Biblioteca Comunale di Palermo, Q. q. G. 10, pag. 585 e seg.

(3) Cap. 7, Reg. Ferdin. II.

Digitized by Google

segnato e mandato un proprio e particolare *Consultore* ai vicerè (1). Tutte le deliberazioni prese dal vicerè in consiglio, spediansi poi dai segretari del regno, i quali erano gli immediati ufficiali del protonotaro, per mezzo del quale comunicavansi a tempo della residenza dei re nell'isola tutte le risoluzioni e i decreti del consiglio sovrano (2). E qui a proposito noteremo come sotto i vicerè, che amministravano e risolvevano gli affari tutti del regno, talune delle cariche principali, istituite da re Ruggiero, sparirono o rimasero a titolo di onore e senza alcun diritto o funzione. Sparirono quelle di Gran Cancelliere, di Gran Camerario e di Gran Siniscalco.

La carica di Gran Giustiziere, che per tutto il tempo della residenza dei re nell' isola mantennesi in grandissimo splendore (3), sotto i vicerè venne in grande decadenza. Essendo il Gran Giustiziere il capo di tutta la magistratura, avea per diritto la presidenza della Gran Corte, ma per essere tal carica data sempre ad uno dei grandi baroni, ignaro per lo più delle leggi e della pratica del foro, avvenne naturalmente ch' egli, non potendo intervenire con decenza a quel tribunale, dove trattavasi di cose a lui del tutto ignote, a

(1) Gregorio, *op. cit., luogo cit.*, Auria, *Cron. dei Vicerè di Sicilia*, pag. 306, Masbel. *Descritione e Relatione del Governo di Stato e Guerra del Regno di Sicilia*, pag. 48, Palermo, per Pietro Coppola, 1694.

(2) Cap. 58 reg. Martini, e cap. 514 e 515 reg. Alph.

(3) Era tanta la potenza del Gran Giustiziere che, essendo morto il re Martino senza successore, pretese Bernardo Cabrera, allora Gran Giustiziere, di assumere egli il governo del regno invece della regina Bianca.

Digitized by Google

poco a poco se ne venne allontanando, e la presidenza della Gran Corte fu assunta dal suo luogotenente giureconsulto. E che senza di lui avesse integrità quel tribunale, lo dimostra il fatto, che, rimasta questa carica per più tempo vacante nel regno di Carlo V, non per questo si arrestò il corso della giustizia (1). Finalmente il re Filippo II quando riformò i tribunali stabilì primieramente, " che il Gran Giustiziere, ove venisse eletto (2), si avesse solo la dignità, la precedenza e lo stipendio di 1200 scudi „. Tutte le sue attribuzioni furon trasmesse al suo luogotenente, che ebbe lo stipendio di mille scudi l'anno (3). Furono invece mantenuti i dritti ed alcune funzioni del Protonotaro. Le investiture feudali e i processi per ottenerle, gli esami dei notari, l'elezione dei magistrati locali e dei municipali, gli scrutinî delle popolazioni, l'esecutoria dei rescritti e di altre bolle apostoliche, spediansi nell'ufficio del protonotaro (4). Pure già ai tempi di Carlo V i segretari del regno appropriavansi le spedizioni che il Protonotaro credeva a sè appartenere (5), ed il parlamento del 1585 si dolea, che l'ufficio del protonotaro era defraudato di molte *preminenze, giurisdizioni, privilegi, prerogative ed onori* (6).

(1) Cap. 239, reg. Caroli I. Imper.

(2) Il re lo elesse infatti e fu Vincenzo del Bosco conte di Vicari, che fu l'ultimo Gran Giustiziere del Regno.

(3) Palmeri, *op. cit.*, pag. 396.

(4) *Pandect.* ann. 1526, nei *Cap. del Regno*, tom. II, pagina 491 e seg.

(5) *Pandect. cit.*, pag. 496.

(6) Cap. 96, reg. Philip. I.

Digitized by Google

Finchè si potè fare un certo uso delle forze dell'isola, e permisero le circostanze che i baroni prestassero personalmente il servizio militare, e finchè si volle una flotta armata nei porti di Sicilia, fu necessario che si conservassero le cariche di Gran Contestabile, il quale avea il comando di tutti gli eserciti di terra, e di Grande Ammiraglio, che avealo sopra le armate di mare. Fin sotto Ferdinando il Cattolico nel 1488 troviamo ricordato il Gran Contestabile; ma certamente questo officio venne appresso in grande decadenza, quando eletto nel 1509 Ugo Moncada, fu anche dichiarato, il primo fra i vícerè, capitan generale del regno; d'allora in poi questa carica fu assunta ordinariamente dai vicerè. Anche la carica di grande ammiraglio, che sino al 1487 si era mantenuta nella famiglia Ventimiglia, fu nel seguente anno conceduta a vita al vicerè Gaspare de Spes (1). Per la qual cosa ebbero i vicerè il comando delle milizie tutte che difendevano l'isola, provvedeano ai regi castelli di Palermo, di Messina, di Augusta e di qualch'altra piazza importante, alle galere che per le proprie marine armava e manteneva la Sicilia: nei pericoli di nemica invasione intimavano con loro bando il servizio militare ai baroni.

La Corte, dando così ampi poteri, volea pure sopra i propri vicari serbarsi una diretta censura, da ciò il sindacato, che, spontaneo o richiesto, ordinava il monarca ed affidava a ministri forestieri. Venivano con

(1) *Ms. cit.*, pag. 682 e seg. GREGORIO, *op. cit.*, *luogo cit.*

Digitized by Google

autorità temporanea: aprivano l'orecchio ad accuse e discolpe, raccoglievano prove e documenti, inviavano e riferivano minutamente ogni cosa al re. Il loro arrivo si rese naturalmente minaccioso e temuto ai vicerè, che facevano perciò il possibile per impedire che venissero mandati dalla Corte di Spagna (1).

***

I re si riserbarono specialmente la sanzione delle leggi proposte dai parlamenti, le quali tostochè erano approvate dal sovrano divenivano leggi del regno.

Il parlamento si divideva in tre *bracci*, il militare, l'ecclesiastico e il demaniale. Sedevano nel braccio militare i baroni; nell' ecclesiastico vescovi, commendatori ed abati; nel demaniale gli ambasciatori delle città libere o regie. I membri del parlamento durante tre mesi, nel tempo che precedeva accompagnava o seguiva le loro proprie tornate, non potevano essere sottoposti a processo giudiziario (2).

Ad ogni nuova successione di re, i tre bracci ne accettavano il giuramento consueto di rispettare le costituzioni, le prerogative e le immunità nazionali; giuravano insieme la devota ubbidienza del regno. Le riunioni del parlamento altre erano *ordinarie* altre *straordinarie*. Le ordinarie dapprima venivano tenute

(1) La Lumia, *op. cit.*, pag. 20.
(2) Muta, *Capitolorum Regni Siciliæ Lucubrationum*, nel commento al cap. 111 del tempo di re Giovanni, n. 71 e 72. La Lumia, *op. cit.*, pag. 23.

Digitized by Google

regolarmente ogni anno il dì d'Ognissanti, poscia ogni triennio; le straordinarie ogni qualvolta il re lo giudicava opportuno.

Convocato ed aperto dal vicerè il parlamento, e proposto l'oggetto dell' adunanza, ciascun braccio si riuniva in un luogo diverso e deliberava separatamente. Comunicavano nel tempo stesso i tre bracci per messaggi, e ordinariamente a comuni suffragi fissavano la quantità del donativo ossia le tasse e i sussidi, stabilivano i capitoli, che poi con gli atti tutti del parlamento spediano per mezzo di ambasciatori al sovrano per l'approvazione, ch' è quanto dire esercitavano insieme con lui il potere legislativo (1). Questi capitoli erano inviati a nome del regno tutto, ed in essi indicavansi miglioramenti e riforme, che riguardavano i magistrati, la disciplina dei tribunali, l' agricoltura, il commercio, il costume pubblico, insomma quistioni tutte di pubblico bene e di interesse generale del regno.

Ciò avrebbe dovuto giovare più o meno ai materiali interessi dell' isola; il danno procedeva soltanto da quella grande disuguaglianza di persone e di classi. Baroni e prelati miravano a uno scopo simile o identico; pochi suffragi al paragone i comuni, e questi, per uso, affidavansi a nobili o a dipendenti da nobili. L' accordo di due bracci bastava, dissentendo anche il terzo; baroni e prelati perciò si affaticavano a richiedere i loro privilegi esclusivi, e i rappresentanti dei comuni erano costretti necessariamente a seguitare entrambi.

(1) Cap. 84 reg. Ferdin. I.

Digitized by Google

Ad avvalorare i decreti proposti al beneplacito regio, i tre bracci avevano immaginato subordinarli alle offerte. Nel 1446 il parlamento accordava ad Alfonso la somma di 125 mila fiorini da pagarsi in cinque anni, a patto che annuisse ai votati capitoli, i quali *doveano riputarsi come contratti da lui fatti col regno per lo suddetto prezzo* (1). Il parlamento terminava in generale i suoi atti con questa formola: " *che dovessero aver forza di strumento autentico e di legge pazionata e convenzionale* ", e il re dal canto suo, " *ai presenti e accettanti oratori del regno, giurava e prometteva la osservanza dei capitoli in presenza del notaio stipulante e pattitante* " (2). Questa formola fu esattamente conservata nei parlamenti convocati ai tempi di Alfonso e di re Giovanni (3); cercò disusarla Ferdinando il Cattolico, il quale però non mancava di attestare la *salda intenzione di approvare e di confermare con la regia autorità i capitoli secondo le rispettive modificazioni* (4).

I donativi si pagavano per la maggior parte dal popolo, per poca dal clero, per nulla dai signori feudali, che si stimavano esenti come gravati dall'obbligo del militare servizio. Tassavansi però i feudatari pei soli beni allodiali, che essi possedevano nelle terre e città del demanio (5). Intorno al modo di esigere il danaro

(1) Cap. 401 e 407 reg. Alph.
(2) Cap. 407 reg. Alph. cit.
(3) Cap. del Regno, tom. I, pag. 374, 375, 396, 425 e 504.
(4) La Lumia, *op. cit.*, pag. 22. Gregorio, *op. cit.*, *luogo cit.*
(5) *Memorie dei Parlamenti*, tom. I, pag. 148, 152, 160, 174 ecc.

Digitized by Google

della colletta non fu usato un sistema fisso e uniforme, fino a che non vennero istituiti i deputati del regno. Questi appariscono la prima volta nei tempi di Alfonso, allorchè i tre bracci, stanziando i sussidi, cominciarono a creare commissari che ne facessero la distribuzione, curassero di esigerli e di inviarli al re; ovvero, se destinate le somme ai bisogni del paese, ne invigilassero il versamento e l'impiego (1). Tale fu l'origine dei deputati del regno; ma non ostante che fossero assai limitate in principio le loro attribuzioni, pure in processo di tempo si elevarono a maggiore rappresentanza. Aveva il parlamento, come abbiamo visto, il diritto di formare i capitoli, ed egli solo poteva abrogarli (2); ma i re, fra l'una e l'altra parlamentare seduta, coglievano il destro per moltiplicare prammatiche (3); e i vicerè giovavansi anch'essi della prerogativa medesima, benchè fosse loro necessario il parere e l'assenso di tutto il Sacro Consiglio (4). Ad ovviare a questo inconveniente i tre bracci chiedevano a re Giovanni la istituzione " di alcuni uomini probi ", destinati a difendere da qualunque infrazione i decreti e le leggi che il parlamento avea fatto; e la loro ele-

(1) Il capitolo del parlamento del 1446 è la più antica memoria, che fa menzione dei deputati del regno. Ved. Cap. 401 reg. Alph., e *Memorie dei Parlamenti*, tom. I, pag. 95.

(2) Muta. *op. cit.*, nel commento al Cap. 111 di re Giovanni e al Cap. 418 di Alfonso.

(3) Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, capo IV, pag. 60; Losanna 1847.

(4) Tuttavia non poche prammatiche s'incontrano, che i vicerè di lor moto proprio ordinarono. Gregorio, *op. cit.*, *luogo cit.* e La Lumia, *op. cit.*, pag. 22.

Digitized by Google

zione dipendesse dai deputati eletti dal parlamento, colla facoltà di potere a quelli per le spese occorrenti assegnare un conveniente stipendio (1). Rispose Giovanni di non comprendere abbastanza il bisogno dei difensori proposti, essendo ei medesimo lealmente deciso a conservare inviolati ed intatti i nazionali capitoli; aggradir nondimeno che il regno, ossia il parlamento, destinasse, volendo, uno, due o tre individui che potessero nei casi d'inosservanza fare istanza solamente e supplicare il re o il vicerè, e dovessero indi stare ed acchetarsi a qualunque dichiarazione o provvedimento dessero quelli alle loro suppliche o istanze; aggradire altresì che si stabilisse ai predetti individui un giusto e moderato stipendio; si rinnoverebbero ogni anno, ogni due, ogni tre anni, come meglio al parlamento piacesse (2). Il re insomma cercava ridurre a proporzioni meramente passive e limitate l'ufficio; se non che, potendo i deputati del regno eleggere quegli ufficiali, assunsero essi stessi l' incarico e incominciarono praticamente ad usarne con destra e pertinace energia. Facevane sperimento re Giovanni medesimo allorchè, donate in appannaggio a Ferdinando suo figlio certe rendite dell'erario in Sicilia, la deputazione opponevasi dichiarando illegale l'assegno. Si stabiliva in epoca più tarda espressamente il principio che a quel corpo tribunizio e censorio conferiva la facoltà di negare o sospendere la esecuzione dei governativi re-

(1) Gregorio, *op. cit.*, *luogo cit.*
(2) Cap. 101 reg. Iohan.

Digitized by Google

scritti che sembrassero attentatori e lesivi, ed era l'imperatore Carlo V, nella pienezza del proprio assolutismo in Europa, che siffatto principio non osava apertamente impugnare. I deputati forono nove dapprima, poi dodici, e ciascun braccio eleggevane un terzo. Come si vede il paese si era premunito abbastanza contro gli abusi del governo, ma codesti diritti andavano corrompendosi in varie guise. I vicerè fecero in modo che le deputazioni venissero composte d'uomini ligi a loro; influivano con ogni industria alle nomine del braccio demaniale o popolare; nella richiesta dei donativi si appoggiavano di preferenza ai baroni, meno inclinati ad ostarvi che non i comuni ed il clero, i quali, con sì diversa misura, ne sostenevano il peso; contro le baronali pretese tentavano, per quanto fosse possibile, di acquistarsi il voto degli altri due bracci; blandivano generalmente prelati e signori, e adescavano in particolare taluni; le domande colorivano per modo da sembrare indecoroso il rifiuto; fra i rappresentanti delle varie città si cattivavano in ispecie quei di Palermo, che sapevasi essere imitati e seguiti dagli altri; non convocavano il parlamento se non dopo d'essersene assicurata la maggioranza (1).

***

Oltre a tali abusi, altri ne introdussero o tollerarono nell'amministrazione della giustizia. Per comprendere

(1) La Lumia, *op. cit.*, pag. 24, 25 e 26, e Gregorio, *op. cit.*, lib. VI, cap. 7°.

Digitized by Google

meglio lo stato della magistratura in quest'epoca, cominceremo in prima dalle giurisdizioni locali.

Nei vassallaggi, il signore aveva la giurisdizione inferiore o primaria nel civile e nel criminale altresì, rari essendo quei baroni che non godessero il diritto del *mero imperio.*

Nelle città del demanio, uno o più giudici per le piccole controversie civili, un capitano di giustizia coi suoi giudici assessori per punire i più leggieri reati, e nei più gravi raccogliere i testimoni e le prove; duravano un anno; gli eleggeva il comune e il re gli approvava. Le città di Palermo e Messina avevano tribunali speciali: nella prima, come vedremo meglio in seguito, una Corte, che il capitano di giustizia presedeà per le cause penali, il pretore per le civili, nella seconda lo stratigò e il tribunale di lui.

Tutti gli appelli dalle sentenze dei magistrati locali portavansi innanzi alla *Magna Curia*, che era il supremo tribunale del regno per le cause civili e criminali. I primi re aragonesi aveano istituito, in caso di assenza della Magna Curia, un giudice delle prime appellazioni in Messina e in Palermo, per l'antico privilegio di queste due città, " che non si potevano estrarre gli affari dei propri abitanti (1). E in tempi posteriori troviamo altresì il giudice delle prime appellazioni in Catania (2), in Siracusa, Trapani, Sciacca e Noto (3).

(1) Gregorio, *op. cit.*, lib. IV, cap. 2 e lib. VI, cap. 3. Gallo, *Annali di Messina*, tom. II, pag. 152. Dipl. ann 1312 e 1316 presso De Vio, *Privilegia urbis Panormi*, pag. 42 e 56.
(2) Amico, *Catana Illustr.*, parte 2ª, lib. VII, cap. 1°.
(3) Cap. 93 reg. Iohann. e *Pandectae* ann. 1526 nei *Cap. del Regno*, tom. II, pag. 468, 464, 465 e 467.

Digitized by Google

Dapprima la Magna Curia si componeva di quattro giudici, del luogotenente del Gran Giustiziere, che ne avea la presidenza, e di un avvocato fiscale; scelto a vita quest'ultimo, i restanti per un triennio. Nel 1548 Carlo V, dietro le reiterate istanze del parlamento, aumentò a sei il numero dei giudici della Gran Corte da durare in carica un biennio, ed ordinò che tre di essi nel primo anno giudicassero le cause criminali e tre le civili, e nel secondo anno viceversa (1). Ordinò nel tempo istesso quel principe, che, essendo oltremodo accresciuti gli affari, un avvocato fiscale fosse nella Gran Corte, e un altro nel tribunale del real patrimonio, mentre prima era lo stesso nelle due Corti (2). Filippo II stabilì con miglior consiglio, che dei sei giudici della Gran Corte, in tutto il tempo che duravano in carica, tre fossero destinati al civile e tre al criminale; confermò i due avvocati fiscali, uno presso la Gran Corte, l'altro presso il tribunale del real patrimonio, stabiliti nel precedente regno; aggiunse alla Gran Corte due procuratori e due sollecitatori fiscali, un avvocato e un procuratore dei poveri (3).

Un grave difetto dell'ordine giudiziario di Sicilia era la mancanza di un tribunale, a cui i litiganti avessero potuto appellarsi dalle sentenze della Magna Curia. E perchè ristretta era la competenza dei magistrati inferiori, ne venia che tutte le grandi cause erano defi-

(1) Cap. 231 Car. I. Imper.
(2) Cap. 232 Car. I. Imper.
(3) Palmeri, *Storia di Sicilia*, pag. 396. — *Pragm.*, tom. II, tit. I, *Pragm.* un.

Digitized by Google

nite in un solo giudizio. Vero è che dalle sentenze di quel tribunale poteasi appellare al cosi detto giudice della *Sacra Regia Coscienza*, ma era ben mostruoso che un solo potesse emendare le sentenze dei quattro giudici della Gran Corte. Aveva cercato di porvi rimedio re Alfonso ordinando nel parlamento del 1423, che, portati gli appelli alla Sacra Regia coscienza, non uno, ma due o più giudici fossero dal re destinati (1); ma pare che questo provvedimento sia rimasto inefficace, imperciocchè i successivi parlamenti non cessarono dal supplicare il re, perchè fossero destinati due o più giudici per rivedere le sentenze della Gran Corte (2). Sotto i vicerè erasi poi introdotto l'uso che, nel caso d'appello, le due parti contendenti presentavano al vicerè, o, come dicevasi allora, *davano le tavole* dei giureconsulti non sospetti, e quegli ne sceglieva uno per ogni tavola (3). Anche da ciò nascevano sconci; il parlamento nel 1534 e 1535 propose a Carlo V di creare un magistrato di giudici permanenti, per rivedere le sentenze della Gran Corte (4); ma in quel regno ciò non potè avere effetto. Salito appena al trono Filippo II, il parlamento nel 1559 propose, che si istituisse un magistrato di tre giudici da cambiarsi ogni due anni come i giudici della Gran Corte, col titolo di *Tribunale del Concistoro della Sacra Regia Coscienza*,

(1) Cap. 18 reg. Alph.
(2) Cap. 422 reg. Alph., e De Vio, *op. cit.*, pag. 311, n. 8.
(3) Gregorio, *op. cit.*, lib. VI, cap. 3. e Palmeri, *Storia di Sicilia*, pag. 395.
(4) Cap. 135 Car. I. Imper.

Digitized by Google

il quale rivedesse tutte le sentenze, non che della Gran Corte, ma degli altri magistrati; ciò ebbe la real sanzione (1).

Tante riforme per costituire in miglior modo le magistrature e gli uffici, ci mostrano che grandi dovettero essere in quest'epoca gli abusi di coloro che amministravano la giustizia. N' era causa principalissima l'uso invalso fin dai tempi di Alfonso di conferirsi a vita per danari uffici e magistrature annuali (2), onde faceva giustamente osservare il parlamento a Carlo V " che dovea vendere la giustizia colui che avea comprato il diritto di amministrarla " (3). Si aggiunga che i giudici non avevano stipendi ma sportule (4), sicchè rendevano le cause *infinite* ed *immortali* per moltiplicare i diritti e i proventi (5). Vi si tentò riparare inviando qua e là commissari ad istruire processi e ad inquisire (6); ma i soprusi da costoro commessi fecero parer tristo il ripiego, ed eccitarono vive e replicate lagnanze (7). Talvolta a sindacare i magistrati supremi mandavansi dalla Corte commissari forestieri, i quali, non avendo facoltà di decidere le cause, compilavano

(1) Cap. 11 reg. Philip. I.
(2) Cap. 479 reg. Alph.
(3) Cap. 56 e 174 reg. Car. I Imper.
(4) Alfonso avea fissato a ciascun giudice della Gran Corte lo stipendio di onze 80, ma poscia sotto lo stesso re, tolto lo stipendio, furono assegnati ai giudici i diritti e i proventi. Cap. 2, 17 e 366 reg. Alph.
(5) Cap. 33 reg. Ferdin. II, e cap. 134 reg. Car. I Imper.
(6) Cap. 14 reg. Alph.
(7) Cap. 94, 361 e 440 reg. Alph.; cap. 15 reg. Iohan; cap. 1, 9 e 127 reg. Ferdin. II; cap. 69 reg. Car. I Imper.

Digitized by Google

il processo e inviavano gli atti al re. Nè venia che le cause estraevansi fuori dell'isola, e i siciliani erano obbligati a portarsi di presenza alla real corte. Di ciò si adombrò il parlamento, e per legge stabilivasi " che le controversie dell' isola dovessero nell' isola cominciare, proseguirsi e finire (1); ma non mancarono casi e fatti in contrario (2).

Ai tanti mali che travagliavano il foro siciliano, si aggiungeano i sistemi barbari ed arbitrari di procedura usati in quell'epoca. Per farcene un' idea, basta leggere le seguenti parole di Isidoro La Lumia (3).

" Una immensa congerie mista di leggi romane, di consuetudini e leggi locali, di leggi canoniche, regolava nelle vicendevoli private attinenze gl' individui e le cose. Incerto quasi sempre il discernere tra ripugnanti principî; la proprietà inceppata coi feudi, inceppata con fidecommessi, maggioraschi, perpetui livelli, assegnamenti perpetui, che si dicevano in Sicilia *soggiogazioni* o *bolle;* manimorte, terreni indivisi, diritti ed esercizi promiscui tra popolazioni e signori; un viluppo, una rete che appariva e rendevasi ognor più inestricabile. I potenti qualche volta preferivano infrangerla, e nel contendere di feudali retaggi trascorrevasi alle armate violenze. Nelle procedure di *rito* Alfonso propose e il parlamento accettò la riforma che da lui prese nome; fu tenuta, nè a torto, per quella

(1) Cap. 442 e 463 reg. Alph.; cap. 33 reg. Iohan. e cap. 60 reg. Ferdin. II.
(2) La Lumia, *op. cit.*, pag. 28.
(3) *Op. cit.*, pag. 28 e 29.

Digitized by Google

età opera utile e savia; ma le norme adottate andarono nell'uso sfigurate e corrotte, e vennero tra poco impigliandosi nelle sottigliezze e nei cavilli forensi. Ciò in materia civile. In materia penale, fallaci e crudeli dottrine, torture, confische, supplizi atrocissimi; ripetuti questi ultimi con eccessiva frequenza; ma colpivano i deboli, i potenti soleano senza tema sfidarli. Era anzi vanto a costoro somministrare protezione ed asilo a volgari ribaldi, che ingrossavano nei feudi la signorile comitiva, si mutavano in sicarî e scherani; i superbi castelli celarono cupi misteri di ferocia e di sangue, e di quelle storie sinistre taluna, dopo un corso di secoli, rammentasi anch'oggi nelle patrie leggende „.

***

I fissi e larghi proventi che godeva in altri tempi lo Stato erano grandemente diminuiti, dopo che i re di Spagna, Ferdinando il Cattolico e Carlo V specialmente, per l'incessante bisogno che aveano di denaro, alienarono, vendettero o pignorarono città, castelli, terre e rendite del demanio. Per sopperire perciò alle spese e alla insaziabile cupidigia della Corte fu necessario che le collette, le quali soleansi imporre in certi determinati casi, si riducessero a contribuzioni annuali ed ordinarie. Il peso di esse collette ripartivasi tra i vari comuni per fuochi e per anime; i municipali consigli poi imponevano dazi di consumo o testatichi, e nel comune medesimo i ceti più poveri naturalmente

Digitized by Google

soffrivano più e più rimanevano gravati. Il clero, per dirla colla frase dell'epoca, pagava di borsa (1).

Quanto rendeva all'erario, ed esigevasi da gabelle, da dazi e da altri fondi fiscali, era amministrato da un segreto nelle primarie città, e in altri luoghi dai vicesegreti (2). I segreti erano immediatamente soggetti alla *Magna Curia dei maestri razionali*, e i vicesegreti al maestro segreto, il quale avea il suo luogotenente, un assessore e un maestro notaio, e giudicava delle cause tra i privati e tra i privati e il fisco. Altri proventi dell'erario erano la *tratta*, della quale ci siamo già occupati, e i così detti *caricatori*. Consistevano questi in vasti magazzini costruiti sulla spiaggia delle principali città marittime, dove si conservavano i frumenti e i legumi provenienti sia da mare, sia da terra. In questi magazzini i mercanti erano obbligati di tenere in deposito i cereali sotto la fede del governo, al quale pagavano una tassa sino a che trovavano modo di venderli. La generale soprintendenza di tutti i caricatori era affidata al Maestro Portolano; ciascun caricatore era preseduto ed amministrato da un viceportolano (3). Il Maestro Portolano avea il suo giudice assessore e un notaro, e giudicava delle cause relative al suo ufficio (4).

(1) La Lumia, *op. cit.*, pag. 50.

(2) Palermo, Messina, Catania, Siracusa e Malta avea ciascuna il suo proprio segreto. *Pandectae* ann. 1524 nei *Cap. del Regno*, tom. II, pag. 461 e 462.

(3) *Pandect. cit.*, pag. 461. Vedi anche *Prag.* ann. 1524, 1525, pag. 247, 265.

(4) *Pandect. cit.*, pag. 489, *Pragmaticarum Regni Siciliæ*, tom. II, tit. XI, *de offitio Magistri Portulani*, pag. 163 e seg.

Digitized by Google

Se rimaneano debitori all'Erario nelle suddette amministrazioni, se ne trasmettea nota al tesoriere del regno, il quale avea l'obbligo di curarne la più sollecita esazione (1).

Tutti questi principali ufficiali di regie amministrazioni erano soggetti alla *Magna Curia delle razioni*, ossia al tribunale supremo dei conti, che si componeva di quattro maestri razionali e di un conservatore, ai quali propriamente apparteneva la soprintendenza tutta e il governo del real patrimonio. Il conservatore e i maestri razionali con un coadiutore per ciascuno esaminavano i conti dei sopraddetti ufficiali, e a tempo debito ne spediano loro le quietanze. Dopo l'esame dei conti, coadiuvati da un giudice, detto dell'*ufficio di essa Magna Curia delle razioni*, giudicavano in appello le cause già decise nelle Corti inferiori, ed altre tra i privati e il fisco (2). Filippo II tolse ai maestri razionali il diritto di dare il proprio voto in affari di giustizia, ed aumentò a due il numero dei giudici. Prepose inoltre a quel tribunale un presidente giureconsulto collo stipendio di mille scudi l'anno (3). Le sentenze di questa Corte suprema dapprima erano rivedute in consiglio presenti gli stessi maestri razionali; più tardi Filippo II stabilì che gli appelli da quel tribunale andassero a quello del Concistoro (4). Ogni pa-

(1) *Prag.* ann. 1529, pag. 297 e tom. II. *Pragmaticarum* edit. 1574.
(2) Gregorio, *op. cit.*, lib. VI, cap. 3°.
(3) *Prag.*, tom. II, tit. I, *prag.* un.
(4) Gregorio, *op. cit.*, *luogo cit.* e Palmeri, *Stor. di Sicilia*, pag. 396.

Digitized by Google

gamento faceasi di ordine e con la sottoscrizione dei quattro maestri razionali, del conservatore e alcune volte del giudice (1). Le spese, che non parevano lievi in quell' epoca, parranno lievissime, se si confrontano a quelle enormi delle moderne nazioni. Il più rimaneva assorbito dalla necessità di munire le spiagge contro le incursioni dei turchi e dei corsari; modeste le cifre stanziate pel sostentamento del re e della corte, quantunque or d'un modo or d'un altro molte somme passassero il mare; a parecchi bisogni ed oggetti di utilità generale non provvedevasi punto; sovvenivano ad altri le singole cure e le singole aziende locali (2).

(1) Gregorio, *op. cit.*, *luogo cit.*
(2) La Lumia, *op. cit.*, pag. 30.

Digitized by Google

CAPITOLO I.

I Comuni siciliani sotto il dominio spagnuolo — Difficoltà di determinare l'epoca della loro istituzione — Ordinamenti municipali sanciti dall'imperatore Federico II e dal re Federico III d'Aragona — Elevamento a maggior dignità dei Comuni delle principali città dell'Isola nel secolo XV.

Sotto il dominio spagnuolo troviamo in Sicilia due specie di Comuni: i feudali ubbidienti per concessione ai baroni, e i demaniali o regi posseduti direttamente dal re.

Un castello con torri e con merli, d'ordinario sulla cima di un colle; meschine case e miserabili tuguri all'intorno; poi campagne di più o meno estesa cultura: era questo in generale l'aspetto delle terre feudali. Il signore vi tenea sua dimora, o lasciava che le reggesse in sua assenza un governatore o segreto. Aveva accanto a sè la famiglia, la propria sua corte, la baronale masnada, la quale, in caso di chiamata di guerra, lo accompagnava a cavallo a prestare il militare ser-

Digitized by Google

vizio, ed in pace e nei tempi consueti ne eseguiva i voleri e i comandi, teneva a dovere i vassalli. V' era pei vassalli un simulacro di magistrato municipale, con giurati e con forme di pubblica azienda; ma contava per nulla di fronte alla oppressiva e superba autorità del signore. Pel barone fruttavano i campi e biondeggiava la messe; i vassalli sudavano all' aratro e alla marra, e ne ricevevano in mercede di che appena alimentare la vita; o seminavano da fittaiuoli e coloni, ed allora le prestazioni, le decime, le angherie d' ogni specie assorbivano il prodotto. Persònali balzelli e personali servizi non mancavano mai per diritto che la concessione ne accordasse al signore, o per capriccio e ingordigia di quello; pedaggi, privative di molini, di trappeti, di forni; vietato ai vassalli di vendere ad altri le proprie derrate, che il signore comperava egli solo e rivendeva a suo modo; la servitù della gleba già da un pezzo propriamente abolita, ma ai vassalli impedito di fatto tramutarsi da questo a quel luogo senza il signorile permesso. Nei feudi, e lo abbiamo accennato, la giurisdizione inferiore o primaria spettava universalmente al barone; contro le sentenze da lui profferite competeva il ricorso ai magistrati del re, ma il barone lo inibiva facilmente. Tali erano in generale le attribuzioni e i soprusi di lui.

Erano gli obblighi: accorrere in armi alla difesa dell'isola, contro esterni ed interni nemici; chiedere la investitura al monarca e pagargli il *relevio*, ossia la tassa di successione, quando un feudo passava da un possessore ad un altro; prestargli il giuramento di fedeltà e obbedienza.

Digitized by Google

Le città demaniali serbavano i segni della floridezza passata, della lunga guerra civile, della feudale anarchia, quando soggiacquero tutte al tirannico giogo di usurpatori potenti. Antiche cerchia di mura troppo vaste alla scemata popolazione; rovine accumulate qua e là; presso ai modesti domicili dei borghesi e dei poveri artefici, nobileschi palagi turriti e merlati. Il municipale reggimento era così costituito : giurati che amministravano la pubblica rendita consistente in terreni ed imposte, che avean cura dell'annona e dei mercati, delle pubbliche opere, di ogni altra minuta e giornaliera occorrenza; capitani che attendevano alla interna quiete; popolari consigli che deliberavano sugli affari di grave momento; negli ufficiali libero e pieno esercizio dei propri attributi. Preminenze, esenzioni, giurisdizioni locali si godevano da questa o da quell'altra città, e con esse magistrature ed offici locali, più o meno importanti (1).

***

Il municipale reggimento da noi brevemente descritto, non si vede distintamente nelle principali città dell' Isola prima dell' epoca sveva. Non v' ha dubbio però che la istituzione del Comune siciliano sia molto più antica; ma la scarsezza dei documenti ci vieta di determinarne con precisione la data. Il Gregorio, il La Lumia e l'Amari si sono occupati della quistione, senza

(1) La Lumia, *op. cit.*, pag. 13 e seg.

Digitized by Google

punto risolverla. Il primo, dopo aver nominato i magistrati municipali delle popolazioni siciliane sotto la dominazione romana e sotto gl' imperatori bizantini, soggiunge che " niuna memoria e niun vestigio apparisce di essi sotto i Normanni ", e ne deduce che " sotto gli Arabi erasi forse spenta in Sicilia ogni antica forma di governo municipale " (1). Ciò è assolutamente falso, specialmente per quei Cristiani rimasti indipendenti dagli Arabi (2). Costoro, scrive l'Amari (3), " chiusi nelle proprie mura e obbedienti più o meno all'impero bizantino, avevano ancora i magistrati e gli ordini anteriori alla conquista; inoltre, non potendo gl'imperatori porre presidî in ogni luogo dell'Isola, dovettero tollerare ed anzi promuovere che le terre più forti e più popolate si difendessero da sè, come le città italiane del continente nel VII secolo, la qual cosa dovette necessariamente accrescere l'autorità della Curia base dei corpi municipali. E ciò è confermato da parecchi accenni delle cronache del tempo, vi vediamo i decurioni dei municipi incaricati del riscatto dei prigionieri e di altre pratiche di guerra. L'autorità municipale ebbe poi ogni potere, ossia i comuni indipendenti operarono come repubbliche, negli ultimi anni del IX e nei primi del X secolo quando l'impero li abbandonò del tutto ".

(1) *Op. cit.*, lib. II, cap. 7.
(2) Durante la dominazione degli Arabi, i Cristiani, che formavano tuttavia la popolazione più numerosa dell' Isola, vivevano in quattro condizioni diverse, cioè: *indipendenti, tributari, vassalli e schiavi.* AMARI, *Storia dei Musulmani*, vol. I, libr. II, cap. 12.
(3) *Loc. cit.*

Digitized by Google

Il Gregorio, continuando il suo ragionamento, esita ad affermare l'esistenza del comune nei tempi normanni, e conclude che allora " ebbero le popolazioni siciliane quasi una forma di corpo municipale " (1). L'Amari invece non solo ne afferma l'esistenza sotto i Normanni, ma lo fa derivare anche dall'antico municipio bizantino per le popolazioni cristiane, e dalla *gemã* dei Musulmani (2). Anche Isidoro La Lumia trova il comune costituito fin dai primi tempi della dominazione normanna. " Gli atti pubblici, egli dice, ci mostrano le città del demanio come persone mo-

(1) GREGORIO, *op. cit., luogo cit.*,

(2) Intorno alla *gemã*, ossia al municipio delle popolazioni musulmane, l'Amari ci dà le seguenti notizie: " La *gemã* nelle popolazioni arabiche par sia stata composta dai capi di famiglie nobili, dai dotti, dai facoltosi, e dai capi delle corporazioni di arti, le quali assimilavansi a famiglie e costituivano società di assicurazione reciproca nei casi penali: perciò questo corpo municipale assomigliava in parte alla Curia romana. Nei tempi ordinari la *gemã* era richiesta, in difetto dell'erario, di provvedere, per contribuzioni volontarie di danaro o d'opera, alla costruzione o restaurazione degli acquedotti, delle mura, delle moschee cattedrali e al sovvenimento dei viandanti poveri. La richiedeva il *mohtesib*, poteva obbligarla il solo principe, e nel caso che la città fosse piazza di confini, onde cadute le mura o dispersa la popolazione ne sarebbe tornato pericolo a tutto il reame. La obbligazione sempre era collettiva, mai individuale, dal che ognuno vede essere stata la *gemã* corpo morale e vero municipio. Alla ristorazione delle moschee minori provvedeano quei circoli o quartieri che le possedessero; e trascurandosi da loro cotesto dovere il *mohtesib* era tenuto a farne memoria. Ciò conferma il fatto, che oltre il magistrato municipale della città ve n'era altri di quartiere o contrada, istituzione necessaria nelle città musulmane, le quali, al par che le nostre nel Medio Evo, eran divise in quartieri, abitati per lo più da nazioni o arti diverse ". *Op. cit.* vol. II, lib. III, cap. I.

Digitized by Google

rali aventi rappresentanza, giurisdizione, prerogative lor proprie: i nomi di Comunità, Università (*Communitas*, *Universitas*) s'incontrano fin da quel tempo „ (1). Però nè egli, nè l'Amari, che raccolse un gran numero di documenti, ci descrivono in modo chiaro e preciso l'ordinamento municipale di quei tempi. E la ragione c'è: le città di Sicilia in quel tempo erano abitate da popolazioni diverse, indigeni, Latini, Greci, Musulmani e colonie italiche giunte da poco coi Normanni. “ Il castello di un nuovo barone, un villaggio degli Arabi, un'antica città greca o romana, una fresca colonia lombarda potea ritrovarsi in Sicilia nello spazio di poche miglia soltanto: nella stessa città, colla vecchia popolazione nativa, un quartiere di Saraceni o di Ebrei, un altro di Franchi, di Amalfitani o Pisani, e per tutto in quelle genti diverse, con un tipo lor proprio, le tranquille apparenze di concordia reciproca. Per ciascuna nazione, come i suoi codici e le consuetudini proprie, così propri notai che ne registrassero gli atti concernenti le persone e gli averi; nè preponderante efficacia di ragioni e di dritti dell'una gente sull'altra. La campana d'una chiesa novella, il salmeggiare dei monaci d'un nuovo convento confondevasi al grido che dai minareti alzava il *muezin*, chiamando alla preghiera i credenti. Presso il culto latino, modificato secondo le norme della liturgia gallicana, vigevano i riti e le cerimonie dei Greci, ed insieme le discipline e i precetti della legge mosaica. Le strade,

(1) La Lumia, *La Sicilia sotto Guglielmo il Buono*, cap. IV, pag. 198.

Digitized by Google

le piazze, i mercati offrivano una singolar mescolanza di costumi e di fogge: il turbante orientale, il bianco mantello degli Arabi, la ferrea maglia dei cavalieri normanni, il corto saio italiano, la lunga tunica greca; differenza d'inclinazioni, abitudini, feste, esercizi, spettacoli: contrapposti infiniti e continui, che doveano però armonizzare a vicenda „ (1).

Ora è evidente che ciascuna gente o ciascuna *università*, come allora si chiamavano, ritenne o portò seco la propria forma di municipio, poichè, osserva giustamente l'Amari, il principato normanno non potea distruggere, nè modificare profondamente simili istituzioni. Quindi noi troviamo nominati nelle carte di quell'epoca *arconti* (2), *geronti* (3), *sceikh* (4), *buoni uo-*

(1) La Lumia, *La Sicilia sotto Guglielmo il Buono*, cap. I, num. 5.

(2) Diploma greco del 1116, presso Spata, *Pergamene*, pagina 241. Secondo questo diploma gli arconti di Galati convocati dal feudatario, assistono all'atto per lo quale ei donava un villano al monastero di Mueli. In un altro diploma del 1136, presso lo stesso Spata, pag. 266, lo stratego di Demenna aduna i capi dei monasteri, i sacerdoti e gli arconti della terra di S. Marco per appurare un titolo di proprietà. Vedi ancora i diplomi del 1168 e del 1182, presso lo stesso autore, pagine 286, 288, 438 e 439.

(3) Vedi la traduzione d'un diploma greco, presso Pirro, *Sicilia Sacra*, pag. 390, e i diplomi greci del 1123, del 1182 e del 1183, presso Spata, *op. cit.*, pag. 285 e 293, nei quali gli anziani (γέροντες) di diverse città di Sicilia esercitano l'ufficio di giurati nelle cause di confini e di proprietà rurali.

(4) Secondo un diploma arabo del 1149 della cattedrale di Palermo, pubblicato dal Gregorio e dal Caruso (*Biblioteca Sacra*, Palermo 1834, vol. II, pag. 46 e seg.), gli *sceikh* musulmani e cristiani di Giato avean incarico di assistere lo stratego a designare su i luoghi una quantità di terreno donato dal re sui beni demaniali. Vedi inoltre un diploma del 1134, presso Pirro, *Sicilia Sacra*, pag. 774, e un altro greco-arabo, nel *Tabularium della Cappella Palatina di Palermo*, pag. 29.

Digitized by Google

mini (1) e *maestri dei borghesi* (2) esercitanti tutti uffici municipali. E non fa d'uopo dimostrare, che gli *arconti* e i *geronti* appartenevano ai Greci e forse agli antichi abitatori, gli *sceikh* ai Musulmani, e i *buoni uomini* alle nuove colonie italiche. In quanto poi ai *maestri dei borghesi*, che, secondo il Gregorio, intimavano e dirigevano come capi il consiglio comunale, secondo l'Amari erano semplicemente capi elettivi di consorzi di coloni, come le *schole* del Medio Evo, le corporazioni d'arti di tutti i tempi, le *campagne* di Genova e

(1) Secondo i diplomi del 1109, 1182, 1183, presso SPATA, *op. cit.*, pag. 216, 286, 293 e seg. erano convocati dai giudici del re i buoni uomini di S. Marco e insieme con gli anziani quei di Naso, Fitalia, Mirto e S. Marco e infine quei di Centorbi per determinare i confini di terreni sui quali si contendea. In un altro diploma del 1125, presso lo stesso SPATA, pag. 261, i buoni uomini di 'Αχάρων, che secondo l' AMARI corrisponde ad Alcara di Val Demone, chiamati dal vescovo di Messina, lor signore, per far testimonianza sul diritto di proprietà di certi pascoli tenuti da un monastero, rispondeano aver essi medesimi conceduto quel fondo al monastero, in grazia di alcuni loro concittadini che vollero farsi frati.

(2) Secondo un diploma greco del 1142 del distrutto Capitolare di Messina citato dal GREGORIO, (*Cons.* lib. II, cap. 7) e di cui serbasi una copia nella Biblioteca Comunale di Palermo (Q. q. H. 4. pag. 321), i geronti e il maestro dei borghesi di Troina, i geronti e gli uomini (che di certo significa i *buoni uomini*) di Centorbi, erano chiamati al par che quelli di Castrogiovanni e di Adernò, cristiani e musulmani, a definire insieme con un protonotaro delegato dal re i confini di Regalbuto, pei quali disputava il feudatario di Argira contro il vescovo di Messina. In un altro diploma del 1141, estratto dall'Archivio capitolare di Cefalù citato dallo stesso GREGORIO, *ivi*, e di cui avvene copia nella Biblioteca Comunale di Palermo (Q. q. H. 13, pag. 37), fra i testimoni è sottoscritto " *Ego Bartolomaeus filius Magistri Burgensis Golosani interfui.*

Digitized by Google

d'altre città italiane (1). Sotto sì diverse denominazioni, che variavano secondo le genti, l'Amari ci vede unico ufficio di rappresentanti dei municipi, " salvo, soggiunge, il divario, che nascea nell'ordinamento e nei limiti dell'autorità, dalle condizioni e consuetudini locali di ciascuna terra, di ciascuna gente, di ciascun consorzio, perocchè trattando del Medio Evo erra sempre chi suppone uniformità ". Inoltre nel chiamarli rappresentanti del Comune l'Amari osserva, che non intende dire ufficiali esecutivi, come i podestà, i sindaci, i giurati, le giunte municipali; nè che fossero eletti dal popolo o dal re. " Codesti corpi municipali, dice, erano composti di uomini privilegiati in virtù di antichissime consuetudini, gli uni delle città italiche o elleniche (2), gli altri della tribù nomade e dei primi tempi dell'islam: possidenti, capi di alcune arti, scribi, chierici cristiani, giuristi musulmani ed altri notabili. I quali in che modi e tempi si ragunassero, e se nominassero delegati appositi per ciascun negozio, lo ignoriamo; nè abbiamo notizie di magistrati incaricati ordinariamente del potere esecutivo del municipio ". Un po' di luce ci è fatta da un diploma di Nicosia, colonia lombarba, il quale, sebbene di tempi vicini, poichè è del 1204, pure ci rivela la forma del municipio lombardo in Sicilia nei

(1) Gregorio, *op. cit.*, lib. II, cap. 7; Amari, *op. cit.*, lib. V, cap. 10.

(2) Così gli *Arconti*, dice l'Amari, non rappresentavano che anziani, i quali ritennero quel titolo per antica consuetudine come possessori, ed entravano nelle faccende municipali come ogni altro notabile. *loc. cit.*

Digitized by Google

tempi normanni, ai quali senza dubbio va riferita la istituzione (1). In questo diploma gli abitanti di Ni-

(1) Questo diploma, di cui vi è una copia nel ms. della Biblioteca Comunale di Palermo segnato Q. q. G. 12. fog. 114, fu citato per la prima volta dal La Lumia, a pag. 200 della sua *Storia della Sicilia sotto Guglielmo il Buono*, e pubblicato dall'Amari nel vol. III, pag. 287, *op. cit.*

" In nomine Dei Eterni Salvatoris omnium Iesu Christi, Amen. Anno felicis suae incarnationis Millesimo Ducentesimo quarto, mense Octobris Nonae Indictionis. Quoniam acceptum est illi per quem salus venit in mundum, et interest opera civitatis haud minimum judicare, fundare Ecclesias, et fundatas pia sollicitudine promovere; inde est quod Nos Rogerius de Drusiana, et Ioseph de Ytalia, de regio mandato instituimus una cum coeteris Bonis hominibus, et universo populo Nicosino; cum in honore et titulo Salvatoris fundassemus Ecclesiam in montem appellatam Sancti Salvatoris in terra Nicosini, ut in eadem Ecclesia acceptum Deo et sollemnius serviatur quantum vestra interest et licet laicis de Ecclesiis ordinare, eandem Ecclesiam ad jurisdictionem trasferimus Sanctae Ecclesiae Latinensis cum omnibus possessionibus, et coeteris bonis, quae ipsa hodie habet, et in futurum est, Deo propitio, habitura. Salvo jure Sanctae Messanensis Ecclesiae cui ipsa tenetur persolvere tarenum annuum pro incenso.

Ad huius autem nostrae concessionis memoriam, et robur in perpetuum valiturum, per manus Magistri Iohannis Roctê (?) praesens scripta est pagina et subscriptarum personarum testimonio roborata. Anno, mense et Indictione praescriptis, Regnante Domino nostro serenissimo Rege Frederico, anno Dei gratia, octavo.

† Ego Rogerius de Drusiana hoc concedo.
† Ego Ioseph de mandato Regio Institutionem hanc confirmo.
† Ego Robertus de Castello Bajulus hoc confirmo.
† Ego Adam de Capicio hoc confirmo.
† Ego Rogerius de la Nore Iudex hoc confirmo.
† Ego Nicolaus Maracava Iudex Iuratus hoc concedo.
† Ego Robertus Novus Bajulus eandem confirmo.
† Ego Robertus de Falco concedo.
† Ego Nicolaus Botayctor concedo.
† Ego Vivianus de Trohina concedo.
† Ego Bartolomeus de Ansruna concedo.

Digitized by Google

cosia con due commissari regi e alcuni buoni uomini dispongono della chiesa del Salvatore, fondata un tempo dallo stesso municipio, e tra i buoni uomini appaiono sottoscritti due giudici giurati e due bajuli. " Compariscono dunque, nota l'Amari, due ordini di rappresentanti municipali, il Consiglio grande, dov'era chiamato tutto il popolo a suon di campana, come si usò in Sicilia fin sotto la dominazione spagnuola; e i buoni uomini, che par componessero un Consiglio ristretto, al quale intervenivano i bajuli, ufficiali amministrativi e giudici regí, istituiti da re Ruggiero in luogo dei vicecomiti e strateghi dei primi tempi normanni (1);

† Ego Guillelmus Ruffus concedo.
† Ego Baribavayra Tuscus concedo.
† Ego Alvarus concedo.
† Ego Vitalis de Pistona concedo.
† Ego Brunus fornator concedo.

Ex scripturis existentibus in Archivio Sanctissimae Collegiatae Capitularis Insignis Matris Ecclesiae Sanctis Patris Nicolai, Praecipui et Principalis Patroni huius Urbis Nicosiae, estracta est praesens copia Collatione salva.

Notarius Dominus Petrus Franciscus Paulus de Gugliotta archivarius.

(1) Il bajulo esercitava un doppio ufficio: avea l'incarico di amministrare la rendita pubblica e di esigere perciò quanto nel Comune si pagava, o per conto del re, e si diceva a *credenza*, o in appalto, e si diceva a *staglio*, da ciò ne venne, che l'universalità dei dritti amministrati dal bajulo fu chiamata *bajulazione*, *bajulato* e più volgarmente *baglia*. Oltre a questo incarico il bajulo rendeva giustizia in tutte le cause civili; eccetto le feudali, e giudicava dei piccoli furti e di quei delitti, pei quali non poteva essere inflitta pena corporale; nei casi più gravi potea imprigionare i rei, coll'obbligo di rimetterli ai giustizieri ai quali spettava la giurisdizione criminale. I bajuli però non giudicavano da soli. erano sempre assistiti da un collegio di giudici, l'importanza dei quali il Gregorio attenua di molto, dicendo che essi intervenivano

Digitized by Google

risulta poi evidente che la presidenza del Gran Consiglio era affidata ad appositi delegati del principe. Possiamo dunque supporre con fondamento che tutti i corpi municipali fossero stati convocati e preseduti da commissarî regi per generale provvedimento promulgato fin dai principî della dominazione normanna; poichè sembra impossibile che Ruggiero avesse ristretto con tal freno le colonie lombarde, e lasciate senza alcuno le terre greche e musulmane. Il consiglio generale poi, aperto a tutto il popolo, cioè a tutti i borghesi, sembra privilegio delle colonie lombarde; nè può ammettersi nelle altre città, se nol provino nuovi documenti. E i due giudici giurati di Nicosia, sottoscritti nel diploma del 1204, sembrano veramente uffiziali esecutivi del municipio; ma non si può determinare la giurisdizione loro. Nè si potrà definire precisamente quella degli stessi municipi, la quale se la ci torna oscura in oggi, fu dubbia e mutabile e diversa nell'undecimo e nel duodecimo secolo, e solo ritragghiamo la personalità del municipio, la magistratura affidata ai suoi rappresentanti e che forse anco erano richiesti quei notabili di cooperare nella azienda dello Stato „ (1).

L'istituzione dei municipi è provata anco dalle franchigie, le quali non furono mai disgiunte dall' ordina-

da semplici assessori, mentre l'Amari, il La Lumia e il Palmeri dimostrano che le loro funzioni erano simili a quelle dei nostri giurati. GREGORIO, *op. cit.*, lib. II, cap. 2; LA LUMIA, *La Sicilia sotto Guglielmo il Buono*, cap. I, n. 5; PALMERI, *Storia di Sicilia*, cap. 21, n. 7; AMARI, *op. cit.*, vol. 3°, lib. V, cap. 10.

(1) AMARI, *op. cit.*, vol. 3°, lib. V, cap. 10.

Digitized by Google

mento della società chiamata a goderle. Secondo i diplomi latini del 1168, 1176, 1145 pubblicati dal Gregorio e dal Pirro (1), era accordato ai borghesi di Catania, Patti e Cefalù, lo esercizio di diritti promiscui nelle terre del signore, la immunità da certe gravezze e impedimenti feudali, la guarentigia della libertà personale, e, nella prima di quelle città, che Latini, Greci, Saraceni e Ebrei fossero giudicati ciascuno secondo sua legge. Una carta d' immunità conceduta dal re Ruggiero nel 1129 ai Messinesi, accordava ad essi di non poter esser giudicati da altri che da magistrati eletti da loro, residenti nella loro città; l'autorità del monarca non si sarebbe esercitata dispoticamente fra loro, ma vi sarebbe sempre regolata da leggi; ogni ordine regio non conforme alle leggi ed alle franchigie vi sarebbe nullo di dritto; i cittadini fossero chiamati a consiglio dallo stratigoto e dai giudici per discutere le cittadine faccende, e multato chi mancasse a recarvisi; un consolato, i cui membri si scegliessero da mercanti e padroni di nave, dirimesse le controversie per gli affari marittimi; con ciò esenzioni da gabelle e personali servigi, favori e agevolezze al commercio (2).

(1) *Considerazioni*, lib. I, cap. 4, n. 21 e cap. 5, n. 4; *Sicilia Sacra*, pag. 800.

(2) Questa carta potè in età susseguente subire qualche interpolazione nel testo; ma, come nota il Gregorio nella sua *Introduzione allo studio del Diritto pubblico siciliano*, non è a dubitare della sua autenticità primitiva. Le parole di Ugo Falcando sembrerebbero accennare ad una resipiscenza del re Ruggiero dopo avere accordato il detto diploma d'immunità ai Messinesi " *quod postea poenitentia ductus abstulerit* (Hist., pag. 468). Havvi però un atto di conferma rilasciato

Digitized by Google

Quanto alla città di Palermo, un diploma del 1224, del tempo di Federico II lo Svevo, parla di *consuetudini antiche*, *di consuetudini approvate sotto Guglielmo II* (1); a queste allude anche un breve di papa Alessandro IV diretto ai Palermitani nel 1255 (2). Possiamo adunque concludere con Isidoro la Lumia " che i municipali ordinamenti sanciti dall' imperatore Federico II, più che una concessione novella, un motuproprio del principe stesso, furono una ratifica del fatto esistente, un assetto più normale e più certo dato alla composizione interiore dei vari Comuni, quale si trovava più o meno stabilita nel regno; e che anzi le aspirazioni e le idee tra le popolazioni del regno fossero progredite per modo da mirare più in là, rimane attestato dai provvedimenti medesimi con cui lo Svevo pensava contenerle e reprimerle " (3).

***

E passiamo ora ai sopraddetti ordinamenti municipali sanciti dall'imperatore Federico II, intorno ai quali il Gregorio ci dà molte notizie (4).

In primo luogo, l'anno 1222, l'imperatore Federico II, che allora si trovava in Sicilia, comandò che in tutte

da Guglielmo I in agosto 1164. La Lumia, *La Sicilia sotto Guglielmo il Buono*, pag. 200. Lünig, *Codex Ital. Diplom.*, tom. II, pag. 846 e 855.

(1) De Vio, *op. cit.*, pag. 15.

(2) Amato, *De Principe Templo*, ecc., pag. 121.

(3) *Storia di Guglielmo il Buono*, pag. 201.

(4) *Op. cit*, lib. III, cap. V.

Digitized by Google

le città, borghi e castella si spendessero i denari nuovi di Brindisi e non avessero più corso le monete di Amalfi, ed incaricò d'invigilare alla osservanza di quel-l'editto sei buoni uomini di ciascun luogo (1). Inoltre il maestro giustiziere, Enrico di Morra, avendo pubblicato nel 1226, per ordine dell'imperatore, alcuni editti contro i giuocatori, i tavernieri ed altre simili genti, stabilì un certo numero di giurati (2), i quali, secondo la qualità del delitto, esigessero la pena dai trasgressori (3).

Parimente, essendo le campagne infestate dai bruchi nell'anno 1231, Federico comandò che, a curare di raccoglierli e di bruciarli, fossero, in ogni terra, costituiti quattro giurati (4); e nel seguente anno furono eletti

(1) Imperator sua statuta per regnum dirigit in singulis civitatibus, castellis et villis ut singula mercimonia vendi debeant ad denarios novos Brundusii, cassatis tarenis novis Amalphiae, juxta arbitrium sex bonorum uniuscujusque terrae ad hoc juratorum, et super hoc generales litteras mittit. *Richardi de s. Germano Chronicon*, presso Caruso, tom. II, pag. 547.

(2) Nota il La Lumia che il Gregorio pare trovi ora per la prima volta l'esistenza dei giurati, mentre noi li abbiamo visto molto prima nel citato diploma di Nicosia dell'anno 1204.

(3) Henricus de Morra magister justitiarius auctoritate imperiali contra forbannitos et lusores taxillorum, et euntes nocturnis horis post tertium campanae sonitum sua statuta edidit in s. Germano et super his inquirendis certum statuit numerum juratorum, qui poenas statutas a transgressoribus recipiant pro diversa criminum qualitate ecc. Richardus de s. Germano, *op. cit.*, pag. 577.

(4) In apuliae finibus et aliis regni partibus ad destruendam pestem brucorum innumeram generale a Caesare edictum exiit, ut singuli de singulis terris, in quibus invaluerat pestis illa, summo mane ante solis ortum deberent capere quator tuminos de brucis ipsis, et assignare quator juratis, de terra qualibet ad comburendum. Riccardo di San Germano, *op. cit.*, pag. 601.

Digitized by Google

in S. Germano sei giurati, perchè assistessero con la opera loro il contestabile di Capua nel fortificare il castello di quel luogo (1).

Ma, osserva bene il Gregorio, quei giurati erano ancora ben lungi dal formare una corporazione municipale; non erano stabili ma a tempo e costituiti secondo un bisogno straordinario.

I primi magistrati municipali stabili appaiono l'anno 1232, sebbene con attribuzioni limitate (2).

Volendo l'imperatore Federico provvedere alle frodi dei venditori e degli artigiani, ordinò, in quell' anno, che in ciascun luogo fossero eletti due buoni uomini, i quali, con la soprintendenza del bajulo, denunziassero alla Magna Curia o al giustiziere della provincia le frodi degli artigiani e dei venditori. La loro elezione doveva farsi da un pubblico consiglio, e poscia se ne dava partecipazione, per lettera, alla real corte nei luoghi del demanio, o al signore nei feudi per la conferma. Gli eletti dovevan giurare sopra i santi evangeli di esercitare bene l'ufficio, e volle Federico che i loro nomi fossero notati nei reali registri (3). Finalmente un' ultima concessione dell'imperatore Federico è veramente importante; vogliamo dire il permesso

(1) Tunc de mandato ipsius Acerrarum comitis sex electi sunt in s. Germano, qui juraverunt dare Philippo de Citro comestabili Capuae fidele consilium et auxilium, qualiter munitio terrae s. Germani celeriter compleatur. Riccardo di San Germano, *op. cit.*, pag. 603.

(2) Riccardo di S. Germano attesta, che la costituzione, della quale ora parleremo, con altre dello stesso genere fu pubblicata dall'imperatore nel febbraio del 1232. *Op. cit.*, pag. 603.

(3) Lib. 3., *Const. tit. 49*, pag. 203.

Digitized by Google

che egli diede nel 1240 ai comuni demaniali d'intervenire nei parlamenti (1).

Avendo in quell'anno riunito il parlamento a Foggia, ordinò ai giustizieri di condurre con loro da ciascuna città due ambasciatori, ed uno da ogni castello e borgo della provincia (2); trasmise loro inoltre lettere d'invito per farle recapitare ad alcune città che chiamò

(1) I parlamenti siciliani ai tempi normanni erano composti soltanto dai baroni e dai prelati; in conseguenza l'imperatore Federico, nell'ammettervi i comuni demaniali, mutò essenzialmente la forma e la costituzione del parlamento siciliano, che d'allora in poi cessò di essere tutta e sola composizione feudale. Gregorio, *op. cit.*, lib. III, cap. 5.

(2) Martio in Viterbo. De imperiali mandato facto per magistrum Petrum de Vinea scripsit G. de Cusentia Roggerio de Amic. Iustitiario Siciliae ultra flumen salsum. Ex occupationibus nostris modicum temporis subtractione laudabili subtrahentes, ecce quod ad haereditarium regnum nostrum Siciliae, quod inter veteras regiones ditioni nostrae subjectas delectabilius nobis et praecipuum reputamus, gressibus festinatis accedimus, ut regnum et regnicolas ilariter videamus. Cum igitur apud Fogiam in festo Palmarum primo venturo colloquium indixerimus generale, ubi de fidelibus nostris aliquos ex singulis regni partibus volumus habere praesentes, fidelitati tuae praecipiendo mandamus, quatenus in praedicto termino personaliter nostro conspectui te praesentes, ducturus tecum duos nuntios de unaquaque civitate, et unum de unoquoque castro jurisdictionis tuae, quae in demanio nostro tenentur ad praesens, praeter civitates illlas, quibus de mictendis earum nuntiis litteras mittimus speciales, quas eis facias assignari, attentissime curaturus, quod infra terminum supradictum collectam de Iustitiariatu tuo integre recollectam ad praesentiam nostram feras; et si quid modicum residuum fuerit colligendum, statuas instantissimos exactores, qui te ad nostram praesentiam veniente illud instantissime colligant, et ad praesentiam nostram deferre procurent. — Similes G. de Anglone Iustitiario Siciliae citra flumen salsum. Similes G. de Montefuscolo Iustitiario Calabriae. Similes Tholomaeo de Castellione Iustitiario Vallis Gratis et terrae Iordanae ecc. ***Regestum ann. 1239 et 1240,*** pag. 360.

Digitized by Google

direttamente, e tra esse prima Palermo (1). Però questi ambasciatori, detti anche nunzi o sindaci, furono chiamati dall'imperatore soltanto dai luoghi soggetti al demanio, poichè le baronie, conforme alle massime del diritto feudale, erano rappresentate dal loro barone.

A questo si aggiunga che nelle memorie di quel tempo è nominato il suggello di qualche università, col quale si segnavano gli atti pubblici del Comune, e si fa menzione di paesi, in cui già era il palazzo comunale, dove certamente i magistrati amministravano giustizia ed il popolo si radunava a Consiglio.

Da quanto si è detto vedesi che Federico diede una forma più stabile, e quasi una ingerenza politica ai comuni siciliani. Però, nota il Gregorio, egli " non lasciò di perder di vista, che questa istituzione potea degenerare in gravissimi abusi, e che poteano quei corpi attribuirsi in processo di tempo dritti e facoltà da procurarsi una ingerenza diretta e preponderante

(1) Martio in Viterbio. De imperiali mandato facto per magistrum Petrum de Vinea scripsit G. de Cusentia Bajulis, Iudicibus, et universo populo Panormi. Ex occupationibus nostris modicum temporis subtractione laudabili subtrahentes, ecce quod ad haereditarium regnum nostrum Siciliae, quod inter alias regiones ecc. *uti supra.* Fidelitati vestrae praecipiendo mandamus, quatenus in termino supradicto, sicut gratiam nostram diligitis, duos nuntios vestros ad nostram praesentiam destinetis, qui pro parte vestrum omnium serenitatem vultus nostri prospiciant, et nostram vobis referant voluntatem. Similes Nicosiae. Similes Trapani. Similes Castri Iohannis. Similes Platiae. Similes Calatagironi. Similes Lentini. Similes Augustae. Similes Syracusiae. Similes Cataniae. Similes Messanae. Similes Regii citra farum ecc. *Op. cit.*, pag. 361.

Digitized by Google

nelle cose politiche; e certo dovea renderlo assai cauto e prudente l' esempio pericoloso e vicino delle città italiane del continente „. Quindi ai due giurati, da lui istituiti stabilmente in ciascun paese, non diede altro incarico che quello di scoprire le frodi dei venditori e degli artigiani, senza accordar loro però il diritto di punirli o altra giurisdizione. Oltre a ciò da nessuna autentica memoria del tempo risulta che quei giurati avessero cura dell'annona o dell' amministrazione del patrimonio pubblico, e le lettere che l'imperatore mandava alle città, indirizzavale al bajulo ed ai giudici senza far motto dei giurati, come si può vedere nella citata lettera di convocazione al parlamento, diretta alla città di Palermo (1). A proposito di questa lettera faremo un'altra osservazione: quando Federico volle che assistessero al parlamento di Foggia due sindaci di ciascun paese demaniale, non dichiarò di volerli perchè venissero quivi a deliberare, ma disse, *speditemi due vostri nunzi, perchè dalla parte vostra veggano la maestà del nostro viso, e la nostra volontà vi riferiscano.* Possiamo conchiudere adunque col Gregorio, " che nelle istituzioni municipali di Federico niuna qualità nè ufficio di magistratura poteansi attribuire i Comuni „. E che quel principe appunto non volesse istituire veri e propri magistrati municipali, lo mostrò quando nel 1231 pubblicò il suo codice. Comandò allora espressamente che in nessun paese si potessero creare *podestà*, *consoli* o *rettori*, soggiungendo che niuno osasse esercitare ufficio

(1) Vedi nota a pag. 48.

Digitized by Google

o giurisdizione alcuna per concessione del popolo, essendo sufficienti i magistrati da lui istituiti per amministrare la giustizia, e conchiuse, che se qualche università avesse osato creare quegli ufficiali, l'avrebbe *desolata* e condannati gli abitanti alla perpetua condizione di *angarî*, e colui che riceveva ufficio alcuno dal popolo, l'avrebbe condannato a morte (1).

Non si poteva proibire in modo più esplicito e severo alle popolazioni qualsisia partecipazione alla cosa pubblica.

Nè erano vani i suoi timori; non molto dopo la sua morte le popolazioni siciliane, eccitate da Innocenzo IV pontefice, diedero manifesti segni di volersi reggere a comune. Per qualche tempo valse a tenerle in freno Corrado IV col suo severo governo, ma morto costui nel 1254 tornarono più attive le papali lusinghe e, durante i tumulti del baliato di Manfredi, non poche città della Puglia e della Sicilia si ressero a comune.

(1) Cum satis abundeque sufficiant officiales a nostro culmine stabiliti ad hoc, ut tam in civilibus, quam criminalibus causis unusquisque justitiam valeat invenire, usurpationem illicitam, quae in quibusdam partibus regni nostri invaluit, abolentes, praecipimus ut amodo potestates, consules, seu rectores in locis aliquibus non creentur, nec aliquis sibi auctoritate consuetudinis alicujus, vel ex collatione populi officium aliquod, aut jurisdictionem usurpet; sed officiales tantum a nostra Majestate statutos, vel de mandato nostro, scilicet magistros justitiarios, camerarios, bajulos, et judices ubique per regnum volumus esse, et tam jura nostra, quam nostrorum fidelium ministrare. Quaecumque autem universitas in posterum tales ordinaverit, desolationem perpetuam patiatur et omnes homines ejusdem civitatis angarii in perpetuum habeantur. Eum vero, qui aliquid de officiis supradictis susceperit, capite puniri censemus. Lib. I *Const.*, tit. 50, pag. 49 e 50.

Digitized by Google

E la prima a gridare *furiosamente comune* fu Palermo, che creò financo un podestà (1); poi Patti, Vizzini, Aidone, Piazza, Mistretta, Prizzi, Cefalù, Caltagirone, Nicosia, Castrogiovanni e Messina, che elesse a podestà il romano Iacopo da Ponte (2). Palermo mandò oratori al papa Alessandro IV, proponendo una confederazione delle città siciliane, sotto la protezione della Chiesa, e allora venne, vicario pontificio nell'Isola, Ruffino da Piacenza dei frati Minori. Quali però fossero gli ordinamenti dei nuovi Comuni, quali le relazioni tra loro ed i vicini signori feudali, lo ignoriamo del tutto. Il principato, risorto coll'ardire e coll'autorità di Manfredi, riuscì, dopo due anni, a domare gli improvvidi moti. L'edifizio innalzato sull'arena cascò d'un subito; sì che lo scrittore contemporaneo Bartolomeo da Neocastro lo chiamava una bolla di sapone (*res publica vanitatis*) (3).

(1) Nonne post mortem Conradi regis panormitani cives Comune furiosi vocantes, nostros messanenses manifesto colludio deceperunt? BARTOLOMEO DA NEOCASTRO, *Bibl. hist. temp. aragon.*, tom. I, cap. 29, pag. 47. Il PIRRO, tom. II, pag. 806, pubblicò dall'Archivio della Chiesa di Cefalù il principio di una lettera di papa Alessandro IV, scritta nel 1254 e diretta: *dilectis filiis, Potestati, Consilio, et Comuni Panorminatorum.*

(2) Direxit se contra Messanam, in qua erat Potestas quidem, Romanus nomine, ab ipsius terrae Comunitate constitus, sub quo civitas more civitatum Lombardiae et Tusciae vivebat: sub cujus regimine comunitas ipsius civitatis jam egressa bis fuerat, exercitu congregato in offensionem illorum, qui principis partem tenebant. SABA MALASPINA, *op. cit.* pagina 754. *Appendice a Malaterra,* tom. I, presso CARUSO, pagina 253, 254.

(3) Del resto la Corte di Roma non vi avea giammai fatto assegnamento. Innocenzo IV fin dai primi istanti che appellava i regnicoli a libertà, cercò di venderli a nuovi signori

Digitized by Google

***

Nella celebre sollevazione del Vespro e nella susseguente guerra cogli angioini, il popolo acquistò grande autorità. Essenzialmente popolana e borghese, senza che alcun nome di feudatari potenti vi figurasse nel suo primo periodo, la rivoluzione del Vespro per cinque mesi non suonò che repubblica, federazione di Comuni sotto la protezione della Chiesa, come s'era fatto il 1255 (1); ed era la città di Palermo che, come avea dato il segnale spiegando in mezzo alla strage degli oppressori stranieri la municipale sua insegna, sollevava la intera Sicilia colla virtù dell'esempio, colla voce e coll'armato concorso dei suoi cittadini (2).

oltramontani; e Alessandro IV continuò il doppio gioco, mentre mettea su la repubblica siciliana. Veggasi in proposito Amari, *Racconto popolare del Vespro Siciliano*, pag. 4, e la *Guerra del Vespro Siciliano*, cap. II.

(1) Non occorre dir come papa Martino sdegnoso respingesse l'ambasceria dei Palermitani, che cercavano di giustificare la ribellione e chiedeano la protezione della Chiesa. Il 7 maggio 1282 il papa ammoniva i Fedeli dell'orbe cattolico che niuno si attentasse a favorir la sedizione palermitana; cassava le confederazioni delle città di Sicilia, dava termine ai ribelli a tornar sotto l'ubbidienza; minacciava ai contumaci mille gastighi nell'avere, nella persona e nell'anima. Amari, *Racconto popolare del Vespro Siciliano*, pag. 35.

(2) La stessa notte del 31 marzo 1282 il popolo di Palermo, convocato a parlamento, disdice per sempre il nome regio; statuisce di reggersi a comune sotto la protezione della Chiesa; elegge a capitan del popolo Ruggiero Mastrangelo, nobil uomo, e gli aggiugne dei consiglieri. S'innalzò il vessillo dell'aquila palermitana, e si raccolse un grosso d'armati per unir tutta quanta la Sicilia per amore o per forza. Amari, *op. cit.*, pagina 25.

Digitized by Google

Quando l'autorità dei baroni, nei cresciuti pericoli, si mostrava più tardi, e la congiura (se congiura vi fu) più tardi operava, Pietro d' Aragona e la moglie Costanza erano accolti, festeggiati e acclamati in Palermo. Da quell'ora, nella lotta che seguiva per tant'anni ostinata, e in cui alla città di Messina toccava la gloria di salvare due volte la Sicilia nei memorabili assedi del 1282 e 1301, non fu meno necessaria l'opera del popolo; anzi esso portò particolarmente il peso della lunga guerra, fornendo d'uomini, d'armi e denari l'esercito e la flotta (1). Quindi necessariamente crebbe il suo potere, e noi vediamo che fin dai primi tempi del re Pietro di Aragona e per tutto il regno del suo figliuolo Federico, sotto i quali la Sicilia fu in continua guerra cogli angioini, nessuna cosa importante trattavasi senza l' intervento dei sindaci, ossia dei deputati del corpo dei borghesi (2). In tali circostanze pensò Federico III di

(1) I borghesi di Palermo nel 1299 accompagnarono re Federico alla battaglia e alla vittoria della Falconara, fra Trapani e Marsala; e ne avevano in premio conferma ed aumento dei privilegi passati. Dipl. del 20 dicembre 1299, presso De Vio, *op. cit.*, pag. 24.

(2) Il re Pietro, prima di partire pel famoso duello con Carlo d' Angiò, convocò i sindaci di Messina e raccomandò loro caldamente la moglie Costanza, che lasciava vicaria del regno, e i suoi figliuoli. *Nicolò Speciale,* presso Caruso, *Bibl. hist.,* lib. I, cap. 25, pag. 321. Similmente il re Giacomo, chiamato alla successione del regno di Aragona, manifestò ai sindaci radunati a consiglio che egli lasciava a vicario del regno il fratello Federico (*idem*, l. II, cap. 17, pag. 345); e quando poi trattossi d'innalzar costui al trono, dopo la rinunzia di Giacomo, i sindaci furono di nuovo convocati e consultati. *Chronicon Siculum,* presso Caruso, tom. II, cap. 54, pag. 170. Lo stesso re Federico, volendo che fosse riconosciuto e in-

Digitized by Google

Aragona di dare una vera rappresentanza a ciascuna popolazione dell'Isola, poichè, come abbiamo visto, i due giurati istituiti in ciascun comune dall'imperatore Federico avevano un ufficio assai limitato, e la giurisdizione civile e l' amministrazione economica risedevano nel bajulo, alla elezione del quale in niuna maniera concorreva il popolo, essendo eletto dal camerario o dal principe direttamente.

Il re aragonese fece del bajulo, dei suoi giudici e dei giurati unica corporazione municipale, e volle che tutti fossero eletti in ciascun paese dal comune stesso. Distribuì tra essi egualmente gl'incarichi, dando ai giurati parte delle attribuzioni del bajulo; lasciò a costui la sola giurisdizione civile (1), e affidò ai giurati l'amministrazione del Comune, pubblicando per essi appositi capitoli (2).

coronato re il suo figliuolo primogenito, dopochè gli si era manifestato il voto della nazione nel parlamento di Siracusa, volle inoltre che ciascuna università particolarmente con atto pubblico sottoscritto dal suo magistrato municipale gliene facesse richiesta. e prestassevi espressamente l'assenso. *Chronicon cit.*, cap. 92, pag. 215.

(1) Comandò però espressamente il re, che tra i giudici assessori del bajulo ne fossero eletti, almeno nelle città principali, due giureconsulti: ne venne, che nelle corti bajulari prevalsero finalmente i giudici, come quelli che soli s'intendevano di legge e potevano rettamente applicarla, e al bajulo non rimase altro che il diritto della esecuzione e l'imperio di magistrato. Vedi Cap. 36, 37, 38 reg. Friderici, e dipl. anno 1316 e 1329 dello stesso re, presso De Vio, *op. cit.*, pag. 60, 61, 67, 98 e 99. A rimuovere poi ogni occasione di turpe guadagno volle Federico, che ai giudici e al bajulo fosse assegnato uno stipendio. V. Cap. 8 reg. Friderici, e dipl. anno 1314 e 1319, presso De Vio, *op. cit.*, pag. 67, 91, 92, 46 e 78.

(2) Il bajulo, come abbiamo detto, amministrava pure in ciascun luogo la rendita regia; Federico gli tolse anche quel-

Digitized by Google

Daremo qui un rapido cenno delle attribuzioni concesse ai giurati, riserbandoci a trattarne più ampiamente quando parleremo del comune di Palermo.

Il re aragonese stabilì prima di tutto un numero diverso di giurati nelle varie città secondo la loro importanza, e così Palermo e Messina ne ebbero sei (1), Siracusa cinque e Catania tre (2). Ordinò quindi che i giurati ricercassero con ogni diligenza se alcuno avesse presso di sè denari o beni dell'Università per farglieli restituire; diè loro facoltà di spendere i denari del Comune in cose utili; conservassero e consegnassero il residuo ai loro successori (3). Diè pure ai giurati la cura del-

l'amministrazione, di cui commise la cura ai segreti, ai vicesegreti e ai maestri giurati. Questi ultimi ufficiali erano stati istituiti da Carlo di Angiò per soprintendere, sia nei luoghi demaniali sia nei feudi, all'amministrazione locale della giustizia, e per denunziare i gravi delitti. *Saba Malaspina*, *Hist.*, presso Caruso, pag. 813.

Più tardi furono aboliti nelle terre dei baroni e dei prelati, e conservati soltanto nei comuni demaniali con altro incarico però, quello cioè di amministrare fondi e rendite regie. E noi vedremo in seguito re Alfonso incaricare appunto un maestro giurato di rivedere i conti delle entrate e delle spese delle amministrazioni comunali nelle terre del demanio. Gregorio, *op. cit.*, lib. IV, cap. 2.

(1) Vedi *Capitula edita anno 1330 ab Universitate Panormi*, presso De Vio, *op. cit.*, pag. 110 e seg., e gli *Annali di Messina* del Gallo, tom. II, pag. 179.

(2) *Tabular. civ. Syracus.*, pag. 11.

(3) Item quod dicti Iurati cum sollecitudine ferventer inquirant et sciant, si penes aliquem, vel aliquos fuerit de pecunia, rebus, et bonis universitatis ipsius, ac ab ipsis detentoribus pecuniam, res, et bona ipsa petant, recipiant, et conservent: et si necessariae fuerint detentiones ipsorum, pecuniae, rerum et bonorum, ad restitutionem ipsorum, eis faciendam; qua viderint, coertione, compellant, et pecuniam ipsam sicut opus fuerit, pro servitiis ejusdem universitatis

Digitized by Google

l'annona pubblica: dovevano stabilire il prezzo alle vettovaglie, badare ai pesi ed alle misure e punire i trasgressori. Non potendo però essi sorvegliare personalmente nei mercati tutti i venditori, diè loro facoltà di eleggere alcuni ufficiali subalterni detti *acatapani* (1) e anche *maestri di piazza*, i quali sotto l'immediata loro dipendenza curassero che le derrate fossero vendute al prezzo stabilito e a giusto peso (2).

Era poi special cura dei giurati la protezione del popolo contro i potenti. Difatti, avendo il re Federico nei parlamenti di Messina e di Piazza dati più provvedimenti perchè non fosse disturbata o impedita dai nobili la vendita delle vettovaglie, che nelle città faceasi (3), diè facoltà ai giurati di citare i trasgressori

expendant. Et si quid residui ipsius pecuniae remanserit penes eos, ipsum residuum legaliter et bene conservent assignandum per eos eorum successoribus, qui in ipso officio creabuntur. *Capitula Iuratorum editi da re Federico III ai 9 di marzo del 1324, nei Cap. Reg.*, tom. I, pag. 106 e 109.

(1) Veramente sin dai tempi dell'imperatore Federico eransi istituiti dal segreto di Messina gli *acatapani* per sorvegliare i venditori, il re aragonese quindi trovò tali ufficiali, ma volle che fossero dipendenti dai giurati. Gregorio, *op. cit.*, tom. III, lib IV, cap. 3.

(2) Item quod metam pretii imponant rebus venalibus, quae ad quotidianum usum et esum hominum civitatis praedictae necessaria sint, et semper ante tempus providenda fuerint.

Item, quod metam ipsius pretii pro impositione poenae observent, et faciant tenaciter observari, poenam ipsam a trasgressoribus exigendo.

Item inquirant, et videant, si pondera, et mensurae dictae civitatis secundum justum, et debitum modum, a rerum venditoribus teneantur, et puniant falsitatem commissam in rebus venalibus per quoscumque, secundum modum, per catapanos observari hactenus in talibus consuetum. *Cap. cit.*

(3) Vedi Cap. XXXVIII, presso De Vio, *op. cit.*, pag. 67.

Digitized by Google

dinanzi al bajulo, ed ove questi non fosse pronto a punirli, doveano denunziarli al segreto, o al giustiziere della città (1).

Avevano ancora i giurati cura della pulizia della città (2), ed erano edili. Se alcun fabbricato perciò minacciava ruina dovevano ordinare ai padroni di abbatterlo, e, trascurando costoro di farlo, se ne incaricavano essi stessi a spese di quelli (3).

Niuno poi poteva fare nuova costruzione nella cittá, o ristaurare antichi edifizi senza licenza dei giurati (4).

(1) Item, quod dicti Iurati, et quilibet eorum in quarterio, in quo habitant, cum omni diligentia inquirant, et scire procurent, si capitula, olim edita per dictum dominum Regem in generali colloquio Placiae, et alia, in Civitate Messanae celebrata, observentur, ut decet: et si aliqua contra dicta capitula, vel aliquod ipsorum commiserint, et specialiter super captione animalium ab bardam, et sic procurent, et velint, quod venditio carnium, vini, et aliarum rerum suarum praeponatur in civitate praedicta, et id denunciet incontinenti bajulo ipsius terrae, ut ab ipsis poenam exigat, ex praedictis capitulis impositam, et statutam: quae capitula penes eos habere procurent, et si forte praedictus bajulus ad exactionem dictae poenae fuerit tepidus, et remissus, hoc denuncient Secreto, seu Iustitiario civitatis praedictae; ut ipsi ad exactionem dictae poenae procedant, ut in ipsis capitulis continetur. *Cap. cit.*

(2) Item, quod procurent immunditias civitatis et maragmata deferri et ejici a Civitate praedicta, ut est hactenus consuetum. *Cap. cit.*

(3) Item, quod dicti Iurati inquirant, et maxime in plateis publicis, si aedificia aliqua minantur ruinam, vel casum, quod si viderint, patronis, vel dominis ipsorum, injungant, sub certa poena, quod ipsa diruant et si patroni, vel domini ipsorum desides erunt ad diruptionem ipsorum, post impositionem poenae ipsius sub expensis patronorum, vel dominorum ipsorum, aedificia ipsa dirui faciant, ablata ab eis nihilominus poena, eis imposita, contempta per eos. *Cap. cit.*

(4) Item, quod nullus in plateis: seu *rugis* (ossia vie, dal

Digitized by Google

Dovevano riunirsi ogni venerdì per trattare i negozi della città, e se qualcuno mancava d'intervenire senza legittima scusa, incorreva nella pena di due tarì (1).

Per potere deliberare era necessario fossero presenti almeno due terzi dei giurati (2).

Finalmente della loro amministrazione e specialmente del denaro speso, doveano render conto ai loro successori, o ad un commissario inviato dalla real Corte (3).

In quest' epoca i Comuni formarono i loro archivî, difatti i registri delle università siciliane non oltrepassano i tempi aragonesi. Oltracciò eleggevano il tesoriere, i notai per gli atti e pei conti, l' ingegnere, il banditore, il custode delle armi, e stabilivano gli sti-

francese *rue)* publicis possit de novo construere, vel vetera reædificare aedificia, nisi de conscientia praedictorum Iuratorum, qui accepta mensura ipsarum platearum, sive viarum, aedificandi, seu reaedificandi licentiam concedant. *Cap. cit.*

(1) Item, quod Iurati ipsi semel in hebdomada saltem, videlicet qualibet die Veneris in mane congregari debeant in aliquo loco, prout ipsi melius, et habilius eligerint: qui congregati inquirant, examinent, et decidant, quae per eos agenda sunt circa facta et negotia Civitatis ejusdem; et si aliquis praedictorum Iuratorum in aliquo defecerit, nulla justa causa praecedente, solvat nomine poenae aliis Iuratis Civitatis ipsius tarenos duos, quos sub poena dupli infra biduum solvere teneatur. *Cap. cit.*

(2) Item, si forte Jurati ipsi instituto die et loco, eligendo per eos, aliqua justa ratione, impedimento, vel causa, omnes simul non potuerint congregari, duabus partibus eorum congregatis, ipsi, ac si omnes essent praesentes, facta omnia et singula, quae ad ipsorum spectant officium, examinent sollicite et decidant. *Cap. cit.*

(3) Item, quod de tota pecunia, rebus et bonis perventuris ad manus eorum, teneantur successoribus eorum, vel cui Curia Regia mandaverit in praedicta Civitate Panormi, facere rationem, et exinde credatur simplici verbo, et quaternis sub sigillo eorum. *Cap. cit.*

Digitized by Google

pendi agli ufficiali suddetti. Riserbavano una somma per provvedere a tutte le spese straordinarie, come per fornire di alloggio e di vitto gli ambasciatori stranieri, per la spedizione dei corrieri e per il mantenimento dei sindaci, che mandavansi a nome del Comune nei parlamenti o alla real Corte (1).

Da quanto si è detto apparisce chiaramente che la vera ed immediata rappresentanza del Comune, l'avevano i giurati. Infatti nei citati capitoli è prescritto che le lettere e i reali ordini diretti alla città di Palermo non dovessero ad altri consegnarsi che ai giurati, i quali doveano ancor giudicare quando era il caso di convocare il Consiglio, dove intervenivano il bajulo, i giudici ed altri cittadini (2). Quindi pare che in quel tempo il bajulo non avesse grande supremazia sui giurati, infatti il re Federico ordinò nel 1316 al bajulo di Palermo di non occupare gl'incarichi dei giurati, essendo l'uno ufficio separato e distinto dal-

(1) Dipl. ann. 1329 e 1330, presso De Vio, *op. cit.*, pag. 101, 102 e 111.

(2) In primis, quod omnia mandata, seu omnes literae directae universitati praedictae civitatis Panhormi per praedictum dominum Regem vel quemcunque alium officialem ejusdem domini Regis, pervenire debeant ad manus eorundem juratorum, et ipsa mandata juxta tenorem eorum, exequi debeant reverenter. Item, si forte qualitas negotii in ipsis mandatis, seu literis contemptis exegerit, quod ad executionem ipsorum Bajulus, Iudices, ac caeteri homines universitatis ipsius sint necessarî, quod ipsi Iurati vocari faciant Bajulum, et Iudices, ac coeteros homines per quarterios dictae civitatis Panhormi, et cum eis, prout ipsi melius videbitur et potuerunt, ad executionem mandatorum et literarum ipsarum vigilanter intendant. *Cap. cit.*

Digitized by Google

l'altro (1). Non deve credersi però che il bajulo non prendesse interamente parte nell'amministrazione del Comune, anzi esso, i giudici e i giurati costituivano unica corporazione municipale, massime nelle faccende più importanti, che si discutevano in Consiglio, composto, come abbiamo detto, dai giurati, dal bajulo, dai giudici e da altri cittadini, i quali ultimi erano chiamati volgarmente *consiglieri*. Si aggiunga che i giurati per punire i trasgressori doveano richiedere la opera del bajulo, oltre di che le lettere inviate dal re Federico alle università sono dirette al bajulo, ai giudici e ai giurati. In seguito il bajulo, specialmente delle città più importanti, divenne il capo, il vero rappresentante del Comune, e lo dimostra il desiderio di esse città di vedere il loro bajulo insignito di un titolo più onorifico. Così Domenico de Mayda, bajulo di

(1) Friderici Dei gratia Rex Siciliae Bajulo, et Iudicibus Civitatis Panhormi ecc.

Ex relatione Iuratorum dictae Civitatis Panhormi nostrorum fidelium nuper coram Excellentia nostra facta nostra Serenitas intellexit, quod Vos vestrorum Bajulationis, et judicatus Officiorum limitibus non contenti, ad ea, quae ad officium Iuratiae dictae Civitatis Panhormi spectare noscuntur, manus vestras illicite extenditis, in ipsius Iuratiae Officii evidens detrimentum. Unde cum velimus unumquemque Officialum nostrorum fidelium limitibus sui Officî contineri; fidelitati vestrae praecipiendo mandamus, quatenus de intromittendo Vos de coetero ad ea, quae ad dictum eorum Iuratiae Officium pertinere noscuntur, Vos penitus abstinentes, dictos Iuratos dictum eorum Iuratiae Officium, juxta modum, et formam Capitulorum super exercendo dicto Iuratiae Officio dudum per nostram Excellentiam editorum, exercere, prout ad eorum Iuratiae spectat Officium, sine molestia et contradictione qualibet permittatis. Datum Corolioni, duodecimo Martii, quartae decimae Indictionis. De Vio, *op. cit.*, pag. 65.

Digitized by Google

Palermo nell'anno 1320, assunse, col consenso del re Federico, la romana denominazione di Pretore (1), e

(1) In un ms. della Biblioteca Comunale di Palermo ai segni Q. q. F. 31, intitolato " *Quaternus petitionum felicis urbis panormj ann. IIII Indictonis 1320,* il quale contiene le decisioni, ossia i giudicati del magistrato municipale di Palermo dai 13 settembre 1320 sino ai 15 di giugno 1321, trovasi l'atto di dichiarazione del bajulo e dei giudici: " XIIII novembris IIII Indictionis : Ego Senator de mayda miles, considerans quod nulla sit tam modesta felicitas quae iusta dictum sapientis, malignancium dentes valeat evitare. Cognoscens etiam quod insidiator homo saepissime solet bonum convertere in malum et maculam ponere in electis ut dicitur in de VII § II. c. I. per id quod pridie restauratum est per me et resuscitatum de consilio Iudicum Universitatis nomen pretor et recessum a nomine bajulatus Infrascripta protestor. In primis quod per hanc mutacionem nominis nihil novum facere Intendo sed quod erat iam factum et per incuriam preteritum et non curatum restaurare et resuscitare aliud est enim tueri quod acceptum est et aliud novum aliquid facere et aliud est surgere et aliud resuscitare ff. de nova operis nunciatione l. 1ª § opus novum ff. de usufructo l. usufructuarius capite de patre l. ultima circa finem lib. XII capite de operibus puplicis l. nemini Iudicum et de naturalibus lib. I si quis seu liber in fol, 2. 42. capite de Iudiciis l. ultra et extra e. t. consuluit. Item quod per hoc nomen pretoris non ampliare Intendo officium nec transformare contra id quod legitur ff. de usufructu l. quamvis et l. si cuius § sed si . . . . . Item per hoc nomen pretoris neque latius Intendo facere officium neque longius neque altius neque humilius Iusta id quod legitur ff. de via puplica l. 1ª si quis in specie. Item per hoc nomen pretoris non Intendo eximi ab aliqua subiectione felicis urbis panormi sed more maiorum meorum ipsi universitati Caput meum submectere et subiugare contra id quod legitur cap. de sacrosantis ecclesie l. qui sub pretestu 2. 42. ad hoc Intendent LXIII de V valentiniani Imperatoris. Item id quod dicit lex Ius pluribus § finali pretorem habere maiestatem non Intelligo quod pretor habeat maiestatem Imperantis vel regnantis de quibus habetur cap. de legibus digna vox et in proemio Institutionum in principio sed de illa maiestate que ethimologiatur quasi magis stans pro eo quod qui presunt ante stans alios et sic per lume modum loquendi attendatur non

Digitized by Google

poco dopo il bajulo di Catania fu denominato *Patrizio;* quello di Siracusa *Senatore*, nel 1395 da re Martino (1), e in processo di tempo anche i bajuli delle città minori ebbero titoli più onorifici (2). E sebbene nel concedersi tali titoli si fosse fatto solenne dichiarazione di non alterarsi per nulla l'ufficio del bajulo, pure noi vediamo i bajuli delle città principali acquistare grande autorità e divenire i capi e i presidenti dei giurati e dei giudici, come si vedrà chiaramente quando par-

figura dicendi simul est quod legitur Instit. quibus modis Ius patrie potestatis solvitur cap. si filius ubi consularis dignitas vocatur Imperatoria sic 2. capit de consulibus l. ultima l. XII. Ultimo in hoc et in omnibus salvo semper Reverencia obediencia mandatum et ordinacionem sacre Regie maiestatis „.

In una *cronaca*, presso Caruso, tom. II, pag. 216, troviamo che il re Federico concedette il titolo di *pretore* al bajulo di Palermo l'anno 1322, nell'occasione dell'incoronamento del suo primogenito Pietro “ *tempore cuius coronationis inter alia privilegia et immunitates concessas dictae universitati Panormi per dictum dominum regem Petrum fuit concessum, quod ex tunc in ante Bajulus dictae urbis nominaretur et vocaretur Praetor, prout antiquitus assueverat vocari*. A confermare le ultime parole del cronista, notiamo, che il diploma del 1224, pubblicato dal De Vio, pag. 15, e da noi citato a pag. 44, nomina in Palermo il pretore, non come funzionario novello, ma come già esistente da un pezzo.

(1) Noi non abbiamo il diploma della concessione del titolo di Patrizio al bajulo di Catania, ma nel libro delle consuetudini di quella città, confermate nel 1345 dal re Ludovico, il baiulo è spesso chiamato Patrizio; dunque presso a poco nel tempo istesso che a Palermo fu tale onorificenza conceduta a Catania. Abbiamo invece nel *Tabul. civ. Syracus.*, pag. 130, il diploma della concessione del titolo di *Senatore*, nell'anno 1395. Vedi anche Pirro, *op. cit.*, tom. I, pag. 631.

(2) Carlo V nel 1531, accordò al bajulo di Caltagirone il titolo di *Patrizio*, oltre di che troviamo un *Prefetto* a Trapani, un *Patrizio* a Noto, un *Pretore* a Morreale, e posteriormente *Patrizi* in Aci Reale, in Licata, Lentini, Piazza e Monte S. Giuliano.

Digitized by Google

leremo delle preminenze e prerogative del Pretore di Palermo.

***

I capitoli del re Federico, con poche modificazioni introdottevi da re Alfonso e da vari vicerè, rimasero in vigore nei tempi successivi (1). Oltre a ciò, mal-

(1) Un provvedimento molto importante di re Alfonso fu quello di incaricare un *maestro giurato* (vedi nota 2ª a pagina 54) di visitare ogni anno le terre e città del demanio, e di rivedere in ciascun luogo i conti delle entrate e delle spese dell'università. Dovea egli punire gli eccessi degli ufficiali tutti, e non permettere che gli introiti pubblici si spendessero in cose a cui non erano destinati (Cap. 60, 61 reg. Alph.). Nei processi, che faceva il maestro giurato, se la pena da imporsi oltrepassava le onze quattro, dovea solo compilare il processo e mandarlo per la decisione alla Magna Curia dei maestri razionali. E nel 1517 re Ferdinando, ad istanza del parlamento, prescrisse che ogni anno dovesse il maestro giurato mandare i conti delle università all'ufficio dei maestri razionali (Cap. 117 reg. Ferd. II). Sino al 1597 era un solo il maestro giurato per tutta l'isola; da quell'anno in poi ve ne ebbe uno per ciascuna valle " *Exercebatur autem Munus Magistri Jurati per unum tantum in Regno: anno tamen 1597 primo octobris fuit unus pro unaquaque Regni provincia, vallem vocamus, propositus* ". (M. Cutelli, *Cod. leg. Sic.*, pag. 74).

Si dee notare però, che non sopra tutti i luoghi del demanio avea giurisdizione il maestro giurato; Palermo, Messina, Catania ed altre città ne erano esenti. Abbiamo nella collezione dei privilegi di Palermo, (De Vio, pag. 211) un capitolo per cui nel 1436 fu conceduto da re Alfonso alla città, che i conti dell'amministrazione dei giurati si rivedessero dal maestro razionale della città stessa, insieme coi giurati passati, come si era praticato da lungo tempo.

" Item supplica la dicta Universitati a la dicta Regali Maestati per ki quista Universitati, comu Capu di lu Regnu, hagia per preheminentia, et officiu ordinatu sò Mastru Rationali,

Digitized by Google

grado i disordini che sconvolsero la Sicilia dopo la morte di quel re, i Comuni delle principali città dell'Isola acquistarono grande importanza. I giurati di Palermo, Messina e Catania furono dichiarati regi consiglieri; in Palermo, dove il pretore, i giudici e i giurati teneano corte e consiglio nell' atrio di S. Maria dell' Ammiraglio, (oggi chiesa della Martorana) (1), s'incominciò a fabbricare dopo il 1463 l'attuale palazzo comunale per opera di Pietro Speciale signore di Alcamo e di Calatafimi, che ne fu più volte pretore (2). E nel 1489

lu quali insembla cum li Iurati vecchi creandusi li novi divinu vidiri li compoti di annu in annu, cessandu omni altra visioni di altri Officiali, quantumcumque majuri, et la Maestati vostra non essendu informata di tali ordini purria committiri la visioni, et revisioni di li dicti compoti ad altru contra nostra observantia, et consuetudini, et di lu dictu nostru Mastru Rationali. Per tantu sia vostra merci conchediri a la dicta Universitati chi per nixunu altru Officiali quantumcumque majuri si digianu vidiri li dicti compoti exceptu per loru Mastru Rationali ordinatu pri la dicta Universitati, et li Iurati vecchi, ut supra, per conservationi di li dicti dignitati, et observantii, ut supra. Placet eidem Regiae Majestati „.

Uguale deferenza ebbe re Alfonso per tutti i luoghi esenti dalla giurisdizione del maestro giurato, il che vien dichiarato nei capitoli del Regno (Tom. I, pag. 225, cap. 58 huius regis), dove dicesi che nei luoghi esenti i giurati dovevano rendere i conti della loro amministrazione direttamente ai maestri razionali, o a chi particolarmente se ne delegava dal re l'incarico, *privilegiis in hujusmodi re observari consuetis semper salvis.*

(1) Item, chi ciascheduno venneri di digiunu essiri in la Curti di lu Preturi, *et in Santa Maria della Miraglia* a teniri Curti supra li facti chi bisognanu in la Cità, et dari ordini a zò chi bisognia...... Capitula edita ab Universitate Pan. anno 1330 e dal re Federico confirmati, presso De Vio, pagina 110 e seg.

(2) Il signor Fedele Pollaci Nuccio pubblicò nelle *Effemeridi Siciliane* (vol. I.) le deliberazioni del Consiglio nell'anno 1463 per l'innalzamento di questo Palazzo.

Digitized by Google

il pretore e i giurati di Palermo, vedendo *quista felichi Universitati Omnipotentis Dei Clementia in dies crixiri, et augumentari de bono in melius di dignitati, et reputationi; considerando insuper, ki sedendo quisto Magistrato di Preturi, et Iurati indifferenter in una banca cum li altri, como si accostumava, resultava di czò abusioni grandi, et diminutioni di dignitati*, deliberarono ordinare un banco ed otto sedie da servire al capitano, al pretore ed ai sei giurati, e per maggior decoro del magistrato fu adattato al muro dietro le loro spalle un panno di scarlatto tutto a rabeschi e lavori, ed ornato con le armi reali nel mezzo, e, dall'un dei capi, le armi della città e, dall' altro, quelle del Regno, e ciò approvò con sue lettere Giuliano Centelles, che era in quell'anno uno dei presidenti del Regno (1). E in un'altra lettera dello stesso anno è concesso ai giurati di Palermo di usare un sigillo differente da quello del pretore (2). I Comuni dei piccoli

(1) Diploma dell'anno 1489, presso De Vio, pag. 402.

(2) Fu fatta questa concessione per la seguente ragione: " Cum sit ki per essiri lo sigillo di lo Magnifico Preturi, et di vostru officio di Iurati simili, et lu sigillo di Preturi, è costumato tinirisi per alcuni submissi Persuni per sua parti, haviri successu per certi littiri sigillati cum lo dicto sigillo di lo Preturi non essere absoluti, et spachiati di consensu, et voluntà di Vui Magnifici Iurati, et li Parti di haviri quilli presentato vobis, et aliis vestris in eodem officio Praedecessoribus insciis, et di tali littiri haviri successu inconvenienti, et scandali cum poca reputationi di quista felichi Chitati. His igitur consideratis, aviti deliberato mutari le armi di lo sigillo di quisto vostro officio videlicet: comu era la Aquila consimuli a quilla, ki soli tiniri lo Preturi fari Vui di novo una Aquila Ki di supra li sia uno Homo con lo Scursuni in cinto. Dipl. dell'anno 1489, presso De Vio, pag. 404.

Digitized by Google

luoghi però restaronsi nello stato della loro primitiva semplicità, e gli ufficiali municipali non aveano casa o palazzo proprio, e teneansi i consigli nella maggior chiesa o anche all'aperto (1).

(1) Gregorio, *op. cit.*, lib. VI, cap. IV.

Digitized by Google

CAPITOLO II.

Elezione dei Magistrati Municipali.

L'imperatore Federico aveva ordinato che i *due buoni uomini giurati* fossero eletti da una assemblea popolare, e che la loro elezione si notificasse alla real corte nei comuni demaniali, o al signore nei feudi per la conferma (1).

Federico di Aragona, nel recare a maggior perfezione le istituzioni municipali, stabilì nel tempo stesso un modo più generale e più certo di fare le elezioni amministrative.

Ordinò quel principe, che in ogni luogo il bajulo (2) coi suoi giudici e i notari insieme coi giurati e gli altri ufficiali del Comune (3) fossero eletti a suffragi del

(1) Vedi più sopra a pag. 46.

(2) Rammentiamo che prima il bajulo, nella sua qualità di ufficiale deputato in ciascun luogo del demanio ad esigere la rendita regia, dipendeva dal Camerario, che vel costituiva o in *credenza* o in *estaglio*. Gregorio, *op. cit.*, lib. IV, cap. 2.

(3) Di tutti i magistrati locali non volle quel re, che fossero eletti dal popolo i soli giustizieri, riserbandone a se' la ele-

Digitized by Google

popolo nel mese di Agosto; gli eletti dovevano essere cittadini, e non potevano esercitare la loro carica senza che prima il re gli avesse confermati. L' ufficio loro era annuo, e chi altra volta avea occupato una carica pubblica poteva novamente concorrervi solo dopo trascorsi tre anni (1).

Nella elezione occorrevano: 1° lo scrutinio, 2° lo *imbossulamento* e la estrazione di alcune cedole, la quale seconda operazione si diceva volgarmente *a modo di scarfie.* Lo scrutinio così ci vien descritto dal Gregorio: " Non essendo possibile, che ciascun cittadino desse personalmente il suo voto, doveansi in prima costituir gli elettori, ed erano coloro naturalmente, che componeano il Consiglio pubblico, il quale risultava dagli anziani, dai mercadanti, dai buoni cittadini, e dai capi delle arti e dei mestieri, i quali tutti insieme con gli ufficiali, che andavano a deporre la carica il consiglio elettorale costituivano.

Passavano quindi a far lo squittinio, che era lo stesso che mandare a partito, ossia rendere il voto per la nomina dei concorrenti ai suddetti uffici: il voto rendeasi scrivendo ciascuno degli elettori i suoi nominati

zione, perciocchè secondo le massime del diritto normanno e svevo potea dal solo principe, e in niuna maniera dai privati e dal popolo, essere conceduta la giurisdizione criminale. Nei primi tempi dei re aragonesi questo magistrato, che amministrava sul luogo la giustizia criminale. era solamente in Palermo e in Messina, ma poscia ne fu costituito uno in Catania e successivamente in altre città principali. V. Cap. 5 reg. Petri e cap. 7 reg. Friderici. Dipl. ann. 1326 e 1329, presso De Vio, *op. cit.*, pag. 91, 92 e 95.

(1) Dipl. ann. 1316 e 1326, presso De Vio, *op. cit.* pag. 65 e 90.

Digitized by Google

in una cedola o polizza, e ad evitar le frodi fu stabilito in qualche tempo di scriverli palesemente ed in pubblico, e veggenti ciascuna polizza tutti i costituenti il consiglio. Tosto dalle cedole raccolte notavansi e sceglievansi due per ciascuno ufficio, nei quali erano concorsi più voti, e scriveansi in distinte cedole: o a dir più chiaramente, per l'ufficio del bajulo faceansi due cedole, in ciascuna delle quali era scritta una diversa persona; per eleggere sei giurati, dodici cedole, dieci per cinque giudici, e in ognuna era notato un diverso nome, e per gli altri ufficiali simigliantemente. In tutta questa operazione, e nel fare la nomina di due per ciascun ufficio consistea lo squittinio „ (1).

Il Bologna nel *Ceremoniale* descrive un po' diversamente il modo di fare lo scrutinio ai suoi tempi (2). " Ogni anno, dice egli, dopo il 15 agosto per la creazione dei nuovi ufficiali della città si fanno trentadue scrutinî, facendone uno ognuno di costoro: l'arcivescovo, il capitano, il pretore e i suoi giurati, e i tre giudici della città come aggiunti d'esso pretore, e dodici cavalieri, che sogliono eliggere i giurati, cioè due per ognuno di loro come loro aggiunti, il segreto della Dogana Reale, il castellano del Palazzo Reale, e i sei giudici idioti, nei quali scrutinî ha da notare ciascheduno tre o quattro persone abili ed atte a poter

(1) Gregorio, *op. cit.*, lib. IV, cap. 3.

(2) Sebbene nel 1610, quando il Bologna scriveva il suo libro, gli ufficiali municipali, come vedremo in seguito, fossero eletti dal governo, pure rimase l'antica consuetudine di fare lo scrutinio.

Digitized by Google

concorrere agli ufficiali, che si annovereranno notandole distintamente d'ufficio in ufficio sotto la forma che segue:

Il titolo che si mette dentro nel principio dello scrutinio:

Scrutinio fatto per me N. C. arcivescovo della felice città di Palermo per la nuova e felice creatione degli ufficiali di essa città per l'anno Indictione tale e millesimo tale prox. venturo:

PRETORE	GIURATI DI CASSARO	GIURATI ALBERGAR.	GIURATI CIVALCADI	GIURATI KALSA	GIURATI CONCIARIA
il tale il tale il tale	il tale il tale il tale	il tale il tale il tale	il tale il tale il tale	il tale il tale il tale	il tale il tale il tale
GIUDICI DELLA CITTÀ	GIUDICI IDIOTI	GIUDICI IDIOTI	GIUDICI IDIOTI	GIUDICI IDIOTI	GIUDICI IDIOTI
il tale il tale il tale	il tale il tale il tale	il tale il tale il tale	il tale il tale il tale	il tale il tale il tale	il tale il tale il tale
MASTRI NOTAI DEL PRETORE	MASTRI DI PIAZZA	MASTRI DI PIAZZA	MASTRI DI PIAZZA	MASTRI DI PIAZZA	MASTRI DI PIAZZA
il tale il tale il tale	il tale il tale il tale	il tale il tale il tale	il tale il tale il tale	il tale il tale il tale	il tale il tale il tale
MASTRI NOTAI DEL CAPITANO	MASTRI DI XURTA	MASTRI DI XURTA	MASTRI DI XURTA	MASTRI DI XURTA	MASTRI DI XURTA
il tale il tale il tale	il tale il tale il tale	il tale il tale il tale	il tale il tale il tale	il tale il tale il tale	il tale il tale il tale

Giudice dell'Appellazione	*Mastro notajo dell'Appellazione*
IL TALE	IL TALE
IL TALE	IL TALE

Digitized by Google

Il soprascritto dello scrutinio sarà in questa maniera: Scrutinio fatto per il tale per la nuova e felice creatione degli ufficiali della città di Palermo per l'anno proximo venturo Indictione e millesimo. Lo scrutinio va piegato come si piegano le lettere patente, e sigillato col sigillo di colui, che lo fa, ed a quegli scrutinî, che fanno gli aggiunti, si mettono queste parole, così nel titolo dentro come fuori nel soprascritto cioè: Scrutinio fatto per tale dei tali aggiunto del tale. — Il banditore ha la cura di raccogliere tutti i detti scrutinî, e raccoltili farne un piego col suggello della città e d'ordine del Senato portarli al Protonotaro del Regno e verso la fine di Agosto, stabilito il giorno, il Senato col suo mastro notaro ed i suoi ufficiali si raduna nella Corte dove si sarà recato il Protonotaro, e si fa lo spoglio degli scrutinî. Il Protonotaro cioè leggerà d'ufficio in ufficio con l'ordine sopra notato i nomi dei concorrenti in quelli, e in quanti scrutinî si troveranno nominati, per ogni ufficio saranno da un ministro del mastro notaro notati in un libretto separato; e trovandosi nominato alcuno in detti scrutinî, che non fosse cittadino, si metterà accanto al suo nome la lettera P acciò non possa concorrere ad ufficio nessuno, conforme ai privilegi della città per esser contro i Capitoli di questo Regno, e di ciò avrà particolar cura il Sindaco della Città, benchè possa ognuno dei presenti fare tale osservazione „.

Dalla descrizione del Bologna e da un altro docu-

Digitized by Google

mento (1), possiamo dedurre che, in Palermo almeno, lo scrutinio si faceva nel seguente modo. Ogni anno, dopo il 15 agosto, un certo numero di elettori, i quali dapprima dovettero essere gli ufficiali uscenti di carica

(1) È questo una lettera, che i cittadini di Palermo inviarono nel 1472 al re Giovanni, nella quale, tra le altre cose, lo supplicavano di ristabilire l'antico sistema di elezione, da molti anni non più usato. In essa vi è descritto, sebbene non molto chiaramente, il modo di fare lo scrutinio e conferma quanto scrisse il Bologna. " Item supplica la dicta Universitati a la dicta Sacra Regia Maestati imperoki per li Serenissimi retro Principi è stato concesso a la dicta Universitati, ki tutti Officiali di la dicta Chitati di Palermo siano electi per scarfia, et da multi tempi izà in la creationi di li dicti Officiali non sia stato observato lo dicto ordini, ki placza a sua Alta Maestati confirmari tucti li dicti Privilegii, et concessioni, ki de caetero si digiano eligiri li dicti Officiali per Scarfia hoc modo videlicet: ki si facza lo scrutinio di li dicti Officiali como è solito, et consueto delato prius debito juramento di tutti quilli persuni, ki solino, et divino fari li dicti scrutinii, ki hajanu ogni affectioni postposita, et remotis odio, amore, timore, et favore ponere in li dicti scrutinii Persuni apti, et idonei ad exercitio di tali officio, et facti li dicti scrutinii, et presentati per li dicti Officiali di la dicta Chitati a lo dicto Illustre Vicerè, essendo presenti in quista Chitati si digiano incontinenti, et eodem instanti in sua presentia, et di li dicti Officiali, apririsi, et debitamenti coglirisi li vuci secundu l'ordini infrascrittu, videlicet, ki si pigli dui o tri persuni di quilli, ki concurriranno a lo officio di Preturi, li quali haviranno chiu vuci, et cussì ancora sei Iudichi Iuristi a lo modo predicto, et tri Iudichi de lo Capitanio, et tri di la Appellationi, et Iudichi di quilli, ki cuncurrino essiri Iudichi Idioti, Iurati dudichi, et dudichi Mastri de Placza, dudichi Mastri di xurta, sei Mastri Notari di la Curti di lo Capitanio, tri Mastri Notari di la Appellactioni, et quattro Thesaureri eo modo, et forma, ut supra est expressum videlicet; di quilli ki havirannu chiu vuci, et posti in una birricta per polisi, et prisi per uno Piccirillo singula vice una di li dicti polisi, et cui sarrà in tali polisa, prisa per lo dicto Piccirillo, scripto, et annotato sia, et digia essiri Offictiali di tali officio annotato in tali polisa. De Vio, pag. 387 e seg.

Digitized by Google

e quei cittadini che intervenivano al Consiglio, (l'arcivescovo e gli altri ufficiali nominati dal Bologna vi dovettero prender parte più tardi) erano incaricati di formare ognuno la propria lista, e di consegnarla suggellata agli ufficiali municipali. Costoro, fatto un plico di tutte le schede, ed appostovi il suggello del Comune, lo mandavano ad un commissario della real corte, deputato dal principe a presedere, nei luoghi demaniali, il collegio elettorale (1). Poscia gli elettori si riunivano nel Palazzo di Città, e, sotto la sorveglianza del commissario regio, facevano lo spoglio delle schede che consisteva nello scegliere, per ogni ufficio, due che avevano ottenuto il maggior numero di voti. E perciò due per l'ufficio del bajulo, dodici per quello dei giurati e così di seguito per gli altri ufficiali.

Fatto lo scrutinio si passava alla seconda e finale elezione, che, come abbiamo detto, si diceva a *modo di scarfie* (2), ed è descritta molto chiaramente nel citato documento del 1472.

Consisteva nello scrivere in cedole aperte, e senza niun segno esterno che le distinguesse, i nomi delle persone scelte nello scrutinio. Quindi pria *s'imbussola-*

(1) Facto prius scrutinio per nostram Curiam vel eum cui ipsa Curia nostra commiserit, de personis idoneis ad praedicta officia concursuris per modum scarfiarum eligantur in praedicta tamen urbe, in praetorio publico urbis ipsius, et non alibi per Commissarium nostrae Curiae infra mensem augusti cujuslibet anni ad haec specialiter transmittendum, qui etiam officiales ecc. — Dipl. anno 1325, presso De Vio.

(2) La origine di questa parola è sì oscura, che non seppe farne la etimologia lo stesso Ducange; probabilmente è sinonima a *polizza* o *cedola*.

Digitized by Google

vano le due cedole dei concorrenti all'ufficio del bajulo, ossia mettevansi in una berretta o cappuccio, o in un vaso di legno di forma concava, che in Sicilia chiamavano *bussolo* (1), ed un fanciullo ne estraeva una; poscia s'imbussolavano le dodici cedole per l'ufficio dei giurati e lo stesso fanciullo ne estraeva sei, e così procedevasi per gli altri uffici. I nomi scritti nelle cedole estratte designavano le persone elette ai rispettivi uffici.

Fatta l'elezione, si partecipavano al re nei comuni demaniali i nomi degli eletti per la conferma, ed ordinariamente la real corte non ne solea rigettare alcuno qualora fossero stati legittimamente eletti (2). Nei feudi l'approvazione degli ufficiali municipali, eletti ivi pure per mezzo dello scrutinio e della estrazione delle cedole, pare spettasse al barone (3).

(1) I parlamenti siciliani fin dalla metà del secolo XVI si servivano del bussolo nel raccogliere i voti. Vedi *Memorie dei Parlamenti*. tom. I, ann. 1562, pag. 328.

(2) Literas vestras, solita benignitate recepimus, et ipsarum tenorem intelleximus diligenter, ad quorum significata respondemus, quod tam officiales dictae civitatis Syracusarum, quam omnes alios officiales civitatum terrarum et locorum Siciliae tam Nos, quam serenissima domina Regina mater nostra, extrahi et eligi facimus de scrutineis, quae vos et alii fideles nostri Siciliae officialibus nostris ad hoc deputatis ad mandata nostrae Curiae assignastis, de quibus officiales juxta ordinationem nostrae Curiae servatam in talibus per modum scarfiarum eligi facimus et creari, unde ex quo sors creatis per vos semel officialibus cecidit, mutare eos nullatenus nostra Curia consuevit. Dipl. anno 1325 in *Tabul. civit. Syracus.*, pagina 46.

(3) Nell'archivio del Protonotaro, il più antico registro di scrutinii è degli anni 1401, 1402, 1403. In esso sono notate per la prima volta le elezioni degli ufficiali municipali per l'anno 1402,

Digitized by Google

Questo è il sistema di elezione stabilito da re Federico, però esso ben presto venne alterato, e poi del tutto abbandonato, sia pei disordini che sconvolsero la Sicilia alla morte di quel re, sia pei tumulti che nascevano nei consigli, dove venivano in lotta le diverse fazioni in cui erano divisi i comuni. Il re Federico aveva voluto che l'amministrazione delle università fosse affidata ai soli borghesi, e sin dal 1296 aveva comandato che nelle elezioni dei magistrati municipali, da farsi ogni anno, niuno dei baroni o dei militi vi s'intromettesse, eccetto quelli che egli come suoi delegati vi mandava (1).

Però i nobili dando *roba* ai borghesi se li rendevano dipendenti e partigiani, ed erano spesso invitati dagli stessi ufficiali delle università ad intervenire nei pub-

e sono registrate solamente quelle di alcuni paesi del Val di Mazzara con questo titolo: *Officiales creati in Valle Mazarie* ann. XII indict. 1402. Ora è da notarsi che ivi non sono nominati altri ufficiali municipali che dei soli luoghi demaniali, il che costantemente osservasi in tutti i registri dei tempi posteriori; onde può bene argomentarsi, che la conferma degli ufficiali dei luoghi feudali non facevasi dal Governo, ma dal barone. Vedi pure un diploma dell'anno 1346 del re Ludovico, in cui questo principe dichiara che la creazione degli ufficiali di Raalbuto appartiene all'arcivescovo di Messina, e comanda *Bajulo et judicibus, ut viginti viros idoneos eligant, eorumque nomina in cedula conscribant, et mittant ad archiepiscopum, qui ex iis officiales magis idoneos eliget.* Ms. della Biblioteca Comunale di Palermo, Q. q. 15., pag. 174.

(1) Mandamus, et volumus, quod barones et milites nullo modo se intromittere debeant de electione judicum, et aliorum officialium, eligendorum per universitates terrarum et locorum anno qualibet nisi de hoc forte quando aliquibus specialiter nostra mandaverit Celsitudo. Cap. 57 del re Federico, nei *Cap. del Regno di Sicilia,* tom. I, pag. 75.

Digitized by Google

blici cons.gli. Quivi però popolani e nobili spesso si abbarruffavano, sicchè Federico nel 1321 ordinò di nuovo, massime in Palermo, la esclusione dei militi dalle magistrature municipali, e prescrisse al pretore ed ai giudici di non ammetterli nei consigli e nell'amministrazione del Comune, anzi volle che a ciascuno dei nobili ivi abitanti si facesse ingiunzione personale di non intromettersi negli affari riguardanti l'università (1). E di questa ingiunzione fatta ai singoli militi palermitani fu fatto atto particolarmente, e scritto nei registri del Comune (2).

(1) Fridericus Dei Gratia Rex Siciliae. Praetori, Iudicibus, et Iuratis Civitatis Panhormi fidelibus suis, gratiam suam, et bonam voluntatem.

Ex quorumdam relatione fide dignorum nostra nuper Serenitas intellexit, quod Vos ad consilia, et negotia Universitatis dictae civitatis Panhormi, Milites Civitatis ejusdem invitatis, et consultatis, et in ipsis interesse permittitis, contra tenorem Capitulorum per nostram Excellentiam in talibus editorum, quod siquidem nostrae non modicum displicet Majestati, eo praecipue, quod Milites ipsi, non affectu commoditatis, et boni regiminis Universitatis, sed potius in contrario contra bonum Reipublicae se immiscent ad talia, et moventur: unde zizaniae, et dissentiones inter eos, et alios Cives saepius oriuntur. Propter quod fidelitati vestrae firmiter, et districte sub obtentu gratiae nostrae praecipiendo mandamus, quatenus ad negotia, et consilia Universitatis Civitatis praedictae, Milites Civitatis ejusdem nullo modo invitetis, evocetis, aut consultetis, nec ipsos, aut eorum aliquos, seu aliquem in praemissis, vel praemissorum aliquo interesse, seu immiscere aliquatenus permittatis: quinimmo eisdem Militibus et cuilibet eorum ex parte nostri Culminis districtius injungatis, quod de degotiis Civitatis praedictae, se intromittere nullatenus debeant, nec in ipsis, aut eorum aliquo aliquatenus immiscere. Datum Messanae Duodecimo Iunii, quartae Indictionis. Dipl. ann. 1321, De Vio, pag. 80.

(2) Vigesimo Secundo praedicti mensis Iunii praedictae litterae lectae et expositae fuerunt pro parte praedictorum

Digitized by Google

Però continuarono i disordini, ed Andrea de Falcidia, sindaco di Palermo, si lamentava nel 1329 presso il re Federico che gli ufficiali della città non erano eletti da qualche tempo col sistema delle scarfie (1).

E i disordini poi crebbero nel susseguente regno di Pietro II, perocchè i nobili non lasciavano di intromettersi negli affari del Comune sia apertamente, sia per mezzo dei borghesi da loro dipendenti. Quindi ordinò di nuovo quel re, nel 1339, che gli ufficiali del Comune fossero eletti col sistema delle scarfie, e proibì che non solo i militi, ma neanche i borghesi, che avessero *roba* dai militi, dai baroni e dai conti, fossero

praetoris, judicum et juratorum, ac injunctum infrascriptis militibus de urbe praedicta, quod de negotiis universitatis praedictae sub obtentu Regiae gratiae se intromittere nullatenus debeant, nec in ipsis aut eorum aliquo aliquatenus immiscere juxta praedicti mandati regii continentiam, et tenorem. Milites praedicti sunt hi videlicet. . . . , De Vio, *luogo cit.*

(1) Andraeas de Falcidia, Sindacus Universitatis vestrae fidelis noster ad Curiam nostram nuper accedens, inter alia ostendit eidem Curiae formam cuiusdam Capituli contenti in Privilegio Urbis olim infra annum nonae Indictionis proximae praeteritae per Celsitudinem nostram facto: quod incipit: Item quod Praetor, Iudices, Notarii actorum, tam videlicet Iudices, et Notarii Curiae Iustiarii, sive Capitanaei, quam dicti Praetoris Urbis praedictae, ecc. Et pro eo, quod a tempore, quo dictum Privilegium editum fuit dicti iudices Curiae Iustitiariorum sive Capitaneorum dictae Urbis, non fuerunt in dicta Urbe per modum Scarfiarum electi, idem Sindacus pro parte Universitatis ipsius nostrae supplicavit humiliter Majestati, ut praedicti Iudices, sicut et alii Urbis eiusdem per modum Scarfiarum ab anno qnartae decimae Indictionis in antea fierent concedere nostra Serenitas dignaretur. Ed egli acconsente ed ordina “ quod dicti Iudices, sicut et alii Iudices Curiae Praetoris Urbis praefatae, per praedictum modum Scarfiarum eligi debeant et creari „. De Vio, pag. 95.

Digitized by Google

ammessi agli uffici municipali (1). Ma a nulla valsero tante proibizioni, e sotto i successori di Pietro II, i grandi signoreggiarono nelle città, e specialmente nelle principali. Re Martino, nel ricomporre le cose pubbliche disordinate nell'anarchia, tentò di restituire a ciascuna città l'antica forma di elezione per mezzo dello scrutinio e della estrazione delle polizze, ma quel metodo nè dappertutto, nè stabilmente, nè secondo la sua primiera costituzione fu ristabilito. Re Alfonso, nel pubblicare le sue leggi, l'anno 1433, inculca è vero l'osservanza dei capitoli di re Federico, ma non parla particolarmente del modo di fare l'elezione. Abbiamo solo che, avendogli chiesto i Siracusani e i Messinesi che la elezione degli ufficiali si facesse secondo il sistema consueto delle cedole, acconsentì (2).

Intanto le lotte fra nobili e popolani aumentavano, tanto che il parlamento nel 1451 propose l'abolizione

(1) Volumus igitur, et per praesentium tenorem jubemus, quod officiales ejusdem Urbis creari debeant per Scarfias juxta modum hactenus consuetum, neque concurrant ad Scarfias easdem, nisi tantum, qui electi fuerint, et notati in Scrutinio per voces, et cedulas electorum, et ordinatorum ad eligendum officiales eosdem, nec etiam concurrat aliquis in eisdem Scarfiis quantumcumque fuerit electus in titulo alicuius quarterî, nisi prius ante electionem ipsam habuerit domicilium, et steterit in eodem quarterio per annum. Quodque nullus vel Miles, vel Burgensis cujuscumque conditionis, et gradus habens robbam a Comitibus, Militibus, vel Baronibus, habeat aliquod officium in eadem Urbe juxta Capitula recolendae memoriae Domini Genitoris nostri Regis Friderici. De Vio, pag. 152.

(2) Vedi *Atti dell'Arch. Sirac.*, pag. 171, e gli *Annali di Messina* del Gallo, tom. II, pag. 293.

Digitized by Google

dei consoli e dei sindaci degli artigiani, perchè pretendevano mescolarsi nel reggimento della città (1).

Fra le città siciliane poi, dove le lotte fra nobili e popolani maggiormente divamparono, la principale fu Messina, come può vedersi nella cronaca del Gallo. Ed a porre riparo ai tumulti, i vicerè finirono con l'eleggere persone fuori dello scrutinio, e qualche volta recavansi essi stessi in quella città per presedere alla elezione degli ufficiali (2). Anche in Catania le elezioni erano un campo di battaglia, dove si sfogavano gli odî delle fazioni, e nel 1463 furono tanti i disordini e i brogli commessi nella estrazione delle cedole dal bussolo, che il vicerè Ximenes Durrea, recatosi l'anno dopo in quella città, ordinò, col consenso del Sacro Consiglio, che fosse annullata in quel comune la forma del bussolo, e d'allora in poi il governo avocò a sè il diritto di eleggere gli ufficiali municipali. Non ostante il divieto, i Catanesi nel 1469 elessero a bussolo i loro ufficiali; il vicerè nel settembre del 1470 intimò agli eletti di deporre la carica pena la vita e la confisca dei beni, e mandò in quella città il maestro giustiziere conte di Adernò con la nota degli ufficiali da lui eletti per metterli in possesso e riceverne il giuramento, e con l'incarico espresso di *fuorgiudicare*, di punire e di condannare a morte i colpevoli; nel tempo stesso però permise ai Catanesi di spedirgli ambasciatori, e con

(1) Cap. 427 del re Alfonso nei *Cap. del Regno di Sicilia*.
(2) Vedi un diploma del 1478, in un ms. della Biblioteca Comunale di Palermo ai segni Q. q. G. 10 pag. 433, citato dal GREGORIO.

Digitized by Google

segrete istruzioni ingiungeva al maestro giustiziere di comporre i delinquenti per quella maggior somma di danaro che potesse (1). In Palermo le cose procedeano con più calma, poichè vi risedeva il vicerè, e la rappresentanza del popolo vi era assai diminuita e più regolata. Aggiungasi che la elezione degli ufficiali non facevasi più per cedole, ma dai vicerè a loro arbitrio; ne sia prova la citata lettera supplicatoria, spedita dai cittadini nel 1472 a re Giovanni, nella quale lo pregavano di ripristinare l'antico sistema delle scarfie da molti anni non usato. E il re acconsentì che si facesse lo scrutinio, ma volle, che il vicerè per ogni ufficio scegliesse da esso scrutinio tre persone, senza tener conto del numero dei voti, e scritte tre polizze e messe nel bussolo se ne estraesse una a sorte; aggiunse però, che accordava quel privilegio solo per quattro anni.

Fu allora che il vicerè Ximenes Durrea, nel dare esecuzione a quell'ordine, aggiunse che nella elezione intervenisse il Protonotaro del Regno (2). Durante il regno di Ferdinando il Cattolico vi fu uno stato di calma apparente, ma morto costui nel 1516, rinacquero i disordini. Cominciò Palermo col cacciare il vicerè Moncada, e il governo della città restò in balia dei ribelli, finchè alcuni nobili, ucciso lo Squarcialupo, re-

(1) Gregorio, lib. VII, cap. IV. Vedasi inoltre il *cit. ms.* della Biblioteca Comunale di Palermo, ai segni Q. q. G. 10, pagina 314 e seg., dove è narrata per disteso la cosa, e il tom. I, pag. 495 dei *Capitoli del Regno di Sicilia*, dove sono i patti stipulati tra l'abate di S. Filippo di Argirò, ambasciatore dei Catanesi, e il vicerè.

(2) De Vio, pag. 387, *dipl. cit.*, anno 1472.

Digitized by Google

strinsero affatto nelle loro mani l' amministrazione del Comune; infatti dal 1516 al 1550 non ci sono negli archivî municipali registri di consigli pubblici, " quasi, osserva il Gregorio, in detto spazio di tempo si fosse sospeso o impedito di celebrarli „ (1). Nel tempo stesso accaddero tumulti in Girgenti, in Catania e in Messina, e, fra tanti disordini, fu prima sospeso e indi abolito del tutto l' antico sistema del bussolo. E noi troviamo, che nei secoli XVI e XVII la elezione degli ufficiali municipali apparteneva al governo.

(1) *Op. cit.*, lib. VI, cap. 4. Di Blasi, *Storia dei Vicerè di Sicilia*, pag. 157 e seg.

Digitized by Google

CAPITOLO III.

Condizione dei Comuni siciliani nei secoli XVI e XVII. Reggimento municipale di Palermo in quest'epoca — Insediamento del pretore, dei giurati e dei giudici — Adunanze del Senato — Ripartizione degli uffici — Deputazioni della città.

Abbiamo visto come i Comuni delle principali città dell'Isola si elevassero a poco a poco a grande dignità, Palermo e Messina specialmente avevano saputo ottenere tanti privilegi e franchigie, che il Botta non esitò a chiamare quest'ultima città " una repubblica posta in seno alla monarchia delle Spagne „ (1). Ma le istituzioni municipali, destinate in origine a proteggere il popolo e a far dei Comuni un terzo potere tra la feudalità e la corona, erano a poco a poco tralignate per l'ingerenza dei nobili.

Costoro, che dominavano nei feudi con arbitrio diretto, spadroneggiavano anche nei Comuni demaniali

(1) *Storia d'Italia*, continuata da quella del Guicciardini, lib. XXIX.

Digitized by Google

colle ricchezze, col credito, colle infinite clientele. Occupavano tutte le cariche o direttamente o per mezzo di loro dipendenti, e nelle adunanze imponevano ai borghesi la loro volontà. Il barone oltre all' avito castello avea nella più vicina città o nella capitale il suo palazzo, le cui sale erano sempre affollate da uno sciame di valletti e servi, di maggiordomi e segretari, di satelliti e curiali; alla mensa del barone, sempre imbandita, non mancavan mai parassiti e adulatori; il lusso patrizio occupava molte braccia, le poche, per non dire le uniche industrie, che restassero ancor nel paese. Fra tanti magnati, che soggiornavano insieme nel recinto della stessa città, nascevano naturalmente le emulazioni e le gare; quindi nuovo incentivo a largizioni e a pompe da un canto, a servilità e ad ossequi dall'altro. La borghesia valeva poco, la plebe, che non sentiva tra sè ed i signori la forza efficace d'una classe intermedia, da questi unicamente dipendeva; alle pubbliche cose prendeva amore per patriottico istinto, per generosità di natura, non per la parte riserbata a lei stessa; assisteva e votava nelle municipali adunanze, aveva corporazioni e collegi suoi propri, schieravasi in arme sotto l'insegna del proprio Comune, ma tutto ciò non toglieva di secondare e ubbidire chi pascevala meglio; leone giacente che a ruggire e slanciarsi attendeva l'impulso (1).

Questa era la condizione dei Comuni siciliani, di quello di Palermo specialmente, nei secoli XVI e XVII.

(1) La Lumia, *La Sicilia sotto Carlo V Imperatore*, pagina 13 a 17.

Digitized by Google

***

Passiamo ora a descrivere il reggimento municipale di Palermo in quest'epoca.

Esso era così costituito: un Consiglio Civico, ossia un'assemblea popolare, che convocavasi al suono della campana della città; un Pretore (corrispondente al Sindaco attuale); un Capitano Giustiziere; sei Giurati che prendevano assieme il titolo di Senato (corrispondenti agli attuali Assessori e alla Giunta); la Corte Pretoriana che si componeva di tre giudici, i quali decidevano le cause criminali preseduti dal Capitano Giustiziere e le civili preseduti dal Pretore. Il Consiglio votava le tasse, le spese, i regolamenti urbani; il Pretore coi Giurati, detti anche Senatori, rappresentava la città nell'azienda, nei parlamenti ed in tutto; il Capitano Giustiziere vegliava alla sicurezza interna.

Tutte queste cariche erano annuali, e chi vi concorreva dovea avere non meno di venticinque anni d'età (1). Il Capitano, il Pretore e i giudici erano eletti

(1) Illis convenit officium regendi committere, qui non doceri debeant, sed docere. Qua ratione publicae rei utilitate commoti, statuimus, cum consilio, et assensu praedictorum, quod minores XXV annis ad officia in civilibus, vel criminalibus minime debeant promoveri, prout sunt officia Stratigoti, Praetoris, Capitanei, Assessoris, Iudicum, Iuratorum, Catapanorum, et Consiliarii. Quas constitutiones, ad gloriam, et laudem summae, et individue Trinitatis, cujus gratia prosequimur quicquid agimus, ac totius Regni Siciliae pacis tranquillitatis, compositionem, pacificum statum, et universalem, dante Domino, bene edidimus in nostro sacro, et universali consilio. Cap. 46. reg. Martini.

Digitized by Google

da sua Maestà Cattolica a proposta del vicerè; i giurati dal vicerè direttamente, il quale sceglieva tutti quegli ufficiali dagli scrutini (1), che per memoria dell' antica usanza si continuavano a fare anche allora, senza però esser tenuto il vicerè a scegliere da essi coloro che aveano riportato il maggior numero di voti. " Oggi, dice il Bologna nel *Ceremoniale*, questi scrutini giovano in questo, che non può alcuno essere ufficiale della nostra Città, che non sia habilitato in qualche scrutinio, ed anco per vedersi se in quelli fosse nominato alcuno che cittadino non fosse „. Poichè, per antica consuetudine, non potevano ottenere cariche nella città che solo i cittadini nati in essa, o i forestieri che avessero avuto la cittadinanza (2). Dopo

(1) Il Masbel scrive su questo proposito: " li Senatori che sono sei di numero l'eligge il Vicerè dall'anno 1584 a questa parte, per renuncia che li fecero li Quartieri della Città, che prima l' eliggevano „ *Descritione e relatione del Governo di Stato e Guerra del Regno di Sicilia*, pag. 65.

(2) Nostrae voluntatis esse declaramus, ut officia quaecunque ad eius Universitatis administrationem spectantia, et quae in ipsa Civitate pro eius beneficio, et servitio Celsitudinis nostrae geruntur et exercentur, nullatenus ab Aliis, quam ab hominibus Panhormi gerantur, et exerceantur: volentes, quod quandocunque Officium vel ab ipsis ex nostro indulto fundatum; vel a Praedecessoribus nostris, aut Majestate nostra pro moderamine, decore, atque administratione ejusdem statutum, et impertitum, vacare contigerit, nullatenus Exteri, et qui Cives non sint occupare, et immitti audeant, vel contendant. Privilegio del re Federigo di Aragona dell' anno 1314, presso De Vio, pag. 50-51.

E questo privilegio fu poscia confermato da tutti i re posteriori.

In un ms. dell'Auria conservato nella Biblioteca Comunale di Palermo, ai segni Q. q. C. 15, pag. 722, troviamo che un forestiero per ottenere la cittadinanza dovea sposare una

Digitized by Google

l'elezione, il vicerè assegnava ad ogni giurato un quartiere della città, benchè anticamente fosse uso che niuno potesse essere giurato se non del quartiere dove abitava almeno da un anno (1). La città era divisa in cinque quartieri: *Cassaro*, *Albergaria*, *Seràlcadi*, o vòlgarmente *Cilivàccari, Kalsa* e *Conceria* o *Loggia* (2).

donna palermitana ed abitare nella città con la famiglia un anno, un mese, una settimana e un giorno dopo il matrimonio. Inoltre lo stesso Auria nella *Cronologia dei Vicerè*, pag. 249, dice che nel decreto di cittadinanza, conferito dal Senato e sottoscritto dal pretore, dai tre giudici della città e dai sei giudici idioti, vi era la seguente clausola: *quod non possit ad officia et beneficia concurrere nisi expleto quinquennio.*

(1) Nec etiam concurrat aliquis in iisdem scarfiis quantumcumque fuerit electus in titulo alicuius quarterio, nisi prius ante electionem ipsam habuerit domicilium, et steterit in eodem quarterio per annum. Privilegio del re Pietro II dell'anno 1339, presso De Vio, pag. 152.

(2) Per ispiegare l'origine di questi nomi bisogna delineare l'antica pianta di Palermo, e fare la storia della sua lenta trasformazione nel corso dei secoli, fino a che prese l'aspetto che ha ora. Però questo argomento non è da trattarsi in una nota, ci limiteremo quindi a darne qui un breve cenno, e invitiamo chi desidera maggiori notizie a leggere le dotte monografie sulla topografia antica di Palermo del Prof. Vincenzo Di Giovanni, e la bella prefazione al *Palermo Restaurato* dell'abate Gioachino Di Marzo. Vol. I, 2ª serie della *Biblioteca Storica e Letteraria.*

La pianura, dove sulla costa settentrionale della Sicilia risiede la città di Palermo, è circondata da una catena di monti, che, incominciando dal Catalfano a levante, gira fino al Pellegrino a tramontana. La forma con cui la città sorse dapprima, fu molto diversa dalla forma attuale. Era una striscia di terra fra due bracci di mare, tali da formare due porti, che, verso greco, si riunivano in unico canale all'ingresso (l'attuale Cala). Su quella striscia di terra avevano stabilito una colonia i Fenici, i quali, come è noto, si fissavano qua e là sulle coste del Mediterraneo. Il suo nome originario, secondo la congettura del Gesenius, del Movers e del Barthé-

Digitized by Google

Il quartiere del Cassaro avea due giurati, perchè, dice il Bologna, " quando la città consisteva solamente nel

lemy desunta da talune monete, fu *Machanath* (campo); ma ricevette il suo nome storico dai Greci, i quali la denominarono *Panormo* (Πάνορμος) dall'ampiezza del doppio suo porto. Quando l'anno 254 a. C. i Romani assediarono Palermo, alla città primitiva, occupante la penisola fra i due porti, si trovava allora aggiunta a mezzodì, sulla opposta riva, una novella città, fortificata ancor essa. I racconti di Polibio (lib. I, 8) e di Diodoro (lib. XXIII, 18) concordano nel riferire che i Romani venuti col naviglio, e sbarcate le genti, assediarono contemporaneamente la vecchia e la nuova città, la interiore e la esterna, la Paleopoli e la Neapoli.

Gli Arabi chiamarono *el-Kasr* (luogo forte e munito) la Paleopoli di Polibio e Diodoro, detta anche dai Normanni città di mezzo, ossia quella parte più elevata di Palermo compresa allora tra i due torrenti: il *Papireto* a sinistra (così detto dal papiro, che vi cresceva in gran copia) e il *Khemonia* a destra (dal greco χειμὼν), detto dai Musulmani *Aîn-nazr*, fiume piccolo, e più corrottamente *Cannizzaro* o fiume del *Mal Tempo*, e limitata nella parte inferiore del mare, che si era ritirato alquanto. sia per gl'interramenti che si facevano alle bocche dei due fiumi, sia per sollevamento del suolo, sia, piuttosto, per le due cause riunite, ed occupava allora la piazza, oggi detta della Marina, e la parte inferiore del Corso Vittorio Emanuele e luoghi adiacenti sino alla Chiesa di S. Antonio. Questo spazio, che i Musulmani aveano cinto di mura, di torri e di porte, era attraversato da un capo all'altro da una strada detta *Es-Simât* (la serie, la fila) da Ibn-Haukal e *Via Marmorea* da Ugone Falcando. Quando poi furono abbattute le muraglie della Paleopoli, rimase a questa strada il nome di Cassaro, oggi Corso Vittorio Emanuele. Ad oriente della Paleopoli vi era una specie di penisola, fra l'attuale riviera della Marina, e il braccio meridionale dell'antico porto, la quale bagnata dal mare da tre lati e congiunta alla terra da scirocco, giungeva fin dove oggi si vede l'antica chiesa di S. Maria la Catena. Questa penisola, secondo l'Amari, (nelle sue note ad Ibn Haukal) era la Neapoli di Polibio detta dai Musulmani *el-Khâlesa* (l'eletta) e poi volgarmente *Kalsa*; vi risedeva l'emiro con la Corte, non vi erano nè mercati, nè fondachi; solamente i bagni, gli uffici pubblici, l'arsenale e la prigione di Stato. Il Fazello però chiama Neapoli tutta la con-

Digitized by Google

Cassaro due giurati quella governavano, così per dignità della sua prima fondazione due giurati vi sono

trada del lato meridionale fino a levante, divisa dalla Paleopoli dal fiume Khemonia, le cui acque, deviate al presente nell'Oreto, scendendo allora dalle pendici di Monreale e precisamente dalla così detta *Fossa Garofala*, ed entrando nella città, aveano propriamente il loro letto dove sono ora la via di Castro e l'altra del Ponticello più giù; finchè di poi più in basso perdevansi nel mare. La Neapoli, soggiunge il Fazello, formava ai tempi normanni quattro regioni: *Khemonia*; *Albergaria*, *Deisin* (oggi Divisi) e *Yhalcia* (corrruzione di *Khâlesa*). Il quartiere di *Seràlcadi*, *Sitàlcadi* o *Cilivàccari*, corruzione dell'arabo *el-Sakalibah* (degli Schiavoni) occupava da ponente a maestro la regione transpapiretica parallela alla Paleopoli e divisa da essa dal Papireto, il quale, entrando in città dal punto dove ora sono gli orti di *Colonnarotta*, accresciuto di lì a poco da altre fonti nella contrada della Guilla, procedeva per la piazzuola di S. Cosmo, per la piazza del Monte di Pietà e per l'altra di S. Onofrio, e per l'antica Beccheria, ora detta Discesa dei Caldumai, e occupando più in basso il luogo, che fu poi della Conceria, oggi Piazza Nuova, mettea foce più o meno in giù, giusta l'antichità maggiore o minore dei tempi, nel porto della Cala. In seguito a poco a poco il mare continuò a ritirarsi, e i rivi del Papireto e del Khemonia, stagnando in quei bassi terreni già da esso occupati, li venivano lentamente colmando. In questo luogo sorse l'ultimo quartiere di Palermo, la Conceria o Loggia, che ai tempi del Fazello comprendeva tutto lo spazio intermedio tra le regioni della Khâlesa e di Sakalibah, cioè la parte inferiore del Corso Vittorio Emanuele sino alla chiesa di S. Antonio, con tutti i luoghi adiacenti giungendo alla riva del porto della Cala. E che questo quartiere non esistesse sino al 1330 ne son prova i Capitoli del re Federico III di Aragona pubblicati in quell'anno, dove l'ultimo dei giurati della città non è chiamato della Conceria o della Loggia, ma della *Porta dei Patitelli*, la stessa che la *Bab-el-Bahr* (porta del mare) alla estremità inferiore della Paleopoli, e precisamente dove oggi trovasi la chiesa di S. Antonio. Questa porta con la sua famosa torre di *Baych* fu abbattuta l'anno 1564, quando il vicerè D. Garsia di Toledo volle prolungare la strada del Cassaro, che giungeva lì, insino a Porto Salvo, e da quel vicerè ebbe allora il nome di Via Toledo. *R. D. Antonii Ecclesia*

Digitized by Google

restati „. Questi due giurati e nelle cavalcate e nel firmare precedevano gli altri quattro, e tra loro era

ad publicum usque carcerem (cioè sino all'attuale Palazzo delle Finanze allora Vicaria o pubbliche carceri) *anno 1565 extendit prorex Garsias Toletanus a quo* (detta strada) *Toletanum ebibit nomen.* (Amato, *in notis ad Orat.* I, pag. 45). Poscia nel 1581 il vicerè Marcantonio Colonna la prolungò sino al lido, per la quale opera furono abbattute molte case ed edifizi, e fu divisa dalla Khâlesa la chiesa di S. Maria la Catena. Lo stesso vicerè diè principio nell'estremità di questa via alla sontuosa porta, che dal nome della sua consorte, si chiama Felice, e costruì inoltre, lungo la spiaggia, battuta allora dalle onde fin presso le mura, l'amenissimo corso da lui dapprima chiamato strada Colonna, e sgombrato poscia nel passato secolo dai due baluardi di Vega e del Tuono, che molto ne occupavano lo spazio, forma oggi il delizioso passeggio del Foro Italico. Contemporaneamente si incominciò a prosciugare il Papireto, e dopo sforzi inauditi ed ingenti somme fu seccato del tutto l'anno 1591 per opera principalmente del pretore Andrea di Salazar, ed in quei luoghi sorsero case e grandi edifizi. Finalmente l'anno 1600, essendo vicerè D. Bernardino de Cardines, duca di Macqueda, il Senato erogò ingenti somme per la costruzione della *Strada Nuova* detta dal nome del vicerè Via Macqueda. Questa strada che si estende da un capo all'altro della città, da tramontana a mezzogiorno, s'incrocia nel mezzo con la via del Cassaro, e in questo punto d'intersezione il vicerè D. Giovanni Fernandez Paceco marchese di Villena diè principio nel 1609 alla ricca decorazione della celebre piazza a forma di ottagono, che da lui fu denominata Villena, e volgarmente Quattro Canti, compiuta poi nel 1620 sotto il governo del vicerè Conte di Castro. Le vie Macqueda e Cassaro, vennero a dividere la città, che avea quasi la forma di un rettangolo, in quattro rettangoli minori, i quali sono chiaramente delineati dalle quattro sontuose facciate della piazza Villena, riccamente ornate con statue e fonti. La facciata S. O. limita il quartiere dell'Albergaria detto anche di S. Cristina ed oggi Mandamento Palazzo Reale, quella a N. O. il quartiere di Seràlcadi o di S. Ninfa, al presente Mandamento Monte di Pietà; quella a S. E. il quartiere della Kalsa o di S. Agata, oggi Mandamento Tribunali, e quella a N. E. il quartiere della Conceria o di S. Oliva, ora Mandamento Castellammare.

Digitized by Google

primo colui, che avea l' abitazione più vicino al Palazzo Reale „. Dopo il secondo giurato del Cassaro, veniva, per ordine quello dell' Albergaria, poi quello di Seràlcadi, seguiva quello della Kalsa ed in ultimo quello della Conceria, e ciò, sempre secondo il Bologna, " per mantenere l' istesso ordine come furono li suoi quartieri fondati „. Però quando un giurato era *priore* allora toccava a lui il secondo posto e la firma dopo il pretore, sebbene, nota lo stesso Bologna, " le lettere dirette al sommo pontefice e al Re nostro signore devono sottoscriversi con l' indicato ordine dei quartieri, et il simile si osserverà nelle tabelle d'iscritione pubblica; e ciò anco s' osserva nel portare dell'aste del Baldacchino il dì della processione del Santissimo Sacramento „. Ciascun giurato a turno, era priore per due mesi; il primo ad assumere questa carica era il primo giurato del Cassaro, il secondo quello dell'Albergheria, il terzo quello di Seràlcadi, il quarto quello della Kalsa, il quinto quello della Conceria, il sesto ed ultimo l'altro giurato del Cassaro (1). Il priore

Quello che poi chiamavano Quartiere del Cassaro non rappresentava veramente una parte della città, ma la sua via principale, ossia l'attuale Corso Vittorio Emanuele.

(1) In primis, chi omne anno si digiano eligere et ordinari li dicti Iurati, che siano Citatini de Palermo e fide digni.

Item, chi ad omne quarteri ndi digia haviri unu et lu Cassaru dui.

Item poi fare uno Priolo, chi duri dui misi et divi incomenzari ad haviri lu Priolatu, lu Iurato de lo Cassaro, chi sta appressu lu Palazu, et appresso l'Albergaria, et poi Chivalcadi, et la Chalza, et la Porta delli Patitelli, et per ultimo digia essiri lu Iurato di lo Cassaro Priolu: *Capitula edita ab Universitate Panormi anno 1330 e dal re Federico III. confirmati*, presso De Vio, pag. 110 e seg.

Digitized by Google

faceva le veci del pretore in caso di assenza, e nelle votazioni disponeva di due voti come quello (1).

Coadiuvavano il pretore e i giurati, nell'amministrazione della città, un sindaco, un maestro razionale, un tesoriere, un conservatore delle armi, un maestro marammiere, un razionale, un maestro di cerimonie e molti altri ufficiali, come in seguito vedremo. Stipendiava inoltre la città un sergente maggiore, due capitani e quaranta soldati a cavallo per la guardia delle marine, ed aveva ancora un archivio e un banco pubblico detto volgarmente *Tavola*.

***

Il Pretore, i giurati e i giudici prendevano possesso della loro carica ordinariamente il primo di settembre, però talora, ritardando la corte di Madrid a spedire le patenti di nomina, s' insediavano un altro giorno fissato dal vicerè (2). La cerimonia era fatta con so-

(1) " In assenza del Pretore e del Priore, nota il Bologna, il primo giurato del Cassaro ha il primato et è capo del Senato et rappresenta ancor esso il Pretore come del Priore s' è detto, ma questo occorrendo non ha costui se non una voce sola, perciocchè la prerogativa d'haver due voci al Pretore e Priore solamente s'appartiene „.

(2) Filippo III (IV di Spagna) acconsentì che il pretore e i giurati di Palermo e di altre città entrassero in carica col primo di maggio " Yen quanto a la suplica XXI, en que pretende, que el Pretor, y Jurados de Palermo, y los Jurados de las otras Ciudades del Reyno, se hayan de eligir, y meter en possession de sus officios à principio de Mayo de cada año, porque puedan con mayor facilidad prevenir las provisiones para el año futuro: tengo por bien conceder esta gracia Reyno; ordinando, que los officiales, que actualmente se hal-

Digitized by Google

lennità e pompa. La mattina del primo settembre, il Senato coi suoi ufficiali e un gran numero di nobili si riunivano nel palazzo comunale, e, montati a cavallo, facevano una solenne cavalcata, la cui descrizione, che noi trascriviamo dal *Palermo Restaurato* del Di Giovanni, è una viva pittura dei costumi dell'epoca. " È cosa assai maestosa vedere uscire il Senato quando va per qualche solennità (1), esce dal suo Palagio accompagnato da gran quantità di Cavalieri, che a cavallo lo precedono, dopo di quelli vi vanno sei uomini a cavallo con vestiti e gualdrappe di panno rosso con l'aquile in petto, e nelle gualdrappe l'armi della Città di color giallo, dopo siegono altri sei con vestiti di *tirzanello* rosso, che vi sonano le *tabale*, strumento moresco a guisa di caldaie con il cuio di tamburo di sopra che portano dall'una e l'altra parte dell'arcione, e quelli sonano con mazzole, tra i quali vi sono anco due tamburi, e i secondi i pifferi, tromboni e cornamuse, e poi altri tanti con le trombe, che suonano a vicenda. Siegono altri sei littori detti Conestabili del proprio modo vestiti con bastoni in mano, che hanno le *valore* (cioè i puntali) d'argento, nel mezzo di questi

laren serviendo desde principio de Septiembre conforme a la costumbre, que por lo passado ha havido, despues de cumplido el año, continuent a sta fin de Abril del seguiente. En cuya conformidad vos en vuestro tiempo, y los de mas Virreys, que os succedieren, quedereis advertidas, para remitir cada año las nominas del officio de Pretor a tiempo, que puedan volver despachadas antes del primer de Mayo ". Cap. XXII reg. Philip. III.

(1) E ciò avveniva spesso; non si celebrava festa religiosa o civile senza l'intervento del Senato con tutti i suoi ufficiali.

Digitized by Google

siegono due mazzieri con le loro mazze d'oro in collo vestiti tutti due di casacche di broccato con l' aquile d'oro in petto, e nelle spalle, e i loro cavalli anche son vestiti di *girelli* di broccato con l' aquila attorno, nei quali vi sono quelle lettere S. P. Q. P. che dicono Senatus Populusque Panormitanus, siegue poi il Pretore da man destra col Priolo dalla sinistra, e poi l' altri senatori di due in due secondo i loro luoghi, poi gli altri ufficiali della Città, e poi il Sargente Maggiore con i suoi due Capitani, ed attorno, e dietro gran quantità di creati (1) „.

Ordinati in tal modo si recavano alla casa del nuovo Pretore, dove si facevano anco trovare i giurati in toga e i giudici della città novamente eletti. Unitisi costoro alla cavalcata, ponendosi il nuovo pretore tra il vecchio pretore e il capitano di giustizia, e i nuovi giurati alla destra degli antichi, si recavano al palazzo reale, dove il pretore, per il primo, prestava il giuramento al vicerè stando *inginocchioni con tutti e due i ginocchi e col capo scoperto.* Lo stesso facevano ad uno ad uno i giurati ed i giudici (2).

Preso commiato dal vicerè, ritornavano al palazzo comunale, dove il Senato, al suono delle trombe e dei

(1) Più solenni erano le cavalcate che si facevano in occasione d'incoronamenti, sponsali e ingressi di re o di principi reali. Vi prendevano parte allora, oltre il Senato, tutti i baroni del regno e i patrizi della città, col vicerè in testa circondato dal Sacro Consiglio. Per notizie delle cavalcate più solenni che si sono fatte in Palermo, vedi il tom. XI degli *Opuscoli* del Villabianca, Qq. E. 88, f. 124 e seg.

(2) " Quando il Vicerè si trova assente da questa città, nota il Bologna, suole commetter questo carico di dar il possesso

Digitized by Google

pifferi, si metteva a sedere sul suo *banco*, preparato nella gran sala del Consiglio.

Il nuovo pretore si avanzava e, questa volta *in piedi* e *col capo coperto*, giurava sul libro dei privilegi di Palermo, di *osservare tutte le consuetudini e buoni costumi della città, e di non rivelare le cose della Tavola;* e lo stesso facevano in seguito i giurati ad uno ad uno.

Poscia si sparavano giù nella piazza ottanta mortaletti, e, al suono delle trombe, scesi dal *banco* il pretore e i giurati passati, s' insediavano i nuovi magistrati, i quali cominciavano ad esercitare il loro ufficio ricevendo il giuramento dai giudici e da altri ufficiali novamente eletti, come: maestri notai, maestri di piazza, ecc.

Quindi il nuovo pretore passava nella sua corte e, sedutosi sul seggio in mezzo ai giudici, e col bastone dorato in mano, faceva qualche atto giudiziario per segno del preso possesso (1).

Infine, scendevano giù, e rimontati a cavallo, percorrevano, coll'ordine descritto, le principali vie della città.

agli ufficiali d'essa città al Protonotaro del Regno come proprio di suo officio, et in sua assenza ad alcun consiliario che quivi si trova, i quali han sempre usato di dar tal possesso in chiesa alle lor case vicina. Or ciò accadendo, in cambio d'andarse dal Reggitore nel Real Palazzo, anderassi nella tal chiesa assignata, et ivi innanti a quello che tal carico haverà presteranno il giuramento, benchè innanti a questo non inginocchiatosi e scovertosi come innanzi a S. E, ma in piede e coverti, poichè in piede e col capo coverto starrà il Protonotaro o quel consiliario che tal officio farà, sicome sempre s' have osservato „.

(1) Questa, come si è detto, è la descrizione del Bologna, l' Auria però nel ms. citato della Bibl. Comun. (Qq. C. 15),

Digitized by Google

***

Il pretore, i giurati, il maestro notajo del Senato ed altri ufficiali, come vedremo, si riunivano tre volte la settimana nel palazzo comunale, per ivi tenere, come volgarmenfe si diceva, *Città*.

Questi giorni, stabiliti dal vicerè Marco Antonio Colonna nei suoi capitoli, erano: il lunedì, per attendere particolarmente all' amministrazione delle vettovaglie; il mercoledì, per trattare delle cause patrimoniali della città; il venerdì, per discutere intorno ai memoriali e alle petizioni di chi domandava giustizia.

Questi *aggiuntamenti*, come li chiamavano, erano te-

descrive la seconda parte un po' diversamente: " Prestato il giuramento al Vicerè si calano da palazzo e vanno in quel del pretore, dove nel solio sedono il pretore vecchio e li senatori passati, con li due mazzieri, e quivi il Banditore, che porta pur la mazza, chiama il nuovo pretore, il quale salendo al solio innanzi del pretor vecchio, giura l'osservanza dei privilegi e consuetudini della Città sopra il libro, che tiene in mano il Maestro Notaro del Senato, e subito che giura sparano i mortaletti. Il vecchio pretore scende dal solio, e nel suo luogo, cioè nel mezzo dei Senatori, si siede il Nuovo Pretore, e nel medesimo modo son chiamati ad uno ad uno i Senatori nuovi dal detto Banditore, i quali donano l'istesso giuramento sopra il detto libro, ognuno al vecchio Senatore e questo dando il luogo al nuovo, se ne va dal solio; e tutti tanto i vecchi quanto i nuovi, scendono dal solio e vi resta solo il Nuovo Pretore, al quale il Banditore dona in mano un bastone dorato, lungo dieci palmi, in segno della nuova giurisditione; e fatto ciò il Maestro Notaro del Senato, fa pubplicare una contumacia costata nella Corte del Pretore, sopra le solite osservanze delle cause civili e giuridiche, e ciò n segno che il Pretore sia il supremo Giudice sopra i tre Giudici della Corte Pretoriana ecc., pag. 620-621.

Digitized by Google

nuti nella sala maggiore o in un' altra a scelta del pretore; quivi il massaio preparava il *banco* coperto di drappo cremisino sul quale erano ricamate le armi del re e della città, e le sedie pel pretore, i giurati, il maestro notajo e gli altri ufficiali che v' intervenivano.

Il pretore sedeva in capo al *banco* col priore a destra ed il primo giurato a sinistra, e quindi gli altri giurati secondo l'ordine dei loro quartieri.

Il pretore proponeva i negozi ed egli ed il priore disponevano di due voti; però nella elezione degli ufficiali e in ogni altro negozio, che, come vedremo, dovea trattarsi per bussolo, e nei pubblici consigli, tanto il pretore quanta il priore avevano un sol voto come gli altri giurati.

Per l' approvazione dei negozi ordinari bastavano cinque voti favorevoli; cioè la metà più uno, essendo in tutto nove i voti compreso il doppio voto del pretore e del priore; e quindi in questi negozi bastava fossero presenti o cinque giurati, o il pretore, il priore ed un giurato. Negli affari importanti erano necessari per l'approvazione sette voti, e chi era contrario doveva fare un atto presso il maestro notaio, nel quale dichiarava il motivo della sua opposizione. Il pretore avea poi l'incarico di fare eseguire le deliberazioni del Senato.

Queste riunioni non erano pubbliche, anzi ad evitar sorprese, dietro la porta serrata, stavano a guardia un mazziere ed un *conestabile*, che non lasciavano entrare

Digitized by Google

alcuno nella sala senza il permesso del pretore o di un giurato (1).

Pubbliche invece, come vedremo, erano le riunioni del Consiglio.

***

Il pretore e i giurati amministravano tutti insieme il Comune, però ognuno di essi sosteneva particolarmente un incarico: chi badava all'amministrazione delle vettovaglie; chi soprintendeva alla scrittura di tutti gli uffici della città; chi badava alle liti e alla estinzione dei debiti; chi aveva la cura del Molo; chi soprintendeva alle acque; chi aveva l'incarico di far l'inventario della Cattedrale e delle armi e munizioni.

La divisione degli uffici si faceva per elezione; il

(1) " E quando in questi giorni di aggiuntamenti, nota il Bologna, occorresse che in Senato vi andasse alcun officiale della Città, come i Governatori della Tavola o quegli del monte della pietà, alcun deputato delle deputazioni, alcuni rettori o spedalieri degl'hospidali o d'altre opere, o vero alcun giudice o Avvocato della Città, o alcun Cavaliere o altra persona di qualità, per trattar alcun negozio, si farà metter alla sinistra parte del Pretore for della Tavola una o due sedie quanti saran quei che haveran da trattare, et quivi si faran sedere, et inteso ciò che le sarà proposto se si potrà dar loro risolutione all' hora lo faranno, altrimente se le darà licenza con dirgli che il Senato discuterà quel negotio che l'ha trattato, et daragli resolutione in un altro giorno. Occorrendo, come più volte have occorso, di venirci alcun presidente di alcun Tribunale o altro consiliario, si farà sedere alla destra del Pretore nel capo della Tavola, sicome sempre s'ha osservato. Quanto poi ad ogn'altra sorte di persone egli suol dare udienza stando quei in piede col capo scoverto o coverto, secondo la qualità delle persone che trattan ad arbitrio del Senato ".

Digitized by Google

pretore e i giurati, entrati in possesso della carica, si riunivano nella sala maggiore del palazzo comunale col maestro notajo, e, fatto chiamare un sacerdote, giuravano di fare quelle elezioni rettamente e con coscienza.

Quindi il sacerdote e il maestro notajo si ritiravano in una camera vicina, dove su una tavola era preparato un bussolo e l'occorrente per iscrivere, e quivi andavano, uno dopo l'altro, il pretore e i giurati a dare il proprio voto.

Prima a farsi, era l'elezione di colui che doveva attendere alla cura delle vettovaglie della città, e a questa carica potevano essere eletti così il pretore come ognuno dei giurati. Perciò, in questa elezione, si votava prima di tutto pel pretore, o, come allora dicevasi, si passava per il bussolo il nome del pretore, e poi quello di ciascun giurato. Si noti però che doveva ogni volta astenersi dal votare colui, il cui nome si passava per il bussolo.

Il sacerdote ed il notajo notavano i voti che ognuno riportava, e, infine, pubblicavano il nome di colui che ne aveva ottenuto di più. Quando due riportavano lo stesso numero di voti si ricorreva al ballottaggio.

Nello stesso modo si procedeva per l'elezione alle altre cariche; ma a queste potevano concorrere i soli giurati, “ poichè, dice il Bologna, il pretore può solamente assumere l'ufficio di amministrare le vettovaglie della città, e ciò per non dargli soverchio lavoro. „

***

Digitized by Google

Oltre che ogni parte dell'amministrazione comunale aveva un giurato che vi attendeva specialmente, in vari tempi si andarono formando diverse deputazioni di cittadini, che coadiuvavano il Senato nell' amministrare il Comune.

Queste deputazioni di tanto in tanto si riunivano nella Corte sotto la presidenza del pretore, il quale poi avea la cura di fare eseguire le deliberazioni prese; poteva però averne l' incarico, invece del pretore, un deputato.

Ora, secondo il Bologna, nel 1610 la città aveva le seguenti deputazioni:

Deputazione della Sanità — In quel tempo la Sicilia fu afflitta spesso dalla peste, sicchè nacque il bisogno di affidare ad alcune persone la cura della pubblica sanità. Ed il Senato elesse *a voci* sei deputati *cavalieri* e *cittadini anziani* (1), i quali invigilavano l' igiene pubblica, visitavano le navi sospette esaminando le loro patenti, e, in caso di peste, davano tutti i provvedimenti necessari.

Deputazione del Molo — Per la fabbrica e conservazione del Molo fu stabilita, verso la fine del sec. XV, una gabella di un tarì e grana dieci per ogni onza di mercanzie, che giungevano in città per mare, e poi, nell'anno 1520, fu ridotta ad un tarì. Per l' ammini-

(1) L' Auria dice, che la detta deputazione si componeva di " tre nobili, che siano stati Senatori passati, di due Medici Consultori e del medico, che eligge per suo Consultore il Pretore. Vi era anche un custode, un fiscale et altre persone necessarie per guardie, ed altre occorrenze ". *Op. cit.*, p. 246.

Digitized by Google

strazione di questa gabella e la cura del Molo furono eletti quattro deputati: uno dal vicerè a nome della regia Corte, con lo stipendio di onze cinquanta l'anno, e tre dal Senato *a voci*, senza stipendio e a vita. Vi era anche un tesoriere eletto pure dal Senato e con stipendio (1).

(1) L'antico Molo di Palermo fu costruito nella Cala di Piedigrotta sotto il governo del re Alfonso, che ne dette facoltà con suo privilegio del 15 giugno dell'anno 1445. Però a nulla valse quel Molo, narra il Ransano, nella tempesta del 1469, quand'era appena compiuto. Perocchè essendosi divisato di riparare la Cala dai venti di scirocco, per mezzo del Molo dell'attuale ufficio di Sanità Marittima, (ossia l'antica *Garita)*, rimanea però sempre aperta e senza alcuna difesa ai venti di greco e tramontana. Fu quindi dato principio a un braccio di enormi massi, che, a spese del Comune, furon gettati per ispazio di ben 470 metri da tramontana a mezzodì nel profondo del mare, unendo tal braccio alla grande ripa murata che va da ponente a levante e con la quale forma un angolo quasi retto (81° circa). Quest'opera, stimata allora un miracolo d'arte, fu incominciata l'anno 1556 sotto il governo del vicerè D. Garsia di Toledo, che ne fu principal promotore, e dopo 23 anni di lavoro continuo potè dirsi compiuta, per nuovi impulsi del vicerè D. Diego Enriquez de Guzman, conte d'Abbadalista, nel 1590. Computando le spese della costruzione con quelle di grandi restauri posteriori, la città sino al 1645 avea erogato per tale opera scudi 3,404,000 (L. 18,075,240), e poi sino al 1670 ben sei milioni di scudi (L. 31,860,000), laonde fu a buon diritto chiamata muraglia di pietre d'argento, costando circa L. 64000 al metro lineare. Non pertanto il porto, per la piccolezza del settore riparato, era sempre esposto ai venti del greco levante ed ai nostri giorni, con utile grandissimo della navigazione e del commercio, fu prolungato l'antico braccio e si intraprese la costruzione di un grande antemurale, decretato per legge dal parlamento italiano. E volendo fare un paragone fra il costo dell'antica e nuova costruzione, vedrebbesi come, a parità di lunghezza, quest'ultima non costasse che il quinto della prima, senza pur tener conto della migliore solidità dei lavori. Gioachino Di Marzo, nelle note al *Palermo Restaurato*, p. 81-88. *Il Porto di Palermo e la sua sistemazione*. Cenni storici di Giuseppe Cimino, ingegnere del Genio Civile. Palermo, 1875.

Digitized by Google

Deputazione delle gabelle sulle uve, vini, carni e farine — Per amministrare queste gabelle furono eletti *a voci* dal Senato, l'anno 1579, quattro deputati, i quali rimasero in ufficio vita durante, e, man mano che morivano, venivano sostituiti.

Deputazione delle strade del Cassaro e Macqueda — L'anno 1565, essendo vicerè D. Garsia di Toledo, fu prolungata, come si è detto, la strada del Cassaro, ed alla cura di essa furono eletti dal Senato *a voci* quattro deputati. Parimente, nell'anno 1600, costruitasi la via Macqueda, furono eletti dal Senato *a voci* altri quattro deputati. Gli uni e gli altri duravano in ufficio a vita, e alla loro morte erano sostituiti.

Deputazione per l'estinzione dei debiti della Città — L'anno 1593 furono imposte alcune gabelle destinate ad estinguere i debiti della città, e ne fu affidata l'amministrazione a sei deputati. Costoro furono: un giurato, due cavalieri eletti dal Senato *a bussolo* e triennali, e i tre governatori della *Tavola* per tutto il tempo che duravano in ufficio.

Deputazione delle Parrocchie — L'anno 1599 il Senato domandò al papa Clemente VIII il *jus patronatus* sulle parrocchie della città e suo borgo, ossia il diritto di eleggere i parroci e l'abolizione della tassa, che esigevano costoro per amministrare i sacramenti. Avutone il consenso (1), assegnò una rendita annua di scudi

(1) Bulla Clementis VIII Summi Pontificis, super reformatione Parochiarum Felicis et Fidelissimae Urbis Panormi totius Siciliae Metropolis. Panormi ex Typographia Augustini Epiro, Illustrissimi Senatus Impressoris, 1695.

Digitized by Google

6817 pel sostentamento di esse parrocchie. Il 30 giugno del 1600 il Senato usò la prima volta questo diritto, ordinò, cioè, che si amministrassero gratis i sacramenti in tutta la città e suo borgo, ed elesse sei parroci. L'elezione fu fatta *a bussolo*: *s'imbussolarono*, cioè, parecchi nomi dei più importanti sacerdoti palermitani, a preferenza nobili, e se ne estrassero i sei da eleggere, e ciò, dice il Bologna, per non destare gelosie e inimicizie. Inoltre, il Senato istituì, nello stesso anno, una deputazione di due cavalieri, i quali doveano visitare le parrocchie e riferire ciò di cui abbisognassero.

Oltre a queste deputazioni, che eran dette ordinarie, se ne formavano moltissime altre in varie circostanze, come nell'occasione di erigere qualche edifizio pubblico, e per ogni altro lavoro municipale. Ora, nel 1622, il vicerè Conte di Castro abolì molte di queste deputazioni, specialmente quelle che amministravano danari, come la deputazione del Molo, quella della estinzione dei debiti e in generale tutte quelle incaricate di amministrare le gabelle; ed ordinò che tutti gl'introiti della città, provenienti da dazi, censi, rendite e beni stabili, fossero uniti in un sol corpo sotto il titolo di Patrimonio della città, e ne avessero il governo immediato il pretore e i giurati. Questa determinazione fu presa per riparare alla confusione che nasceva da tutta quella divisione di uffici, e per risparmiare gli stipendi che si pagavano a tutti i deputati, circa ottomila scudi all'anno.

Digitized by Google

CAPITOLO IV.

Amministrazione del Comune—Amministrazione del Patrimonio —Amministrazione delle vettovaglie—Magazzinieri, Percontramagazzinieri e Distributore di olii e formaggi—Caricatore di frumento —Mete—Cura degli edifizi, delle acque, delle liti e dei privilegi della Città.

Vediamo ora i doveri del pretore e dei giurati nell' amministrazione del Comune. Essi possono ridursi ai seguenti: cura del patrimonio, dell' annona, della salute pubblica, dell' ornamento edilizio, delle acque, delle liti e dei privilegi della città.

***

Il patrimonio consisteva in censi, rendite, beni stabili e principalmente in gabelle, le quali i giurati poteano dare in appalto o, come volgarmente si diceva, vendere, o amministrare in credenza (1).

(1) Nel 1619 si pagavano le seguenti gabelle nel Comune di Palermo:
Tarì 14 per ogni salma di farina; tarì 32 per ogni botte di

Digitized by Google

Il re Alfonso ordinò ai giurati di convocare il pubblico consiglio, prima di appaltare le gabelle, e proibì loro di prendere denaro in anticipo, eccetto che ciò non avesse deliberato il detto pubblico consiglio e fosse stato approvato dalla real Corte. Dichiarò ancora perpetuamente infami e soggetti alla confisca della terza parte dei beni quei giurati, che pigliassero in appalto le gabelle della città, o che in altro modo vi partecipassero (1).

La vendita delle gabelle avea luogo dal 15 Luglio al 15 Agosto di ogni anno innanzi al pretore e ai giurati col loro maestro notaio; v' intervenivano pure il sindaco, il maestro razionale, il tesoriere, l'archivario, il razionale ed il maestro notaio ordinario della città, il quale dovea fare i contratti.

Per sei giorni continui, il banditore, nei luoghi consueti, annunziava il giorno fissato per la vendita.

Il pretore e i giurati doveano procurare di vendere le gabelle per una somma maggiore di quella dell'anno passato; il sistema adottato nell' appaltarle dapprima fu quello di accendere una candela di cera, e, quando si consumava, la gabella restava a chi avea fatto l'ultima e la migliore offerta. Il vicerè conte di Castro introdusse il sistema di cedere le gabelle dopo quattro

vino; grani 3, denari 5 e 3[4 di danaro per ogni rotolo di carne; tarì 1 per ogni onza di mercanzie che entravano nel porto; tarì sei per ogni salma d'orzo. Oltre però alle gabelle comunali, vi erano quelle governative, che costituivano la rendita regia, ed erano amministrate, come abbiamo detto, dal segreto.

(1) Cap. 46, 47, 48 reg. Alph., Cap. Regni, tom. I.

Digitized by Google

voci, ossia, se il banditore arrivava a gridare quattro volte un'offerta, senza che nessuno aumentasse, la gabella restava o, come dicevasi, *si liberava* a colui che avea fatto quell'offerta.

Non poteano concorrere all' appalto di nessuna gabella, coloro che erano debitori alla città per altre gabelle, gli schiavi, i servitori ed altre persone vili, ed anche quei deputati incaricati di amministrarle, prima che fossero stati aboliti dal conte di Castro. I *gabelloti* (si chiamavano così coloro che pigliavano in appalto le gabelle) faceano quel giorno stesso il contratto dell'*ingabellazione* presso il maestro notaio della città, con tutti i patti e le cautele necessarie. Si obbligavano di pagare il prezzo della gabella alla *Tavola* della città, e questi pagamenti si facevano di dieci in dieci giorni, tranne la gabella del Molo, che si pagava di quattro in quattro mesi.

Oltracciò, a cautela della città, i gabelloti doveano dare mallevadoria o, come dicevasi, *pleggiu* di un terzo di quanto importava la gabella in un anno, e di un mezzo per la gabella del Molo, dentro quindici giorni dal dì del contratto, ed era cura del notaio di accettare a mallevadori persone abili a pagare, in difetto del gabelloto, la somma stabilita.

Se il gabelloto moriva, o mancava ai patti, o andava fuori del regno, dovea la città vendere di nuovo la gabella, o eleggere un collettore a danno e spese di lui e dei suoi mallevadori. Per quelle gabelle rimaste in *credenzeria*, sia perchè non erano state vendute, sia perchè avea mancato il gabelloto di pagare alla

Digitized by Google

scadenza, il Senato nel mese di agosto eleggeva uno o più collettori e li incaricava dell'esigenza. L'elezione si faceva con l'antico sistema del bussolo, e doveano essere presenti il pretore e tutti i giurati, anzi, mancandone qualcuno per legittimo impedimento, dovea eleggersi un nobile per sostituire l'assente. I collettori eletti dal Senato non poteano ricusare l'ufficio, sotto pena di pagare 100 onze al regio fisco; anch'essi dovean dare mallevadoria entro quindici giorni di una data somma stabilita dal Senato, ed avevano l'obbligo di versare alla *Tavola*, di settimana in settimana, gli introiti delle gabelle, ritenendo solo lo stipendio, che veniva loro fissato.

Mancando al loro dovere, erano costretti a restituire tutti i salarî riscossi, e a pagare le somme esatte con tutti i danni ed interessi che la città veniva a patire; e in loro vece i mallevadori.

Oltre le gabelle, la città avea, come abbiamo detto, altri introiti: censi, rendite e beni stabili. Era assolutamente vietato al pretore e ai giurati di concedere o dare cosa alcuna appartenente alla città senza il consenso del pubblico consiglio. Doveano pur ricorrere al pubblico consiglio, se volevano comprare terreni o altri beni stabili da privati per conto della città, e, facendo il contrario, erano puniti con la multa di onze cento, che andavano a beneficio delle mura della città. Il vicerè conte di Castro ordinò nel 1619, che tutti questi introiti si notassero ordinatamente in un libro, del quale dovea aver cura il razionale della città, come si vedrà meglio, quando parleremo dell'ufficio di costui.

Digitized by Google

Su gl'introiti della città il pretore e i giurati aveano facoltà di spendere una data somma in cose necessarie e utili al servizio di essa; il vicerè Marcantonio Colonna stabilì la somma di 800 onze, e il vicerè conte di Castro la elevò a 1600 onze, ordinando che si spendessero per le seguenti cause:

" Per li tamburi, che servono per tutte le cavalcate, che fanno l'Illustrissimo Pretore e spettabili giurati in diversi tempi dell'anno, spese delli vestiti per il *Mazziero*, *Banditore*, *Conestabili* e *Massaro* del Senato, e stivali per detti, e per li trombetti nelle processioni.

Prezzo di cera per le feste e processioni del Santissimo Sacramento, di S. Christina, S. Ninfa, S. Oliva, S. Agata, S. Rocco e S. Sebastiano, et altri processioni extraordinari, et altre spese di luminarie di notte nella casa del Senato, che occorresse intervenisse il Senato con luminarie, e spese necessarie per dette processioni e feste.

Per far *limpiare* le strade per dette processioni.

Alli Commissari dell' officio del Spettabile Mastro Notaro delli Spettabili Giurati la solita mercede il Natale e la Pasqua.

Per la solita *strina* (strenna o regalo) alli Porteri di Camera, Guardia Alemana, et Palafreneri di S. Eccellenza, e Mazzieri dell'Em.mo S. Cardinale Doria arcivescovo di questa città.

Per spese di guardie estraordinarie.

Per la barca che ha da tener *limpio* il Molo, il Porto e Strada Colonna.

Per l'apparato del *Catafalco* delli Musici della Fiera

Digitized by Google

della Gloriosa Santa Christina, et altre solite spese per mettersi in ordine detta fiera.

Spesa per la guardia Alemana, per accompagnare il Senato nelle processioni, mentre non interviene la persona dell'Ecc.mo Vicerè.

Spese del *Catafalco* delli *Cilij* nella vigilia di mezzo Agosto (1).

Spese de liti, che ogni anno occorrono tanto attive quanto passive.

Spese di portare la *bancata* dell' Ill.mo Senato, et Spettabile Mastro Notaro, et altre cose appartenenti al scrivere, e legatura di volumi di scrittura e libri.

Elemosina di carne d'ogni settimana, e nell'Advento et quadragesima pesci alli Patri Cappuccini et di Santa Maria di Gesù, et per *Albaggio* per vestiti delli sudetti Padri.

Per far adacquare nell' estate la Strata Colonna et il Cassaro. E per altre necessarie cause, secondo l'urgenza di negotii „.

Avanzando danari della somma stabilita, poteano spenderli in elemosine o in altre cose, purchè nel conto notassero la causa d' ogni spesa. Accadendo poi di avere speso o di doversi spendere più della somma stabilita, doveano quelle maggiori spese essere approvate dal pubblico consiglio, ed una copia della deliberazione, presa da esso consiglio, con l'esatta indicazione di tutte le spese, tanto delle ordinarie, ossia com-

(1) Della festa e processione dei *Cerei* (volgarmente *Cilii*) parleremo in seguito.

Digitized by Google

prese nelle 1600 onze, quanto delle straordinarie, sottoscritta dal Maestro Notaro del Senato e dal Tesoriere (1), dovea mandarsi per l'approvazione al vicerè. E quelle somme, che non erano approvate, il maestro razionale della città, nello esame dei conti, che gli presentavano i giurati, non dovea ammetterle, anzi era obbligato a darne avviso, o, come allora diceasi, *farne significatoria* al tesoriere, affinchè costui prendesse cura di esigerle dagli stessi ufficiali. E perchè il pretore e i giurati non ispendessero più della somma stabilita, erano obbligati il maestro razionale e il razionale a notificare loro, con un atto da farsi presso il maestro notaio del Senato, che le 1600 onze erano di già spese. Trascurando di fare questa dichiarazione, la prima volta incorreano nella pena di pagare del proprio la somma spesa di più, e la seconda volta nella medesima pena e inoltre nella perdita dell'ufficio.

Il resto degl'introiti dovea servire a pagare gl'interessi annuali dei debiti della città (2), gli stipendi agli

(1) Così nei capitoli del vicerè Marco Antonio Colonna, invece in quelli del conte di Castro è detto doversi sottoscrivere dal razionale, perchè questo vicerè tolse al tesoriere l'incarico di badare all'esito e gli lasciò solo quello dell' esigenza.

(2) Questi debiti in gran parte provenivano dai continui donativi ordinari e straordinari, che la città dovea fare al Governo. Così l' anno 1612 il parlamento decretò per nove anni un donativo straordinario di scudi trecentomila l' anno per pagare le molte *suggiugationi, di cui era gravato il patrimonio di S. Maestà nel Regno di Sicilia,* la quale offerta fu nell'anno 1615 prorogata per altri nove anni, riducendosi la quota annua a scudi duecentosessantatremila. La porzione

Digitized by Google

ufficiali ed ai guardiani delle torri e delle marine, e il mantenimento pei loro cavalli, il salario ai guardiani di fuochi ed acque, l'elemosina al predicatore della quaresima, il sussidio pel mantenimento delle parrocchie, ed altre spese per lavori di pubblica utilità (1).

che dovette pagare la città di Palermo fu di scudi 20000 l'anno, che, uniti agli altri donativi ordinari e straordinari stabiliti in vari parlamenti, a scudi duemila e quattrocento l'anno pel mantenimento della cavalleria spagnuola e a molte altre spese, aggravarono talmente il patrimonio della città, che le gabelle stabilite non furono più sufficienti, e si giunse a tale che nel 1619 l'esito superava l'introito di scudi quarantamila l'anno. Fu allora che il vicerè conte di Castro, volendo trovare un rimedio al disavanzo, e non potendo imporre altre gabelle *così per essere*, come egli stesso dice, *di molto peso le già imposte, come anco perchè quasi non resta hoggi cosa in piedi, sopra la quale si potesse fare nuova impositione*, pensò di unire tutti gli introiti delle gabelle, che, come abbiamo detto, erano amministrati da particolari deputazioni, in un solo ufficio sotto nome di Patrimonio della città di Palermo, e affidonne il governo direttamente al pretore e ai giurati. In tal modo, dice egli, si risparmiavano i salarî dei deputati, e si dava più ordine all'amministrazione.

(1) Trascriviamo dai capitoli del vicerè conte di Castro la lista degli stipendi agli ufficiali, ed altre somme che la città pagava nell'anno 1619:

" All'Illustre Pretore, conforme al privilegio del Serenissimo Re Alfonso l'anno 1430, onze 15.

A sei Spettabili Giurati, conforme al privilegio di detto Serenissimo Re l'anno 1438, a ragione di onze 9 per ognuno l'anno, onze 54.

Al Spettabile giurato delle liti, onze 24.

Al Mastro Notaro onze 32.

Al Sindaco onze 80.

Al mastro Marrammero onze 15.

Al Secretario hoggi si pagano onze 66 l'anno, sua vita durante, vogliamo, che, finita la vita di quel presente esercità detto officio, resti per onze 36 l'anno.

A quattro Avvocati ad onze 17 per uno l'anno, onze 72.

Ad un Procuratore di Corte onze 18 l'anno.

Digitized by Google

Tutti i pagamenti, per qualsisia causa, erano fatti per mezzo di polizze o mandati spediti per l'ufficio del razionale, e sottoscritti dal maestro razionale, dal pretore e dai giurati. Si noti che, pei pagamenti d'interessi di rendite e degli stipendi, era sufficiente l'ap-

E perchè al presente si retrova un altro Procuratore, che per havere servito molti anni nelli negotii della Città con salario di onze 36 l'anno, e nelli negotii del Molo con salario di onze 18 l'anno vogliamo, che durante la vita di detto Procuratore sia il suo salario di onze 40 l'anno et al suo successore si paghiranno onze 18 l'anno come all'altro detto di sopra.

A due sollecitatori onze 36.

Al Banditore onze 30.

Al Mazzero onze 24.

Al Procuratore di poveri onze 24.

Al Sergente Maggiore onze 114.

Al Capitan prattico di cose di guerra onze 48.

Al Capitan di guardie, marine e torri, onze 48.

A quattro bombarderi a ragione di onze 19 e tt. 6 per uno, onze 76. 24 Oltre alli detti quattro bombarderi ordinarii possa la Città eliggere due altre persone habili, e sufficienti per l'esercitio sopra detto senza salario con che in caso di vacanza di morte, o per altra causa di alcuno di essi quattro che hoggi sono, adottino il dett' officio mettendosi a bussolo a chi primo di loro toccherà, e questo lo possa fare solamente la Città.

A due armeri per *limpiare* l'arme, onze 54.

Alli guardiani di Torri ogni anno, onze 527 e tt. 18.

A otto musici, cioè: al Mastro di Cappella onze 80 ogni anno con obligo di far la musica di voci per tutte le processioni della Città, et agli altri musici a ragione di onze 40 per uno l'anno con obligo di servir in tutto quello che dal Mastro di Cappella per servitio della Città li sarà loro ordinato, e conforme ha servito per il passato, onze 360.

A cinque trombette a ragione di onze 18 per uno l'anno, onze 90.

A otto Conestabili che assistono alla Corte del Senato due il giorno per guardia a vicenda, e l'altri sei nell' occorrenze di giurati, e trovarsi tutti pronti a servir a cavallo, a ragione d'onze 30 per uno l'anno, onze 240.

Digitized by Google

provazione di cinque giurati, ma gli altri pagamenti dovevano essere approvati da tutti o almeno da sette, e chi non approvava dovea farne atto presso il notaro del Senato, dichiarando il motivo della sua disapprovazione, e quindi firmava il mandato cogli altri. E

Al guardiano del Porto della sanità, onze 20.
Ad un agente in Corte di Sua Maestà, onze 40.
Ad un agente in Roma, onze 24.
A quello che al presente è Deputato della casa del refugio se li potrà pagare il salario durante la sua vita, e doppo sia abolito, onze 40.
Al Massaro del Palazzo del Senato, onze 30.
Al Credenzero del vino fuori territorio, onze 6.
Al Governatore dell'Horologio di S. Antonio, e quello di S. Nicolò l'Albergaria, e quello che si fa nel Palazzo del Senato, onze 12.
Al portaro della porta del Molo vecchio dove si scarica il formento, onze 6.
A due guardiani di carcerati ammalati, che vanno all'ospedale, onze 48.
Al mastro dell'acque della Città, onze 48.
Al Capo Mastro delle fabbriche della Città, e del Molo, onze 24.
Al Credenzero del Macello della Guilla, onze 6.
Al Credenzero del Macello della Bocceria Nova, onze 6.
Al Notaro della Città, onze 30.
Alli Cavallari in numero di 40 cioè li 36 inclusi due trombette a ragione di onze 2. tt. 15 il mese, e 4 sopraguardie ad onze 2 tt. 21 per mesi sei, onze 604. 24.
Per la cera delle Quarant' hore perpetue, che fa fare il Senato del Santissimo Sacramento graduatamente in tutte le Chiese di questa Città, e se più fosse necessario, onze 109 tt. 23.
Ad una persona per l'obblighi, che tiene conforme all'Atto come attuario del Spettabile Mastro Notaro, onze 18.
A quattro Sacristani della Maggior Chiesa, onze 24.
Ad un altro Sacristano, onze 9.
Ad un Ministro delli Quarant' hore, onze 12.
Al Mastro Cappellano della Maggiore Chiesa durante l'avanzo delle Parrocchie, onze 8.

Digitized by Google

quando erano tre ad opporsi, il mandato o i mandati non avevano effetto, salvo che il vicerè non disponesse il contrario. Inoltre il pretore e i giurati non doveano sottoscrivere mandati dove non fosse espressamente dichiarata la causa del pagamento, sotto pena

Al Convento di Santa Maria degli Angioli per la Messa nel Palazzo del Senato, onze 15.

Al Beneficiale di S. Antonio per loeri di una casa, onze 24.

Per luminaria per associare il Santissimo Sacramento quando va a Communicare, onze 80.

Al Predicatore del Senato, quando è regnicolo, onze 80, e quando è forastiero, onze 120.

Al Predicatore della Parrocchiale Chiesa di S. Nicolò l'Albergaria, onze 12.

Ad un Cappellano della Chiesa Maggiore, onze 30.

Al Capitan di Campagna presente, e che pro tempore sarà di questa Città in tempo dell' assenza di Sua Eccellenza , e Regia Gran Corte, a ragione di onze 12 il mese per esso, e suoi compagni, ogni anno, onze 144.

Al Magazziniero di formenti, onze 140.

Ad un Aggiutante di detto Magazziniero mentre si macinano farine in potere di detto Magazziniero, onze 48.

Al Percontra Magazziniero di formenti, onze 60.

Al Magazziniero d'oglio, onze 36.

Al Percontra Magazziniero d'ogli e formaggi, onze 36.

Al Magazziniero di formaggi, onze 60.

Al Detentore del primo giornale di Cassa nella Tavola per fare la ricevuta alli facchini, onze 25.

Al Cassiero della Tavola per ricevere li denari delli facchini, e farli ricevuta, onze 40.

Al Distributore d'ogli e formaggi, onze 60.

Al Ministro del Magazziniero di formenti, onze 24.

Al Ministro del distributore d'ogli e formaggi, onze 22.

Al Deputato del Molo per la Corte, onze 50 mentre vive quello che è al presente, e mancando questo sia abolito il salario, e il nuovo Deputato sia creato senza salario.

Al Provveditore di tutte le fabbriche, et occorrenze del Molo, e per assistere al gettito della ciaca, e stia percontra di tutte le spese per la Città si fanno per servitio di detto Molo, onze 60.

Digitized by Google

di pagare del proprio le somme, ed il maestro razionale che ammettea simili partite incorrea nella medesima pena.

Finalmente il vicerè Marco Antonio Colonna stabilì che ogni mese, il pretore, il sindaco, il maestro ra-

All'ingegnero, onze 30 l'anno, che serva per tutte le cose della Città.
Alli Governatori della Tavola, Deputati delle Parrocchie per pagarne li Parrocchiani, salario del Detentore del libro, et altri. onze 2886. tt. 3.
A due Bombarderi del Molo, onze 48.
A due custodi delle stanze del Molo e della Lanterna, onze 24.
Alli Guardiani dell'Aluani per governarli, onze 20.
A due che *limpiano* il condotto delle Carceri, onze 12.
Alli Padri del Convento della Consolatione, o altri Padri per la Messa, che si celebra nella Cappella del Molo, onze 15.
Spese per una barca per *limpiare* il Porto, e il Molo, e strata Colonna ogni anno, onze . . . . .

Per l'officio del Mastro Rationale.

Al Mastro Rationale della Città, onze 100.
A due Coaggiutori, ad onze 80 per uno l'anno, onze 160.
Ad un altro Coaggiutore, che sarà il terzo, onze 60.
Al quarto e quinto Coaggiutore, ad onze 40, per uno, l'anno, onze 80.
Ad un Coaggiutore per fare li scasciati, onze 50.
Ad un Ministro in detto officio, onze 12.

Per l'officio di Conservatore.

Al Conservatore, onze 30.
Al Detentore, onze 12.

Per l'officio di Rationale.

Al Rationale, onze 150. (S'avverte, che finiti li tre anni del Rationale presente resti il salario ad onze 100 solamente e così agli altri successori).
Ad un Coaggiutore per l'amministrazione di vittovaglie, onze 80.
Ad un altro Coaggiutore che sarà, il secondo, onze 60.
Ad un altro Coaggiutore che sarà il terzo, onze 60.
A due altri Coaggiutori che saranno il quarto, ed il quinto a ragione di onze 40 per uno l'anno, onze 80.
Ad un Ministro, onze 12 „.

Digitized by Google

zionale, il tesoriere e il razionale si recassero presso di lui per informarlo dell' esigenza fatta e di quella che restava a farsi di somme spettanti alla città.

***

Fra gli obblighi imposti ai giurati di Palermo dal re Federico di Aragona, vi era quello di provvedere la città di vettovaglie. E quindi, se per avventura vi era penuria di frumento, doveano diligentemente ricercare se qualcuno ne avesse e ordinargli di venderlo, oppure contrarre un prestito per mandarlo a comprare fuori.

Similmente, se difettavano i mercati di olio, sugna, burro o di altri viveri, dovevano ricercare chi ne avesse e costringerlo a venderli al prezzo stabilito da loro medesimi (1).

In seguito il Senato, per prevenire ogni pericolo di carestia, stabilì di comprare e vendere vettovaglie per conto della città. Ed essendo questo un negozio molto importante dell' amministrazione comunale, tutti i vicerè se ne occuparono, e specialmente Marco Antonio Colonna e il conte di Castro, i quali nei loro capitoli stabilirono le norme che il pretore e i giurati doveano osservare nella compra e vendita di dette vettovaglie.

(1) Item, si per avventura fosse penuria di frumenti chi li dicti offitiali digianu sapiri cui ndi havissi, et cercari, et faricchilu vindiri, oi fari pristanza di denari per mandari ad accattarindi. Item, si per aventura non si trovassi ogliu, saimi, burru et formagio, o altro de vittu in plazi, chi digiano cercari cui ndi ha, et faricchili vindiri per prezzu convenevuli misu pri li officiliali. *Cap. cit.*

Digitized by Google

La somma che i giurati potevano spendere per comprare le derrate era dapprima di scudi diciottomila; nell'anno 1617 fu elevata a scudi novantottomila, nel quale anno anche questa amministrazione, che prima aveva un conto a parte, fu unita, dal conte di Castro, al conto generale del patrimonio della città, e la sua scrittura affidata al razionale, il quale, a fin d' anno, dovea tirare il conto e consegnare una relazione da lui sottoscritta al notaro del Senato, che la notificava ai nuovi ufficiali.

Prima cura del pretore e dei giurati, appena entrati in carica, era quella di *pigliarsi ed accollarsi* tutte le vettovaglie comprate dagli ufficiali passati, i quali dovevano consegnarle ai nuovi nel termine di un mese, sotto pena di restare a loro carico.

Altra cura dei nuovi ufficiali era quella di badare che, tanto le dette vettovaglie, come quelle che da loro si compravano, fossero di buona qualità, e tali dovevano venderle sotto pena di pagarle del proprio.

Però se le vettovaglie, ricevute in buono stato, deterioravano nei pubblici magazzini, senza loro colpa, non andavano soggetti a pena; ma, perchè ciò non accadesse, erano obbligati a vendere prima le vettovaglie che trovavano nei magazzini, e dopo quelle che da loro si compravano.

Dovevano pure badare di ricevere immediatamente all' atto della compra le derrate, e di non pagarne il prezzo prima che il razionale non ricevesse notizia dal magazziniere e suo *percontra* che le vettovaglie erano già in magazzino.

Digitized by Google

Ad ogni modo, accadendo di dover comprare derrate da consegnarsi dopo un certo tempo, era loro vietato di sborsare denari anticipati senza il consenso del vicerè, eccetto il caso che costui non fosse in città. Allora dovevano prendere informazione se i venditori avevano effettivamente le vettovaglie promesse, e chiedere da loro mallevadori, i quali si obbligassero di indennizzare la città dei danni sofferti, qualora le derrate non fossero consegnate al tempo stabilito. Se le vettovaglie comprate dovean venire per mare, il pretore e i giurati erano obbligati di assicurarle, acciocchè, o naufragando o venendo prese dai nemici, la città fosse rimborsata.

Le vettovaglie dovevano vendersi al medesimo prezzo della compra, aggiungendoci l' interesse della moneta impiegata e le spese di trasporto e magazzinaggio. Dovea esser cura principalissima del pretore e dei giurati, che in questo negozio il patrimonio della città non patisse danno, sotto pena di pagar del proprio le somme non esatte a fin d' anno per conto di questa amministrazione. Si dava loro due mesi di tempo, passati i quali il maestro razionale spediva *significatoria* al tesoriere per esigere le somme dai giurati medesimi.

Dovendo le vettovaglie, che la città comprava, servire all'utile pubblico, era vietato al pretore e ai giurati di venderle ai particolari, e così il frumento dovea somministrarsi ai fornai e pastai, e l' olio ed i formaggi ai soli facchini e bottegai, i quali poi, dal canto loro, non potevano vendere nelle botteghe che le cose

Digitized by Google

somministrate dalla Città. Soltanto in tempo di carestia era lecito vendere frumento ai particolari; però non più di una salma la settimana, considerati prima il bisogno e la condizione della persona. Era ancora vietato al pretore, ai giurati e a qualsiasia altro ufficiale della città di comprare o vendere per uso proprio, o per altri, cosa alcuna delle dette vettovaglie, pena cento onze ai contravventori, delle quali un terzo a chi facea la denunzia. Se poi accadeva che il pretore, o qualche giurato, prima di entrare in carica, avesse fatto pratiche di vendere vettovaglie alla città, dovea astenersi dall' intervenire e dal votare quando trattavasi quel negozio, essendo, come dicevasi, *interessato*. Ma se per avventura gli ufficiali tutti erano interessati, in tal caso poteano tutti votare, lasciando alla loro coscienza di non nuocere agli interessi della città.

Finalmente, come abbiamo detto, il pretore, o uno dei giurati, era incaricato di attendere particolarmente a questa amministrazione, e pei suoi lavori straordinari aveva, oltre lo stipendio, ventiquattro onze l'anno di retribuzione. Doveva egli badare che i libri e le altre scritture di essa amministrazione fossero tenuti in regola, e che le somme ricavate dalla vendita delle vettovaglie fossero versate al cassiere della *Tavola*. Ogni lunedì, nel qual giorno appunto il Senato si occupava dell' amministrazione delle vettovaglie, dava ragguaglio agli altri giurati dei negozi fatti nella settimana passata: Insieme con lui intervenivano il razionale coi libri di essa amministrazione, i magazzinieri e i percontramagazzinieri e il distributore d'olii e formaggi, dei quali ora parleremo.

Digitized by Google

***

Le vettovaglie dovevano conservarsi nei pubblici magazzini sotto la custodia di magazzinieri, ed era assolutamente vietato al pretore e ai giurati di tenerli altrove.

Vi era adunque un magazziniere per custodire il frumento e l'orzo, un altro per la custodia dell'olio e un terzo pei formaggi; dovevano essi dare cauzione, e non potevano avere interesse nei negozi della città. Oltracciò il Senato, per maggior cautela, metteva in ciascun magazzino una persona incaricata di sorvegliare il magazziniere, la quale volgarmente si chiamava *percontramagazziniere*. Ogni magazziniere doveva ricevere le vettovaglie a lui affidate alla presenza del suo *percontra*, e rilasciarne ricevuta sottoscritta da tutti e due.

Se le derrate non erano di buona qualità o deteriorate, era obbligo dei magazzinieri di avvertirne il pretore e i giurati, ai quali spettava di provvedere. Era ancora loro dovere di avvisare il pretore e i giurati se i magazzini o le cantine, dove si conservavano le vettovaglie, erano in cattivo stato, e mancando di farlo venivano condannati a risarcire la Città dei danni, che dalla loro incuria ne provenivano. Questi magazzini e cantine pubbliche erano chiuse da due chiavi diverse, delle quali una la tenea il magazziniere e l'altra il suo *percontra*. Era vietato ai magazzinieri e ai loro percontra di vendere o comprare vettovaglie per uso pro-

Digitized by Google

prio, direttamente o indirettamente, sotto pena di perdere l' ufficio e di pagare duecento onze, delle quali un terzo a chi facea la denunzia. Se poi commettevano frode, o cambiavano le vettovaglie affidate alla loro custodia, oltre le altre pene, erano condannati a remigare nelle regie galere per cinque anni.

Alla fine di ogni anno, dovevano i magazzinieri e i loro percontra fare l' inventario delle vettovaglie rimaste nei magazzini, e presentarne un notamento ai nuovi ufficiali non più tardi del 10 settembre. Inoltre dovevano, prima del 15 dello stesso mese, aggiustare i loro conti col razionale e col maestro razionale.

Il magazziniere del frumento, oltre alla custodia, era anche incaricato della vendita, che dovea farsi alla presenza del percontra, e al prezzo che gli era ordinato in iscritto dal Senato. Era obbligato a stare cinque ore in magazzino, due la mattina e tre il dopopranzo; i denari, che ricavava dalla vendita, dovea versarli, almeno due volte la settimana, al cassiere della *Tavola*, dal quale se ne facea rilasciare ricevuta, che presentava al pretore e ai giurati, affinchè il razionale gli mettesse in credito quelle partite nel suo conto; mancando di far questo, perdeva l'ufficio e incorreva in altre pene. Dovea tenere un libro, nel quale notava tutto il grano che ricevea o vendea, e un libro simile teneva il percontramagazziniere, il quale per di più doveva fare ogni giorno notamento di tutte le compre e vendite di frumento, e presentarlo, sottoscritto di sua mano, al pretore o al giurato incaricato dell'amministrazione delle vettovaglie. Finalmente era

Digitized by Google

vietato al magazziniere, sotto pena di perdere l'ufficio, di vendere o prestare frumento ad ufficiali della città, o a persone che non fossero fornai o pastai.

La distribuzione dell'olio e dei formaggi non era fatta dai magazzinieri, ma da un impiegato apposito detto *distributore di olii e formaggi.* Costui avea l'obbligo di invigilare, insieme con un maestro di piazza, che l'olio e i formaggi usciti dai pubblici magazzini fossero di buona qualità, e che i facchini, incaricati del trasporto, li portassero direttamente alle botteghe. Ogni giorno, terminata la distribuzione, dovea fare una lista, dove notava la quantità di olio e di formaggio presa da ciascun bottegaio, e il nome dei facchini che la trasportarono, e, sottoscrittola, consegnarla al razionale. Dovea pure tenere un libro, nel quale mettea a debito dei bottegai il prezzo dell'olio e del formaggio da essi preso, e a loro credito le somme che pagavano alla *Tavola*, come erano obbligati di fare al più tardi quindici giorni dopo prese le vettovaglie. E questo libro dovea presentarlo ogni otto giorni al razionale, e trovandovisi frode era punito con la confisca dei beni.

***

Il sistema fin qui descritto per la conservazione e la vendita dei cereali comprati dalla Città fu modificato nel 1636, quando venne istituito in Palermo il regio Caricatore.

Abbiamo già detto che cosa fossero questi regi Ca-

Digitized by Google

ricatori, la cui amministrazione era affidata al Maestro Portolano (1). Ora in Palermo, noi lo abbiamo visto, prima che vi s'istituisse il regio Caricatore eranvi già non pochi magazzini, nei quali si conservavano i cereali comprati dal Comune.

Una prima notizia di questi magazzini ce la dà un documento del 1461. In quell' anno il Senato chiedeva ed otteneva il permesso di costruire quattro magazzini alla Marina, perchè i mercanti, senza pagare pigione alcuna, potessero depositarvi le vettovaglie, che venivano in città per mare. Erano però obbligati di vendere le dette vettovaglie al prezzo stabilito dalla Città, e se pretendevano di più, poteva il Senato far gettare fuori dai magazzini le loro derrate. Servivano i magazzini principalmente per conservarvi frumenti ed orzi, però, se erano vuoti, si concedeva di mettervisi altri frutti e legumi, salvo a farli subito sgombrare in caso di bisogno. Non poteano i detti magazzini vendersi o alienarsi per qualunque debito della Città, e inoltre ottennero il pretore e i giurati di decidere tutte le questioni, che insorgeano tra coloro che depositavano vettovaglie nei detti magazzini, e si proibì a qualsiasia ufficiale, eccetto s'intende il vicerè, di intromettersi in quei negozi.

Finalmente chiunque, ufficiale o privato, cittadino o forestiero, avesse osato domandare di servirsi di quei magazzini per conto proprio, o d'imporvi gra-

(1) Vedi più sopra pag. 28.

Digitized by Google

vezze, era punito con la confisca dei beni e la perdita dell' ufficio (1). Come si vede formavano già questi

(1) In primis supplica la dicta Universitati, perckì intenninu li Officiali di la felichi Chitati di Palermu construiri, et edificari quattru magaseni in li volti di la marina, czoè di la volta di la Virgini Maria inversu la Duana ki su volti tri chiusi di maramma, li quali su canni vinti di longizza, ... per mectiri, et deponiri li victuagli, ki veninu per mari, czoè frumenti et orgi per usu di la dicta Chitati sencza pagari loeri alcunu, quilli ki usirannu li dicti magaseni per tali usu, czoè per nullu tempu si paga cosa alcuna; ita tamen, ki quilli, ki deponinu li dicti victuagli digianu continuamenti vindiri li dicti victuagli, comu si vindinu continuamenti in la dicta Chitati, et non plui, ne poczanu refutari lu preciu, altramenti li Officiali di la dicta Chitati li poczanu gettari di fora li magaseni li dicti loru victuagli, lu minu staja ad libertati di li dicti Mercanti .....

Item si alcuna volta alcuni di li magaseni fussiru vacanti di frumenti, et di orgi; sia licitu a cui vulissiru mectiri fructi, oi altri legumi non chi essendu bisognu per li dicti frumenti, et orgi cum licentia di li Officiali, et quandu fussi alcuni magaseni di li quattru occupati per li dicti fructi, et legumi, et fussi bisognu per li frumenti, et orgi, per cui princhipalmenti su stati li dicti magaseni constructi, sia licitu a li dicti Officiali fari livari li dicti fructi, et legumi di quilli loki, ki serrannu per deponiri li dicti frumenti, et orgi, et similmenti li dicti magaseni non si poczano vindiri, pignorari, obligari, ne altramenti conchederi per qualsivoglia debitu, et necessitati urgentissima di la dicta Universitati sub poena praedicta.....

Item per mostrari la proprietati, ki havirà la dicta Chitati supra li dicti magaseni; petinu li dicti Officiali, si alcuna differentia fussi tra quilli, ki deponirannu li dicti victuagli, fructi, legumi, nullu Officiali appoi di lu dictu illustri Signuri Vicerè, majuri, ne minuri si digia impachari a canuxiri diffirentii, ki potissiru nexiri infra li purtaturi di li victuagli, exeptu lu Preturi, et li Jurati di la dicta Chitati.....

Item si alcuna persuna tantu Officiali, quantu privata, tantu Chitatina, quantu Furisteri presumissi tentari, demandari in gratia li dicti magaseni, oi logi in tucti, oi in parti, oi tentari mectiri gravicia alcuna, quilli tali sianu in pena di confiscationi, et publicationi di tucti loru beni, et officii, et beneficii privati..... Privilegio, anno 1461, presso De Vio, pag. 353.

Digitized by Google

magazzini una specie di Caricatore, anzi i mercanti aveano il vantaggio di non pagare tassa alcuna per la conservazione delle loro derrate.

In seguito, quando la città cominciò a comprare e a vendere vettovaglie per proprio conto, sorsero altri magazzini, dove però si conservavano soltanto le vettovaglie del Comune e non quelle dei privati.

Così nel 1375 il Senato comprò pel prezzo di 1000 scudi il monastero di S. Maria dello Spasimo, vi fabbricò sopra un baluardo, e si servì della chiesa e degli altri locali del monastero per conservarvi frumenti (1). E l'anno 1590, il pretore Andrea Salazar fece scavare delle fosse nel piano del Palazzo Reale capaci di venti mila salme di grano. Quaranta anni dopo il Senato, con l'approvazione del pubblico consiglio, convocato il 14 gennaio 1630, fece fabbricare alcuni magazzini al Lazzaretto, e poscia, negli anni 1635 e 1636, altri al Pontone.

Per questa grande incetta di grano il governo istituì in Palermo il Regio Caricatore, e furono spedite lettere al Senato nelle quali gli si ordinava di consegnare i magazzini, e di tenere i frumenti della città nel Caricatore, la cura ed amministrazione del quale si diede ad Orazio Giancardo allora R.º M.º Portolano.

(1) Era questo un monastero di Benedettini Bianchi, che possedeva un quadro di Raffaello rappresensante lo spasimo di Gesù Cristo nel portare la croce, e di lì il suo nome. Quemonastero fu trasferito in quell'anno nella chiesa di S. Spirito (quella celebre del Vespro), ed il quadro, involato dal vicerè conte di Ayala, fu mandato a Madrid, dove tuttora si conserva.

Digitized by Google

Non convenendo però al Senato di tenere i frumenti della città nel Regio Caricatore, poichè nessuna autorità aveva su gli ufficiali di quello, colta la occasione della penuria di danaro, che abitualmente avea il governo, offrì nel 1651 la somma di 15000 scudi per averne ceduta l'amministrazione.

L'offerta fu accettata dal vicerè D. Giovanni d'Austria, e dal tribunale del R. Patrimonio, e vennero spedite lettere di sicurtà al Senato per le quali gli si concedeva l'amministrazione del Caricatore, *senza speranza di potersi ricomprare in perpetuum*, la facoltà di eleggere tutti gli ufficiali necessari al suo governo, sui quali ebbe concessa la medesima autorità col mero e misto imperio, che aveva il R.° M.° Portolano, il quale ebbe inoltre ordine di non ingerirsi più nei negozi di esso Caricatore. Da quel tempo, il pretore, qual capo del Senato, divenne M.° Portolano di Palermo, quindi elesse il giudice per decidere le cause riguardanti i furti, le frodi e le falsità di *gire* commesse nel Caricatore; questo giudice inoltre dovea decidere le quistioni tra i vari ufficiali della nuova istituzione municipale; nè solo le cose attinenti all' amministrazione, ma ogni altra causa civile e criminale, per debiti privati o per delitti comuni, che essi potevano commettere. Gli stessi ufficiali, se eran carcerati o perseguitati da un'altra Corte o da altro magistrato supremo, doveano essere rimessi *statim et incontinenti al pretore e suoi successori in perpetuum* (1).

(1) Vedi *Lettere Viceregie di salvaguardia per la vendi-tione, e compra fatta dall'Illustr. Senato del Caricatore della*

Digitized by Google

In quel medesimo anno il Senato fece costruire alcuni magazzini ai Quattro Venti nel piano della Consolazione, ed in seguito molti altri; così, nel principio del passato secolo, la città possedeva: dieci magazzini allo Spasimo, tre fuori Porta Nuova accanto alla chiesa di S. Teresa, nove al Pontone, otto ai Quattro Venti, due al Lazzaretto vicino l'Acquasanta, capaci tutti di ventottomila salme (1).

Sino al 1683 il Caricatore fu retto coi Capitoli del vicerè conte di Castro, riguardanti l'amministrazione delle vettovaglie, da noi studiati. In quell'anno, essendo pretore Stefano Riggio Principe di Iaci Sant'Antonio, si formarono i capitoli speciali del Caricatore; quarantasette articoli, ai quali poscia si aggiunsero altre ordinazioni (2).

Daremo qui una breve notizia degli ufficiali, che governavano il Caricatore, e dei loro doveri.

Tra gli ufficiali dobbiamo distinguere: 1° quelli che formavano la Corte del Caricatore: un giudice fiscale assistito da tre o più *Commissari*; un notaro della Corte (in seguito quello stesso del Senato), che inter-

Città di Palermo, negli *Atti, Lettere, Viglietti, Capitoli, et Ordinationi, Regie, e Viceregie fatti in tempo di diversi Eccellentissimi Signori Viverè di questo Regno di Sicilia*. Palermo, nella Regia Stamperia di Agostino Epiro Stamp. dell'Illustre Senato, 1702.

(1) Ms. della Biblioteca Comunale di Palermo, ai segni Q. q. F. 36.

(2) *Capitoli et Ordinationi che il Senato della Felice, e Fidelissima Città di Palermo ha formati per il buono, e perpetuo governo del Caricatore di essa Città, per il servigio di S. M. beneficio publico, e retta amministrazione della negotiatione frumentaria*. In Palermo, per il Rummolo, 1683.

Digitized by Google

veniva a tutte le riunioni, scrivea i decreti e le decisioni, ed avea nel suo ufficio diversi attuari. 2° Gli ufficiali della scrittura: il razionale, l'istesso del Senato, il *detentore* dei libri del Caricatore, tanto del credito e debito dei particolari, quanto della Città per conto dell'amministrazione delle vettovaglie; il *contrascrittore*, che tenea i medesimi libri del detentore; era proibito ad entrambi di far vedere i libri del Caricatore a chiunque, tranne al sindaco, al maestro razionale e al revisore. Quest'ultimo, oltre la cura di rivedere i libri, dovea tenere un quaderno, dove notava il frumento esistente nel Caricatore con la distinzione dei raccolti, la quantità che giornalmente se ne ricevea o si ritirava, sia per conto della Città, sia dei particolari; dovea ancora prender nota dei *paliatori* e dei *cernitori* (1) adoperati in ciascun magazzino; era aiutato nel suo ufficio da parecchi coadiutori. 3° Ufficiali che attendevano direttamente alle operazioni del Caricatore; il *Governatore Magazziniere*, il quale ne avea il governo; dovea far pulire ed ammucchiare il frumento nei magazzini, far adempiere ad ogni impiegato il proprio dovere, e, nel caso di furti nei magazzini, avvisare subito il pretore; due *contramagazzinieri*, un *distributore*, un *conestabile*, sei *ricevitori*, un *guardiano* ed altri impiegati subalterni.

I magazzini erano chiusi con tre chiavi differenti: una pei *contramagazzinieri*, una pei *ricevitori*, ed una

(1) Si chiamano *paliatori* in Sicilia coloro che mettono a cumuli il frumento nei magazzini, e *cernitori* coloro che lo puliscono.

Digitized by Google

pel *Governatore Magazziniere*, il quale incaricava una persona di sua fiducia, detta *detentore di chiavi*, per assistere, in sua vece, all'apertura e chiusura dei magazzini.

Descriverò in ultimo brevemente il modo che si usava nel ricevere e nell'uscire i frumenti dai magazzini. Il Governatore Magazziniere divideva i sei ricevitori in tre classi, assegnando a ciascuna di esse la custodia di uno o più magazzini.

Ogni classe riceveva dai mulattieri, detti *bordonari*, il frumento che giungava dalla via di terra: se ne esaminava la qualità e, se buona, lo si facea misurare dai *misuratori*, ai quali si pagava dai mulattieri sei grana per ogni salma. Si rilasciava poi ai mulattieri una ricevuta a stampa firmata da un ricevitore.

Se il frumento giungeva per mare, il padrone della barca dovea portarne un saggio al Governatore Magazziniere, un altro ai contramagazzinieri, ed un altro ancora al *Portolanoto* dipendente del Regio Maestro Portolano. Si scaricava poi il frumento in un magazzino designato dal Governatore Magazziniere, il quale davane avviso al revisore, al fiscale, al maestro notaro, al distributore, al portolanoto regio, ai misuratori e ad altri ufficiali, perchè alla loro presenza si verificasse la buona qualità del frumento: soltanto allora lo si ricevea nel Caricatore.

Ogni barca dovea pagare un'onza e tt. 18 da dividersi tra i diversi ufficiali or ora nominati, e altri 4 tt. per ogni 100 salme ai paliatori.

Ogni classe di ricevitori teneva un libro, dove notava

Digitized by Google

la partita di frumento che riceveva giornalmente, il nome del padrone e del mulattiere, la provenienza e il magazzino dove il frumento veniva conservato. Il giorno dopo di buon'ora, uno dei due ricevitori trascriveva da questo libretto nel *libro lungo*, che stava nell'ufficio del detentore, le partite di frumento ricevuto il giorno prima, e l'altro ricevitore, alla sua volta, lo sottoscriveva, ventiquattro ore al più tardi, pena una mesata di stipendio.

Dal *libro lungo*, il detentore poi traeva la scrittura del giornale e del *libro maestro*, mettendo a credito dei padroni le partite di frumento depositate nel Caricatore, per poter rilasciare loro le fedi di credito quando voleano ripigliarlo, le quali fedi, per esser valide, doveano avere, oltre la firma del detentore, quelle del contrascrittore e del revisore.

La maggior parte dei frumenti del Caricatore erano comprati dal Senato, per conto dell' amministrazione delle vettovaglie.

Per l' esito dei frumenti bisogna distinguere quelli che si distribuivano ai fornai e ai pastai per conto della Città, e quelli che i particolari ritiravano dal Caricatore, dove li avevano depositato.

Il frumento ai fornai e ai pastai si dava a peso, per evitare che i misuratori facessero angherie. Per determinare il peso di una salma di frumento si usava il seguente sistema; i misuratori pigliavano da ciascun magazzino un tumulo di frumento per ogni 100 salme, e lo portavano in un piccolo magazzino allo Spasimo detto dello *scandaglio*. Quivi, alla presenza del pretore,

9

Digitized by Google

dei giurati, del sindaco, del Governatore Magazziniere, del razionale, dei ricevitori e dei consoli dei fornai e pastai, si riempiva un tumulo di questo frumento pigliato nei vari magazzini con uno strumento apposito, essendo proibito mettervi mano, e si pesava con una bilancia fatta pure per tal fine. L'operazione si replicava sedici volte, e il peso medio, che davano i sedici tumuli, indicava il peso di una salma.

A questo peso, per il periodo di quattro mesi, il distributore e i ricevitori dovevano dare il frumento ai fornai e ai pastai, e solo dai magazzini *scandagliati*.

I fornai e i pastai pagavano il prezzo del frumento, che volevano comprare, al cassiere dell'amministrazione delle vettovaglie, che rilasciava loro una polizza, senza la quale era vietato ai ricevitori e ai distributori di consegnare frumento. Questi due ufficiali notavano in una colonna della polizza i nomi dei fornai e dei pastai, in un'altra il nome del magazzino, e in calce ponevano la loro firma; ogni giorno, finita la distribuzione dei frumenti, il *conestabile* portava tutte queste liste al detentore della scrittura.

Dovendosi dai particolari uscire il frumento, che tenevano nel Caricatore, presentavano ai ricevitori e al distributore il foglio dove era notato il loro credito, e questa operazione, volgarmente si diceva *fare la gira* del frumento. La fede di credito, come si è detto, doveva portare la firma del detentore, del contrascrittore e del revisore; inoltre, per ritirare il frumento, ci voleva il consenso del pretore, il quale, in segno che lo dava, firmava a tergo il foglio. I ricevitori e il distributore con-

Digitized by Google

segnavano il frumento a misura e non a peso ai privati, che dovevano portarselo in casa o in un magazzino particolare, e non potevano darlo ai fornai; tale sorveglianza spettava al *conestabile*, al quale anzi si pagavano tarì due per ogni magazzino o casa, dove i privati portavano il frumento. I ricevitori e il distributore notavano in libretti i frumenti usciti, tanto per conto della Città quanto dei particolari, scrivendovi anche il nome del magazzino, ed ogni sabato li portavano al detentore, che verificava col *libro lungo* le partite notatevi.

Inolfre i libretti, tanto dell'entrata quanto dell'uscita doveano consegnarsi dai ricevitori ogni quattro mesi al *detentore* e al suo *percontra*, che li conservavano nel loro ufficio (1).

***

Oltre la cura di provvedere la città di vettovaglie avevano ancora il pretore e i giurati il diritto di fissare il prezzo dei commestibili, o, come volgarmente

(1) Il Villabianca ci fa sapere che il Governo nel 1786, per opera principalmente del vicerè Caracciolo, si ripigliò di nuovo il Caricatore di Palermo, lasciando solo al Senato i magazzini del Lazzaretto e dello Spasimo per riporvi le vettovaglie della Città. E per fare affluire a Palermo maggior quantità di cereali, si proibì al Caricatore di Termini di ricevere alcune qualità di grano, e inoltre il Regio Maestro Portolano Giuseppe Sarzana pubblicò un bando in cui dichiarava, che d'allora in poi chi depositava grani nel Caricatore di Palermo, dovea pagare onze 3 e tarì 15 per ogni cento onze, mentre in tutti gli altri caricatori del regno la tassa era di onze 4. Ms. della Biblioteca Comunale di Palermo, Qq. E. 88. n. 7.

Digitized by Google

si diceva, d'imporre la *meta*, e di badare che fossero venduti di buona qualità e a giusto peso (1).

Alcune mete, come quelle sul vino, l'olio e il frumento, doveano imporsi previa la convocazione del pubblico consiglio, e ne parleremo più tardi. Altre mete, quelle sulle paste, legumi, carni fresche e salate, formaggio, caciocavallo, caccia di ogni specie, pesci freschi, tonno e salami erano imposte, a tempo debito, dal pretore e dai giurati, e poteano aumentarle e diminuirle secondo l'occasione. E perchè questo fosse fatto con giustizia, era proibito al pretore o a qualunque dei giurati, che avesse avuto interesse nella vendita di qualche vettovaglia, d'intervenire e di votare quando su essa metteasi la meta. Se per caso la maggior parte degli ufficiali erano interessati, tanto che i rimanenti erano meno di cinque, numero necessario, come sappiamo, per le votazioni ordinarie, allora, acciocchè il negozio si facesse senza indugio, si ponevano i nomi degli interessati in una berretta, e si estraeva a sorte colui o coloro che fossero necessari a formare il richiesto numero di cinque (2). Se poi tutti gli ufficiali erano Interessati, allora potevano votare tutti, e si lasciava alla loro coscienza di operare con giustizia.

Pei frutti verdi e secchi e le erbe delle diverse

(1) Item che in omni cosa diggiano mettiri meti convenevoli pri li rivindituri e pri lu populu, chi accatta a minutu, chi non sia ingannato, e pozanu crisciri et ammancari a posta loru li dicti meti. *Cap. cit.*

(2) Nelle mete però che s'imponevano per pubblico consiglio non era necessario far ciò, e potevano votare tutti, interessati o no.

Digitized by Google

stagioni, toccava al priore d'imporre la meta, presa prima informazione, da persone di sua fiducia, della qualità e quantità della produzione dell'anno; e potea aumentarla o scemarla se lo credeva necessario, dandone però notizia ai colleghi.

Imposte le mete, sei maestri di piazza (uno per quartiere e due pel Cassaro) avean cura di farle osservare ai venditori; inoltre dovevano essi badare se i pesi e le misure fossero esatti, e se i commestibili messi in vendita nelle botteghe e nei mercati pubblici fossero di buona qualità; non trovandoli conformi ai bandi e alle ordinazioni del Senato, conducevano i trasgressori innanzi al pretore o al giurato del quartiere, il quale li condannava a pagare una multa (1), o li faceva frustare (2). Se nascondevano le frodi dei venditori, erano privati d'ufficio e condannati a remigare nelle regie galere a piacere del vicerè (3). Erano pure puniti se partecipavano ai guadagni dei facchini, tavernai, bottegai e di qualsiasia venditore di vettovaglie, e se ne accettavano regali; anzi era loro vietato di mangiare in taverna o in altra bottega. Era anche loro proibito di incaricare i facchini, i fornai ed altri bottegai di vendere o comprar vini, formaggi, olii, frumento ed altre vettovaglie per conto proprio o per altri.

(1) Item, chi dati li meti, lu Mastru di la Plaza e Capitanio li digiano fari observari, siano executuri, et digianu vidiri li pisi chi sianu justi, si comu conteni in la loru bandecta. *Capitoli citati.*

(2) Muta, *Sopra le Consuetudini Palermitane*, 58, n. 3. Auria, *Cronol. dei Vicerè*, pag. 249.

(3) Item, chi li dicti mastri digianu fari lu offitio loro ben sollecitamenti e senza fraude: e si contra czò facessero, chi li dicti jurati li diggianu correggiri et siano loro judici. *Cap. cit.*

Digitized by Google

Ogni settimana depositavano i denari provenienti dalle multe alla cassa della *Tavola*, ed il lunedì dovevan presentare le ricevute al maestro razionale e al razionale. Di queste multe spettava la terza parte ai maestri di piazza, i quali avevan l'uso di dividersi tra loro cumulativamente il guadagno; il vicerè conte di Castro lo vietò, e, a renderli più zelanti, ordinò che ogni maestro di piazza si pigliasse per sè il terzo delle multe da lui fatte pagare (1).

Oltre ai sei maestri di piazza vi era l'*aggiustatore dei pesi e delle misure,* il quale aveva l'incarico di invigilare alla esattezza delle bilance, con cui si pesavano la carne e il pane, e di portare le liste delle mete imposte dal Senato. Dovea ancora badare se i commestibili messi in vendita fossero conformi alle mostre, che in sua presenza i venditori portavano al priore, perchè, non essendo tali, ne desse avviso al maestro di piazza del quartiere.

Finalmente la città aveva due macelli, uno alla *Guilla* nella via ancor detta dell'*Ucciditore*, fra la Chiesa di S. Cosmo e quella di S. Giovanni la Guilla, l'altro alla *Bocceria* nella piazzuola oggi detta dei *Caldumai,* nei quali il Senato teneva due persone dette *credenzieri* dei macelli (2). Costoro notavano giornalmente in un libretto la quantità della carne macellata, il nome dei

(1) Gli altri $^2/_3$ delle multe il Senato decise a 7 giugno 1621 che andassero a favore della casa dei figliuoli dispersi.

(2) Il macello alla Guilla durò fino al 1833, nel quale anno fu scelto un altro luogo fuori la città, al di là del Ponte di Mare, dove è l'attuale pubblico macello. Vedi *Palermo Restaurato* di V. Di Giovanni, pag. 202 e 206.

Digitized by Google

padroni degli animali e dei macellai; dovevano consegnare questo libro alla fine del loro ufficio, che era triennale, al maestro razionale. Erano ancora incaricati di ripartire ugualmente la carne tra i macellai della città, i quali ogni mese davano una somma in cauzione, e doveano badare che gli ospedali e i magistrati ne fossero provvisti particolarmente. Era loro vietato di essere collettori di gabelle di carni, o di tenerne bottega.

Sebbene tante persone avessero cura dell' annona, pure ogni giurato dovea visitare, almeno quattro volte l' anno, il proprio quartiere, insieme col maestro di piazza ed un commissario, che notava le pene (1).

Entrava egli in tutte le botteghe dove si vendevano vettovaglie, sequestrava i cibi guasti, e imponeva multe contro i trasgressori dei bandi e delle ordinanze municipali. Si noti però che delle pene imposte dai giurati nelle loro visite, nulla ne percepivano i maestri di piazza, anzi trovando che essi erano stati negligenti li punivano severamente.

Il pretore dovea tenere un quaderno, dove egli ed ogni giurato registravano le pene che infliggevano, notando il giorno, la persona multata, la somma e la causa; su questo libro poi il tesoriere e il razionale

(1) Il re Federico III voleva di più, imponendo ai giurati di far questa visita due volte la settimana " Item chi li dicti Iurati digiano andare due volte la semana insieme cum li Mastri della Plaza revidendo li Chiazi, che non ci manchi niente, et vidiri como li Mastri fanno lo loro offitio, et si trovassiro, che li Mastri non facissiro lo offitio bene li possano puniri e correggere. *Cap. cit.*

Digitized by Google

pigliavano nota ogni settimana della quantità di esse pene.

La persona condannata potea appellarsi all' intero Senato, depositando però la somma della multa presso il maestro notaio dei giurati. Il Senato, entro quindici giorni e in uno degli *aggiuntamenti* del venerdì, giorno appunto destinato alle petizioni e ai reclami, inteso il pretore o il giurato che avea inflitto la multa, il quale però come interessato non potea votare, e il maestro di piazza che avea dichiarato la contravvenzione, intesa pure la difesa della parte, decideva se la condanna era giusta.

Il Senato di Palermo aveva anche giurisdizione sui casali del Parco e Sala di Partinico, facendo essi, in quel tempo, parte del territorio della Città, e perciò ogni anno solea mandarvi i suoi maestri di piazza per visitarvi i mercati e le botteghe, e denunziare i trasgressori dei bandi municipali.

***

Il sistema annonario descritto e specialmente la *colonna frumentaria*, come volgarmente dicevasi la provvista di grano destinata al bisogno del popolo, era in vigore tanto in Palermo, quanto in quasi tutti i municipi dell'isola, nessuno dei quali stava tranquillo, e credeva che la fame fosse per desolar la città, se i suoi magazzini non riboccassero di granaglie. “ Intanto, osserva giustamente il La Lumia, quel sistema d' inquieta paura, di sospettosa solerzia e di malintesa pre-

Digitized by Google

viggenza, in pratica riusciva ad effetti diametralmente contrari, provocando o aggravando le carestie che pur voleansi impedire. Al termine di ciascuna raccolta, buona o trista che fosse, questa simultanea ricerca di quantità smisurate di grano, da serbarle al consumo delle popolazioni diverse, rincarivane naturalmente il valore. La scarsezza, l'assoluta mancanza non lasciavano di rappresentarsi piu o meno alle fantasie conturbate. I produttori ne coglievano il destro; per timore che il genere difettasse in un luogo, le autorità ne inibivano il trasporto, e ne privavano altri luoghi vicini.

Poi commissari spediti in giro a visitare i granai col fine di scoprire le derrate, che supponevansi per malizia nascoste; prescrizioni minute sulla qualità, sul volume e sullo spaccio del pane, e, conseguenza di tutto, la penuria, vera qualche volta e reale, creata spesso col solo presentirla e volerla evitare; il monopolio favorito coi mezzi stessi destinati a reprimerlo; fomentata nelle masse indigenti una penosa ansietà, una esigenza eccessiva e continua a riguardo dei magistrati locali.

Aggiungasi che i comuni, e specialmente Palermo, consumavano spesso le loro entrate in quel negozio. Il fondo destinato particolarmente alla spesa che occorreva per l'acquisto delle derrate, di leggieri esauvasi. Quindi il Senato ai venditori di biade rilasciava cedole di pagamenti sul banco o *Tavola;* si volgea per imprestiti ai possessori di capitali nel banco, talvolta (ma furono straordinari gli esempi) avvenne che, per

Digitized by Google

via di fatto, ponesse mano ai denari che vi si teneano in custodia: e la somma dei debiti in proporzione accrescevasi, e, dacchè, nel rivendere, era raro che la città non patisse uno scapito sul prezzo d'incetta, ne seguiva che si facesse d'anno in anno un tal vuoto da minacciare una crisi „ (1).

Quella quistione alimentare poi si complicava più ancora per l'ingerirsi del fisco, e noi abbiamo visto i gravi mali che produceva la *tratta*, l'iniquo balzello sulla esportazione dei grani (2).

***

Nei citati capitoli del re Federico sono numerati ancora i doveri dei giurati di Palermo come pubblici edili.

Ordinò loro quel principe di aver cura delle mura della città, e di farle riparare qualora minacciassero rovina; di non permettere oltre a ciò che si fabbricasse troppo vicino ad esse mura, affinchè vi si potesse andare liberamente attorno (3).

Doveano i giurati anco badare che gli edifizi cadenti fossero restaurati dai padroni, potendoli obbligare a far ciò; dovevano impedire che s'impacciassero

(1) La Lumia, *Giuseppe D'Alesi o la Rivoluzione di Palermo del 1647*, p. 17-19.
(2) Vedi *Introduzione*, pag. 7-8.
(3) Item, chi digiano revidiri li muri de la chitati, chi non vegnanu in ruina et sempri farili riparari et chi nesciunu non chi digia fabricari in cantu li mura a tal chi sicchi possa andari a tornu li dicti mura. *Cap. cit.*

Digitized by Google

le vie e i luoghi pubblici, e badare perchè fosse conservata l'ampiezza conveniente alle strade e alle piazze; ordinò quindi a tutti coloro che facevano nuove fabbriche di chiederne licenza al giurato del quartiere (1).

Istituì per ogni quartiere un *maestro d'immondezza*, il quale doveva aver cura di fare raccogliere le immondezze e buttarle fuori le mura della città (2).

Impose finalmente che il tonno, i formaggi ed altre cose di cattivo odore si tenessero nei magazzini (3).

Oltre a questo si aggiunga un capitolo del re Ferdinando il Cattolico, del 1482, col quale concedeva al pretore e ai giurati facoltà di distruggere case, officine, giardini ed orti dei privati per decoro ed ornamento della città; s'intende però indennizzando i padroni dei danni (4).

(1) Item chi li dicti Jurati digianu vidiri li edifitii oi Casi in li lochi publici, chi fossiro in ruina, oi per cadiri, chi li digianu fari conzari e derupari a li patruni a tale che non ci havisse nesciuna persuna danno, e si li patruni non obedissiru, li digianu fari spignari per la pena la quale sarà commessa.

Item chi non lassanu a nesciunu impachiari li lochi et rughi (via dal francese *rue)* publici o vanelli.

Item si alcunu voli fari alcuna maramma (fabbrica) in li lochi publici, chi lu Juratu di quillu quarteri chi digia mettiri li lenzi innanti chi mura, cum salario, e si lo muraturi murassi senza licentia di lo Jurato, digia pagari la pena, oi andari in prisciuni. *Cap. cit.*

(2) Item chi ciascheduna quarteri digianu ordinari unu homo che sia mastro di la mundiza, e chi la dicta mondiza non si digia gictari in li mura di la Chitati. *Cap. cit.*

(3) Item chi nesciunu digia teniri tunnina o formaggio o altre cose che fazanu lesioni a convicini exceptu in li magaseni consueti. *Cap. cit.*

(4) Attisuki volendo Vui comu zelantissimi di lu Regiu servitiu, et per exaltationi di quista felichi Chitati providiri a lu

Digitized by Google

Grande era poi la cautela che il Senato adoperava nell'erogazione del denaro per l'innalzamento di edifizi pubblici. Approvata l'opera da farsi dal Consiglio, si eleggeva una commissione di alquanti cospicui cittadini, i quali invigilavano ai lavori, e spendevano le somme necessarie in loro nome. Compiuta l'opera, presentavano al Senato un particolareggiato *raziocinio*, nel quale rendevano ragione delle somme spese, e di questi *raziocinii* se ne conservano parecchi nell'archivio del Comune.

Il vicerè conte di Castro fece un'importante modificazione a questo sistema, istituendo in ogni quartiere

publicu ornamentu, et decorationi di quilla, haviti cum nostra licentià, et vuluntati addrizzatu alcuni strati, et tirreni di la dicta Chitati, et intenditi per futuro accaptari ed addrizzarindi alcuni altri, et in tali facendi è stato, e sarrà necessario sdirruparisi et deguastarisi casi, magaseni, pottighi et giardini di diversi particulari Persuni, li quali di tale loro interesse, et danno si hanno protestato, et protestano in scriptis contro Vui, requidendone cum peni, et protestationi publici, etiam cum ceduli laudatorii. Pertanto considerato quanto czò tendi in servitio ecc....... vi damu di novo licentia, et facultati di putiri Vui libere, et impune de caetero fari dirupari, rovinari, desolari, et deguastari casi, pottighi, magaseni, orti, et giardini, ki a Vui megliu parirà, per addrizzari quilli strati e terreni, ki eligiriti per ornamentu et decorationi di la dicta Chitati....... Volimo etiam, nihilominus, et comandamo, ki a li patruni, a li quali si causirà lu dannu per lu sdirrupari, et desolari, et deguastari di li dicti casi, pottighi, magaseni, orti, et giardini digiati fari risarciri, et pagari lu justu preczo, secundo ki per persuni idonei in tali casi experti sia examinatu, et declaratu ipsi diviri haviri, ita quod gravandosi ipsi Patruni di lu juditiu et declarationi di tali experti, non poczano recurriri, ne appillarisi innanti la regia Gran Curti, ne magnifici Capitani, Iudici, et qualsivoglia altri Officiali di quista felichi Chitati presenti, et futuri exceptu innanti Nui. De Vio, pag. 400 e 401.

Digitized by Google

una deputazione edilizia permanente, composta dal *maestro marammiero* della città, dal giurato del quartiere e da un *maestro di strada*. Prima però di parlare dei doveri di queste deputazioni, vediamo chi fossero il *maestro marammiero* e i *maestri di strada*.

L'ufficio del *maestro marammiero* consisteva nell'aver cura di tutte le fabbriche e riparazioni di strade, che si faceano in città (1).

Sei maestri di mondezza, come si è detto, badavano alla pulizia delle strade; orbene il conte di Castro, osservando che, *per essere detti maestri di mondezza persone basse e di poco rispetto*, accadevano grandi inconvenienti, ordinò che, terminato l'ufficio dei sei giurati di ogni anno, restassero essi per l'anno seguente *maestri di strada* dei quartieri nei quali erano stati giurati, e che i maestri di mondezza stessero loro soggetti.

Veniamo ora ai doveri della deputazione edilizia di ogni quartiere.

Dovendo qualcuno fare una fabbrica, dovea ottenerne il permesso dal giurato del quartiere, e poi era cura del maestro di strada di fargli eseguire gli ordini del giurato, badando che la nuova fabbrica fosse in linea con le altre; e se quegli trasgrediva gli ordini intimava al maestro di mondezza di esigere da lui la multa stabilita dai bandi. Per le immondezze poi, che a causa della fabbrica si faceano, procurava egli di farle to-

(1) Il professore Cusa, al quale abbiamo chiesto l'origine di questo vocabolo, lo fa derivare dalla voce araba *maramma*, che vale riparazione, risarcimento.

Marammere poi diceasi particolarmente in Palermo colui che avea cura dell'edificio del Duomo.

Digitized by Google

gliere a spese del proprietario, ed avea ampie facoltà per costringerlo a pagare.

Le strade dirupate si facean lastricare a spese dei padroni ed abitanti delle case di esse strade, ed i tre deputati imponevano a ciascuno la sua tassa per atto fatto presso il maetro notaro dei giurati, e quando qualcuno si tenea gravato potea ricorrere al Senato. Ed oltre al riparo delle strade i tre deputati soprintendevano a qualunque altro pubblico lavoro, ed anche all'espurgo degli acquedotti dentro e fuori la città.

Ogni anno, d'ordine del Senato, essi mandavano fuori un bando, nel quale ordinavano ai padroni di carri, che erano obbligati di portare in città alcune *carrozzate* di pietre, di rivelare ognuno quanti carri possedeva, sotto pena di pagare cinque onze a chi non lo facesse. I deputati poi ordinavano a questi padroni di carri di cavare le pietre dalle fosse accanto le mura della città a loro spese, potendo essi ricavarne il prezzo da quelle persone che avevano bisogno di pietre.

Altri doveri dei deputati erano:

Badare che le acque adoperate per inaffiare i giardini e muovere i molini fossero bene incanalate, acciocchè non inondassero le pubbliche vie.

Far togliere le immondezze dalle pubbliche piazze dai giardinieri, che venivano in città a vendere erbe, ed a spese dei fruttivendoli.

Far inaffiare nei mesi di luglio, agosto e settembre la strada d'Austria o Cassaro (ossia il Corso Vittorio Emanuele) e la strada Colonna (oggi Foro Italico) a spese del Senato, il quale per queste ed altre strade

Digitized by Google

principali pubblicava ogni anno ordini e bandi appositi per la loro pulizia.

Dovean pur badare che i mulattieri, dentro le mura della città, non cavalcassero le loro bestie, e, a tal uopo, ogni anno si pubblicava un bando, nel quale si minacciava la multa di sei tarì ai trasgressori.

Finalmente il Senato teneva uno o più barconi per nettare il porto, e il fango e le lordure si ammassavano in un luogo. Era cura poi dei deputati di obbligare le barche, che si partivano, a pigliare ciascuna come zavorra trenta sporte di queste brutture, e di andarle a buttare almeno due miglia fuori del porto.

I danari provenienti dalle pene imposte ai contravventori dei bandi edilizi, si dividevano in questo modo: un terzo toccava alla Città, un terzo al maestro di strada e l'altro al maestro di mondezza. Le somme erano esatte dai maestri di mondezza, che doveano ogni mese versarle alla cassa della *Tavola*. Ogni deputato dovea tenere un quaderno, dove notava il giorno, il nome del trasgressore, la causa della multa, la somma pagata, e qual maestro di mondezza l'aveva esatto; alla fine dell'anno poi presentavano tutti questi quaderni al maestro razionale, che li rivedea. Se i deputati mancavano ai loro doveri, erano puniti con 200 onze di multa, e i maestri di mondezza con 20 onze, delle quali un terzo a chi faceva la denunzia.

Per tali utili provvedimenti edilizi, Palermo, quantunque soggetta al dominio di lontani e stranieri padroni, si venne a grado a grado ampliando e abbellendo. I numerosi edifizi, le chiese, le porte, le vie, lo

Digitized by Google

incanalamento dei rivi, il prosciugamento dei paduli, la costruzione di un nuovo porto e tante altre opere di pubblica utilità, che nel secolo XVI e nel principio del XVII trasformarono l'antica pianta di Palermo, riducendola nello stato presente simmetrica e sontuosa, mostrano l'innato e vivissimo amore dei Palermitani per la loro città (1).

***

La pianura di Palermo è stata sempre abbondante d'acque, che con ingegnoso incanalamento affluiscono alla città, e sgorgano dalle numerose fontane che ornano le piazze pubbliche (2).

(1) Vedi pag. 86, n. 2ª, e pag. 100, n. 1ª. Aggiungeremo qui, che al 1578 si costruiva il vasto edificio pria destinato alla dogana, poscia addetto a carcere, e ch'è oggi il Palazzo delle Finanze; al 1591, nella regione di Seràlcadi, nel sito di un antico opificio di panni, sorgeva l'ampio fabbricato ove passò e rimane tuttora il Monte di Pietà. Il Comune spendeva 51.786 scudi per l'acquisto e pel collocamento della fontana di Piazza Pretoria; compivasi, superbissimo tra i privati edifizi, il palazzo di Guglielmo Aiutamicristo; si erigevano le chiese di Porto Salvo, di Santa Maria dei Miracoli, di San Giorgio dei Genovesi; cominciavasi nel 1598 quella dell'Olivella; e due o tre generazioni di una stessa famiglia di artisti lavoravano alla tribuna dell'antico duomo.

Nel secolo XVII, in quel ridestarsi di religiosi e cattolici spiriti che seguiva in Europa alla Riforma e al Concilio di Trento, si moltiplicavano anche qui Pie Opere e sacri edifizi, tra i quali, di qualche pregio, le due chiese di S. Giuseppe e della Casa Professa dei Gesuiti; sorgeva, a spese dello Stato, l'arsenale per le galere nel 1620; a spese del Comune, il Lazzaretto nel 1628, e si tracciava sopra archi l'ardita strada che conduce alle alture del Pellegrino.

(2) Nel tomo XI degli *Opuscoli Palermitani,* Qq. E. 87. n. 1, il Villabianca fa la " descrizione e storia di tutti i Capi e Sor-

Digitized by Google

La cura del municipio pel governo di esse acque è stata sempre grande, e noi troviamo che in quel tempo un giurato avea l'incarico di attendervi particolarmente. Egli, insieme con una deputazione composta dal sindaco, dal maestro razionale e dal tesoriere, dovea visitare più volte l'anno le sorgenti e i depositi di acque, per vedere se erano distribuite conformemente alla scrittura tenuta dal razionale; trovando qualche disordine, procurava di rimediarvi, e, non potendolo, ricorreva al vicerè.

Di queste visite i detti ufficiali doveano farne atto nella Corte del Senato, e mancando di farlo incorreano nella pena di onze cinquanta per ognuno.

Alcuni proprietari aveano avuto concesso che le acque del Comune passassero pei loro giardini per goderne soltanto *la vista*, come si dice nei Capitoli, ed era loro assolutamente vietato di servirsene per inaffiare, sotto pena pei padroni di onze 100 e di perdere *la vista* dell'acqua, e pei giardinieri o guardiani la frusta o quattro tratti di corda; se il pretore o il giurato poi trascurava di punirli incorreva alla sua volta nella pena di cento onze.

***

Nelle contese tra i gabelloti e i giurati, o che riguar-

give d'acque, che secondo lo stato presente per fiumi e fonti in abbondanza; e in numero più che felice sopratutto rendono la felice Città di Palermo Reggia della Sicilia, colla campagna sua aurea attorno nota col titolo di *Conca d'Oro* „.

Digitized by Google

dassero la maniera di pagare, o si pretendesse da quelli diminuzione della somma convenuta, i giudici competenti erano i maestri razionali della Magna Curia (1).

Doveano adunque i giurati, appena entrati in ufficio, nel primo *aggiuntamento* o nel secondo, farsi riferire dagli avvocati e dai procuratori tutte le liti che la Città avea.

Parlando della distribuzione degli uffici, abbiamo detto che un giurato era particolarmente incaricato di badare alle liti; egli, insieme col sindaco, col maestro notaro, con quattro avvocati, due procuratori e due sollecitatori, interveniva innanzi ai magistrati che dovean decidere, e, siccome tanto lui quanto il sindaco rappresentavano la Città, aveano il privilegio di star seduti in tutti i tribunali.

Pei suoi lavori straordinari gli si pagavano, oltre lo stipendio, altre ventiquattro onze l'anno, e nel caso che egli era ammalato, o per altro legittimo impedimento non poteva attendere al suo ufficio, acciocchè la città non patisse danno, faceva le sue veci quel giurato che aveva ottenuto, dopo lui, il maggior numero di voti, avendo la medesima retribuzione, mentre esercitava quell'ufficio.

Il mercoledì, che, come si è detto, era destinato per trattare le cause patrimoniali della città, egli dava ragguaglio agli altri giurati delle liti, acciocchè, ove fosse necessario, trovassero gli opportuni rimedi.

In quel giorno intervenivano anche il maestro no-

(1) Gregorio, *op. cit.*, lib. IV, cap. III.

Digitized by Google

taro, il sindaco, il maestro razionale, il tesoriere, il conservatore, il razionale e gli avvocati e i procuratori della città. Il maestro notaro leggeva in un libro intitolato degli *appuntamenti*, nel quale dal pretore, dai giurati o dal maestro notaro si notavano tutte le decisioni delle liti ed altri negozi concernenti il patrimonio del Comune, ciò che si era deciso nell'aggiuntamento passato, e si chiedeva conto ad ogni ufficiale dell'esecuzione di quel negozio, che gli era stato commesso. Se quegli lo aveva eseguito, si cancellava la nota, e scrivevasi in margine ciò che si determinava sopra il medesimo negozio. Alla fine di ogni anno, il maestro notaio dovea trarre da quel libro una relazione degli affari che restavano incompiuti, e consegnarla ai nuovi ufficiali.

Finalmente il re Federico, nei citati Capitoli, imponeva ai giurati di Palermo di rivedere spesso i privilegi della città: papali, imperiali o reali, e di tenerli ben conservati in una cassa dentro la stanza del tesoro o nell'archivio, e questa cassa dovea chiudersi con quattro chiavi differenti, una delle quali dovea tenerla il pretore, un'altra un giudice, un'altra il priore dei giurati e la quarta un cospicuo cittadino. Essa cassa poi non potea aprirsi se non alla presenza del pretore, dei giudici e dei giurati (1).

Oltre a ciò i giurati doveano essere difensori e sin-

(1) Item chi li dicti Iurati siano tenuti di revidiri spissu li nostri Privilegi Papali imperiali e Regali di la Cità, e digiansi teniri et conservari in una Archa oi Cascia in lo Thesauro o Archivo: la quali Cascia, digia haviri quattro chiave di-

Digitized by Google

daci della città in ogni occorrenza, e se per avventura qualche potente, ecclesiastico o laico, tentava violare i privilegi e le consuetudini di essa città, erano tenuti a difenderli con tutti i mezzi (1). E a tal uopo aveano facoltà di richiedere l'opera di tutti o di parte degli avvocati della città senza nessun pagamento, e se costoro ricusavano di prestar l'opera loro, era tolto ad essi il diritto di difendere ed erano cancellati dal numero dei cittadini (2).

Il Senato poscia incaricò particolarmente il sindaco della città di custodirne e difenderne i privilegi, e il Bologna ci fa sapere, che quando si doveva trattare una causa riguardante essi privilegi, avea luogo nella Corte pretoriana in presenza del Senato, del sindaco e dei giudici.

verse, et l'una la digia teniri lu Preturi, l'altra lu Iudici legista, l'altra lu Priolu di li jurati, et la quarta uno Chitatino fide digno, et chi la dicta Cascia non si digia apriri, che non ci siano Pretore, Iudici et Iurati.

(1) Item, chi li dicti Officiali digianu essiri defensuri, et acturi, et Sindaci de la dicta Cità in tucti cosi, chi appartenimu alla Republica et Universitati.

Item si per avventura alcunu potenti o Ecclesiasticu o Seculari contravenissi in li nostri Privilegii et Consuetudini o libertati che li dicti defensuri, acturi, et Sindaci digianu pugnari e defendiri e manteniri la Universitati predicta.

(2) Item li dicti officiali si bisogno facissi, che digiano requidiri tucti o parti di li legisti, per allegare contra cui venissi contro le consuetudini et Privilegii, senza nessunu pagamentu; et si li dicti legisti recusassero, non digiano più advocari, et siano livati di lo numero di li Chitatini et di zò ndi mecta scriptura in li acti ut supra.

CAPITOLO V.

Pubblico Consiglio.

Il pretore ed i giurati, oltre alle consuete riunioni settimanali, nelle quali trattavano i negozi ordinari della città, doveano nelle faccende più importanti convocare il Consiglio, le cui sedute, a differenza degli *aggiuntamenti* del Senato, erano pubbliche.

Il re Federico III nei citati Capitoli ordinò di chiamare a farne parte *uomini veterani e mercanti cittadini* (1), e si ha che sin da principio furono stabilmente istituiti in qualche città un certo numero di Consiglieri, dapprima dodici, poi trenta, però, *pel gran numero, nascendone confusione*, furono ridotti di nuovo a dodici nel 1352 (2).

(1) Item quandu li dicti Iurati vogliano fari consiglio oi parlamentu de li facti de la Cità, digianu fari chiamari a lu dictu consiglio homini veterani et mercanti citadini, et si alcunu recusassi veniri, digia cadiri in pena, quali li serà ordinata per l'offitiali predicti.

(2) Dudum siquidem juxta laudabilem observantiam et consuetudinem approbatam nostrae civitatis praedictae Syracusa-

Digitized by Google

In un documento del 1438 troviamo che in Palermo intervenivano al Consiglio: quattro deputati del quartiere del Cassaro, due dell'Albergaria, tre di Seràlcadi, tre della Kalsa, due della Conceria e *altri cittadini in numero copioso* (1).

rum omnia et singula ipsius universitatis negotia de consilio duodecim proborum una cum judicibus et juratis civitatis ejusdem comuniter tractabuntur, et quidquid per eosdem duodecim probos cum dictis officialibus concorditer, vel de majoris aut sanioris partis assensu circa negotia supradicta contigebat terminari, debitam obtinebat roboris firmitatem. Subsequentis vero temporis subcrescente malitia, universitas devians ab observantia supradicta, tot de civibus ejusdem civitatis ad eorum consilium admiserunt, quod trigesimum numerum excedentes, cum super ipsius universitatis negotiis deliberare volebant, raro aut nunquam poterant ad unam sententiam convenire, ex quo damna plurima et diversa incommoda ipsius universitatis reipublicae succedebant. Praemissis itaque remedium adhibere nostra desiderans Celsitudo, diligenti perpenso consilio, deliberate providit, consilium universitatis praedictae ad antiquum duodenarium numerum reducendum, faciens statuens ordinans et confirmans subscriptos duodecim consiliarios tantum, videlicet ecc.... Dipl. reginae Constantiae anni 1352, apud *Tabularium civit. Syracusarum*, pag. 105, 106.

(1) Die decimo Martii Primae Indictionis Anno a Nativitate Domini Millesimo Quadringentesimo, Trigesimo Octavo. Capitulum, et edictum presentatum magnifico, et potenti Domino Viceregi pro parte Universitatis felicis Urbis Panhormi, Volentes vigili cura circa augmentum, et conservationem Reipublicae, et singulorum Civium, et Habitatorum Urbis Panhormi insistere, animadvertentes, quod praesenti tempore ultra solitum sint vineae in territorio dictae Urbis in maxima quantitate augmentatae, et quotidie augmentantur, et propter introitum vini forensis, quod immittitur in eadem Urbe, vinum nostrum dictae Urbis est vili pretio constitutum, vix reperiuntur Emptores, et Patroni vinearum praedictarum, maxîmum interesse patiuntur. Pro tanto Nos Stephanus de Ponte Miles Praetor felicis Urbis Panhormi praedictae, Ioannes de Berlione, Antonius de Pedevillano, Notarius Lucas de Lombardo, Enricus de Vigintimilio, Ioannes de Crispis, Petrus de

Digitized by Google

Il Bologna finalmente ci fa sapere che, al suo tempo, erano obbligati d'intervenire al Consiglio i consoli delle arti, e vi poteano assistere altri cittadini, se lo volevano, e ne descrive le sedute ordinarie di ogni anno.

La prima aveva luogo alcuni giorni dopo entrati in carica i nuovi ufficiali, perchè il Consiglio desse loro facoltà di disporre di tutto il patrimonio del Comune.

Prima della riunione, il pretore, i giurati ed il sindaco si mettevano d'accordo su ciò che nel Consiglio si dovea proporre, affinchè, nota il Bologna, non fossero discordi tra loro in pubblico. Quindi, il giorno stabilito, al suono della campana della città, posta nella chiesa parrocchiale di S. Antonio, si adunava il Consiglio verso le ventidue ore nella gran sala del Palazzo comunale (1). Era questa riccamente parata per l'occasione; in fondo sorgeva il soglio del Senato, col panno cremisino alla parete, sul quale erano ricamate

Augusta Iurati Urbis ejusdem, Dominicus Thomas de Spatafora Miles, Petrus de Afflicto, Ubertinus de Imperatore, et Thomas de Manueli pro quarterio Cassari, Dominicus Olivius Subtilis, Ioannes de Bandino pro quarterio Albergariae, Simon de Fufanla, Notarius Ubertus de Trapano, Antonius de Valguarnera pro quarterio Syralcadii, Franciscus de Vigintimilio, Ioannes de Sancto Stephano Iunior, Antonius de Bajamonte pro quarterio Kalciae, Aloysius de Campo, et Nicolaus de Bonomia pro quarterio Conciariae, et multi alii in numero copioso congregati in solito, et consueto loco, ubi negotia dictae Urbis consuevimus tractare, habita prius matura deliberatione Concilii per omnes, unanimiter, et concorditer, nemine discrepante, fuit conclusum in praesenti edicto..... De Vio, pag. 232 e 233.

(1) Il Bologna dice che la campana si suonava due volte, la mattina e il dopopranzo, " acciocchè sia udita dai consoli dell'arte che hanno obbligo d'intervenire al Consiglio, e dagli altri cittadini che vorranno assistervi ".

Digitized by Google

in oro le armi del re, della città e del regno; attorno, disposte in bell'ordine, le sedie pei consiglieri e in un canto i musici, i quali, all'entrare del Senato, preceduto dai soliti mazzieri, davano fiato ai loro strumenti.

Pigliato ognuno posto, alzavasi per il primo il pretore, e, salutata l'assemblea, faceva le sue proposte, e lo stesso facevano il sindaco e tutti gli altri consiglieri un dopo l'altro, e, notate le varie proposte dal maestro notaro, il Consiglio si scioglieva.

Si adunava una seconda volta il Consiglio nella prima settimana di novembre, per dare facoltà al Senato d'imporre la meta sull'uva e sul vino. Il pretore, annunziato lo scopo della riunione, accordava la facoltà di parlare al sindaco, il quale proponeva che si eleggessero dodici cittadini, sei *interessati* e sei no, ai quali si desse l'incarico di stabilire, insieme col Senato e col sindaco stesso, la detta meta; aggiungeva in fine di lasciare al Senato la scelta dei dodici cittadini.

Il Consiglio per lo più approvava quelle proposte e si scioglieva. Un altro giorno poi, il Senato faceva la elezione dei dodici cittadini, metà dei quali dovea sceglierli tra i possessori di vigne, e questi erano gl' interessati, e fissava il giorno della riunione. In tal giorno si radunavano nella Corte, il pretore, i giurati col loro maestro notaro, il sindaco e i dodici cittadini, ed incominciavano a discutere sul prezzo che poteva avere in quell'anno una botte di vino, calcolando le spese di cultura, il prodotto della stagione ed altre circostanze. Quindi il pretore, pel primo, ne fissava il prezzo, ed in seguito tutti gli altri; il prezzo che riportava più voti

Digitized by Google

era stabilito come base della meta. Perchè fosse valida la votazione era sufficiente che del Senato fossero presenti cinque ufficiali, invece i cittadini eletti dovevano essere tutti presenti, e mancandone qualcuno, il Senato ne eleggeva subito un altro per surrogare l'assente.

Negli ultimi di gennaro aveva luogo un'altra seduta del Consiglio, per istabilirsi la meta sull'olio. Si procedeva in tutto come per la meta sul vino, eccetto che invece di dodici il Senato aveva facoltà di eleggere otto cittadini, insieme coi quali e col sindaco fissava il prezzo d'un *cantaro* d'olio.

Allo stesso modo s' imponeva la meta sul frumento e sull'orzo verso gli ultimi di agosto. Però i cittadini da scegliersi dal Senato, che erano pure otto, questa volta dovevano essere tutti *non interessati*, ossia non dovevano possedere terreni coltivati a frumento o ad orzo, nè avere interesse nella vendita di queste derrate. E perchè potessero informarsi dello stato delle campagne, il Senato partecipava loro l'elezione qualche giorno prima della riunione, nella quale poi, al solito, fissavano il prezzo di una salma di frumento.

Queste erano le sedute ordinarie del Consiglio; ogni anno però ve ne erano delle altre.

Così era convocato il Consiglio in occasione dei Parlamenti ordinari e straordinari, ai quali, come sappiamo, il Senato aveva diritto d'intervenire, e anzi il pretore era il capo del Braccio demaniale.

Pochi giorni prima adunque che incominciassero le sedute del Parlamento, era convocato il Consiglio, al

Digitized by Google

quale il pretore chiedeva facoltà di potere offrire a Sua Maestà tutti quei donativi ordinari e straordinari, che nel Parlamento sarebbero stati proposti. Alzavasi quindi il sindaco e proponeva che si concedesse al Senato di disporre di tutto il patrimonio della città per quell'effetto, ed approvato ciò, il Consiglio si scioglieva. Alcuna volta però, nota il Gregorio, il Consiglio mandava i suoi rappresentanti al Parlamento " con la espressa limitazione di niente deliberare nè di acconsentire, ma di intervenire solamente, di presentare e riferire poscia alla Università, dalla quale per dichiarare il suo voto sariasi tenuto un altro Consiglio " (1). Era pure convocato il Consiglio quando dovevasi imporre una gabella, o costruire un nuovo edifizio, o comprare o vendere beni stabili del Comune, e in tutti i negozi più importanti.

(1) *Op. cit.*, l. VI, cap. VII, dove il diligentissimo autore pubblica due consigli tenuti in Palermo il 13 maggio e il 17 settembre 1478, da lui estratti dall'Archivio del nostro Comune, i quali ci dànno una chiara notizia sul modo come in quel tempo si trattavano gli affari nel Pubblico Consiglio.

Digitized by Google

CAPITOLO VI.

Corte Pretoriana—Giudice di Appello—Triduo—Capitano di Giustizia.

La Corte *pretoriana*, come si è detto, si componeva di tre giudici cittadini, i quali non indossavano toga, e venivano chiamati ora *pretoriani* ora *capitaniali*, secondo che amministravano giustizia civile o criminale.

Nominalmente presedevano la Corte: il capitano giustiziere per le cause criminali, e il pretore per le civili; ma, in effetto, i soli giudici erano quelli che amministravano giustizia. “Il Capitano, scrive su questo proposito il Masbel, come capo della Corte per la giurisdizione criminale, ha la sua sedia nel capo di tavola, e assiste quando i giudici riferiscono le cause al vicerè; ma non ha voto nè firma le sentenze „ (1). E similmente il pretore, benchè capo e presidente di detto tribunale per la giurisdizione civile, non solo non firmava le sentenze, ma non interveniva nemmeno alla discussione delle cause, tranne in certi casi determi-

(1) Masbel, *op. cit.*, cap. XXXV, pag. 62.

Digitized by Google

nati, come p. e., in occasione di furti commessi nella *Tavola* o nei magazzini di vettovaglie della città, e nella assenza del vicerè. Faceano parte di questa Corte, un avvocato fiscale, tre maestri notai, uno criminale e due civili, quattro coadiutori fiscali, e molti commissari (1).

La Corte pretoriana decideva in prima istanza; i ricorsi andavano alla Magna Curia del regno; però, nell'assenza del vicerè e della Magna Curia, pei cittadini di Palermo entrava in esercizio un giudice particolare di appello. E qui ci pare a proposito rammentare un antico privilegio della città di Palermo, pel quale *nullus Civis Panhormi cogi debet exire de Civitate ipsa pro aliquo negotio publico, vel privato, civili, vel etiam criminali ad causaudum ob aliquam citationem officialium Curiae nostrae* (2). In virtù di questo privilegio, partendo il vicerè e la Gran Corte dalla città, *nessun altro Officiale ordinario Collaterale all'istesso Prencipe quantunque Supremo, etiandio, che sia Delegato Regio*, aveva giurisdizione alcuna se non per tre giorni, il che volgarmente si diceva *triduo* (3).

In questi tre giorni si dovevano decidere tutte quelle cause che si trovavano iniziate alla partenza del vicerè, ed altre che in quel breve tempo potevano sbrigarsi. Però, scorso il *triduo*, tutte le cause, tanto civili che criminali, di competenza della Gran Corte (4), resta-

(1) Di Giovanni, *Palermo Restaurato*, pag. 281. Masbel, *loc. cit.*
(2) Privilegio dell'imperatore Federico II, anno 1224, presso De Vio, p. 15.
(3) Auria, *Cronologia dei Vicerè*, pag. 247.
(4) Giova rammentare che la giurisdizione civile e crimi-

Digitized by Google

vano sotto la giurisdizione del pretore, del capitano e dei tre giudici, ed ognuno poteva ricorrere ad essi per avere giustizia, senza essere costretto a difendere la sua causa fuori della città o innanzi ad altro giudice. “ Perciocchè, osserva l'Auria, se rimanesse o tutta o parte della Gran Corte o altro Delegato nelle cause straordinarie senza il Vicerè con potestà ristretta e limitata per istruzioni, ed usasse giurisdizione sopra un cittadino, bisognerebbe che il cittadino per farli spedire mandasse appresso il Vicerè, il che sarebbe appunto un' estrazione indiretta, e quindi violazione del Privilegio, che ha il cittadino di non potere essere estratto dalla patria sua per nessun modo, attesocchè estraendosi la causa, s'estrae altresì esso cittadino, dove che restando l'autorità al Pretore e al Capitano e loro giudici ordinari può riportare da quelli ogni sorta di giustizia, e con molta maggior facilità e soddisfazione, essendo chiaro che molto meglio conoscerà la qualità delle genti, e saprà investigare il giudice cittadino che non farà il forastiero „ (1). Però i vicerè fecero spesso, col consenso del Senato, prorogare il *triduo* sino al loro ritorno, e l'Auria racconta averlo fatto più di una volta il marchese di Pescara e il duca di Terranova. E il Bologna, sullo stesso proposito, scrive: “ il marchese Vigliena, partito per visitare al-

nale della Corte pretoriana era limitata alle cause di poca entità, e spettava alla Gran Corte, oltre gli appelli, di decidere in prima istanza le cause più importanti, e dalle sue sentenze si ricorreva in appello al tribunale del Concistoro. Vedi *Introduzione*, pag. 22-24.

(1) Auria, *loc. cit.*

Digitized by Google

cune città in val di Mazzara, lasciò che il *triduo* durasse insino al suo ritorno, per virtù dell'atto che egli fece dal Protonotaro del Regno a 30 giugno 1607, e di ciò avendone fatto istanza il Senato per sue lettere a S. E., quello revocò subito, e ordinò che solo per li tre ordinari durasse e non più, come si vede dall'atto di revoca 6 luglio 1607 nel margine di quel primo ordine. „

Oltrechè, durante l' assenza del vicerè, tacea ogni altra giurisdizione di magistrati regi, la guardia d' onore e le altre insegne del vicerè passavano al pretore.

Egli assumeva il titolo di Generale della cavalleria e fanteria della città, e, rivestito di questa carica, dava ogni sera la parola d' ordine alla fanteria spagnuola che era in città, e alla guardia della fortezza del Molo e delle marine per mezzo del Sergente Maggiore; e se per avventura nella detta fortezza del Molo non vi restava la solita guardia di soldati spagnuoli, perchè condotti via dal vicerè, il Senato assoldava trenta mercenari italiani per custodirla.

Finalmente quaranta soldati, sotto il comando del Sergente Maggiore e di uno dei due capitani del Senato, formavano in questo tempo la guardia d'onore del pretore e della sua Corte.

***

Il capitano, oltre alla presidenza della Corte pretoriana per la giurisdizione criminale, vigilava l' ordine

Digitized by Google

pubblico; avea per sua guardia diciannove alabardieri con un vice capitano. Comandava pure a sei *maestri di ronda*, detti anche *maestri di xurta*, i quali custodivano di notte i quartieri della città, ed erano eletti dal vicerè a proposta del Protonotaro (1).

Il capitano di giustizia, come il pretore e i giurati, era d'ordinario un magnate con titoli e feudi, " e nelle cavalcate viceregie, scrive il Masbel, va il primo, con un titolo che lui eligge, et è capo della Nobiltà. Nelli altri giorni festivi è pure capo dell' istessa forma, e quando vuol sedere nel banco del Senato li tocca il primo luogo innanti del Pretore „ (2). Aggiunge il Di Giovanni: " il Capitano, se va col Pretore, come amministratore della giustizia criminale, ha il primo luogo „ (3). Egli, come il pretore e i giurati, prendeva possesso della sua carica il 1° settembre, o in altro giorno stabilito dal vicerè, quando la Corte di Spagna ritardava a spedire la patente di nomina.

La cerimonia, descritta dal Bologna, è in tutto simile a quella per l' insediamento del pretore e dei giurati.

La mattina del giorno stabilito, il Senato si riuniva nella sua Corte con tutti i suoi ufficiali, e, formata la solita cavalcata, si portava alla casa del capitano novamente eletto, il quale si ponea tra il pretore e un titolato.

Andavano quindi al Palazzo Reale, dove il capitano

(1) Di Giovanni e Masbel, *loc. cit.*
(2) Masbel, *loc. cit.*
(3) *Loc. cit.*

Digitized by Google

prestava in ginocchio il giuramento al vicerè, il quale gli consegnava la verga distintivo della sua carica. Poscia la cavalcata ritornava al Palazzo del Comune, e quivi il capitano prestava un altro giuramento al pretore sul libro dei privilegi della città, e nel frattempo si sparavano giù nel piano i soliti cinquanta mortaletti. Terminata quest' altra cerimonia, il capitano entrava nella Corte pretoriana, e, assistito dai giudici, faceva qualche atto giudiziario per segno del preso possesso. Finalmente si rimetteva a cavallo, e ritornava a casa accompagnato dal Senato e dagli altri ufficiali.

Digitized by Google

CAPITOLO VII.

Tavola o Erario Pubblico della Città di Palermo.

Fu deciso in Consiglio, l' anno 1552, di fondare in Palermo una banca pubblica detta volgarmente *Tavola*, dove il Comune e i cittadini potessero depositare il loro denaro.

Prima di quest'epoca in Palermo c'erano solo banche private tenute per lo più da Genovesi, ove, a frutto od a mero deposito, i particolari portavano il loro denaro; la circolazione di biglietti a firma di riputati mercanti, cassieri delle altrui sostanze, veniva a sostituirsi così a quella del numerario effettivo: il vantaggio era molto; il male stava nel pericolo dei fallimenti, i quali pare non mancassero di succedersi con una certa frequenza.

Verso la metà del secolo XVI gli esempi rinnovati assai spesso induceano a riflettere se convenisse piuttosto fondare un' unica banca, posta sotto la salvaguardia della pubblica fede: il prosperare d' istituti simili in Venezia ed in Genova animava a tentare la prova; il Consiglio approvò quindi i relativi capitoli,

Digitized by Google

che furono poi riformati sessant'anni più tardi, e la Tavola di Palermo sorse terza di quella specie in Italia, precedendo di mezzo secolo la creazione della banca di Amsterdam, e di un secolo e più quella della banca nazionale di Londra (1).

La Tavola cominciò le sue operazioni il 1553; ebbe sede dapprima in una casa nella contrada della Loggia, oggi piazza del Garraffello (2); passò poscia in uno degli edifizi della piazza Vigliena, e segnatamente in quello che corrisponde al mandamento Castellammare, e infine fu trasferita nel palazzo comunale, dove rimase sino al 1853, nel quale anno venne incorporata al banco regio nel palazzo delle Reali Finanze (3). La

(1) Havendosi per esperientia conosciuto, che li banchi detenuti per persone particolari in questa città, soleno in discorso di tempo mancare, de lo che resultano, et hanno resultato eccessivi damni, et ruine, così a li cittadini di questa Città, come a li Regnicoli, et altri negozianti, alle quali cose volendo ovviare si ha determinato constituire, et formare una Tavola publica per l'universal beneficio così de li Cittadini, come de li Regnicoli, et altri negozianti esteri in questo Regno e Città, soleno trattare et negotiare, a ciò che essendo ben governata con l'ajutario divino sia detta Tavola per durar perpetuamente, et di quella ognun pigliare fiducia di non poter per l'avvenire reportar li danni, che per lo passato si hanno riportato, et per forma, et fondamento di quella, si hanno ordinato, et constituto li seguenti Capitoli, et ordinationi. *Capitula, et Decreta circa Gubernium, et Conservationem Tabulae, sive Aerarii Publici Panhormitanae Urbis*, presso De Vio, pag. 423. La Lumia, *Giuseppe d'Alesi*, p. 15-17.

(2) Il nome di Loggia che aveva questa piazza, e che di poi prese anche tutta la contrada, le provenne da due Logge, che vi ebbero i mercanti Catalani e Genovesi: dei primi rimane ancora lì presso la chiesa di Santa Eulalia, da loro fondata V. Di Giovanni, *Palermo Restaurato*, pag. 256.

(3) Di Giovanni, *op. cit.*, pag. 226; Villabianca, “ *Palermo d'oggigiorno* „, ms. della Biblioteca Comunale di Palermo, Q. q. E. 71, tom. I, f. 343.

Digitized by Google

sua amministrazione fu affidata a tre governatori: due cavalieri ed un mercante; non poteano essere nè ufficiali regi, nè parenti tra loro, e neanche doveano portare lo stesso cognome. Duravano in ufficio un anno; poteano essere rieletti dopo due anni, e, mentre erano in carica, era loro proibito di occupare altri uffici nella città. Venivano eletti verso la fine di giugno o al più nei primi di luglio dal Senato, il quale fissava tanto a loro quanto agli altri ministri della Tavola lo stipendio.

Il sistema adoperato nella elezione, detto *per bussolo*, era simile all'antico dello scrutinio e delle *scarfie.* Consisteva infatti nell'eleggere in primo luogo il Senato nove cittadini dell'età non minore di trenta anni, e che possibilmente fossero stati ufficiali municipali, ed essi col pretore ed i giurati formavano il corpo elettorale. Adunatisi costoro nel palazzo di città, e prestato giuramento a un sacerdote di far l'elezione con coscienza, proponeva ognuno un certo numero di cavalieri fra i più benemeriti ed atti a sostenere l'ufficio, e ciascun nome dei proposti era votato dagli elettori, o, come allora dicevasi, *passato per lo bussolo.* I sei nomi che ottenevano più voti, erano scritti in sei polizze uguali e ugualmente piegate. Dopo si proponevano un certo numero di mercanti, si votava ciascun nome dei proposti, e i tre che riportavano più voti erano parimente notati in tre polizze. Quindi si ponevano nel bussolo le sei polizze, dove si erano scritti i nomi dei cavalieri, e il pretore o un fanciullo ne estraeva due, e questi erano i due governatori cavalieri; poi *s'imbus-*

Digitized by Google

solavano le tre polizze dove si erano notati i nomi dei mercanti; se ne estraeva una, e lo estratto era il governatore mercante.

Costoro non poteano ricusare l'ufficio, sotto pena di pagare cinquanta onze di multa, che andavano a benefizio della Tavola. Se poi qualcuno per legittimo motivo non poteva occupare la carica, si estraeva un'altra polizza, e, se il mancante era cavaliere, dalle quattro polizze dei cavalieri, se mercante, dalle due dei mercanti.

I tre governatori prendeano possesso dell'ufficio il primo settembre con grande solennità e pompa, simile in tutto a quella descritta per l'entrata in carica del pretore e dei giurati. Si riunivano nella Corte il Senato, i suoi ufficiali e i tre governatori della Tavola novamente eletti. Si formava la solita cavalcata, e si portavano alla casa della Tavola, dove in una sala, parata per l'occasione, i tre governatori prestavano il giuramento, un dopo l'altro, sul libro dei Capitoli di essa Tavola, di sostenere bene l'ufficio e di osservare i Capitoli suddetti.

Insieme coi governatori pigliavano possesso e prestavano giuramento gl'impiegati o ministri della Tavola, i quali dapprima furono i seguenti: un cassiere, un *detentore* del libro di entrata ed uscita, un notaio che teneva il giornale, ed altri che teneano diversi libri. E oltre a questi un *pesatore e revisore* della moneta, il quale dovea stare a fianco del cassiere per esaminare

Digitized by Google

e pesare la moneta che entrava nella Tavola, un *conestabile* e due facchini (1).

Erano costoro eletti *a voci* dal Senato con l'intervento dei tre governatori; duravano un anno, e doveano essere cittadini oriundi o per *ductionem uxoris* (2).

Nel 1613 fu stabilito che il Senato ogni anno, verso la fine di agosto, s'informasse diligentemente del servizio prestato da ciascuno di questi impiegati; coloro che avevano adempito il loro dovere, venivano riconfermati per un altro anno e prestavano il giuramento; gl'inetti erano deposti dall'ufficio. Per sostituire quest'ultimi si nominava una commissione di persone intendenti dei negozi della Tavola, le quali esaminavano i concorrenti ai posti, e proponevano i più idonei al Senato (3).

Vediamo ora l'amministrazione della *Tavola* nei primi tempi (4).

Tutta la moneta che si depositava alla Tavola, dovea conservarsi in due casse di ferro, che si serravano con quattro chiavi differenti, delle quali una la teneva il pretore o il priore e le altre i tre governatori. Queste casse si conservavano in un luogo *forte e sicuro* del Palazzo Comunale, chiuso anch'esso con quattro chiavi differenti, che si teneano dalle medesime persone.

(1) In seguito, cresciuti gli affari, dal Senato fu aggiunto un altro cassiere, un archivario ed altri impiegati. Vedi i *Capitoli del Governo ed Amministratione della Tavola di questa Felice Città di Palermo, fatti dall'Illustriss. Senato d'Essa*. In Palermo, 1613, presso Angelo Orlandi e Decio Cirillo.

(2) Si eccettuì il pesatore e revisore della moneta, che era a vita ed eletto dal re.

(3) Vedi i citati *Capitoli* del 1613.

(4) Vedi i citati *Capitoli* del 1552 presso De Vio.

Digitized by Google

Il pretore, i giurati e i governatori consegnavano al cassiere mille onze in contanti per fare i pagamenti giornalieri. Se l'introito superava le mille onze, il cassiere ogni sabato o prima, a piacere dei governatori, dovea serbare nella cassa forte l' eccedenza. Dovendo farsi il pagamento di una somma maggiore delle dette mille onze, i governatori poteano affidarla al cassiere, il quale però dovea dare in questi casi mallevadoria di onze duemila.

Il cassiere dovea stare al banco almeno sei ore al giorno, tre di mattina e tre di sera, e due volte al giorno facea portare dai facchini e dal conestabile la cassa e i libri alla Loggia, dove, come si è detto, ebbe sede nei primi tempi la *Tavola*. Il banco era coperto di un drappo rosso con le armi della città, e parimente di rosso era vestito il conestabile.

Il cassiere dovea ricevere i depositi e fare i pagamenti in moneta d'oro e d'argento e in una data quantità di spiccioli stabilita dai governatori, e i depositanti dovean fare una lista delle varie specie di monete depositate, acciocchè fossero loro restituite nello stesso modo.

Il cassieri e quelli che teneano i libri non poteano nè doveano ricevere deposito, nè scrivere partita alcuna minore di onza una, tranne dalla regia Corte o dalla Città, ovvero proveniente da resto di conto.

Il cassiere tenea un quaderno, dove notava tutti i danari che ricevea e pagava.

Il notaio e i *detentori* di libri stavano al fianco del cassiere, e notavano tutte le partite d'introito e d'esito

Digitized by Google

e qualunque altro negozio; ogni sera poi il notaio o altro impiegato avea la cura di mettere in ordine tutte le partite in casa del governatore mercante, dove erano portati e conservati i libri in una cassa chiusa con due chiavi differenti, che tenevano esso governatore e quel-l'impiegato.

Uno dei tre governatori dovea sempre stare al banco di mattina e di sera, e faceano a turno uno la settimana, incominciando il più anziano dei due governatori cavalieri. Era cura speciale del governatore mercante di far conservare al cassiere la moneta che entrava giorno per giorno, eccetto le somme che dovevano pagarsi. Poco prima di uscire di carica i tre governatori doveano insieme col pretore e col priore rivedere i conti e numerare il danaro della cassa, e trovandovi errore, facevano carcerare il cassiere e lo costringevano a pagare. Nessuna persona anche *privilegiata* potea prendere alla *Tavola* una somma maggiore di quella depositatavi, nè i governatori o altri ufficiali dovevano permetterlo. Non potevano pure i ministri della *Tavola* tener conto, o accettar partite da altre banche.

Per provvedere la città di vettovaglie dovevano i governatori lasciare spendere non più di 18000 scudi (1), e il pretore e i giurati erano obbligati di restituirli al più tardi due mesi dopo usciti di carica.

Trovandosi in cassa troppa quantità di danaro, po-

(1) Il vicerè conte di Castro, come si è detto, elevò la somma a scudi 24000.

Digitized by Google

teano il pretore e i governatori disporre che se ne comprassero rendite a favore della Tavola, udito prima il parere dei due giureconsulti e dei giudici pretoriani. Prescrivevano i Capitoli che queste rendite si comprassero sopra la *Regia Corte della propria città o di altra università sicura*, e in caso di necessità si potessero rivendere. Il pretore, il priore e i governatori erano tenuti, almeno tre volte l'anno, a rivedere i denari e i libri della *Tavola*, " *facendo prima giuramento di non rivelare la somma di danaro che troveranno, e usando cautela tale che nessuno sappia l'ora che vorranno andare per l'effetto predetto, evitando ogni occasione di scandalo che potesse succedere* ". Tutte queste cautele erano prese, inutile dirlo, per evitare che si sapesse quando la cassa era ben fornita, il che avrebbe potuto invogliare i ladri a tentare qualche colpo; infatti, come si è detto, il pretore e i giurati, nel prender possesso della loro carica, doveano giurare *di non rivelare le cose della Tavola*.

Per ispirar fiducia, fu disposto nei Capitoli, che, in caso di fallimento, fossero rimborsati coloro che avean fatti depositi sui beni e gl'introiti della città.

Agli ufficiali poi che commettevano frode o lasciavano commetterla, nei medesimi Capitoli, è minacciata la pena di morte e la confisca dei beni, dei quali la quarta parte a chi faceva la denunzia.

Come si vede la *Tavola* non ebbe in principio altro oggetto che dare un ricovero più sicuro ai capitali, un valore più incontestato ai biglietti, una maggior facilità alle girate, partecipò dopo dei caratteri di una

Digitized by Google

istituzione di credito. Le grandi opere pubbliche, i continui armamenti pel timore di invasioni turchesche, le carestie o le pestilenze cagionavano enormi dispendi; la città sobbarcavasi a ciò cui avrebbe dovuto in molta parte provvedere l'erario; l'erario, nelle proprie strettezze, si volgeva allora alla città, e chiedevane anticipazioni e contanti, che poi non si affrettava a compensare o a rendere: indi la necessità di contrarre dei debiti, che erano montati ad una cifra assai alta.

Coloro che avevano denari in deposito, o somme da offrire, contentavansi che il Senato ne disponesse ai suoi usi, corrispondendone il frutto e costituendo in ricambio *soggiogazioni* o rendite (1): le rate scadevano ogni due mesi, si soddisfaceano dal banco, e quella classe di creditori si chiamò *bimestranti*.

Con siffatta operazione, ripetuta più volte, il numero e la importanza dei *soggiogatori* si accrebbe: in breve la sussistenza di molte case private, di luoghi pii e corporazioni monastiche, venne a fondarsi nella esattezza e solidità dei pagamenti, e il movimento pecuniario della città ebbe principalmente a dipenderne (2).

(1) La giusta tassa dell'interesse teneasi quella del 5 %; le Comunità del Regno, e Palermo in ispecie, ebbero però a contrarre dei prestiti a condizioni più sfavorevoli.

(2) V. La Lumia, *Giuseppe d'Alesi, loc. cit.*

Digitized by Google

CAPITOLO VIII

Ufficiali del Senato.

Il Senato, come abbiamo visto, aveva i seguenti ufficiali, che il Bologna chiama *preheminenti*: due *maestri notai*, un *sindaco*, un *maestro razionale*, un *tesoriere*, un *archivario*, un *segretario*, un *maestro marammiero*, un *razionale*, un *conservatore d'armi*, un *sergente maggiore* e due *capitani*.

A costoro bisogna aggiungere il *maestro di cerimonie*, istituito, come si è detto, nel 1609. " Questi ufficiali, dice il Bologna, furono istituiti in diversi tempi, e per l'innanzi erano a vita; ora sono triennali, e la loro elezione, tranne quella del maestro marammiero eletto dal re (1), appartiene al Senato ".

E questo è confermato dai capitoli dei diversi vicerè,

(1) Il Masbel su questo proposito scrive " che gli uffici dei maestri di piazza, dell'archivario della Tavola e del maestro marammiero si vendevano " *in feudum* dalla Regia Corte, alla quale furono donati dalla Città per complire un donativo di 100000 scudi che si fece a Sua Maestà ". *Op. cit.*, cap. XXXV.

Digitized by Google

nei quali si legge che i detti ufficiali doveano eleggersi dal Senato di tre in tre anni, e non potevano essere confermati, nè il loro ufficio prorogato oltre il termine stabilito, eccetto il maestro razionale col consenso però del vicerè. Oltracciò potevano soltanto essere eletti cittadini oriundi, o forestieri sposati con donne palermitane, e la loro elezione doveva farsi *per bussolo.* Il Bologna nota che il sergente maggiore, il segretario e il maestro di cerimonie potevano essere eletti *a voci* dal Senato, e inoltre potea concorrere alla carica di maestro di cerimonie solamente chi era stato pretore o giurato della città, acciocchè fosse intendente di quel che dovea fare il Senato. Sappiamo in che consistesse l'elezione detta *per bussolo.* Si sceglievano nove cittadini oriundi o che avessero preso moglie palermitana, ed essi col Senato formavano il corpo elettorale. Adunatisi costoro nel palazzo di città, e prestato giuramento ad un sacerdote di fare l'elezione con coscienza, proponeva ognuno un certo numero di persone atte a sostenere gli uffici, e ciascun nome proposto era votato dagli elettori. Poscia i tre nomi, che per ciascun ufficio ottenevano più voti, erano scritti in tre polizze uguali ed ugualmente piegate, si ponevano in un bussolo o in una berretta, ed il pretore o un ragazzo ne estraeva una, e il nome sorteggiato era l'eletto. Se costui non poteva occupare la carica per legittimo motivo, o moriva prima dei tre anni, si surrogava estraendo un'altra delle due cedole rimaste nel bussolo. I nuovi eletti, il giorno dopo, prestavano giuramento innanzi al Senato.

Digitized by Google

Abbiamo già parlato dei doveri di alcuni di questi ufficiali, speciamente del maestro di cerimonie e del maestro marammiero; qui aggiungeremo qualche cosa intorno all'ufficio degli altri, sebbene anche di loro abbiamo dato qualche cenno nel parlare dei doveri dei giurati nell'amministrazione del Comune.

* * *

Maestri Notai. — Erano due: *il maestro notaro dei giurati e il maestro notaro ordinario della città.*

L'ufficio del primo consisteva nel registrare e tenere bene ordinati tutti gli atti e le scritture della Corte del pretore e dei giurati. Era suo obbligo notificare agli ufficiali novamente eletti, nel termine di venti giorni, dal dì in cui pigliavano possesso, i capitoli della città, e di questa notificazione doveva farne atto, affinchè nessun ufficiale potesse addurre ignoranza venendo meno ai suoi doveri. Oltracciò una copia a stampa dei detti capitoli doveva star sempre sul banco del Senato negli *aggiuntamenti* e nei pubblici consigli. Se il notaro trascurava di far la detta notificazione, era punito con la multa di duecento onze.

Doveva registrare tutte le lettere regie e viceregie dirette al Senato, e conservarne gli originali; dovea pure notare le lettere scritte dagli ufficiali municipali in un libro detto *registro di lettere missive*, che serbavasi in un armadio chiuso con due chiavi, una per il notaro stesso e l'altra pel segretario.

Il Senato accettava i mallevadori, che davano i *ga-*

Digitized by Google

belloti, sotto responsabilità di lui; quindi era suo dovere indagare con diligenza se fossero atti a pagare, e se avessero altri debiti colla città o fossero già mallevadori di altri gabelloti. Date in appalto le gabelle, dovea fare una relazione e mandarla al maestro razionale, il quale, alla sua volta, la notificava al tesoriere, che aveva l'incarico di esigere le somme dai gabelloti.

Dovea tenere il libro detto degli *appuntamenti*, del quale abbiamo già parlato. Eragli proibito di registrare atti in casa di qualsiasivoglia giurato, dovendo essi prima decidersi negli *aggiuntamenti* e nel Palazzo Comunale.

Il notaio ordinario della città doveva intervenire nelle vendite delle gabelle, e lo stesso giorno stipulare i contratti dell' appalto coi gabelloti. Anch' egli dovea mandare copia di quei contratti al maestro razionale, la qual copia era prima notata dal razionale nei suoi libri.

Facea inoltre i contratti di tutte le compre di vettovaglie e di altri negozi, e registravali in un libro che dovea consegnare al notaro dei giurati, affinchè tutti gli atti della città fossero conservati in uno stesso luogo.

***

Sindaco. — A questa carica poteva essere eletto un nobile di *cappa corta* e che, in altro tempo, fosse stato giurato della città.

Il sindaco era il procuratore della città, la difendeva nelle liti che aveva coi privati, e anche con gli uffi-

Digitized by Google

ciali regi, che si attentavano violarne i privilegi (1).

Dovea inoltre sindacare il pretore, i giurati, il maestro razionale, il tesoriere, il conservatore e qualsisia ufficiale uscito di carica, e trovandoli rei farli condannare. Ogni mese, col pretore, col maestro razionale, col tesoriere e col razionale, dovea recarsi dal vicerè per dargli conto dei denari della città esatti.

Se il vicerè accordava dilazione a qualche debitore del Comune, era suo obbligo di recarsi col tesoriere da esso vicerè, ed avvertirlo se la proroga ledeva gl'interessi della città. Avendo da votare per istabilire la meta su qualche vettovaglia, nella vendita della quale aveva interesse, era dichiarato sospetto, ed il pretore ed i giurati eleggevano *a voci*, soltanto per quel negozio, un sindaco nuovo.

Mancando il sindaco al suo dovere, era punito con la multa di trecento onze, oltre al pagamento dei danni ed interessi che la città pativa per sua colpa, ed era lecito a chiunque di denunziarlo, ricevendo in premio la terza parte della pena che gli era applicata. Il Sindaco novamente eletto aveva l'obbligo di sindacare l'opera del passato.

***

Maestro Razionale. — Quasi tutti i vicerè fecero ordinamenti particolari sopra il maestro razionale di Pa-

(1) Praecipuae Syndici partes sunt opera omni, ac solerti studio Urbis tueri Privilegia, eaque ab omni temporum ac morum injuria indefessa quadam animi vigiliantia vindicare. De Vio, *op. cit., prefazione.*

Digitized by Google

lermo, e veramente il suo ufficio era importantissimo, dovendo egli rivedere tutti i conti dell'amministrazione della città (1). E quindi spettava a lui l' esaminare i libri, dove erano registrati gli introiti delle gabelle e di tutti i beni della città, il rivedere i conti dell'amministrazione delle vettovaglie, quelli del tesoriere, del conservatore e di qualsivoglia persona per le mani della quale passava il denaro del Comune. Era coadiuvato da sei impiegati eletti dal Senato, i quali tenevano i diversi libri del suo ufficio, che erano conformi a quelli che teneva il razionale, come si vedrà quando parleremo dell'ufficio di quest'ultimo.

La scrittura di questi libri si traeva dalle partite della *Tavola*, che l'archivario dovea spedire ogni dieci giorni tanto al maestro razionale, quanto al razionale, i quali poi dovean registrarle d'accordo nei loro libri affinchè la scrittura fosse uguale. Dovea egli rivedere spesso i libri del razionale, e poi era cura del giurato soprintendente della scrittura di visitare, almeno tre volte l'anno, i libri d'entrambi.

Tutti gli ufficiali e qualsiasia altra persona incaricata di spendere il denaro della città, erano obbligati di presentargli alla fine dell' anno, due mesi dopo al più tardi, i conti della loro amministrazione, e se dall' esame risultava che qualcuno rimanea debitore alla città di qualche somma, egli subito ne dava notizia al tesoriere affinchè questi la esigesse da quel tale.

Per il conto dell' amministrazione delle vettovaglie,

(1) Vedi nota 1ª a pag. 63.

Digitized by Google

il maestro razionale faceva venire nel suo ufficio i libri di questa amministrazione tenuti dal razionale; li confrontava con quelli che teneva egli stesso, e tiravano d'accordo il conto generale dell'introito e dell'esito dell'anno. Facevano quindi una relazione, sottoscritta da tutti e due, delle somme inesatte e delle vettovaglie rimaste, e la notificavano tanto agli ufficiali uscenti quanto ai nuovi. Se in questa verifica trovava che il pretore e i giurati avevano mancato al loro dovere, ne avvisava il tesoriere affinchè esigesse da essi le somme con gl'interessi, che la città per loro colpa aveva perduto. Se poi era il tesoriere che nell'esame del suo conto rimaneva debitore di qualche somma, la quale non aveva esatto per negligenza, il maestro razionale mandava al sindaco della città una nota sottoscritta di sua mano, dopo averla fatto registrare nell'ufficio del pretore e dei giurati e fattala notare al razionale, e in essa dichiarava la somma e la causa per la quale il tesoriere restava debitore, affinchè il sindaco facesse istanza al pretore e ai giurati di costringerlo a pagare. Inoltre dovea avvisare il nuovo tesoriere, se l'antico, terminato l'ufficio, non avea ancora pagato in tutto o in parte la somma della quale era debitore.

Finalmente, nell'esame dei conti, egli non doveva ammettere partita alcuna di esito, che non fosse giustificata col mandato della Città sottoscritto dal pretore e dai giurati. Ogni anno, dopo la vendita delle gabelle, doveva spedire ***significatorie*** al tesoriere del prezzo di ciascuna gabella, affinchè questi sapesse

Digitized by Google

quanto dovea esigere. Queste *significatorie*, oltre di essere sottoscritte di sua mano, dovea farle registrare nello ufficio dei giurati e farle notare al razionale, e inoltre spedirne copia al sindaco, perchè questi in ogni tempo facesse istanza al pretore e ai giurati di aver cura della loro esecuzione.

Ogni mercoledì dovea intervenire in Senato per render conto dei negozi che gli erano stati commessi; portava seco il libro delle *significatorie* per vedere se il tesoriere aveva esatto con diligenza le gabelle: dava notizie intorno alla scrittura dei libri, ed essendovi qualche disordine toccava al Senato di provvedere.

Verso gli ultimi di agosto, quando il pretore e i giurati uscivano d'ufficio, faceva, d'accordo col razionale, i conti dell'anno, e presentava, nel termine di quindici giorni, una relazione, sottoscritta di sua mano, ai nuovi ufficiali, nella quale mostrava lo stato annuale del patrimonio della città.

Se mancava al suo dovere, era punito con la multa di trecento onze e al risarcimento dei danni ed interessi.

***

Tesoriere. — L'ufficio del tesoriere era di esigere le gabelle e qualunque altra somma spettante alla Città, sicchè veniva a passare per le sue mani tutto l'introito del Comune. Le somme esatte dovea versarle alla cassa della *Tavola* a nome della città, e per conto del suo patrimonio.

Dovea intervenire nelle vendite delle gabelle ed a-

Digitized by Google

ver cura che non fossero affittate nè a debitori nè a persone interessate nei negozi della città, o che fossero mallevadori di altre gabelle, dovendo in tal caso avvertire il pretore e i giurati.

Tutte le somme che la città doveva esigere, e il prezzo delle gabelle gli erano notificate dal maestro razionale, o dal pretore e daï giurati.

Tutti i vicerè concessero grande potestà al tesoriere per esigere le somme dai debitori della città, o dai loro mallevadori. Come il tesoriere del regno, egli potea carcerare i debitori morosi e confiscarne i beni, senza accordare dilazione alcuna. Se i debitori o i loro mallevadori avevano fatta donazione dei loro beni, dopo aver contratto il debito colla città, egli non doveva ammettere tali donazioni, e poteva procedere alla confisca dei detti beni anche se fossero stati trasferiti a *mille possessori*, destinando in qualunque parte del regno contro i debitori e loro mallevadori *commissari* a spese di loro. E il tesoriere e i suoi commissari non potevano essere impediti nelle loro funzioni nè dal pretore, nè dai giurati, nè da qualsisia ufficiale regio, sotto pena di pagare quest'ultimi le somme, con tutti i danni ed interessi che la città veniva a patire.

Pene gravissime erano pure minacciate ai castellani e ai carcerieri, che ponevano in libertà i debitori fatti imprigionare dal tesoriere. Era inoltre vietato al pretore e ai giurati di accordare proroghe ai debitori, tranne in casi eccezionali e con grandissime cautele, sotto pena di pagare duecento onze ognuno di loro, oltre la somma del debito. Se poi qualche debitore ri-

Digitized by Google

correva al vicerè per ottenere dilazione, dovea il tesoriere, come più volte s'è detto, insieme col giurato delle liti e col sindaco, andare dal vicerè per dimostrargli che non conveniva accordare la proroga. Un *detentore* eletto dal Senato avea la cura di tenere i libri del suo ufficio, e, commettendo dolo o frode, dovea restituire tutti i salari riscossi e pagare quattrocento onze di multa. Inoltre il tesoriere aveva facoltà di nominare tre persone abili e di sua fiducia per coadiuvarlo nei suoi lavori, con uno stipendio di quarant'onze l'anno. Eleggeva pure sei commessari per aiutarlo nell'esigenza, e li facea matricolare nella corte dei giurati; dovean dare ognuno mallevadoria di cinquanta onze almeno, ed erano obbligati a presentare i conti al *detentore* del tesoriere; mancando di farlo incorrevano nella pena di dieci onze per ogni volta.

Non poteva il tesoriere partecipare alle gabelle, nè aver negozio alcuno coi *gabelloti*, e, tanto da loro quanto da qualunque altro debitore della città, non poteva accettare presenti, nè farsi prestare danari, sotto pena di onze quattrocento di multa, delle quali, al solito, un terzo a chi faceva la denunzia.

Ogni mercoledì, nell'aggiuntamento del Senato, dovea presentare a suo discarico la nota di tutte le somme non esatte.

Dai vicerè Colonna ed Olivares il tesosiere era stato incaricato non solo dell'esigenza, ma anche di fare i pagamenti; il conte di Castro gli tolse quest'ultimo incarico, e ridusse il suo stipendio da onze cento ad ottanta.

Digitized by Google

***

Archivario. — L'archivario doveva aver cura della conservazione di tutte le scritture ed atti della Corte dei giudici pretoriani, ed anche di tutti i libri, nei quali il maestro notaro di questa Corte notava tutto ciò che si riferiva alle liti civili decise dai giudici preseduti dal pretore. Scritture e libri dovea porli ordinatamente, anno per anno, per esser pronti ad ogni richiesta delle parti interessate.

Interveniva alla vendita delle gabelle, e notava le offerte di ciascuno. Dovea aver cura che nelle processioni le compagnie e le confraternite occupassero ciascuna il proprio posto, secondo il ruolo che egli teneva in ufficio. Il conte di Castro ordinò che si conservassero pure nell'archivio i libri dei banchi non più esistenti nella città, perchè " molti di quei libri per essere restati in potere degli eredi di quei banchieri si erano smarriti con pregiudizio di molte persone ".

Nel 1619, quando il conte di Castro fece i suoi capitoli, l'archivario era stato nominato a vita, e riscuoteva grana due per onza su tutte le gabelle della città, senza tener conto di altri emolumenti; il vicerè dispose che, morto l'esistente, l'ufficio fosse triennale, e non avesse più i due grani per onza, ma solo gli emolumenti.

***

Segretario. — Era ufficio del segretario di scrivere le

Digitized by Google

lettere, i bandi e le ordinazioni del Senato. Tutto ciò che scriveva dovea notarlo in un registro, che veniva conservato in un armadio insieme coi registri degli anni passati. L'armadio si chiudeva con due chiavi differenti, una pel segretario stesso, l'altra, come s'è detto, pel maestro notaro dei giurati.

***

Razionale.—Quest'ufficio fu creato nel pubblico Consiglio del 20 luglio 1574, e confermato dal duca di Terranova, allora presidente del Regno, il 24 marzo dell'anno seguente. Sotto il vicerè conte di Castro divenne importantissimo, poichè al razionale fu affidata la scrittura di tutta l'amministrazione del Comune.

Daremo un brevissimo cenno dei libri che aveva l'obbligo di tenere, e che, come s'è detto, erano conformi a quelli del maestro razionale.

Essi erano:

1.° Un libro *di effetti*, *d'introiti e gabelle*, che la città aveva stabili ed annuali. Vi era descritta ogni gabella, l'origine di sua imposizione e quanto doveva durare; nello stesso modo vi erano notati tutti gli altri introiti della città.

2.° Un libro *delle gravezze senza capitale*, che la città pagava a diverse persone. Questi due libri erano detti perpetui, cioè non potevano mutarsi se non quando in essi non c'era più da scrivere.

Teneva inoltre per la scrittura corrente di ogni anno:

Un libro universale del patrimonio della città, dove

Digitized by Google

notava gl'introiti delle gabelle e dei beni del Comune, gli stipendi degli ufficiali e le altre spese, eccettuati gl'interessi delle rendite *soggiogate*, che la città pagava ai *soggiogatari*, pei quali teneva un libro apposito.

Un libro dei debitori invecchiati.

Un registro dove notava tutte le *significatorie*, che si spedivano dall'ufficio del maestro razionale.

Una copia dell'inventario del *conservatore*, dove erano notate le armi, le munizioni ed altre cose affidate alla custodia di questo ufficiale.

Un libro dei prestiti fatti dalla città alla regia Corte, e degli effetti assegnati da essa regia Corte al Comune come guarentigia.

Dovea fare pure un notamento di tutte le acque della città, dichiarandone le sorgenti, il corso e se erano nella quantità comprata dal Senato, e se i padroni dei giardini, che se ne servivano, avevano la concessione dai consigli o dai vicerè, se no ne dava notizia al Senato, che incaricava i deputati delle acque a porre rimedio ai disordini.

Di tutti questi libri e di molti altri, che tralasciamo per brevità, dovea nel mese di agosto, ossia al termine dell'ufficio dei giurati, fare il bilancio, e riportare i resti nei libri dell'anno seguente.

Dovea fare anche una relazione dello stato in cui lasciavano il patrimonio della città gli ufficiali uscenti, e presentarla entro dieci giorni ai nuovi giurati, i quali alla loro volta ne davano notizia al vicerè. Ogni mercoledì portava in Senato il registro delle *significatorie*, per esaminare di partita in partita i debitori della

Digitized by Google

città, e domandare conto al tesoriere delle somme non esatte.

Tenea pure i libri dell'amministrazione delle vettovaglie, ed ogni lunedì dovea portarli in Senato.

Era aiutato da *coadiutori*, ognuno dei quali avea particolar cura di un libro, e se mancavano erano puniti con cento onze di multa, incorrendo il razionale nella medesima pena se anch'egli ci avea messo mano.

Il giurato soprintendente alla scrittura dovea visitare, almeno tre volte l'anno, l'ufficio del razionale per vedere se i libri erano tenuti in regola.

***

Conservatore. — Il conservatore aveva cura dei baluardi, dell' artiglieria, delle armi e munizioni della città.

Nel prender possesso della sua carica dovea fare l'inventario, alla presenza di un giurato e del tesoriere, di tutta l'artiglieria, delle armi e munizioni che si trovavano in ogni baluardo, e di questo inventario il maestro notaro del Senato ne faceva due copie, una pel conservatore medesimo, l'altra pel razionale.

Eragli assolutamente proibito di uscir cosa alcuna dai baluardi, senza un ordine in iscritto firmato dal pretore, dai giurati e dal razionale.

Se prestava o si serviva delle armi e munizioni della città, senza averne avuto l'ordine, era punito con cento onze di multa, delle quali un terzo a chi faceva la denunzia.

Digitized by Google

Dovea badare pure che la città non fosse ingannata quando faceva fabbricare pezzi d'artiglieria.

Una volta al mese era obbligato a visitare le munizioni, e trovandole deteriorate dovea darne subito notizia al Senato a suo discarico. Terminato l'ufficio era tenuto a far la consegna al nuovo conservatore.

Oltracciò il Senato, il 28 luglio 1600, con l'approvazione del vicerè duca di Macqueda, elesse un capitano per ogni baluardo, tranne per quello detto dello *Spasimo*, che lasciò sotto l'immediata custodia del conservatore, e per l'altro attaccato al Palazzo Reale, poichè il vicerè volle custodirlo da sè medesimo.

Il Senato impose i seguenti obblighi a questi capitani: vietò loro di risedere più di quattro giorni fuori della città, senza il permesso del pretore, e di farsi sostituire nell'ufficio senza licenza del Senato. Doveano custodire l'artiglieria, le armi e le munizioni dei baluardi loro assegnati.

In tempo di guerra ogni capitano, per difesa del proprio baluardo, aveva facoltà di assoldare venti o più mercenari, secondo il bisogno, presentandone però la nota ai giurati. Oltre questi mercenari, il Senato, come vedremo, destinava pure alla difesa dei baluardi alcune compagnie di milizie cittadine.

Mancando, o per morte, o per altro, qualcuno dei detti capitani, il Senato ne eleggeva un altro *a voci*, facendo registrare l'atto di elezione dal suo maestro notaro.

Avendo parlato dei baluardi o bastioni, i quali formavano una serie non interrotta di forti attorno alla

Digitized by Google

città, crediamo utile ricordarne i nomi, che ricorrono spessissimo nelle cronache del tempo. Li nomineremo movendo da Porta Nuova:

1.° Il Bastione del Palazzo Reale, il quale più che a difesa della città era stato costruito per tenere in freno il popolo nelle frequenti sommosse; per questo il vicerè lo aveva sotto la sua custodia (1).

2.° Quello della porta di Mazzara, chiamato anche bastione di Pescara, perchè fabbricato sotto il vicerè marchese di Pescara nel 1566 (2). Il Bologna, che ne era capitano, dice di averlo fatto circondare di mura e fortificato alla meglio.

3.° Seguiva il bastione della porta S. Agata, fortificato pure dal Bologna, mentre ne era capitano.

4.° Il bastione di S. Antonino, tra la porta S. Agata e quella di Vicari (oggi porta S. Antonino); era munito di sei pezzi d'artiglieria.

5.° Quello della porta di Termini, non avea artiglieria (3).

6.° Il bastione dello Spasimo, così detto perchè fabbricato sopra l'antico monastero dello Spasimo, avea cinque pezzi di artiglieria.

(1) Vedi la descrizione di questo baluardo nel *Palermo Restaurato*, pag. 78.

(2) Il Di Giovanni dice invece che fu fabbricato dal duca di Terranova (*op. cit.*, pag. 79). L'antica porta di Mazzara esiste tuttora, serve però come porta del baluardo, essendosi ad essa sostituita quella di Montalto, che venne aperta nel 1638, essendo vicerè Luigi Moncada duca di Montalto.

(3) Il centro di questo baluardo, sotto cui era l'antica porta di Termini, venne abbattuto per ordine regio verso il 1852.

Digitized by Google

7.° Il bastione Vega, fabbricato dal vicerè Giovanni di Vega nel 1540; era dirimpetto al mare, e precisamente tra la porta dei Greci ed il piano di S. Erasmo; avea 19 pezzi di artiglieria (1).

8.° Pure dirimpetto al mare, tra la porta Felice e quella dei Greci, vi era il bastione del *Tuono* o del *Trono*, così detto perchè prima ben fornito di artiglieria; al tempo del Bologna avea soltanto venti pezzi (2).

9.° Veniva in seguito la fortezza di Castellammare, allora ben munita di artiglieria e custodita da molti soldati sotto il comando di un castellano reale (3).

10.° Il bastione di S. Giorgio a ponente della porta omonima; aveva sette pezzi di artiglieria.

11.° Il bastione di S. Giuliano, che fu tagliato in due quando nel 1597 venne aperta la porta Macqueda; era fornito di artiglieria.

12.° Il bastione detto *Torre Tonda*, perchè anticamente fabbricato in forma di una rotonda, ad esso fu poscia unito il baluardo Aragona, incominciato nel 1572 sotto il presidente del Regno don Carlo di Aragona

(1) Questo baluardo venne abbattuto nel 1783 per ampliare il passeggio della Marina, essendo pretore della città Girolamo Graffeo principe di Partanna, e colà vicino s'inalzò un obelisco oggi ancora esistente, dove si legge un'iscrizione che rammenta il fatto.

(2) Anche questo fu abbattuto nel 1754, essendo pretore Giovan Maria Sammartino di Ramondetta duca di Montalbo. Di Blasi, *Storia cronoligica dei vicerè di Sicilia*, lib. III, cap. V, pag. 131.

(3) Vedi la descrizione che ne fa il Di Giovanni, *op. cit.*, pag. 76.

Digitized by Google

duca di Terranova, e ancora non compiuto al tempo del Bologna; era munito di artiglieria (1).

13.° Ultimo il bastione del Papireto, fabbricato sulle paludi dell'antico fiume del Papireto; avea 4 pezzi di artiglieria.

Il pretore e i giurati soleano visitare due volte l'anno questi bastioni, per vedere se i capitani adempivano il loro dovere, e all'entrare del Senato nel baluardo, dice il Bologna, si sparavano due pezzi di artiglieria in segno di onore. Era poi assolutamente vietato a chiunque l'ingresso nei detti baluardi, senza il permesso del conservatore, o del capitano del baluardo, o del giurato del quartiere, e solo potevano abitarvi gli artiglieri con le loro famiglie.

***

Sergente Maggiore, Capitani, Soldati di Marina, Guardiani di Torri. — Il Senato per custodire la città minacciata continuamente dalle scorrerie dei corsari, era obbligato a stipendiare un certo numero di soldati e vari ufficiali.

Capo supremo era il sergente maggiore, dal quale

(1) Il bastione Aragona è appunto quello che si vede tuttora a sinistra della porta di Carini. Nel 1677 fu riempito di terra, e poscia nel 1785, per ordine della R. Università degli studi, venne piantato su esso un orto botanico. Finalmente nel 1789 il baluardo fu ceduto alle monache del vicino monastero della Concezione per onze 1200, con le quali venne comprato il terreno accanto alla Villa Giulia, dove fu piantato il presente Orto Botanico. Alessi, *Aneddoti Siciliani*, ms. della Biblioteca Comunale di Palermo, Q. q. H. 43.

Digitized by Google

dipendevano due capitani. Un capitano avea il comando di 40 soldati a cavallo, i quali custodivano il littorale e perciò erano detti *soldati di marina* (1). Ogni anno, il 25 aprile, il Senato ne faceva la rivista. In quel giorno i soldati, a cavallo e in armi, si schieravano nel piano della Corte dalla parte del monastero della Martorana, mentre il pretore e i giurati se ne stavano a guardare dalle finestre del Palazzo Comunale. Nella piazza, il sergente maggiore e il capitano faceano pigliar nota della rivista al maestro notaro, il quale poi ne mandava copia al tesoriere, che la registrava nel suo ufficio. Oltracciò, perchè i soldati facessero diligente guardia nei luoghi loro assegnati, il sergente maggiore e il capitano erano obbligati a visitarli almeno ogni 15 giorni; i negligenti venivano puniti, e la pena non era lieve, poichè erano condannati a remigare nelle regie galere ad arbitrio del vicerè. Comandava il medesimo capitano altri 30 soldati, che custodivano le torri sparse lungo il littorale della città e nei dintorni.

L'altro capitano, detto *prattico di cose di guerra*, comandava anche 40 soldati, che custodivano il Palazzo Comunale e formavano la guardia d'onore del pretore, quando questi, nell'assenza del vicerè, assumeva il comando delle truppe della città.

(1) Anche al presente il Municipio di Palermo tiene alcuni di questi soldati col loro antico uniforme rosso, i quali però, invece delle marine, servono ora a custodire le anticamere degli uffici municipali.

Digitized by Google

CAPITOLO IX.

Milizia civica.

Le continue guerre, che desolarono l'Italia nei secoli XVI e XVII, e le frequenti incursioni dei Turchi, non solo nei dintorni ma sin dentro la città, costringevano spesso i cittadini a prendere le armi.

Grandissima era la diligenza e l'attività del Senato palermitano quando c'era il timore di una invasione: chiamava la milizia civica, la provvedeva di armi e la ordinava in ischiere sotto propri capitani. D'accordo col vicerè sceglieva, dice il Bologna, due cavalieri fra i più autorevoli e ricchi della città, e li nominava capitani della cavalleria, assegnando a ciascuno uno stendardo di damasco, con le armi della città ricamate in oro, e un trombettiere. Tutti i cittadini addestrati a maneggiare cavalli venivano inscritti per cura di questi due capitani; il Senato poi ordinava che tutti coloro che possedevano cavalli li denunziassero alla Corte pretoriana per provvederne i cittadini della milizia. Il Senato quindi divideva la cavalleria in due

Digitized by Google

schiere sotto il comando dei due capitani, ciascuno dei quali sceglieva il suo alfiere. Oltre questo corpo di cavalleria, c'era la *Congregazione dei cavalieri*, che si componeva solamente di nobili ed era comandata dal proprio generale; ma di essa parleremo in seguito.

Per comandare le milizie di fanteria, similmente il Senato nominava dodici o più capitani, e dava a ciascuno un'insegna e due tamburi. Il sergente maggiore distribuiva i capitani pei vari quartieri della città, dove ognuno formava la sua compagnia iscrivendovi tutti i cittadini atti alle armi, tra i quali sceglieva un alfiere, un sergente e diversi caporali. A queste milizie, dette compagnie dei quartieri, bisogna aggiungere le numerose maestranze, comandate dai rispettivi consoli, le quali erano veramente il nerbo della milizia civica. Finalmente anche i trafficanti non nativi del paese, divisi in *nazioni*, prendevano le armi comandati dai loro consoli.

In un giorno stabilito si facea poi la rassegna di tutte le milizie, e il sergente maggiore assegnava a ciascuna compagnia la custodia o di una porta o di un quartiere o di un baluardo.

Quando il Senato avea avviso, dai guardiani delle marine, che vi erano a vista vascelli nemici, faceva sonare la campana della città, e a quel suono i capitani di cavalleria e di fanteria riunivano i loro soldati sotto l'insegna della propria compagnia, e si recavano alla porta o altro luogo loro assegnato. Se poi la cosa avveniva all'improvviso, e i capitani non aveano avuto assegnato il posto, si recavano al Palazzo di

Digitized by Google

città per ricevere gli ordini opportuni. Anche i capitani dei bastioni, al suono della campana dell' armi, correvano coi loro soldati ai baluardi, e riceveano quelle compagnie di milizia civica, che d'ordine del Senato vi erano inviate.

Quando poi giungeva l'avviso che i nemici erano sbarcati o stavano per isbarcare, il Senato subito ne informava il vicerè e il capitano di giustizia, il quale, con buon numero di soldati a cavallo, andava alla volta di Mondello e Sferracavallo, mentre il pretore, accompagnato dal sergente maggiore da uno dei capitani del Senato e da buona scorta di cavalieri, correva alla parte opposta verso l'Acqua dei Corsari. Intanto i giurati stavano riuniti nella Corte per trovarsi pronti ad ogni occorrenza e per guardare il tesoro della *Tavola*, e insieme con essi erano l'altro capitano e tutti gli ufficiali del Senato e non pochi cavalieri. I capitani e le milizie rimaste in città, si tenevano pronte ad accorrere in caso di bisogno.

Di questi armamenti della milizia civica di Palermo si hanno parecchi ricordi nelle storie di quei tempi. Così sotto il governo del duca Medinaceli, l'anno 1557, si armò la milizia civica per timore di uno sbarco dell' armata turchesca (1). Sotto lo stesso vicerè e nel medesimo anno, entrate nel porto di Palermo trentasei galere turchesche, " s'armò novamente la Città, e dal

(1) *Memorie storiche della Milizia Urbana di Palermo*, scritte da D. Girolamo De Franchis, Maestro di Cerimonie dell'Ecc. Senato l'anno 1796. Ms. della Bibl. Com. segn. Qq. F. 36.

Digitized by Google

valore delle nostre milizie urbane furono respinte „ (1).

Nel 1612 sotto il vicerè duca di Ossuna, trovandosi assente dalla città ogni regia e stanziale soldatesca, i Consolati delle arti adempirono da soli al militare servizio, e in premio del loro zelo ottennero dal re Filippo III il privilegio di potere ogni anno a propria scelta ottenere la grazia di un condannato a morte (2). Lo stesso vicerè duca di Ossuna ordinò il 19 marzo 1614 che tutti i cittadini di qualunque grado e condizione si tenessero pronti in arme, escludendone gli speziali, e ai 31 dello stesso mese volle farne una rassegna generale nel piano di S. Erasmo. Comparvero allora i Palermitani divisi in molte compagnie, tra le quali era notevole quella dei dottori e degli uomni così detti di *penna e di foro* sotto il nobile Antonio Bologna loro capitano; vi vennero anche 1300 Genovesi abitanti in Palermo comandati dal loro console (3).

Il 14 luglio 1636, giunte le galere di Biserta a Solanto e minacciando di fare uno sbarco, le maestranze della Città si armarono e lo impedirono (4).

Nel 1645, temendosi l'appressarsi di un'armata turchesca, uscirono in Palermo le genti dei quartieri tutte armate, divise in varie compagnie coi loro capitani, ed alcune erano la notte poste di guardia nella Torretta della *Garita* (5); uscirono ancora in quell'occa-

(1) *Ms. citato.*
(2) De Vio, *op. cit.*, p. 466.
(3) Auria, *Cron. dei Vicerè*, p. 79. Palmeri, *op. cit.*, p. 401.
(4) *Ms. citato.*
(5) Così ebbe nome (dallo spagnuolo *garità*, lo stesso che garetta), una piccola torre, che il pretore D. Francesco Del

Digitized by Google

sione *le nazioni così dette forestiere* abitanti in Palermo, ossia Napolitani, Milanesi, Genovesi. Fu quindi fatta la rivista nel piano di S. Erasmo degli uomini di un solo quartiere, quello dell'Albergaria (1). E due volte, nella guerra suscitata dalla ribellione di Messina, fu intimato e prestato il servizio della milizia civica di Palermo. La prima volta nel 1675 essendo apparsa nelle acque di Palermo la flotta francese guidata dal duca di Vivonne; furono distribuiti allora ai consoli delle maestranze gli archibugi e i moschetti, che conservavansi nell'armeria della città, e, ordinate le compagnie degli artigiani, furono poste così di notte come di giorno alla guardia dei baluardi, e le compagnie dei soldati a cavallo furono mandate una parte verso Mondello, l'altra verso Solanto (2). Inoltre, dopo la battaglia navale del 2 giugno 1676 combattuta nel porto di Palermo, nella quale Spagnuoli e Olandesi collegati furono sconfitti dai Francesi, minacciando questi ultimi di fare uno sbarco in città, il popolo col suo coraggio lo impedì. In quel momento di supremo pericolo, chiese a grandi grida i cannoni, che si conservavano nel palazzo arcivescovile, tolti dai baluardi, dopo la insurrezione del 1647, per ordine del cardinale Trivulzio. L'arcivescovo monsignor Luzzano li negò, ma non potendo

Bosco, conte di Vicari, fece inalzare nel 1597 alla punta dell' antico porto, oltre una batteria che già il Senato vi avea eretto cinque anni prima nel 1592. Tutto quel fortino fu abbattuto nel 1849; pure il popolo seguita a chiamare quel luogo garita. Di Marzo, in nota al *Palermo Restaurato*, p. 73.

(1) Auria, pag. 109 e 110.

(2) Auria, pag. 155.

Digitized by Google

reggere alla furia del popolo fuggì travestito. Il popolo, tratti i cannoni, corse a piantarli sui bastioni della marina, e cominciò a fare un fuoco sì vivo contro i Francesi, da far loro passare la voglia di metter piede a terra (1). Nell'ottobre del medesimo anno, rinnovatosi il pericolo di uno sbarco dei Francesi, fu commessa la guardia e la difesa dei baluardi agli artigiani; si armarono di nuovo le compagnie dei quartieri, alle quali si unirono le persone dell'Almirante e della Inquisizione, e si formò anche una compagnia di corazzieri, destinata alla nuova fortificazione della batteria della Garita, comandata da quattro capitani che il Senato elesse tra i nobili (2).

(1) Palmeri, Cap. 46. n. 4.
(2) Auria, pag. 162.

Digitized by Google

CAPITOLO X.

Opere pie ed altri istituti dipendenti dal Senato.

Lo stesso giorno nel quale erano eletti i governatori della *Tavola* e collo stesso sistema, il Senato eleggeva i governatori del Monte di Pietà. Questa pia opera era amministrata da sei governatori, quattro dei quali si rinnovavano ogni anno. Il Monte di Pietà, istituito in Palermo dal Senato nel 1541, col favore del vicerè D. Ferdinando Gonzaga, ebbe sede dapprima in due stanze inferiori della Corte pretoriana, ma poi, non essendo queste più sufficienti, il Senato nel 1591 lo trasferì, per opera principalmente del Bologna, che in quell'anno appunto era uno dei governatori, nel luogo di un opificio di panni detto la *Panneria*, dove fu eretto il palazzo che tuttora si vede (1). In quel medesimo anno fu pure stabilito che, a sicurtà del tesoro del Monte, uno dei governatori, col titolo di *Console della panneria*, abitasse nel locale stesso del Monte.

(1) Auria, *op. cit.*, pag. 65.

Digitized by Google

Eletti dunque i nuovi governatori *s'imbussolavano* i sei nomi, e si estraeva a sorte colui che doveva custodire la cassa del Monte; gli altri si ripartivano i quartieri della città. Aggiunge l'Aurìa (1), che essi governatori si dividevano in tre deputazioni; la prima per aver cura delle liti e di altri negozi del Monte, la seconda per provvedere i monasteri di S. Lucia e di Nostra Signora della Pietà (detto anche monastero del Saladino) dipendenti dal Monte, e la terza per ricevere e restituire i pegni.

***

La vigilia dell' Ascensione, eleggeva il Senato, col medesimo sistema del bussolo, i rettori, lo *spedaliere*, i medici, il tesoriere e un *detentore* dei libri dell'Ospedale Maggiore Nuovo, fondato sotto il vicerè conte di Olivares (2). I rettori erano due ed annuali: uno cavaliere e l'altro mercante; lo spedaliere dovea essere barone o un nobile che fosse stato capitano o pretore della città. Sotto la cura dei medesimi rettori era l'Ospedale di S. Giovanni dei lebbrosi, fuori le mura di Palermo poco lungi dal ponte dell' Ammiraglio (3). Eleggeva pure il Senato nel mese di luglio i rettori,

(1) *Op. cit.*, pag. 245.

(2) Questo ospedale era nel sontuoso palazzo edificato da Matteo Sclafani conte di Adernò, trasformato al presente in caserma di fanteria. V. Di Giovanni, *op. cit.*, pag. 157.

(3) Intorno a questo ospedale vedi il ms. del Mongitore: “*Parrocchie, Magione e spedali di Palermo*„ Qq. E. 4, f. 419 e seg.

Digitized by Google

lo spedaliere e i medici dell' Ospedale di S. Bartolomeo degl' incurabili (1). Era questo parimente governato da due rettori annui, uno cavaliere e l' altro mercante, e da uno spedaliere che durava in carica due anni.

Provvedeva anche il Senato all' ospedale dei carcerati dentro la *Vicaria* (2), ed era suo dovere di visitare, almeno tre volte l' anno, tutti questi ospedali per vedere se fossero bene amministrati.

***

Per amministrare le entrate della Cattedrale, per aver cura delle sue fabbriche e custodirne gli arredi, erano incaricati due *marammieri*: uno laico eletto dal Senato, l' altro ecclesiastico eletto dall' arcivescovo; quest' ultimo, nota il Bologna, fu aggiunto il 1526 dall' imperatore Carlo V. Questi *marammieri* dovevano ogni anno far l' inventario di tutti gli arredi ed oggetti preziosi conservati nel tesoro della Cattedrale, e farne consegna al tesoriere di essa chiesa. Il notaro del Senato notava uno per uno tutti questi arredi e riscontrava il peso degli oggetti d'argento, e il tesoriere era poscia obbligato di rifare o pagare tutte le cose sot-

(1) Era questo ospedale vicino porta Felice, e precisamente dove oggi è il Conservatorio di S. Spirito per le figliuole di incerti parenti con un baliato per gli esposti, colà stabilito nel 1826 per volere del re Francesco I di Borbone.

(2) È noto che il presente palazzo delle Reali Finanze servì sino al 1840 come pubblico carcere, detto volgarmente *Vicaria*.

Digitized by Google

tratte. Il *marammiero* laico, terminato il suo ufficio, che era biennale, dovea presentare il conto della sua amministrazione ai giurati, affinchè il maestro razionale della città lo esaminasse. Anche il tesoriere, che per lo più era un canonico della stessa Cattedrale e durava a vita in ufficio, era eletto dal Senato e confermato dal papa o dal re, come può vedersi da un privilegio del re Alfonso dell'anno 1438. Ci fa sapere il Bologna, che l'anno 1534 fu stabilito di farsi l'elezione di quell'ufficiale alternativamente dal Senato e dall'arcivescovo.

Il Senato eleggeva ancora i rettori di molte opere pie; citeremo le più importanti:

L'anno 1548 fu fondato in Palermo un collegio di orfanelli detto di S. Rocco, dove i fanciulli riceveano la prima educazione intellettuale e morale. In principio, non essendo sufficienti le rendite al loro mantenimento, appena fatto dì uscivano e andavano attorno per la città, due a due, preceduti da una croce, e imploravano la carità dei cittadini.

Il Senato, per togliere questo spettacolo non bello, assegnò a quella pia opera quarant' onze l' anno, ed elesse alcuni rettori per amministrarla. Da prima gli orfanelli ebbero stanza nella chiesa di S. Cosmo e Damiano; nel 1604 furono trasferiti in una casa in via Macqueda (1).

Un'altra opera pia fondò l'anno 1509 Francesco Pa-

(1) Sull' Istituto di S. Rocco vedi il fascicolo I, dell'anno III dell'*Archivio Storico Siciliano*, dove c'è una memoria di Ant. Flandina, archivario di quel Collegio.

Digitized by Google

tella Abbatelli, Maestro Portolano del regno, e volle che ne fossero amministratori i giurati (eccettuato il pretore), il priore di S. Domenico e il guardiano dei francescani di Santa Maria di Gesù. I giurati però, non potendo badare personalmente al governo di quell'opera pia, ebbero facoltà dalla Sede Apostolica di eleggere, ogni cinque anni, tre rettori che l'amministrassero in loro vece.

Scopo della pia opera Abbatelli era di maritare giovanette orfane, di dare elemosine ai poveri e di costituire legati ai consanguinei del fondatore (1).

Eleggeva ancora il Senato: i rettori del *Ritiro delle donne mal maritate*, i deputati del monastero di Santa Caterina di Siena, della chiesa di Santa Maria dei Miracoli alla Marina ecc.

Termineremo questo capitolo con un breve cenno sulla istituzione delle *Quarantore*. L'anno 1607 il Senato decise, con l'approvazione del vicerè marchese di Vigliena e dell'arcivescovo cardinale Giannettino Doria, che nelle chiese, a turno, si adorasse il Sacramento per quaranta ore, istituzione che dura ancora ai nostri giorni, e furono incaricati tre deputati di provvedere le chiese di *luminarie* e degli arredi necessari. Di questi tre deputati, uno doveva essere sempre il vicario generale dell'arcivescovo, gli altri dovevano eleggersi a vita dal Senato, e il nostro Bologna fu appunto uno degli eletti.

(1) *Opuscoli* del Villabianca. ms. Qq. E. 87.

Digitized by Google

CAPITOLO XI.

Maestranze.

L'importanza e l'autorità delle corporazioni degli artigiani in Sicilia nel secolo XVII era grandissima, e noi abbiamo visto che in Palermo i consoli delle maestranze intervenivano ai pubblici consigli, e, all'occorrenza, la custodia della città e dei baluardi, muniti di artiglieria con munizioni ed attrezzi forniti dal Comune, era affidata agli artigiani, che costituivano la milizia civica della quale il pretore era capo.

Oggi, colle nuove idee economiche, queste corporazioni ci appaiono vere consorterie, nemiche dell'industria e d'ogni iniziativa privata. Nel Medio Evo però furono necessarie; ai borghesi e agli artigiani allora contro le angherie e propotenze dei grandi feudatari e dei signori, non si offriva altra difesa che raccogliersi e congregarsi. L'artigiano nei compagni del proprio mestiere trovava difensori ed amici, e se individualmente valeva poco a petto ai nobili, poteva riputarsi qualcosa facendo parte di un'estesa congrega, la quale

Digitized by Google

avea i suoi privilegi, le sue leggi, i suoi statuti, le sue prerogative ed i suoi magistrati.

Abbiamo visto come sin dal regno di Federico III nobili e borghesi venissero a contesa per l'elezione degli ufficiali municipali, e come in fine i signori rimanessero vittoriosi e occupassero tutte le cariche nel Comune. Però non cessarono le corporazioni delle arti d'incutire loro timore, talchè un parlamento verso la metà del secolo XV proponeva di proibire agli artigiani l'elezione di propri consoli e sindaci, ed il re dava il suo consenso (1). Ma poco durò il divieto, poichè troviamo sei anni dopo, nel 1457, un'altra legge, che confermava al console dei pannaiuoli in Palermo la facoltà di delegare misuratori ed estimatori dei drappi che entrassero nella città (2).

Nei secoli XVI e XVII, benchè gli artigiani collettivamente uniti rimanessero inferiori a quel patriziato sì potente, pure avevano in sè coscienza di popolo, coscienza d' interessi, di attributi e di diritti, che all'occasione sapean far valere. Leggendo le cronache e i diari del tempo, troviamo che le frequenti insurrezioni erano quasi sempre stabilite ed ordinate in seno alle corporazioni, e i nobili e il clero partigiani del governo, spesso impotenti a resistere, qual solo rimedio per sedare i tumulti, suscitavano odî e gelosie tra i vari consorzi. Di questo mezzo si valsero appunto nella famosa insurrezione di Palermo del 1647, che per poco non

(1) *Capitoli del Regno,* tom. I, pag. 367.
(2) *Idem,* pag. 417.

Digitized by Google

liberò la Sicilia dal dominio spagnuolo (1). Naturalmente il più vicino potere a cui appoggiavansi le corporazioni era il Municipio, che li aveva sotto la sua tutela e protezione, avendo in esse egli stesso un sostegno e un fondamento più sicuro e più largo all'interno suo assetto. Gli Statuti o Capitoli, che ciascuna arte per sè stessa adottava, doveano approvarsi dal Comune, il quale spediva pure le patenti ai consoli che si nominavano dai diversi collegi. Il console rappresentava il sodalizio; era giudice nelle differenze che insorgevano tra i soci per ragione di mestiere, ed infliggeva ai trasgressori le pene stabilite nei capitoli. Assistito da vari consiglieri, determinava l'ammissione o non dei nuovi apprendisti, presedeva le adunanze, i riti e le cerimonie comuni di devota pietà, amministrava i fondi del sodalizio destinati a maritaggi, a ristoro degli orfani, delle vedove, degl'infermi ed inetti al lavoro.

In Palermo le corporazioni furono soggette al pretore, il quale, come dice l'Auria, era console maggiore di tutte le maestranze e consolati della Città, prese-

(1) È noto come in quest'anno Giuseppe d'Alesi alla testa delle maestranze della plebe cacciò il vicerè e la poca truppa spagnuola, e incominciò a governare a senno suo Palermo, col titolo di Capitan Generale del popolo e Sindaco perpetuo della città. Ebbe assegnata una guardia di settanta soldati, pagati dal Comune, e il soldo di duemila scudi l'anno. Dopo pochi giorni, quel tumulto fu represso e lo Alesi messo a morte, non dalla forza del Governo, chè non ne avea, e molto meno per l'abilità del vicerè marchese di Los Veles, ma dai pescatori e dagli orefici, che vennero a contesa con le altre maestranze per le perfide insinuazioni del clero e dei nobili gelosi dell'autorità acquistata da un popolano. V. La Lumia, *Giuseppe d'Alesi*.

Digitized by Google

deva l'elezione dei consoli e consiglieri, e componeva le questioni che insorgevano tra i consoli e i terzi (1). E a tal uopo eleggeva un dottore in legge per suo *consultore*, al quale rimetteva l'esame delle liti e ne ascoltava il parere (2).

I capitoli però, che ciascuna maestranza per sè stessa adottava, doveano approvarsi dall'intiero Senato, il quale ne faceva prender copia nei propri registri. Nell'archivio del nostro Comune ne esistono parecchi, e noi, a dare un'idea dell'ordinamento delle maestranze, trascriveremo qui, rendendoli più intelliggibili, i *Capitoli dei Cuochi e Pasticcieri*, il cui testo originale fu pubblicato dal signor Fedele Pollaci, archivario del Municipio di Palermo, nel vol. V. delle *Effemeridi Siciliane* (3).

(1) AURIA, *Cronologia dei Vicerè*, pag. 246.

(2) Nel 1438 i cittadini di Palermo chiesero a re Alfonso facoltà di eleggere ogni anno o ogni sei mesi due consoli, che decidessero le quistioni insorte tra i mercanti. Il re rispose che dava l'incarico di comporre quelle liti al pretore, il quale, se gli pareva, potea servirsi di due mercanti come consiglieri. DE VIO, pag. 213.

(3) Insieme con questi il POLLACI pubblicò i *Capitoli dei Barbieri del 1642*. Altri statuti finora pubblicati sono i seguenti: *Lo statuto dell'arte dei sarti di Trapani* dal Barone RAFFAELE STARRABBA, nel fasc. 1. 2., an. IV dell'*Archivio Storico Siciliano*.

Gli *statuti inediti delle maestranze della città di Salemi* dall' AVV. FRANCESCO LA COLLA, nel vol. III, fac. 1 dei *Documenti per servire alla Storia di Sicilia* pubblicati dalla *Società Siciliana di Storia Patria*.

I *Capitoli dell' arte dei marmorai e fabbricatori del 1487*, quelli *dell' arte degli argentieri in Palermo del 1467;* quelli *dell'arte dei legnaiuoli del 1498* e *il Capitolo del 4 giugno 1518*, che limita ai soli consoli dell'arte degli argentieri in Palermo la facoltà di saggiare oro ed argento, dal Comm. GIOACHINO

Digitized by Google

“ Capitoli editi il 21 marzo 1676 dal console e consiglieri della maestranza dei cuochi e pasticcieri, e dai rettori della venerabile Congregazione e Chiesa di Santa Marta e S. Lorenzo.

1.° Primo stabiliamo che tutti i maestri, per il buono reggimento della nostra maestranza, debbano eleggere e rinnovare ogni anno un console e quattro consiglieri, un tesoriere ed un infermiere tutti della medesima arte; cioè il console un anno cuoco e un anno pasticciere; e quando il console sarà cuoco, il console passato pasticciere rimarrà alfiere e viceversa. Nella elezione debbano concorrervi tutti i principali dell' arte, i quali saranno imbussolati, e si procederà come suol farsi dalle altre maestranze di questa città.

2.° L'elezione del console, dei consiglieri e dei rettori deve aver luogo una settimana dopo l' ottava di Pasqua, e in un giorno stabilito dall' Ill.mo Senato, e dovranno scegliersi i più anziani ed onorati maestri, che non abbiano mai dato scandalo nell'esercizio dell' arte; nè possano concorrere alle cariche coloro che non hanno pagato la tassa stabilita, nè possano prendere possesso dell'ufficio se prima non avranno fatto i detti pagamenti.

Di Marzo nella sua opera “ *I Gagini e la Scultura in Sicilia nel secolo XV e XVI* „.

I *Capitoli dei Marmorai e Fabbricatori di Palermo del 1487 e 1622*; quelli *dei Fallegnami del 1574*, quelli *dei Corviseri del 1581*; quelli *dei Tavernari del 1582:* quelli *dei Fabbricanti di carte da giuoco del 1634*; quelli *dei Maestri d' acqua del 1644;* quelli *dei Pannieri del 1699*; quelli *degli Aromatari del 1706*; e quelli *dei Forgiatori del 1772* dall'Avv. Ferdinando Lionti, nel suo opuscolo “ *Antiche Maestranze della Città di Palermo*, Palermo, Tipografia di Michele Amenta, 1886.

Digitized by Google

3.° Il console, i consiglieri e i rettori eletti dai maestri non possano in nessun modo rifiutare l'ufficio, sotto pena di pagare quattro onze in denari contanti alla Chiesa di S.ª Marta e S. Lorenzo.

4.° Gli ufficiali usciti di carica debbano render conto esatto della loro amministrazione ai nuovi ufficiali tanto dell' introito quanto dell' esito, e debbano osservare i capitoli, e non trovandosi i conti in regola non ottengano la quietanza dell' amministrazione, e siano costretti a pagare del proprio le somme non giustificate, procedendosi e contro la persona e contro i beni per la via esecutiva, senza aver quelli facoltà di opporsi.

5.° I nuovi ufficiali nell' entrare in carica debbano fare l'inventario di ciò che troveranno nella cappella, e farne due liste una delle quali l' abbia a custodire il cappellano della Chiesa e l'altra il console. Debbano inoltre farsi dar conto degli oggetti dagli ufficiali passati confrontando le dette liste del console e del cappellano, e nel caso che non facciano questo inventario siano obbligati a pagare quattro onze alla Chiesa.

6.° Il console, i consiglieri e i rettori ogni anno debbano fare la festa di S.ª Marta e S. Lorenzo, nelle quali feste non possano spendere più di onze dieci, cioè: onze cinque per la festa di S.ª Marta, ed onze cinque per quella di S. Lorenzo, ed onze venticinque quando vi saranno le Quarantore nella Chiesa; e, spendendosi di più, siano obbligati a pagare del proprio. Nessuno dei pasticcieri può nel giorno di S. Lorenzo lavorare, nè tampoco aprire bottega, ma deve tenerla serrata come se fosse il giorno di Pasqua di Resurre-

Digitized by Google

zione, sotto pena di onze due da destinarsi alla Cappella.

7.° Il console e i consiglieri debbano avere speciale cura di pagare le onze venticinque al cappellano, le onze quindici del legato, le onze cinque dei censi che si devono per le case, e i tarì dieci per la campana. Non pagando, non possano aver la quietanza, se hanno però esatto la maggior parte delle tasse solite, le quali sono obbligati d'esigere, e trascurando di farlo siano in pena di onze quattro da destinarsi come sopra.

8.° Il cappellano si debba eleggere dal console, consiglieri e rettori, ed essendoci un prete figlio di un maestro cuoco o pasticciere, sia preferito, ed essendovene più di uno, in tal caso si abbia a preferire quello il cui padre avrà pagato più puntualmente la tassa alla Chiesa, e così deve farsi ogni volta che deve eleggersi il cappellano.

9.° Si contentino i fratelli che ogni anno il console e i rettori siano obbligati di stabilire un legato di onze quindici per maritare una figlia di essi maestri; cioè un anno l'abbiano ad avere le figlie dei maestri cuochi, e l'altro anno le figlie dei maestri pasticcieri, eccetto però in quell'anno in cui vi saranno le Quarantore nella Chiesa, nel quale non siano obbligati a stabilire il legato. Al legato possano concorrere le figlie dei maestri più anziani e che abbiano più pagamenti dei tarì dodici l'anno che sono obbligati di pagare alla Chiesa, tanto se sono i padri vivi quanto morti, ed anche se sono ricchi quanto poveri, poichè s'ha ad avere solo riguardo alle figlie i cui padri sono i più anziani, e tra i più anziani a quelli che avranno più paga-

Digitized by Google

menti. Se concorressero le figlie dei maestri anziani morti, che in tempo di loro vita pagarono puntualmente la tassa alla chiesa, ed avessero meno pagamenti dei maestri viventi, e nel caso che concorressero due con uguali condizioni, si debbano imbussolare e darlo a chi toccherà in sorte. Se in quell'anno che il legato toccherà alle figlie dei pasticcieri non ve ne fossero, lo possano avere le figlie dei cuochi, e se non ve ne fossero nè dei cuochi nè dei pasticcieri, in tal caso l'abbiano a spendere in arredi per la chiesa di S.ª Marta e San Lorenzo. Se qualcuno d'essi maestri avesse due o più figlie, avendo avuto il legato una d'esse figlie, non possa l'anno seguente conseguirlo l'altra, quantunque il padre fosse il più anziano ed avesse più pagamenti, ma devono passare cinque anni per conseguirlo l'altra, eccetto il caso che non vi fossero figlie d'altri maestri che vi concorressero.

10.° Le dette figlie non possano conseguire il legato se non siano d'età *perfetta*, cioè d'anni dodici compiuti, se non si sposeranno e non dimostreranno che i loro padri abbiano pagato ogni anno la tassa alla chiesa, e nel caso che qualche maestro per legittimo impedimento non avesse potuto pagare la detta tassa, in tal caso si abbia per iscusato, e possano le figlie sue concorrere al legato, pagando però tutte le quote che dovea pagare il padre.

11.° Ogni anno gli ufficiali debbano fare le candele e non più nè meno di quello che stabilisce il presente capitolo, cioè: al console di un rotolo e mezzo, ai consiglieri, ai rettori e al cappellano di oncie quattro e

Digitized by Google

mezzo, ai maestri e mogli di maestri di oncie due, ed ai garzoni di oncia una e mezzo escludendo qualunque altro, e nel caso che le facessero più grosse siano obbligati a pagare loro la somma spesa di più (1).

12.° Il console abbia pensiero di *far passare* per otto giorni il *coppu d'argento* (2) da ogni maestro, e quello che si raccoglierà serva per soccorrere i fratelli, purchè non si spenda più di tarì quattro per ogni volta che il fratello sia ammalato.

13.° Se qualche fratello venisse in necessità per malattia o fosse carcerato per cosa civile, la Compagnia deve sovvenirlo dando due onze ai carcerati per una volta soltanto, ed agli infermi quel che sarà stabilito dai superiori, e di questo ne avrà cura l' infermiere; non avendo però l'infermo pagato la tassa alla chiesa non abbia diritto all'elemosina.

14.° Il console e i consiglieri debbano badare che nelle botteghe dei pasticcieri non si venda roba trista o mal condizionata, e la prima volta ammoniscano innanzi ad alcuni vecchi dell'arte chi vendesse tali cose, la seconda gli facciano pagare tarì sette e grana dieci, e la terza gli proibiscano di più esercitare la detta arte.

15.° Il console, i consiglieri e i rettori siano obbligati di scrivere nel libro dei maestri quelli che saranno promossi maestri; debbano altresì notare quei fratelli

(1) Questi torchi servivano per la processione dei Cerei, come vedremo nel capitolo seguente.

(2) *Coppu*, vaso ad uso di raccorre elemosina, onde *passare il coppu*, accattare l'elemosina.

Digitized by Google

che nel tempo in cui sono in carica morissero. I fratelli non possano concorrere a dare la voce quando si creeranno gli ufficiali, se non saranno passati maestri e non saranno scritti nel detto libro.

16.° Il console, i consiglieri, i rettori e il tesoriere debbano riunirsi nella chiesa almeno ogni due mesi, per rivedere i conti e provvedere ai bisogni di detta chiesa, e se qualcuno mancherà senza legittima scusa sia obbligato a pagare rotolo uno di cera alla chiesa.

17.° Venendo a morte qualcuno dei fratelli, la compagnia sia obbligata a farlo seppellire e ad accompagnarlo con tutte le cerimonie che si usano in simile atto di pietà. Venendo a morte qualcuno dei garzoni, il quale abbia pagato puntualmente la tassa alla chiesa, debbono i maestri farlo seppellire nella loro sepoltura e farlo accompagnare dai monaci di un convento.

18.° Ogni anno gli ufficiali della maestranza siano obbligati a leggere i capitoli a tutti i fratelli radunati; inoltre i medesimi ufficiali, prima d'uscire di carica, devono notificare ai nuovi i doveri dell'ufficio affinchè essi non adducano la scusa d'ignorarli, e mancando di farlo non possano concorrere altra volta agli uffici.

19.° Il console, i consiglieri e i rettori, durante l'anno della loro amministrazione, non siano obbligati a pagare il tarì al mese, che pagano tutti i maestri, ed abbiano diritto le loro figlie di concorrere al legato come se essi avessero pagato i detti dodici tarì annui, e ciò per ricompensarli delle fatiche del loro ufficio.

20.° Si obbligano i maestri pel mantenimento della

Digitized by Google

chiesa di pagare ciascuno una tassa, cioè: ogni maestro cuoco tarì uno al mese, e l'aiutante e il garzone grana dieci, ogni maestro pasticciere tanto padrone quanto compagno tarì uno al mese, ed il garzone grana dieci, per ogni bottega o pasticceria, e tarì due ogni anno per farsi il *cilio* (1).

21.° Ogni maestro abbia cura di far pagare i suoi garzoni ed aiutanti, e trascurando di farlo sia obbligato a pagare egli stesso del proprio.

22.° I cuochi e i pasticcieri che saranno chiamati fuori bottega per preparare banchetti a qualsiasia persona, tanto dentro la città come fuori, siano obbligati, due giorni dopo il banchetto al più tardi, a darne notizia al console e ai consiglieri, e a pagare alla chiesa grana dieci per ogni scudo che avranno guadagnato. Chi mancherà di fare la dichiarazione nel detto termine di due giorni, e non pagherà la detta tassa, sia obbligato a pagare onze due, cioè: onza una alla chiesa e l'altra a chi fa la denunzia. E questo tutte le volte che si verrà meno al presente capitolo; e possano il console e i consiglieri far pigliare il trasgressore e confiscarne i beni per costringerlo a pagare.

23.° Tutte le persone che faranno pasticci e torte in qualunque luogo della città di Palermo per venderli o nelle botteghe o nelle taverne, debbano essere stati promossi maestri, altrimenti siano obbligati a pagare onze due alla chiesa.

(1) *Cilio* o *Cereo* si chiamava la barella che ogni maestranza portava nella processione del mezzo agosto detta appunto dei *Cerei*, della quale parleremo nel capitolo seguente.

Digitized by Google

24.º Tutti i cuochi che sono, saranno e verranno ad abitare in questa città di Palermo, e apparecchieranno banchetti per ordine di qualsiasia signore e persona, così nella città come nel suo territorio e dentro il regno, debbono pagare alla chiesa i grani dieci per ogni scudo che guadagneranno, ed ogni mese il tarì uno come al Capitolo di sopra, e il console e i consiglieri possano per mezzo di un officiale far pigliare le dette persone e confiscare i loro beni, se non vorranno pagare tale tassa.

25.º Da oggi innanzi tutti quelli che verranno ad abitare in questa città di Palermo ed eserciteranno l' arte di cuoco o di pasticciere, non possano esercitarla senza licenza del console e dei consiglieri della maestranza, la quale licenza siano obbligati a domandarla ai detti superiori nel termine di trenta giorni, contando dal dì che verranno in questa città, pena due onze a chi contravverrà al presente capitolo, delle quali due parti toccheranno alla chiesa di S.ª Marta e S. Lorenzo, e la terza a chi farà la denunzia. Possano il console e i consiglieri confiscare i beni di coloro che contravverranno al presente capitolo per obbligarli a pagare.

26.º Qualsisia maestro, che aprisse bottega di pasticceria e dopo la levasse o mettesse su taverna o altro negozio che sia *fuori di cucina e lavoro di pasta*, non possa concorrere ad essere ufficiale se prima non levi la taverna. Quelli che esercitano l'arte di *comprare e di cucinare*, promossi maestri e pagando la tassa alla chiesa, possano concorrere alle cariche.

Digitized by Google

27.° Si obbligano i maestri di fare tutti i pagamenti suddetti senza lite alcuna, ma spontaneamente o alla semplice richiesta del console e dei consiglieri, i quali non devono accordare dilazione; anzi possano i detti superiori per mezzo di un ufficiale confiscare i beni dei morosi. Il medesimo obbligo abbiano il console e i consiglieri, quando si troveranno debitori alla chiesa dopo aver presentato i loro conti.

28.° Si contentano i maestri che se alcun di loro non volesse obbedire agli ordini dei superiori, o non venisse alla chiesa della maestranza, e non pagasse la tassa alla chiesa, incorra nella pena di rotoli due di cera da darsi a detta chiesa e non possa concorrere alle cariche, nè le sue figlie possano conseguire il legato.

29.° Nessuna persona possa essere ammessa all'arte o maestranza dei cuochi e dei pasticcieri, nè esercitarla, se prima non risulta per contratto pubblico che egli sia stato per lo spazio di anni cinque garzone presso qualche maestro dell'arte, e che, anche dopo finiti i detti cinque anni, sia stato per lo spazio di altri due anni lavorante ed aiutante. Soltanto allora possa essere ammesso all' esame degli ufficiali e degli esaminatori della maestranza, i quali, trovatolo abile, gli daranno facoltà di esercitare l' arte del cuoco o del pasticciere, secondo che a questa o a quella si sia dedicato, facendogli però pagare i dritti alla chiesa di S.ª Marta e S. Lorenzo. Questo debba inviolabilmente osservarsi da chiunque voglia entrare nella maestranza, sotto pena di onze dieci da destinarsi: una parte

Digitized by Google

alla chiesa di S.ª Marta e S. Lorenzo, un' altra alle fabbriche della madre chiesa di questa città, e l' ultima a chi farà la denunzia, ed in tale pena s'intendano pure incorsi il console, i consiglieri e i rettori nel caso che permettessero la non osservanza del presente capitolo.

30.° Nessuno possa esercitare l'arte o di cuoco o di pasticciere, anche dopo approvato, se prima non paghi onze tre come tassa d'esame ed elemosina alla chiesa di S.ª Marta e S. Lorenzo; essendo però figlio di maestro debba pagare solamente tarì quindici, e così pure chi abbia sposato una figlia di maestro delle dette arti. Ed essendoci qualcuno, che eserciti l' arte senza essere passato maestro o cuoco o pasticciere, incorra nella pena di onze cinque da destinarsi alla chiesa di S.ª Marta e S. Lorenzo, e così inviolabilmente debba osservarsi in perpetuo.

31.° L' esame che devono sostenere coloro che vogliono esercitare l' arte del cuoco o del pasticciere è, pei pasticcieri, di lavorare tre pezzi di pasta nel modo e nella forma che vorranno i signori ufficiali ed esaminatori eletti pel detto esame; pei cuochi, di preparare otto piatti a gusto e volontà dei detti signori ufficiali ed esaminatori, e questo si fa per maggior onore delle maestranze.

32.° Nessuno di dette maestranze, cuoco o pasticciere, possa mandare a vendere pasticci o altra cosa di pasta per questa città di Palermo in nessun giorno della settimana, *excepto che il giorno di la sera d'ogni settimana doppo sonate hore 23, et in quell' altro giorno*

Digitized by Google

che sortirà che sara la Santissima Annunziata o che il giorno seguente sara vigilia (1), tranne qualche aiutante di cucina che facesse un'*impanata* (2) o un pasticcio stando a servizio. Chi contravverrà al presente capitolo *s'intenda e sia incorso* nella pena di onze sei, delle quali due andranno a beneficio della chiesa di S.ª Marta e S. Lorenzo, due delle fabbriche della città di Palermo e due di chi farà la denunzia.

33.° Si è visto che i garzoni o lavoranti tanto dei pasticcieri quanto dei cuochi, lasciati i loro maestri, fanno pasticci ed altri lavori di pasta nelle proprie case, e poi li vendono pubblicamente tanto di giorno quanto di notte nelle piazze di questa città di Palermo con gran pregiudizio e danno dei pasticcieri. Per riparare a questo inconveniente, si avverte col presente capitolo qualunque lavorante o garzone e qualsisia altra persona *che, da qui innanzi, non possa, nè voglia, nè presuma* fare pasticci ed altri lavori di pasta per venderli in questa città e suo territorio, e contravvenendo al presente capitolo *s'intenda e sia incorso* nella pena di onze dieci da destinarsi, un terzo alla chiesa di S.ª Marta e S. Lorenzo, uno alle fabbriche della città di Palermo e l'altro a chi farà la denunzia.

34.° Nessun pasticciere possa aprire bottega presso un altro pasticciere ad una distanza minore di cinquanta passi, sotto pena di onze dieci da destinarsi,

(1) Crediamo debba intendersi: la sera di ogni sabato, il giorno dell'Annunziata e il giorno precedente ad ogni vigilia.
(2) Specie di torta o di pasticcio, sopra a cui si fanno croste di pasta: *crostata*.

Digitized by Google

la metà alla chiesa di S.a Marta e S. Lorenzo, e l'altra alle fabbriche di questa città.

35.° Nessun pasticciere possa aprire bottega o mettersi a compagno senza pria domandarne licenza al console e ai consiglieri, e contravvenendo incorra nella pena di onze cinque, di cui onze due alla chiesa di S.a Marta e S. Lorenzo, onze due alle fabbriche della Cattedrale ed onza una a chi farà la denunzia.

36.° Nessun pasticciere padrone di bottega o compagno possa in niun modo pigliare garzone che sia al servizio d'altro cuoco o pasticciere senza licenza del suo padrone, sotto pena di pagare onze due da destinarsi alla chiesa di S.a Marta e S. Lorenzo.

37.° Nessun pasticciere possa vendere *sfince* (1) fuori la sua bottega o nelle pubbliche piazze, ma solo innanzi al suo negozio, pena onze due da destinarsi alla chiesa di S.a Marta e S. Lorenzo; nè il console e i consiglieri possano concederlo, sotto la medesima pena di onze due da destinarsi alla detta chiesa.

38.° Vogliono i maestri che si tenga una cassa dove debbano conservarsi tutti i libri della chiesa, tanto gli esistenti, quanto i futuri, e di lì non possano togliersi, nè la detta cassa possa aprirsi se non alla presenza del console, dei consiglieri e dei rettori.

39.° La Reliquia di S.a Marta, che suol portarsi presso molti ammalati, non deve passare la notte fuori la chiesa, sotto pena di pagare il trasgressore onza una alla chiesa.

(1) Vivanda di pasta molliccia gonfiata nel friggerla: *frittelle, galletti.*

Digitized by Google

40.° Promettono i maestri di osservare i sopraddetti capitoli e mantenerli, sotto pena ad ogni contravvenzione di pagare onze due da destinarsi alla detta chiesa, *et cossi shabbia d' osservare in infinitum et imperpetuum et non altrimente ne in altro modo.*

Segue nel testo l' atto del notaro e l'approvazione del Senato.

***

Come si vede, le maestranze costituivano tanti gruppi staccati, e formavano quasi dei piccoli comuni dentro il Comune principale; avea ognuna la propria contrada (1), la sua confraternita, il suo santo patrono,

(1) Non pochi documenti ci attestano l'esistenza delle varie contrade che si denominavano dalle maestranze, che vi esercitavano il loro traffico ed il loro mestiere. Citeremo alcune di esse:

La *contrata barberiorum* e la *contrata planellariorum* nel quartiere della Conceria.

La *contrata Ferrarie*, presso la porta *giudaica* del Càssaro, dove i giudei fabbri tenevano le loro botteghe.

La *contrata asserinorum*, dove stavano i lavoranti di *Hasîr*, ossia stuoje, donde forse il siciliano *gassina*. (Amari, *op. cit.*, III, 869).

La contrada detta fin' oggi *Lattarini* era di certo *Suk-el-Attariin*, cioè mercato dei droghieri, perchè così chiamansi alcune contrade di Tunisi e di altri paesi musulmani. (Amari, *op. cit.*, III, 870).

A ciascun'arte poi si può con sicurezza affermare che corrispondesse una via. Ne ricorderemo alcune:

Dove oggi è la via degli *Schioppettieri* lavoravano i *Balestrieri*. Questa strada da tempi antichissimi è stata abitata dagli armieri.

Il *vicolo dei Cafisari* vicino la parrocchia dell'Albergaria è detto così perchè vi abitavano vari sensali e venditori di olio

Digitized by Google

la sua chiesa o il suo oratorio; e poi leggi proprie, magistrati, privilegi e costumi speciali. Il figliuolo ereditava l'arte, gli strumenti, gli avventori del padre; le nozze rafforzavano i legami tra le famiglie appartenenti alla stessa maestranza; assai rara e difficile la entrata in un'arte di chi non fosse stato in quella generato e allevato. Questi impacci alla libera scelta dell'arte, questa forzata immobilità della casta, la persistenza troppo cieca e tenace nelle pratiche avite, il monopolio in cui veniva a degenerare sovente la cura gelosa del mestiere e del traffico proprio, cagionarono la decadenza delle maestranze (1).

A questo si aggiunga la gran quantità dei debiti contratti e l'odio del governo, che mal sopportava quei consorzi, fonti perenni di tumulti e sommosse. S'in-

all'ingrosso. Là vicino era un trappeto di olio da cui ebbe nome la vicina via del *Trappetazzo*. La via degli *argentieri*, dei *casciara* e *casciarelli*, dei *chiavettieri*, dei *colteleri*, la *vanella della conzaria*, cioè dei maestri conciapelli, la via dei *crocifissari*, che oggi è detta dei *Bambinai*, la via dei *formari*, cioè dei maestri che fanno forme di scarpe, dei *maccarronari*, dei *matarazzari*, dei *mezzani*, dei *pianellari*, dei *robevecchiara*, ossia rivenditori di masserizie e vestimenta usate, degli *spadari*, dei *bottari*, dei *calderai*, dei *ciampellari* ossia *solapianelle*, dei *cinturinari*, che facevano *cinturini* alla spagnuola, dei *credenzieri*, dei *gallinari*, dei *lampionari*, dei *maestri d'acqua*, degli *scopari*, la via della *vetriera*, il cortile dei *barbieri* nell'Albergheria, i cortili del *vermicellaro*, *delli zimmillari*, *delli zingari*, dell'*acquavitari*, del *cappelliere*, *delli molinara*, *delli tintori*, *delli cartari*, *delli fasolari*. E molte altre potremmo citarne; di queste vie alcune conservano ancora l'antico nome, altre l'hanno mutato. V. Di Marzo, *Biblioteca Storica e Letteraria di Sicilia*, vol. V, Serie II, pag. 14 a 62, e il citato opuscolo del Lionti "*Antiche Maestranze della città di Palermo*" pag. 13 a 15.

(1) La Lumia, *Giuseppe d'Alesi*, pag. 26-28.

Digitized by Google

cominciò quindi, nei primi anni del secolo passato, col togliere le maestranze dalla dipendenza del Senato e sottoporle a quella d'ufficiali regi.

Così nel 1741 fu data al Magistrato del Commercio parte dell'autorità del pretore, come la conoscenza di quanto avesse relazione alle fabbriche, ai regolamenti e loro osservanza e alle liti fra le diverse maestranze, e si lasciò al pretore la vigilanza sull'elezione dei consoli, sui negozi relativi alle chiese delle maestranze, e sul governo interno (1).

Nell'anno 1781 furono prese dal re alcune risoluzioni intorno alla libertà delle arti. Il vicerè Caracciolo in una estesa rappresentanza faceva notare i danni che cagionavano all'industria nazionale ed al pubblico questi monopoli, che soffocando l'emulazione impedivano il perfezionamento delle arti, aggiungeva altresì che queste corporazioni sottraevano dall'ordinaria giurisdizione un discreto numero di persone. La Giunta dei Presidenti e Consultore ritenendole *perniciose istituzioni* consigliava che fossero abolite; del resto sostenevasi dall'Avvocato Fiscale esser prerogativa regia l'*accordar privilegi e l'unir corporazioni*, mentre le maestranze esistevano per privilegio del Senato.

(1) Un primo tentativo di togliere le maestranze di sotto l'autorità del Senato lo avea fatto nel 1682 Monsig. D. Giuseppe Bajas, Vicario Generale di Mons. D. Giacomo Palafox, arcivescovo di Palermo. Egli pretese aver soggette a sè le dette maestranze ed esaminarne i conti, ma il Senato si oppose e tolse al Vicario spagnuolo il diritto di cittadinanza che aveagli accordato; quegli decadde *ipso facto* dal vicariato. V. Mongitore nelle *note al Pirri*, Col. 256, let. E.

Digitized by Google

Stabiliva quindi il re nell'anno 1784 che fossero aboliti i capitoli di tutte le maestranze, dividendo queste in due classi: cioè le maestranze delle arti meccaniche soggette ad un ministro delegato, e quelle riguardanti l'annona soggette al Senato come magistrato annonario.

Il ministro delegato dovea presedere all'elezione dei consoli, e rivedere i provvedimenti di costoro quando venissero fatti reclami.

Le persone appartenenti alle maestranze, distinte come sopra, rimaneano però sempre soggette ai magistrati ordinari.

E volendo il re affermare sempre più la libertà delle arti, ordinava che venissero abolite le privative, che nessuno potesse essere escluso da una maestranza, e che agli artieri non s'imponesse la necessità di pagare una tassa.

Tutte le maestranze che non potessero comprendersi nelle due categorie si abolissero, siccome *illegittimamente esistenti e come quelle che pel passato avessero dato un inutile incarico alle pubbliche cure.*

Queste sovrane determinazioni vennero comunicate al vicerè Caracciolo con dispaccio del 16 novembre 1784, e questi ai 22 di novembre dell' anno seguente rivolgevasi alla Giunta dei Presidenti e Consultore perchè avesse provveduto (1).

E la Giunta con consulta del 19 dicembre 1785 ri-

(1) Giunta dei Presidenti e Consultore. Incartamenti. Filza di n. 12.

Digitized by Google

metteva al vicerè un notamento delle maestranze distinte nelle due classi di arti meccaniche e riguardanti annona, incaricandolo nel tempo stesso di partecipare al Senato le nuove disposizioni date in conformità dei sovrani ordini (1).

E con altra consulta del 28 dicembre dello stesso anno la Giunta rimetteva al vicerè i capitoli formati per le due classi di maestranze (2), che furono approvati dal re con dispaccio del 18 marzo 1786 (3).

Restarono soggette al Senato come magistrato annonario 15 maestranze e ai ministri delegati 44; gli altri collegi delle arti vennero completamente aboliti.

Finalmente la rivoluzione del 1820 diè loro l'ultimo tracollo; in quel trambusto molte corporazioni, sottrattesi all'autorità municipale e governativa, elessero arbitrariamente i loro consoli; il governo, sedato il tumulto, dichiarò dapprima nulle quelle elezioni e poscia con R. Rescritto del 13 marzo 1822 abolì e sciolse del tutto le maestranze e i consolati (4).

(1) Idem, Registro 14, anno 1785-86, fol. 98. 7.
(2) Idem, Registro 44, anno 1785-86, fol: 117. r.°
(3) Segreteria di Stato presso il Luogotenente Generale. Polizia, anno 1821-22. Filza di n. 7.
(4) Vedi il citato articolo " *Delle Maestranze in Sicilia* " del signor Fedele Pollaci Nuccio nel vol. V. delle *Effemeridi Siciliane*, e le *Antiche Maestranze di Palermo* del Dott. F. Lionti.

Digitized by Google

CAPITOLO XII.

Feste religiose e profane che si celebravano ogni anno in Palermo con l'intervento del Senato.

Uno dei doveri del Senato era quello d'intervenire alle feste che si celebravano in onore dei santi protettori della città, che non erano pochi.

Secondo il Bologna il Senato dovea intervenire alle seguenti feste:

" Festa della commemoratione della solennissima entrata del glorioso Capo di S.ª Ninfa, la terza domenica di settembre ".

Festa d'Ognissanti.

Ottava della commemorazione di tutti i morti, messa solenne e predica nella Cattedrale, il 9 novembre.

Festa del martirio di S.ª Ninfa l'undici novembre.

Vigilia e festa del Natale, vespri e messa solenne nella Cattedrale.

Vigilia e festa della Circoncisione.

Vigilia e festa della Epifania.

Festa e processione dei santi Fabiano e Sebastiano il 20 gennaro.

Digitized by Google

Festa della purificazione della Vergine, che si celebrava nella chiesa di *S.ª Maria la Pinta* (1) il 2 febbraio.

Festa e processione di S.ª Agata il 4 febbraio.

Processione per *la bolla della Santa Crociata*, che moveva dalla chiesa di S. Francesco d'Assisi, la domenica di settuagesima.

Durante la quaresima il Senato assisteva tutti i giorni nella Cattedrale alla predica, e prendeva parte alla *Cavalcata della Santa Inquisizione per la pubblicazione degli editti.*

Processione per il Monte di Pietà il lunedì Santo e messa alla Cattedrale, durante la quale si raccoglievano elemosine per la pia istituzione.

Vigilia e festa dell'Annunziazione di Maria Vergine, celebrata nella chiesa dell'Annunziata di fronte al convento di S.ª Cita (2).

Il giorno di Pasqua messa solenne e predica alla Cattedrale.

Festa e processione di S. Marco il 25 aprile.

(1) Sorgeva questa chiesa nel piano del Real Palazzo sino al 1648, nel qual anno venne demolita dopo i tumulti dell'Alesi per allargare la piazza. È ricordata sovente dai cronisti del tempo perchè vi si faceva una sacra rappresentazione detta volgarmente l'*Atto della Pinta*, ossia la creazione del mondo e l'incarnazione del Verbo. Il Senato per questa rappresentazione spendeva 10,000 scudi, e talora anche di più sino a 30,000

(2) In questa chiesa, oggi distrutta, venne ucciso Luca Squarcialupo il dì 8 settembre 1517. Nel suo luogo v'è adesso il Conservatorio di Musica, e il suo nome fu posto ad un'altra chiesetta esistente tuttora, la quale era separata dall'antica da un vasto chiostro, oggi sparito fra le moderne fabbriche.

Digitized by Google

La prima domenica di maggio processione dei padri Carmelitani " in honore d'una spina che tengono della Corona che fu messa in Capo a N. S. Gesù Cristo nel tempo della sua Santissima Passione „.

" Per le tre giornate delli Rogationi ordinati da santa chiesa, li quali sono il lunedì, martedì e mercordì precedenti alla festa dell'Ascentione di N. S., ogni anno la mattina si fanno processioni, alle quali è solito andarvi il Senato „.

" La mattina dell'Ascentione di N. S. Gesù Christo s' ha sempre costumato far nella Città due processioni, una dalli canonici e clero della chiesa Cattedrale, dalla quale suol uscire accompagnata dal Senato, l'altra dai canonici di S. Pietro del Real Palazzo, donde si parte accompagnata dal Reggitore, il quale per antica osservanza quella mattina suole portare alla sua parte destra il castellano di quel palazzo, nel piano del quale suol farsi quella antica cerimonia d'incontrarsi le dette due processioni „.

Nella seconda domenica di maggio, festa e processione " in memoria della traslatione del Corpo della gloriosa S.ª Christina „.

La mattina della Pasqua di Pentecoste messa solenne alla Cattedrale, e il dopopranzo vespri solenni nello spedale Grande, dove il giorno seguente dai rettori e dallo *spedaliere* si soleva celebrare una grande festa, alla quale interveniva, oltre il Senato, il vicerè.

L'ottava della Pentecoste festa della *Santissima Trinità*, che si celebrava nella chiesa omonima, posta nel piano del Real Palazzo, coll'intervento anche del vicerè.

Digitized by Google

Processione del Corpus Domini, nella quale " i giurati e talora anche il vicerè tenevano le aste del baldacchino, sotto cui l'arcivescovo portava la Custodia col Santissimo Sacramento „.

L'ottava del Corpus Domini altra processione, che moveva dalla Cappella Reale di S. Pietro.

Vigilia e festa di S.ª Cristina, il 23 e 24 luglio.

La vigilia dell'Assunzione processione dei *Cerei*, e il giorno della festa messa solenne alla Cattedrale.

Finalmente il 16 agosto processione di S. Rocco, che moveva dalla chiesa omonima alla Panneria.

A tutte queste feste si aggiungano, dopo il 1624, quelle di S.ª Rosalia, dichiarata protettrice della città dal Senato, che incominciò a spendere ingenti somme per la celebrazione delle nuove solennità, come lo provano i registri municipali.

Oltracciò, scrive il Bologna, " tutte le domeniche ed altri giorni festivi dell'anno, il Senato accompagnato dai suoi ufficiali, dai mazzieri e conestabili si reca al Real Palazzo per assistere con S. E. alla messa, che si suol celebrare nella Cappella Reggia di S. Pietro, si come anco in quella tutte le domeniche dell'Advento e nelle domeniche, mercordì e venerdì si sente la predica, et il Reggitore siede nel suo solio Regale et il Senato nel suo *banco* con spalliera alta al solito coverta di drappo ricamato e sgabello sotto i piedi alto un palmo et un terzo, il quale è posto nella nave della chiesa che viene alla sinistra di S. E. in fronte al pergamo appoggiato al choro che fa due sedie in maniera tale che quelle due sedie vengano incontro del Reggitore „.

Digitized by Google

" Quando il Senato, aggiunge il Bologna, se ne ritorna nella sua Corte in ogni domenica o festa solenne, forchè in quelle dell' Advento e quaresima, si troveranno sempre pronti nella detta Corte i sonatori delle trombe, dei pifferi e degli altri strumenti musicali della Città, i quali soneranno loro strumenti musicali nel comparire il Senato nella Piazza di detta Corte finchè il Pretore sia salito ad alto „.

***

Le descrizioni che il Bologna fa di queste feste non solo sono una viva pittura dei costumi del tempo; ma ci fanno anche conoscere altri privilegi del Senato, i quali, se ai nostri giorni ci sembrano inezie, allora erano di non poca importanza, e davano maggior lustro e dignità ai rappresentanti del Comune.

Ne trascriveremo alcune:

La prima festa che si celebrava, dopo l' entrata in carica dei nuovi magistrati municipali, era quella di S. Ninfa.

" Per memoria, scrive il Bologna, della sontuosissima entrata, che fece in Palermo ai 9 di settembre dell'anno settima indictione 1593, il sacro e venerando Capo della gloriosa Vergine e Martire S.ª Ninfa, nostra oriunda cittadina e protettrice, celebra il Senato ogni anno nella terza domenica del mese di settembre degna festa con solenne processione per la Città, si come anco duplice solennità ne celebra la nostra Cattedrale chiesa; et per essecutione di quanto a questa festività

Digitized by Google

s'appartiene, il Senato e Monsignor l'Arcivescovo, due o tre dì prima della festa, faranno promulgar il bando solito per mettersi in punto tal processione, che in quel giorno doppo il pranzo si suol fare, alla quale tutti i fratelli delle Religioni e confrati delle confraternità solite all'altre processioni siano obbligati d'intervenire.

Il Senato poi ordinerà al Conservatore et alli Capitani dei Bastioni della Città, che la sera della Vigilia della festa verso mezz' hora di notte facciano nei sudetti fortezi sparar buona quantità d'artiglieria, et alli mastri di mondizza, che per detto giorno della processione ben polita si trovi tutta la strada per la quale la reliquia della Santa haverà da passare con farci anco buttar acqua per ammozzar la polvere, et al Tesoriero della Città per dar ordine che faccia tener pronti quantità di torce di due rotoli l'una per mettersene venti la vigilia nel Vespro attorno alla Cassa della Santa reliquia, et altre tante il dì della festa per la messa solenne et per il Vespro, con haver cura di recuperar quei pezzi che avanzeranno di quelle della Vigilia. Perciochè quelli che avanzeranno del dì della festa restano per il Tesoriero della chiesa conforme sempre s'ha costumato, et anco per essecutione d'un atto fatto fra i Marammieri et il detto Tesoriero della chiesa negli atti di notar Giuseppe Morello, a 29 di ottobre 7.ª Ind.e 1593, il quale sta registrato nel libro delle cose notabili straordinarie nel f. 25 conservato dal mastro notaro del Senato; preparerà di più altri otto torchi di due rotoli per ognuno per servire in

Digitized by Google

detta processione per il Pretore e Giurati et il mastro Notaro, e tant'altri ancora di un rotolo e mezzo l'uno per quanto ufficiali si troveranno appresso del Senato in detta processione soliti di darsi, quali sono tutti l'ufficiali preheminenti, i Capitani e li Mazzieri d'esso Senato.

Hor dunque venuta la vigilia di questa solennità, ragunatisi nella Corte della Città tutti i Giurati col Pretore e tutti gli altri ufficiali preheminenti, verso le vent'hore cavalcherà il Senato togato a cavallo coi suoi Mazzieri e Conestabili d'innanti seguito dai suoi ufficiali preheminenti anderà da Monsignor l'Arcivescovo, il quale all'arrivo del Senato si troverà nelle scale del suo arcivescovato per calar giù nel cortile, dove aggiuntatosi insieme anderanno il Pretore alla sinistra del Prelato e i Giurati appresso, ai quali seguiranno gli altri ufficiali preheminenti, et arrivati alla Chiesa Maggiore e nella Cappella di S.ª Christina, dove anco sta collocata la cassa d'argento della sudetta S.ª Ninfa finchè sia compita la sua, che il Senato fa fabbricare all'incontro di quella, e fatto aprir le porte della Cappella, della quale una chiave della prima porta di legno tiene il Tesoriero canonico della chiesa, due altre chiavi della ferrata appresso a quella, una la tiene il Priore del Senato e l'altra il marammiere nobile della chiesa, ch'eligge il detto Senato, e due altre, una l'Arcivescovo et l'altra il Pretore del Tabernacolo marmoreo dove sta collocata l'arca d'argento con la santa reliquia dentro della sudetta Cappella di S.ª Christina, e faranno uscir fuori la cassa

Digitized by Google

di detta S.ª Ninfa, trovandosi quivi pronti i canonici e il clero che da loro sarà cantato (mentre si porta la cassa) l'inno *Iesu corona Virginum est*, e si farà collocar su il palco, che nel mezzo della nave della chiesa sarà posto con li torchi accesi d'una e l'altra parte, e quivi lasciata l'arca con la santa reliquia, anderanno tutti a sedere ai luoghi loro, cioè Monsignore alla sua sedia cattedrale et il Senato appresso a lui nelle prime e più eminenti sedie del choro, le quali saran coverte dalla parte di sopra, che fa spalliera, col drappo ricamato del Senato, il quale luogo il banditore, così in questo come in tutti gli altri giorni nei quali il Senato haverà da intervenire, terrà particular pensiero di farlo ornare, et appresso for del drappo sederanno i suoi ufficiali preheminenti, e nelle due prime sedie, sotto quelle che il Senato siede, al dritto del Pretore sederanno i due Capitani della Città, e sotto a questi nell'ultimo ordine delli banchi sedano i due Mazzieri e Conestabili d'esso Senato; e così ordinati staranno a sentir il Vespro solenne, il quale finito si anderà ad accompagnare il Prelato, e lasciatolo nel cortile del suo Arcivescovato se ne ritornerà il Senato nella sua Corte. Il medesimo ancora s'osserverà d'andar a pigliar Monsignore dal suo Arcivescovato e poi tornare a lasciarlo, tutte le volte che anderà il Senato nella Chiesa Maggiore che v'intervenga il Senato.

Così parimente ogni volta che accaderà andar il Senato in detta chiesa col Reggitore e l'Arcivescovo o senza loro siede sempre nel proprio luogo e nel medesimo modo, con tutti i suoi ufficiali e ministri su-

Digitized by Google

detti mentre che s'officierà nel choro, che quando nella nave di detta chiesa occorre officiarsi, come particolarmente in tempo di quadragesima, sempre siede nel suo bancho con spalliera ornata del suo drappo ricamato et in fronte al Reggitore.

Nell' istessa maniera che la vigilia anderà il Senato la mattina d'essa festa dal Reggitore, il quale uscendo dalla sua camera si metterà il Pretore alla sinistra di quello e li Giurati appresso con l'ordine loro, seguendo appresso gli altri ufficiali preheminenti del Senato, e i due suoi Mazzieri con le lor mazze in ispalla anderanno innanzi a quelli di S. E., et occorrendo venire il Capitano Giustiziere della Città anderà alla destra del Priore del Senato, et essendovi altri titolati di quel che anderà alla spalla di S. E. anderà ognuno di loro alla destra di ognuno delli Giurati, andando il primo titolato nel mezzo del Priore e del Capitano, e s'occorrerà, come bene ha soluto più volte accadere, che vi siano tanti titolati che sian più delli Giurati s'accomodiranno in due in tre e come meglio si potrà, andando i titolati nei più honorati luoghi secondo l' ordine di loro precedenze, così parimente s' osserverà nelle cavalcate, sebbene d'alcuni tempi a questa parte s'have osservato che il Capitano habbia andato il primo a far capo delle cavalcate, e così anco andandosi a piede.

E seguendo così ordinati nell' entrar della Chiesa Maggiore si soneranno le trombe, i pifferi e l' organi passando S. E. e tutti gli altri per sotto la santa reliquia, anderanno a sedere negli luoghi loro nel choro,

Digitized by Google

et all' hora uscirà la messa, la quale in questa mattina suol cantare il Ciantro della chiesa, et andando il Diacono accompagnato dal Mazziero Reale a dir l'introito al Reggitore, insieme seguirà il subdiacono accompagnato dal' Banditore della Città con la sua Mazza d'argento a dir anco lui la confessione al Senato si come parimente si farà nel dargli la pace, e finita la messa anderà il Senato ad accompagnar S. E. nel suo palazzo quando a cavallo o a piede se ne ritornerà, che quando se ne ritornerà in cocchio l' accompagnerà fino alla porta della chiesa, e se ne ritornerà lui accompagnato dai suoi ufficiali preheminenti nella sua Corte, osservandosi anco, come sempre s'è costumato et osservato, che quando il Senato accompagna il Reggitore a cavallo suol alla porta del suo fermarsi e licenziarlo senza che niuno smonti da cavallo; ma quando a piede ne vanno, il Senato sale insino alle sue Camere et ivi prende licenza.

Il Pretore e in suo mancamento il Priore cavalcherà togato prima che sia l'hora della Processione, che suol essere per ordinario verso le vent'hore, accompagnato da tre giudici della Città, dall'Archivario e dai Maestri Notari della Corte pretoriana, et anco d'alcuni Cavalieri, che esso Pretore haverà invitato, et il Banditore vestito di tela d' oro con la sua mazza d' argento e quattro Conestabili di damasco cremisino dinanzi, e anderà per la strada della processione in sino alla chiesa della Pinta, di dove suol haver principio detta processione, et ivi si fermerà così a cavallo e farà passare per ordine la Processione per dinanzi la porta

Digitized by Google

maggiore della Chiesa Cattedrale, e quando passerà l'ultima confraternita, il Pretore con tutti di sua comitiva, smontati da cavallo, scorreranno a piede per tutta la strada della processione, e data volta per quella tornerà a detta chiesa, dove fermatosi osserverà la venuta della Santa reliquia, la quale arrivata nella porta maggiore di detta chiesa, si metterà il Pretore appresso con il Senato nel suo luogo fin alla Cappella dove l'arca si reporrà, e quella fatta serrare se ne ritornerà nella sua Corte.

Il Priore in questa processione e così nelle altre è Capo del Senato, poichè il Pretore si trova impedito ad ordinarla (tenendo in quest' atto la giurisditione reale), e mancando il Pretore anderà il Priore ad ordinarla, et in tal caso sarà Capo del Senato il primo Giurato del Cassaro. Dopo il pranzo i Giurati e gli ufficiali preheminenti tutti si raguneranno, e come sarà hora di vespro, il Senato togato cavalcherà accompagnato dai detti suoi ufficiali preheminenti, andando innanzi l'altro mazziero vestito di tela d'oro e gli altri quattro Conestabili di damasco cremisino, per la strada di dove la processione haverà da passare, et arrivato all'Arcivescovato scavalcheranno tutti per accompagnar tutti monsignore l'Arcivescovo che si troverà a scender per le scale, e postisi insieme al modo solito anderanno nella Chiesa Maggiore, sederanno nei luoghi loro e sentiranno il vespro solenne, il quale finito, dopo che haverà di nuovo accompagnato il Prelato fin nel Cortile del suo Arcivescovato, tornerà il Senato a trattenersi nelle stanze del Tesauro della

Digitized by Google

chiesa mentre la processione passerà, nel fin della quale anderà la Cassa con la Santa reliquia col suo baldacchino sopra, le cui aste saran portate dai maestri di piazza della Città, innanzi al quale anderanno i sonatori delle trombe, dei pifferi, e gli altri musici della Città sonando a vicenda per tutta la strada, et appresso l'Arca seguirà il Senato coi mazzieri e conestabili d'innanzi, seguito dai suoi ufficiali preheminenti tutti con i loro torchi accesi in mano.

Ha soluto alle volte per sua devotione andar il Reggitore a questa processione; or quando questo occorrerà, si darà ordine che come quella sia alla cantonera dell' Arcivescovato si farà scorrer in sino al Palazzo Reale, da dove S. E. è stato solito mettersi appresso alla Santa reliquia con la torcia accesa in mano, la quale gli sarà stata fatta prima preparare dal Senato, e quivi mettersi il Priore alla sua sinistra, seguendo appresso gli altri giurati et gli ufficiali preheminenti al solito, poichè il Pretore anderà scorrendo la strada della processione dal Palazzo per dinnanzi la chiesa di S. Crispino si ridurrà nella Chiesa Maggiore, dove arrivata che sia alla porta, essendovi il Reggitore, si metterà il Pretore alla sua sinistra, tirandosi a dietro il Priore con gli altri Giurati, e non vi essendo si metterà con il Senato al suo luogo come sopra s'è detto, e cantando i canonici e il coro il medesimo inno che all'uscir si cantò, entreranno la Cassa con la Santa reliquia dentro la Cappella, la quale fatta serrare, il Senato accompagnerà S. E. nel suo Palazzo, e lui se ne ritornerà nella sua Corte „.

Digitized by Google

***

Lo stesso cerimoniale si osservava in tutte le altre feste e processioni; aggiungeremo soltanto qualche cosa particolare ad alcune di esse.

La processione dei santi Fabiano e Sebastiano, per esempio, era resa più solenne per l'intervento della *Congregazione dei Cavalieri.* Fu questa Congregazione fondata a' 6 di ottobre 1566 dal vicerè Garzia di Toledo, " affine, scrive il Villabianca (1), di esercitarvi la gioventù nobile la coltura non solo delle Belle Lettere, che appartiene più d'ogni altro al ceto nobile, consistente nelle lezioni la mattina delle facoltà di matematica, geografia o nautica, ma anche nel maneggio di cavalli il dopopranzo „. Doveano questi giovani cavalieri tenersi pronti ad accorrere armati in difesa della città, accompagnato ciascuno da un paggio parimente armato. L'impresa della Congregrazione era il Ponte dell'Ammiraglio sul fiume Oreto col motto *Ipsa suos*, " con cui facea intendere, nota il Villabianca, che Palermo avea dei suoi Orazi conforme ebbe Roma in difender la patria sul Ponte Sublicio del Tevere „ (2). Il Senato aiutò non poco la novella istituzione, assegnandole scudi 500 l'anno sul patrimonio della Città,

(1) *Delle antiche processioni sacre e profane solite celebrarsi nella città di Palermo.* Ms. della Biblioteca Comunale segnato Qq. E. 88. n. 13; tom. XI degli *Opuscoli citati.*
(2) *Ms. cit.*

Digitized by Google

coi quali essa prese a pigione il palazzo di *Aiutami Cristo*, dove risedette fino al 1620 (1).

Andarono ad abitare i cavalieri in questo palazzo il 18 gennaro 1657, e fecero in quell'occasione una solenne cavalcata. Il 20 dello stesso mese, giorno di S. Sebastiano, che la Congregazione scelse a suo protettore, fu benedetto lo stendardo dell'Accademia, e allora per la prima volta i cavalieri armati in armi bianche presero parte con torce accese in mano alla processione di quel santo. Nel 1568 fu fatto lo statuto della società, che venne approvato dal Senato e confermato dal vicerè. Governavano la detta Congregazione un *generale*, un *consigliere* e un *alfiere*, i quali solevano prender possesso della carica con gran solennità. La cerimonia è così descritta dal Bologna: " Or dunque dopo fatta l'eletione del nuovo generale e dei consiglieri, appuntato il giorno per dar loro il possesso, il Senato darà ordine che si adornino con mortella le finestre della sala della Corte, e che per il suolo delle scale di quella se ne sparga alcuna parte, nella quale sala di una e di un'altra parte saranno accomodati da quaranta sedie, e nel mezzo all' incontro del *Talamo* del

(1) " In quest'anno, scrive il Villabianca (*ms. cit.*), o sia per aver scemato ella dal suo primiero fervore, o sia perchè li padroni del Palazzo non gliene vollero accordare più il luogo, il Senato voglioso del di lei mantenimento e continuazione, che era alla patria ornamento e sostegno, deliberò fabbricarle di pianta una nobile casa affaccio il Pretorio dalla parte della Martorana ". In questa casa, quando cessò d'esistere la detta Accademia, cioè l'anno 1636, risedettero i giudici della Città, poscia essa divenne ufficio postale e al presente è sede della R. Accademia di Scienze Mediche.

Digitized by Google

Senato tre altre sedie di velluto per sedervi i detti generale e consiglieri, et anco che stiano in ordine trenta *mascoli* (ossia mortaletti) per spararli all'hora del Possesso.

Verso le ventun hora del giorno assignato si raguneranno tutti i giurati nella Corte col Pretore, il quale essendo avvisato che la Congregatione sta salendo le scale sen'anderà togato coi suoi Mazzieri innanzi vestiti di tela d'oro a sedere ad alto del suo *Talamo*, il quale sarà nel modo solito coi suoi drappi ricamati d'oro et i tappeti, e come vederà entrar il generale e i consiglieri per la porta della sala s' ergerà in piede il Senato, e salutandosi l'un l'altro, mentre si stavan sonando le trombe, i pifferi e gli altri strumenti musicali haveranno sonato prima nell' uscir delle sue camere il Senato per salire nel *Talamo*, e poi nell'entrar della Congregatione nella sala, si porranno tutti a sedere, cioè il Senato nel suo *Talamo* dove stava, il generale e i consiglieri alle tre sedie d'una e l'altra parte, e cesserà il sono degli strumenti, et il generale dopo d'haver di nuovo salutato suol dire alcune parole affettuose, che consisteranno in offerirsi e fargli a sapere l'eletione fatta di lui e dei suoi consiglieri, affinchè sappia il Senato a cui nell'occurrenza del servitio della Città doverà comandare, per lo che egli con tutta la Congregatione s'offerisce a servirla puntualmente in ciò che nelle occasioni se gli rapresenterà, et altre cose simili che gli parerà dire sopra ciò e salutando di nuovo tacerà, et il Pretore resole il saluto risponderà che si rallegra molto il Senato dell'eletione

Digitized by Google

fatta in persone così principali e meritevoli, e gli gradisce molto le proferte fattegli ringraziando loro della buona voluntà con che s' offeriscono, e che nell'occasione si valerà il Senato della Congregatione come figlia amorevole della Città della quale ha fatto e fa gran capitale, e che di lei sarà sempre protettore come per l'addietro ha fatto, e qui sparandosi i *mascoli* et ergendosi tutti scenderanno il Pretore e i Giurati dal *Talamo*, e postisi insieme con i detti generale e consiglieri scenderanno a basso e cavalcando anderanno per strada, tutta la Congregatione innanzi, per ultimo il generale nel mezzo del Pretore e del Priore, e i due consiglieri appresso alla destra dei due primi Giurati, et arriveranno verso il Palazzo Reale, portando il Senato i suoi due mazzieri dinanzi con le mazze d' argento dorate in su le spalle vestiti di teta d' oro e i conestabili di damasco cremisino, andando innanzi i sonatori delle trombe e tamburi vestiti essi e i loro cavalli di drappo rosso coll'armi della Città ricamati, e quei dei pifferi et altri strumenti dinanzi al Senato sonando tutti vicendevolmente, et arrivati saliranno il Senato e la Congregatione ad alto da S. E., a cui, fatta riverenza, il generale faragli sapere la sua e dei consiglieri l'eletione et il possesso havuto dal Senato ed offrirgli la Congregatione in servitio di Sua Maestà Catholica e di S. E., e per ultimo presa licenza anderanno di nuovo a cavalcare nel medesimo modo, e data volta per la Città, lasciati il generale e i consiglieri nella casa della Congregatione, tutti i cavalieri anderanno ad accompagnar il Senato nella sua Corte „.

Digitized by Google

***

La festa più solenne che si celebrava in Palermo, prima che S. Rosalia venisse eletta nel 1625 protettrice della città, era quella in memoria della traslazione del corpo di S.ª Cristina (1). Oltre alle solite funzioni in chiesa e alla processione, si faceva in questa occasione una fiera, che dapprima durava tre giorni (2), e poscia, a richiesta del Senato, Carlo V. nel 1520 la concesse per 15 giorni continui (3). Alcuni giorni innanzi della festa, il Senato mandava fuori un bando, col quale invitava le maestranze della città a prender parte alla fiera, che si soleva fare nella piazza della Cattedrale, dove si costruivano di legno un gran numero di botteghe pei venditori con tegole e pavimenti. Gl'introiti per l'affitto e costruzione di queste baracche erano destinate alle fabbriche della Cattedrale. Nel tempo di questa fiera le merci, che si portavano in città per mettersi in vendita, erano franche ed immuni da qualunque gabella. La vigilia della festa, giorno in cui principiava la fiera, veniva issata in una asta, posta in cima ad un campanile della Cattedrale, la bandiera del re. Da quel momento tutte le navi che approdavano alla città sbarcavano le mercanzie libe-

(1) V. *Palermo e Santa Cristina*, *Memorie e Documenti* pel sac. Luigi Boglino, Palermo, tip. delle Letture Domenicali 1882.
(2) Cap. 129 Reg. Ferdin.
(3) Cap. 276 Reg. Car. I. Imperat.

Digitized by Google

ramente per portarle al mercato. Solo il Senato nel luogo destinato alla fiera per antico privilegio esercitava piena giurisdizione, sia nelle questioni che poteano a caso insorgere tra i mercanti e i compratori, sia contro chiunque si fosse attentato di turbare l'ordine pubblico (1). E per il buon andamento di questa fiera destinava nove persone, delle quali due ne eleggeva il pretore, una ognuno dei giurati, ed una il maestro notaro del Senato. Questi deputati erano detti *mastri di fiera*, e portavano un bastone alto dieci palmi di color giallo e rosso, con l'emblema della città d'una parte, e quello di chi li aveva eletto dall'altra.

" D'alcuni anni a questa parte, aggiunge il Bologna, per maggior solennità di questa fiera a gloria di Dio et onor della Santa, a richiesta del Senato e Reggitori, han concesso un *guidatico generale* (ossia un salvacondotto), che per tutti li quindici giorni che dura la detta fiera nissuno sia molestato di persona per qualunque debito privileggiato che dovesse, ancorchè fosse alla Regia Corte o alla Città, come si vede per un atto fatto d'ordine del Marchese di Vigliena a 30 di aprile l'anno 1610, registrato nello officio dei giurati nel libro dell'atti a f. 189, e per un altro del Duca d'Ossuna, ch'oggidì felice governa, a 30 di aprile dell'anno presente 1612, registrato a f. 302 (2).

(1) Scrive in proposito il Bologna: " Et in fatti successe a me che essendo giurato l'anno 5ª Ind.ᵉ 1607, me portarono dinanzi preso in fragante in una rissa in fiera Antonio Grasso fiorentino, lo quale mandai carcerato per la pena della fraganza, malgrado don Francesco Coriglia, all'hora Capitano della Giustizia della Città, pretendesse spettare a lui tal fraganza ".

(2) Questa fiera si continuò a fare, sempre nella piazza della

Digitized by Google

***

Termineremo questo paragrafo delle feste religiose colla descrizione della così detta processione dei *Cerei*, che si soleva fare la vigilia dell' Assunta. Di essa il Villabianca (1) ci dà le seguenti notizie : " Nasce ella da due fatti. Pel primo rivolgesi alla devozione, che li furuno Re di Sicilia degli Augusti Lignaggi Svevi ed Aragonesi portarono costantemente al Sacro Santo mistero della Mariana assuntione, facendo offerta alla di lei Chiesa, ch' è la presente nostra Cattedrale, di larga somma di denaro in contanti, e di quantità di cera per la luminaria. Segnalossi però sopra tutti il Re Martino in questo culto, perchè, essendo egli giunto nella Città di Trapani felicemente per grazia di Maria Santissima il dì 14 agosto 1392, volle per voto fissare in regno tale annuo tributo alla Vergine onorandola con onze 200 nelle sue segrezie della Città felice, datone l'ordine ad Ubertino la Grua segreto allora di Palermo. Non vi è stato finora alcuno dei Regnanti di lui successori che l'abbia negato, ed è al presente tanto in osservanza tal regia rendita della *Maramma* del Duomo, quanto che il Regio Segreto di Palermo in

Cattedrale, sino al 1820; in quell'anno Ferdinando I, avendo con suo decreto (n. 1878) abolito le franchigie dei diritti doganali d'importazione dall'estero, dritti che sino allora si erano goduti nel tempo delle fiere da vari comuni, venne meno il grandioso mercato di Santa Cristina.

(1) *Ms. citato.*

Digitized by Google

questo giorno del 15 agosto vi fa funzione assieme col Senato al posto dell'Arcivescovato sedendo alla destra del Magistrato, sebbene in *Banco* diviso e con la spalliera a muro più bassa di quella del Senato. Le due aquile dorate che vi stanno ai lati sono le Insegne della Dogana. Spinto quindi da esempio così glorioso il Popolo Palermitano, a persuasione di Fra' Niccolò di Girgenti Arcivescovo della Città, si invogliò di far lo stesso culto dei devoti Sovrani nel 1384, obbligandosi ognuno dei singoli con voto a portare ogni anno, e nel dì suo festivo del 15 agosto, alla Madonna la decima parte che potea contegiare dalla sua rendita, o dalla Mercede dei suoi lavori, essendo artigiano. E con tal denaro si fabbricò ogni ceto dei cittadini la sua *Baretta* colla divisa del suo ordine o della sua arte, e col Santo in cima suo tutelare; e perchè l'immagine e figura del Santo fu fatta allora di cera, perciò detta macchina fu appellata *Cereo.* L'unione quindi di queste *Barette*, che ordinatamente andarono ad offerirsi alla Chiesa la prima volta, venne a formare la tanto grata processione dei *Cerei*, che or si festeggia in questa Metropoli „.

Ecco la descrizione che ne fa il Bologna: " La vigilia dell' Assuntione della gloriosa madre di Christo Maria Vergine nostra potentissima protettrice sul tardi si fa ogni anno la processione delli Cerei, la quale suol uscire dalla chiesa dell'Annunziata vicino alla porta di S. Giorgio e va alla Cattedrale, alla qual Processione vanno i fratelli delle Religioni della Città et i canonici et il clero come nell'altre processioni; v' in-

Digitized by Google

tervengono ancora tutte le mastranze di qualsivoglia arte che nella città vi siano, e nella processione ogni mastranza farà portare una bara ben adornata coi segni della sua arte (1), e ciascuno artigiano suol portare la sua torcia accesa in mano (2).

Il Pretore suol a questa processione andar togato, accompagnato dai giudici e l'Archivario della Città, col Banditore vestito di tela d'oro e quattro Conestabili di cremisino dinanzi, e se ne va alla chiesa della Nunziata a far che ognuno vadi al suo luogo conforme al Ruolo della Città (3), e poi scorrendo per la strada della Processione per trovarsi pronto al rimedio di quel che potrebbe occorrere, et quando non ha voluto andarvi ha soluto mandarvi uno o tutti li giudici e l'archivario per ordinar la processione et assignari i luoghi a ciascuna mastranza, mandando innanzi i detti giudici il

(1) Facevano a gara a portare la più bella macchina, ricca di candele, di torce, di mazzi di fiori, fra i quali troneggiava l'immagine del santo. Tutto il paradiso si dava convegno dinanzi alla chiesa dell'Annunziata: S. Francesco, S. Pasquale, S. Antonio di Padova, i Santi Cosmo e Damiano, Santa Zita, S. Giuseppe, Santa Caterina, S. Domenico, la Madonna degli Spagnuoli, il Crocifisso dei Cappuccini, grandissimo e spaventevole, l'*Hecce Homo* degli Scalzi della Misericordia, S. Francesco di Paola, S. Paolino, S. Giorgio a cavallo colla lancia in pugno e il drago terribile sotto le zampe del cavallo, insomma tutti i santi del Calendario.

(2) Facevano anche a gara a portare le torce più grosse; e ce n'erano di così grandi che bisognava reggerle a due mani.

(3) Ogni confraternita e maestranza avea nella processione il suo posto, secondo il proprio diritto; perchè c'era anche un diritto in questo, e bisognava rispettare i gradi di nobiltà religiosa.

Digitized by Google

Banditore e li Conestabili come suol farsi nell'altre processioni.

Dall' altra parte il Senato all' hora conveniente cavalcherà togato coll'altro Mazziere vestito di tela d'oro e quattro altri conestabili di cremisino, accompagnato dai suoi ufficiali preheminenti, e se n' andrà per la strada della processione alla Chiesa Maggiore, et ivi sentirà il vespro solenne, et occorrendo di volervi intervenire il Prelato, anderà prima ad accompagnarlo in chiesa si come occorse quest' anno presente che l'Ill.mo signor Cardinale Doria v' intervenne, e finito il vespro, lasciato Monsignor nel suo arcivescovato, suol il Senato ritirarsi nelle stanze del Tesauro della chiesa finchè cominci a caminar la processione, et allora va il Senato fuor della chiesa, perciocchè alla cantonera dell'arcivescovato sopra un talamo, alto di terra da dodici palmi, sarà locato il suo banco ornato del suo drappo ricamato, et ivi sederà per veder passare la detta processione, et appresso il detto banco del Senato alla man destra appunto nella cantonera vi sarà un altro banco locato un palmo più basso di quello del Senato, dove sederà il Secreto della Dohana Reale di questa Città coi suoi ufficiali, sedendo il Secreto l' ultimo in detto banco, che sarà il più vicino al Pretore o Priore del Senato, con spatio però competente tra l'uno e l'altro banco da due palmi, tutto ciò per parere alcuno grado di differenza tra il Senato e il Secreto, poichè d'alcuni anni a questa parte è stato solito locarsi a questo modo essendo che altrimente per l' adietro si costumáva, perchè solea il

Digitized by Google

Senato sedere nel proprio modo così alto come hora siede, il Secreto coi suoi ufficiali della dohana sedevano sulle sedie in terra, e di mano in mano per cortesia del Senato se l'ha permesso quasi parità di luogo, si come da cittadini antichi e degni se ne ha havuto relatione, et in particolare da Demitre di Perino homo assai integro e virtuoso, il quale è stato banditore della Città d'anni sessanta, come fu anche suo padre mentre visse. Or qui stando il Senato a veder passare la processione, nel passare delle bare dei Cerei, quando ciascuna d'esse sarà innanzi al Senato, conforme all'antica consuetudine, sarà fatta fermare per torre da ognuna di quelle una cosetta, che ogni mastranza suol dare per *strina* (strenna o regalo) al banditore della Città, il quale per quest'effetto suol trovarsi presente a cavallo dinanzi al talamo del Senato, et per ultimo passando il Cereo della Dohana Reale scenderà il Senato, et all'hora sarà data una torcia accesa al Pretore se vi si troverà tornato d'haver dato volta per la strada della processione, et un'altra ad ognuno delli giurati, che gli sogliono mandare i marammieri della chiesa Cattedrale, e con quelle accese nelle mani seguendo il detto Cereo Reale se ne anderanno in chiesa, et insieme col Senato v'anderà il Secreto alla destra del Pretore, come per uso antico s'è costumato, e dopo d'aversi adorati all'altar Maggiore e restituito le torce al ministro della Maramma della Chiesa (che quivi perciò si troverà presente), il Senato data licenza al Secreto se ne ritornerà nella Corte.

***

Digitized by Google

Solea il Senato, massime in Carnevale, " *per contento et allegrezza dei suoi cittadini far qualche giostra ò rappresentar alcuna tragedia spirituale o Comedia* (1) *o altra festa publica* ", e in queste occasioni era grande l'autorità che esso godeva. " Si accaderà, scrive il Bologna, farsi giostra o altra festa nel piano della Marina o in quel del Palazzo Reale, dove è stato solito di farsi, darà ordine il Senato ad alcuni mastri di legname che faccino al solito luogo lo Arringo per la giostra e d'una e d'un'altra parte i *Catafalchi*, et nel mezzo appunto alla parte destra uno più grande

(1) Oltre l'*Atto della Pinta*, del quale abbiamo parlato, il Senato faceva rappresentare con gran pompa e dispendio gli atti del martirio di taluni santi, così abbiamo notizia delle tragedie di Santa Caterina, di Santa Barbara, di Santa Cecilia e di Santa Cristina. Nella Biblioteca Comunale trovasi una copia di una *Rappresentazione del martirio di Santa Cristina*, composta da Don Gaspare Licco e stampata in Palermo nel 1584, nella quale leggiamo la seguente nota: *Fu rappresentata in Palermo nel coliseo de la città* (cioè nel locale dell'antico monastero dei padri olivetani allo Spasimo), *a spese dell'Università, nell'anno 1583, a dì 25 luglio, a la presenza dell'illustrissimo et eccellentissimo sig. Marco Antonio Colonna, vicerè nel regno di Sicilia, e dell'illustrissima et eccellentissima signora Felice Colonna Orsini.* Dal 1583 in poi si costumò ogni anno di rappresentare questa tragedia il giorno della festività della santa, come agevolmente può riscontrarsi nei volumi di tesoreria e raziocinio presso l'archivio comunale. Nè solo, ma tal rappresentazione si faceva eziandio in altre occorrenze, come p. e. nei giorni del Carnevale. Di fatti in un manoscritto di Giovan Battista La Rosa, pubblicato dal Di Marzo (vol. II della *Biblioteca Storica e Letteraria*, pag. 259), leggiamo il seguente brano: " Il sabato, poi, che foro li 20 (febbraro 1621), si fece rappresentare dal Senato la tragedia di S. Cristina al Spasimo, luogo solito con la presenza del . . . . . vicerè, viceregina Senato consiglio e nazioni ". V. la citata opera del sac. Luigi Boglino, *Palermo e Santa Cristina*, pag. 132-133.

Digitized by Google

et eminente di tutti gli altri per il Reggitore et il suo Consiglio et i titolati, et in mezzo di quelli della sinistra all'incontro di quello di S. E., un altro se ne farà pur grande, ma alquanto più basso di quel di S. E., ma più alto di tutti gli altri, per l'istesso Senato et i suoi ufficiali preheminenti „. Il Senato avea fatto i *Capitoli e le ordinationi d'osservarsi nelle Giostre così ordinarie come di passo o di partita* (1), ed esso eleggeva i giudici e i *Maestri di Campo* delle dette giostre. Ogni cavaliere poi, entrato nella lizza con la *visiera calata e la lancia in mano*, andava prima a salutare il vicerè e poi il Senato, al quale dovea chiedere il permesso di poter giostrare, “ il che, soggiunge il Bologna, a nessun cavaliere è permesso di poter fare senza questa licenza del Senato „. Finita la giostra, il Senato coi giudici proclamava i vincitori; poscia con la solita pompa accompagnava il cavaliere che aveva avuto il primo premio a casa, “ et ivi lasciatolo se ne ritornerà il Senato, accompagnato dalla Congregatione dei Cavalieri, nella sua Corte „.

(1) Furono stampati in Palermo il 1608.

Digitized by Google

CONCLUSIONE.

Da quanto si è detto, possiamo concludere, col La Lumia, che il Comune di Palermo, riproducendo in minori dimensioni lo Stato, avea qual potere deliberante il pubblico consiglio, qual potere esecutivo il Senato, e qual potere giudiziario la Corte Pretoriana. E, appunto come uno Stato, il Comune teneva un agente a Roma e un altro a Madrid per curare e difendere i suoi interessi.

Il pretore e i giurati poi, tranne l'obbligo di informare il vicerè dei negozi della città, del resto amministravano il Comune indipendenti, ed avevano ampie facoltà di punire i trasgressori dei bandi e delle ordinazioni municipali. Oltracciò il Senato, in certi casi, esercitava anche giurisdizione criminale; così, scrive il Bologna, " se alcuno commette furto nei magazzini delle vettovaglie e delle armi della Città o nella Tavola, suole il Vicerè delegare e dar potestà al Senato di procedere contro quello ex abrutto dispensativo modo ad actione di termini straordinarii et assentenza diffinitiva in sino alla morte naturale, inclusive con la consulta e voto d' uno delli giudici della città si come più volte ha successo, et in particolare nell'anno presente contro certi delinquenti che commisero furto nelli granai della città,

Digitized by Google

li quali con la delegatione viceregia il Senato dispensò e diede la corda. Hor dunque ciò accadendo, quando il Senato anderà a riferir la causa a S. E., il Pretore o in suo mancamento il Priore preporrà il primo e poi farà seguir la referenda e voto al consultore, e quando s'anderà a dar la corda al delinquente nella tortura sederanno sempre per ordine di loro precedenza il Pretore e giurati prima, et appresso a loro il consultore, e mentre il delinquente si starà legando alla corda, il Pretore o in sua mancanza il Priore sarà il primo a domandarli se vuole dire la verità, e dopo il consultore quest' ufficio farà; anco il fiscale potrà seguire a fare il medesimo, e di questa maniera s' è osservato di fare „.

Esercitava pure il Senato giurisdizione criminale durante la fiera di S.ª Cristina, come si è detto nel capitolo precedente.

Lo stesso Bologna nota ancora altri privilegi del Senato, i quali, se ai nostri giorni ci sembrano poco importanti, in quell'epoca però, che si teneva molto dei segni e delle cerimonie esteriori, corrispondevano alla larghezza di attribuzioni e di diritti, che avevano i rappresentanti della città principale dell' isola.

“ Il Senato, scrive egli, precede a tutti gli altri officiali ancorchè maggiori e perpetui nel andar con S. E. nelle publiche cavalcate et in ogni occorrenza o a cavallo o a piedi, ancorchè vi siano più titolati et officiali preheminenti e perpetui, poichè in ogni caso il Pretore o in suo mancamento il Priore alla sinistra del Vicerè ne va, e questo è sempre il suo luogo. Nella chiesa Cattedrale in presenza del Reggitore siede vicino

Digitized by Google

allato del Prelato col suo panno di seta ricamato alle spalle, non vi sedendo con tal honoranza nè principe nè officiale alcuno qnantunque supremo; di più quando si celebra Messa solenne va al Vicerè il Diacono et al Pretore il subdiacono dell'istessa messa a dirli l'introito e poi a dirli la pace, andando ai titolati et all'altri officiali dei maggiori e perpetui del Regno un semplice accolito „.

“ Neí Parlamenti tutti i Principi seggono su banchi rasi, il Senato con banco e spalliera coverta con panno di seta ricamato, e così parimente in ogni altra publica occorrenza spirituale siede sempre di fronte al Vicerè al suo banco con spalliera ornata come sopra „.

“ Dovendo il Senato andare ad accompagnare la Signora Viceregina che venisse di fuori a cavallo, et essendovi titolato che li facesse compagnia, vedasi che la Signora Viceregina sia posta a cavallo di tutto riguardo in modo che miri l'uno e l'altro lato, e quando non vi fosse altro che vi andasse al lato che il Pretore, facciasi che cavalchi in maniera che la sua faccia miri quella del Pretore, e perchè altrimente non converrebbe intervenirvi il Senato essendosi così osservato, perchè, come si sa, una volta havendosi una Signora Viceregina trovato a cavallo di maniera mirava il titolato che dovea accompagnarla, il Pretore la fece avvertire a doversi accomodare di tutto riguardo, et quella non havendo voluto accomodarsi fu forzato il Senato prender licenza ed andarsene, et si come all'hora s'intese ciò haver proceduto perchè la Signora Viceregina non fu prima fatta consapevole di tale osservanza e perciò havendosi trovata a quel modo posta

Digitized by Google

a cavallo non le parsi di rimoversi, hor questo dunque occorrendo simil occasione sarà bene concertarsi (prima d'andare ad incontrarla) come deverà accompagnarla, per non si trovar presente a quel fatto et esser forzato di venire a tal atto di risentimento o scortesia. Il simile accorgimento tanto più e maggiormente deverassi havere volendo il Senato andare ad accompagnare altra Signora Dama di qualità, della quale fosse richiesto di doverla incontrare come altre volte ha soluto farsi „.

“ Essendo come altre volte have occorso che il Senato sia invitato a cena da qualche gran Principe, suole andarci con che non sia per sedere a tavola dove il Principe che invita venga a sedere sotto tosello, e che ogni cosa del servizio della cena sia per la para, come sono le sedie, le salviette, le sottocoppe, cocchiare, forchine et ogn' altra cosa, sedendo li giurati per ordine della lor precedenza, perchè essendo il Senato favorito nell'invito non converrà d'esser trattato meno del Principe che inviterà, che saria più cosa saria ricever disgusto che esser favorito, e saria meglio a non andarvi „.

Grande poi era l' autorità del pretore; egli, come capo del Senato, soprintendeva all'annona, alla sanità del paese, a tuttí gli stabilimenti di utilità e di carità cittadina; aveva in una parola la suprema rappresentanza del Comune.

Riassumendo tutti i suoi diritti e le sue prerogative, egli era:

Capo di tutte le Deputazioni, che si riunivano nella sua Corte e sotto la sua presidenza.

Digitized by Google

Maestro Portolano della Città con ampi poteri e il mero e misto imperio sugli ufficiali e ministri del Caricatore.

Console Maggiore delle maestranze, col diritto di presedere all'elezione dei consoli e dei consiglieri, e colla facoltà di decidere e comporre le quistioni tra i mercanti e gli artigiani.

Protomedico della città; eleggeva perciò un *Consultore medico-fisico*, e dava facoltà e licenza di poter medicare ai medici-fisici ed ai chirurgi. " E li dottorati in Filosofia e Chirurgia, non ponno medicare senza tener prima conclusione nella sua presenza e del suo Consultore, con farci atto di approbatione; al quale egli suole rimettere li negotii concernenti alli Medici Mammani, Spetiali, Droghieri, Confettieri ed altri che operano e vendono robbe Medicinali e di Droghe „ (1).

Comandante delle milizie cittadine a piè ed a cavallo, e generale delle truppe spagnuole nell'assenza del vicerè.

Deputato perpetuo del Regno e Capo del Braccio demaniale nel Parlamento. Aveva facoltà di conferire insieme col Senato il diritto di cittadinanza agli stranieri domiciliati a Palermo, " il quale Privilegio, aggiunge l'Auria, va sottoscritto dal Pretore e dalli tre Giudici Pretoriani, e li sei Giudici Idioti „ (2).

(1) Auria, *Cron. dei Vicerè*, p. 242 e seg. Dice a questo proposito il Bologna: " Il Pretore è mastro Portulano e Protomedico di essa città, ed a queste due cariche elegge il Consultore a suo voto con tutto che vi siano il mastro Portulano e Protomedico del Regno, i quali non tengono giurisdizione alcuna nella città e suoi territorii „.

(2) *Op. cit.*, pag. 249.

Digitized by Google

Concedeva anche insieme coi giudici il *guidatico*, ossia salvacondotto, ai banditi, " con tutto che, nota l'Auria, questa sia giurisditione che appartiene solo al Prencipe „ (1).

Aveva il titolo di Consigliere di Sua Maestà, come stava scritto nella sua patente reale, e inoltre il re Filippo III, con decreto del 10 novembre 1636, gli accordò il titolo di *Illustre*, mentre i giurati erano ornati di quello meno onorevole di *Spettabile* (2).

Finalmente, se moriva il capitano di giustizia, si portava a lui la verga, distintivo di quella carica, ed assumeva le funzioni di capitano (3).

(1) *Op. cit.*, pag. 250.

(2) *Pragmaticarum*, tom. II, f. 521. Nel 1722 il pretore e i giurati di Palermo furono fatti Grandi di Spagna, il che è attestato dalla seguente lettera, che trascriviamo da un ms. della Bibl. Com., segn. 2 Qq F. 156.

" All'Excelentisimo Señor, Pretor, y Senado de la Ciudad de Palermo, Guarde Dios muchos años. — Palermo.

" Excelentisimo Señor,

" Su Magestad en demostrazion de la gratitud que le merezen los servicios que le tiene prestandos esse Reyno, y la fidelidad, que han ostentado azia Su Cesaria Real Persona los Vasallos, que le componen, se ha dignado condecorar à esse Senado de Palermo con la dignidad de Grande de España, confiando, que la concesion de esta gracia será estimulo que les empeñe à hazerles benemeritos de las mayores, a que Su Cesarea Clemencia està dispuesta a dispensarles; lo que paso à inteligencia de V. E. de Su Real orden, y à este tiempo le doi la enorabuena manifestando mi deseo de servir à V. E. en repetidas ocasiones de igual satisfacion.

" Dios guarde à V. E. muchos años.

" Viena y agosto 15 de 1722.

" *El Marques de Rialp* „.

(3) *Et si forte decesserit Iustitiarius memoratus ad Praetorem Civitatis ipsius devolvatur iurisdictio similis ordinati praedicti.* AURIA, *loc. cit.*

Digitized by Google

Tanta estensione di locali privilegi, questa larga municipale esistenza, destò l' ammirazione di un intelligente osservatore, il conte Maiolino Bisaccioni da Ferrara, il quale, venuto nell' isola al seguito del vicerè duca di Alburquerque, descrivendo questi ordinamenti, così concluse: " Questo è il governo della città proprio, in cui ha minima parte nè s' ingerisce il re nè i suoi ministri, ma lasciasi a Palermo una certa forma di repubblica „ (1). E sebbene maggiori fossero le franchigie e i privilegi di Messina, tuttavia i ricordi della gloria e grandezza passata, l'affluenza dei principali signori attirati da feste, da pompe, da continui spettacoli, una più diffusa cultura, la residenza dei vicerè e dei supremi magistrati del Regno contribuivano a serbare alla città di Palermo una importanza incontestata su tutto il resto dell' isola, da farne la mente ed il cuore della Sicilia, " il centro, diceva un buon secentista oriundo di Spagna, per cui si gira la suprema sfera del piccol Mondo Sicano „ (2).

(1) *Historia delle Guerre Civili di questi ultimi tempi.* Bologna per Carlo Zanero, 1653, f. 361.
(2) Masbel, *op. cit.*

Fine.

Digitized by Google

INDICE

Fonti . . . . Pag. 3

Introduzione. Stato della Sicilia sotto il dominio spagnuolo—Vicerè—Parlamento e Deputazione del Regno—Magistrati locali, la Magna Curia, il Concistoro, corruzione dei magistrati e barbari sistemi di procedura — Diminuzione del patrimonio reale, ufficiali di amministrazione economica e la Magna Curia dei conti. . . . . „ 7

Cap. I. I Comuni siciliani sotto il dominio spagnuolo—Difficoltà di determinare l'epoca della loro istituzione — Ordinamenti municipali sanciti dall' imperatore Federico II e dal re Federico III d'Aragona—Elevamento a maggior dignità dei Comuni delle principali città dell'isola nel secolo XV. . . . . „ 31

Cap. II. Elezione dei Magistrati municipali . . . . „ 67

Cap. III. Condizione dei Comuni siciliani nei secoli XVI e XVII—Reggimento municipale di Palermo in quest'epoca — Insediamento del pretore, dei giurati e dei giudici—Adunanze del Senato — Ripartizione degli uffici — Deputazioni della città. . . . . „ 82

Digitized by Google

Cap. IV. Amministrazione del Comune — Amministrazione del Patrimonio — Amministrazione delle vettovaglie — *Magazzinieri, Percontramagazzinieri* e *Distributore di olii e formaggi — Caricatore di frumento — Mète* — Cura degli edifizi, delle acque, delle liti e dei privilegi della città . . . . . . Pag. 103
Cap. V. Pubblico Consiglio . . . . „ 149
Cap. VI. Corte Pretoriana — Giudice di Appello — Triduo — Capitano di Giustizia . . . . . . „ 155
Cap. VII. Tavola o Erario pubblico della città di Palermo . . . . „ 161
Cap. VIII. Ufficiali del Senato . . . . „ 170
Cap. IX. Milizia civica. . . . . „ 189
Cap. X. Opere pie ed altri istituti dipendenti dal Senato . . . . „ 195
Cap. XI. Maestranze . . . . „ 200
Cap. XII. Feste religiose e profane che si celebravano ogni anno in Palermo con l' intervento del Senato . . . . „ 221
Conclusione . . . . „ 246

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

OCT 2 1 1958

Digitized by Google

Digitized by Google